



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DOTTORATO DI RICERCA
Ciclo XXXI

Alberto Costa

AUTONOMIA PRIVATA E VINCOLI DI DESTINAZIONE.
I *TRUSTS* C.D. AUTODICHIARATI

—————
TESI DI DOTTORATO
—————

Tutor:

Chiar.mo Prof. Giovanni Di Rosa

Coordinatore:

Chiar.ma Prof.ssa Anna Maria Maugeri

ANNO ACCADEMICO 2017 - 2018

INDICE

Capitolo primo

AUTONOMIA NEGOZIALE E VINCOLI SUI BENI

1. Vincoli di destinazione e separazione patrimoniale pag. 4
2. Il *trust* come modello destinatorio.
Dall'*equity* alla disciplina della Convenzione dell'Aja pag. 8
3. (Segue). Le applicazioni nel panorama europeo pag. 18
4. Il problema della ammissibilità del *trust* in Italia e
il generale riconoscimento giurisprudenziale pag. 24
5. (Segue). L'accertamento della meritevolezza degli interessi pag. 37
6. I *trusts* c.d. autodichiarati pag. 46

Capitolo secondo

I TRUSTS C.D. AUTODICHIARATI NELLA PRASSI

1. I *trusts* c.d. "di scopo" ed il *trust* autodichiarato pag. 51
2. I *trusts* a favore di soggetti determinati ed il *trust* autodichiarato.
I *trusts* in ambito familiare e successorio pag. 54
3. (Segue). I *trusts* in ambito societario e fallimentare pag. 64
4. Le altre ipotesi di applicazione pratica pag. 71
5. L'ammissibilità del *trust* autodichiarato nelle pronunce giudiziali.
Un'analisi ragionata pag. 75
6. (Segue). Le ipotesi di utilizzazione abusiva e fraudolenta pag. 89
7. Il confronto con le figure affini pag. 99
8. Il regime della trascrizione pag. 109

Capitolo terzo

I RIMEDI ALL'UTILIZZO ABUSIVO DEI TRUSTS AUTODICHIARATI

1. Il vaglio della causa in concreto e la nullità del *trust* pag. 116
2. (Segue). L'accertamento della simulazione pag. 129
3. L'azione revocatoria ordinaria e fallimentare pag. 133
4. Il rimedio *ex art. 2929 bis c.c.* pag. 142

INDICE BIBLIOGRAFICO pag. 148

GIURISPRUDENZA pag. 166

Capitolo primo

AUTONOMIA NEGOZIALE E VINCOLI SUI BENI

Sommario: 1. Vincoli di destinazione e separazione patrimoniale – 2. Il *trust* come modello destinatorio. Dall'*equity* alla disciplina della Convenzione dell'Aja - 3. (Segue). Le applicazioni nel panorama europeo - 4. Il problema della ammissibilità del *trust* in Italia e il generale riconoscimento giurisprudenziale – 5. (Segue). L'accertamento della meritevolezza degli interessi - 6. I *trusts* c.d. autodichiarati

1. VINCOLI DI DESTINAZIONE E SEPARAZIONE PATRIMONIALE

Il concetto di “vincolo” è da sempre, in ambito giuridico, oggetto di attenta disamina; sono infatti notevoli le difficoltà per una precisa e corretta qualificazione rispetto ai numerosi ambiti applicativi.

Se, in una prima accezione, esso è spesso utilizzato per indicare un limite legislativamente regolamentato cui i consociati devono sottostare, molto più frequente è il ricorso all'espressione “vincolo giuridico” in riferimento al rapporto obbligatorio e al comportamento imposto in capo al soggetto debitore in favore del creditore.

In una più moderna e diffusa accezione, il concetto di “vincolo” è invece connotato da natura reale, essendo strettamente connesso ad operazioni di attribuzione o assegnazione di beni da parte del titolare del diritto reale (nell'ambito del potere di disposizione che gli compete) volte al perseguimento di un vantaggio altrui¹ e, in generale, riguardanti la destinazione patrimoniale, con specifico riferimento alle ipotesi in cui un soggetto decida di dedicare parte del proprio patrimonio ad una o più finalità. In tal senso, la costituzione del vincolo di destinazione comporta la nascita di un patrimonio nuovo e distinto da quello del costituente, definito “separato” e dedicato esclusivamente alle predette finalità.

L'origine della definizione di “patrimonio separato” è senz'altro antica e strettamente correlata a quella di “patrimonio autonomo”. Se però di “patrimonio autonomo” può parlarsi solo nell'ambito di una concezione soggettivistica,

¹ A. D'Amico, *La proprietà “destinata”*, in *Rivista di diritto civile*, 2014, pagg. 525 ss.

ritenendolo strettamente e personalmente collegato al soggetto, la nozione di “patrimonio separato” è da ancorarsi ad una concezione oggettivistica, essendo sì il patrimonio un’entità appartenente al soggetto, ma scindibile e suscettibile di essere dedicata a disparate finalità per volontà del soggetto medesimo. Di tale ultima concezione è fautrice la teoria dello *Zweckvermögen*, ovvero la teoria dei patrimoni di scopo (la cui elaborazione si colloca nell’ottocento e si deve ai tedeschi Alois von Brinz e August Immanuel Bekker), teoria che “si pone in reazione all’impostazione che riconosce soggettività ai patrimoni di destinazione”².

La teoria dello *Zweckvermögen* si concretizza nel contrapporre i patrimoni delle persone giuridiche (*Zweckvermögen*), che senz’altro assolvono ad una funzione di scopo, a quelli delle persone fisiche (*Personalvermögen*), destinati invece a soddisfare esigenze individuali, ma che egualmente possono essere destinati al perseguimento di uno o più scopi.

Il successivo sviluppo della suddetta teoria si fonda sulla differenziazione tra atto di destinazione (*Zwecksatzung*) e atto di disposizione (*Zuwendung*), in base alle possibili distinzioni sul piano contenutistico: in particolare, nel primo caso si tratta di stabilire una destinazione che comporti la limitazione del potere di disponibilità e di godimento; nel secondo invece di un atto di trasferimento con conseguente riduzione del patrimonio di un soggetto a favore di quello di un altro. Può comunque ritenersi sussistente in entrambi i casi una separazione patrimoniale, quale che sia l’atto da cui derivi.

Inizialmente, l’accoglimento in Italia della teoria dello *Zweckvermögen* non riscosse particolare successo, tanto che Augusto Pino scriveva: “*importata in Italia, la nozione di patrimonio separato rimase nel medesimo stato di nebulosità nel quale si trovava e si trova anche attualmente nella dottrina germanica*”³.

Tradizionalmente⁴ nell’esperienza giuridica italiana si distingue tra patrimoni autonomi e separati “*a seconda che l’unità patrimoniale risulti imputabile ad una pluralità di soggetti, ad una collettività più o meno organizzata in dimensione di*

² S. Meucci, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, Firenze, 2009, pag. 21.

³ A. Pino, *Il patrimonio separato*, Padova, 1950, pag. 16.

⁴ Sul tema si veda L. Bigliuzzi Geri, *Patrimonio autonomo e separato*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1976, pagg. 686 ss.

*contitolarità o, nel secondo caso, ad un solo soggetto*⁵: in tale accezione le due nozioni sarebbero sostanzialmente uniformi, dovendosi concludere che i patrimoni autonomi sarebbero semplici sommatorie di patrimoni separati.

In una accezione più moderna, e di certo confacente all'attuale sistema giuridico, l'autonomia patrimoniale si realizza nel caso di soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche e dotati di una consistenza patrimoniale propria e distinta da quella di coloro che li costituiscono o che, comunque, ne fanno parte (ci si riferisce in particolare all'ambito societario, a prescindere dalla differenziazione tra autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta, e in particolare, come meglio in seguito si dirà, ai patrimoni destinati ai sensi degli artt. 2447 *bis* e seguenti c.c.); differentemente invece si parla di separazione patrimoniale qualora parte del patrimonio di un soggetto venga destinata ad assolvere una determinata funzione senza la creazione di un nuovo soggetto giuridico (ci si riferisce ad esempio al fondo patrimoniale, all'eredità giacente, nonché a quella accettata con beneficio di inventario).

Una sfumatura diversa sembra connotare la nozione di "patrimonio segregato", caratterizzato cioè dal completo isolamento di una porzione patrimoniale di un soggetto rispetto al resto del patrimonio dello stesso, con il conseguente configurarsi, pur in assenza della creazione di un nuovo soggetto giuridico, di una sorta di autonomia patrimoniale perfetta: tale concetto è stato soprattutto utilizzato in tema di *trusts*, in particolare per qualificare il *trust fund*, ossia il bene o l'insieme di beni oggetto di *trust*.

I concetti di patrimonio autonomo, separato e segregato possono in ogni caso essere fatti rientrare nel più ampio concetto di patrimonio di destinazione.

La possibilità di devolvere (parte dei) beni del proprio patrimonio personale al perseguimento di scopi determinati, con conseguente vincolo di destinazione sugli stessi, è strettamente connessa alle problematiche inerenti alla responsabilità patrimoniale e, più in particolare, alla tutela creditoria, il cui principio fondamentale è contenuto nell' art. 2740 c.c., a norma del quale "*il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla*

⁵ S. Meucci, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, op. cit., pag. 44.

legge". La norma in questione, di certo considerata struttura portante del sistema privatistico, la cui *ratio* è la forte esigenza di tutela del credito⁶ (il cui soddisfacimento può peraltro anche essere conseguito coattivamente tramite le regole del diritto processuale dell'esecuzione) è da considerarsi espressione di "*un principio generale che impone la tutela delle ragioni dei creditori contro gli atti fraudolenti dei debitori, ma non limita l'autonomia privata, essendo a questa complementare*"⁷.

L'art. 2740, secondo comma, c.c. prevede infatti la possibilità di deroga, pur se limitatamente alle ipotesi legislativamente previste, legittimando il superamento del dogma della unicità del patrimonio e consentendo di destinare uno o una pluralità di beni ad uno o più scopi, la cui individuazione è rimessa all'autonomia privata. In realtà, le ipotesi di deroga non sono da ritenersi tassative, e non potrebbero esserlo, essendo gli istituti che le consentono caratterizzati da confini ampi, volti a potenziare l'autonomia privata. Affinché sia legittima la deroga all'art. 2740 c.c. si ritiene però necessaria la presenza di interessi di particolare qualificazione (di cui meglio si dirà in seguito), oltre che (ovviamente) la liceità dell'atto da cui deriva il vincolo di destinazione che li riguarda.

Diversamente, una parte minoritaria della dottrina ritiene invece che si possa ricorrere ad istituti che comportino una deroga al principio di cui all'art. 2740 c.c. solo qualora la deroga stessa sia giustificata dalla funzionalizzazione dell'interesse destinatorio al perseguimento di scopi solidaristici o di pubblica utilità, se non addirittura in presenza di rilevanti interessi morali e sociali⁸.

Con specifico riferimento ai vincoli di destinazione, in posizione per così dire intermedia, si pone inoltre un'autorevole posizione dottrinale che propugna la sussistenza dell'altruità degli interessi e la valutazione degli stessi avendo riguardo ai principi dell'ordinamento giuridico in generale e della Costituzione in particolare: "*l'interesse promosso dalla creazione di una proprietà nell'interesse altrui deve essere poziore rispetto a quello dei creditori del disponente, ed è ovvio*

⁶ Per approfondimenti sul tema, per tutti, V. Roppo, *La responsabilità patrimoniale*, in *Trattato di diritto privato 2*, diretto da P. Rescigno, Torino, 2011.

⁷ Tribunale di Velletri, 29 giugno 2005, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2005, pag. 577.

⁸ S. Meucci, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, op. cit., pag. 401; F. Gazzoni, *Osservazioni sull'art. 2645 ter*, in *Giustizia civile*, 2006, II, pagg. 165 ss.

che, trattandosi di requisito assiologico la scala di confronto non può che essere dedotta dall'ordinamento nel suo complesso con preminente attenzione ai valori costituzionalmente sanciti"⁹. La casistica concreta che, tramite il ricorso agli istituti sopra menzionati e in particolare al *trust*, potrebbe giustificare e legittimare la deroga alla previsione contenuta nell'art. 2740 c.c. è sicuramente varia e non aprioristicamente classificabile; tuttavia tale tesi, che ordina per priorità i valori tutelati dall'ordinamento, appare più consona alle attuali evoluzioni del nostro ordinamento, ove è venuta meno la absolutezza e la inderogabilità del principio della responsabilità patrimoniale, essendo "*una regola tendenziale che può essere derogata, sia pure in fattispecie tipizzate, dall'autonomia dei privati*"¹⁰.

Da ultimo, in tema di responsabilità patrimoniale e in relazione al tema di questo lavoro, viene senz'altro in rilievo l'art. 2741 c.c., ove è prevista la deroga al principio della *par condicio creditorum* in presenza di cause legittime di prelazione. Queste ultime sono elencate (non tassativamente) nel secondo comma del medesimo articolo (si tratta dei privilegi, del pegno e delle ipoteche); similmente, bisogna riconoscere che anche in presenza di un vincolo di destinazione vi è una deroga alle normali regole poste in tutela dei creditori.

2. IL TRUST COME MODELLO DESTINATORIO. DALL'EQUITY ALLA DISCIPLINA DELLA CONVENZIONE DELL'AJA

Il *trust* è senz'altro uno tra i più diffusi modelli comportanti la creazione di un vincolo di destinazione in seguito alla separazione (di parte) del patrimonio di un soggetto col funzionale obiettivo del perseguimento di predeterminati interessi.

Esso è un istituto elaborato dall'evoluzione giurisprudenziale dei tribunali di equità dei paesi anglosassoni e, segnatamente, dei paesi di *common law*.

Il *trust* è nato infatti nell'Inghilterra del secolo XIII, ai tempi delle Crociate, quando i cavalieri in partenza per la Terra Santa erano soliti affidare la custodia dei propri beni ad altri soggetti fidati, affinché tali beni fossero trasferiti ai successori

⁹ A. Gambaro, *Appunti sulla proprietà nell'interesse altrui*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2007, pagg. 170 - 171.

¹⁰A. Di Majo, *Le obbligazioni*, in *Manuale di Diritto privato europeo*, vol. II, (a cura di) C. Castronovo, S. Mazzamuto, Milano, 2007, pag. 142.

qualora il cavaliere non fosse tornato, ovvero fossero rimasti ancora in custodia a favore della sposa e dei figli, finché uno di questi ultimi non avesse raggiunto la maggiore età. Le prime pronunce in materia di *trust* risalgono al secolo XV¹¹ e sono dovute alle Corti di *Equity* e in particolare al Cancelliere del Re: le controversie inerenti ai *trusts* non trovavano infatti tutela dinnanzi all'ordinaria giurisdizione di *common law*, data la tassatività delle materie oggetto della sua competenza. In tale epoca si registrava la pressante esigenza di attribuire i beni ai successori, specie nei rapporti fondiari: a questi ultimi non era infatti applicabile la successione testamentaria e il *trust* risultò lo strumento migliore per garantire il passaggio effettivo dei beni del *de cuius* ai figli. Il fatto che i beni di alcune famiglie inglesi si siano tramandati dall'epoca medievale ai giorni nostri senza essere stati acquisiti dal signore feudale cui spettavano in caso di morte del vassallo è una prova dell'efficacia e degli utilizzi del *trust*. Dalla fine del '700 il *trust* è stato poi adoperato, specie da famiglie di industriali, per i più svariati scopi e in diversi ambiti (fra cui ad esempio in ambito familiare e successorio e in ambito aziendale), sempre più di frequente, sino ai giorni nostri¹².

Dalle prime applicazioni nel mondo anglosassone è scaturita la regolamentazione in materia di *trust* e, nello specifico, la disciplina contenuta nella “*Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento*”, sottoscritta a l'Aja il giorno 1 luglio 1985, poi resa esecutiva in Italia in forza della legge 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il giorno 1 gennaio 1992.

La Convenzione si articola in cinque capitoli, composti complessivamente da trentadue articoli, aventi l'obiettivo di stabilire disposizioni comuni in ordine alla legge applicabile ai *trusts* e alla soluzione delle problematiche ad essi inerenti.

¹¹ Si veda ad esempio lo *Statute of Uses* del 1535 e il *Charitable Uses Act* del 1601.

¹² Tale utilizzo è testimoniato dalle frequenti decisioni del Cancelliere, fra cui, *ex multis*: *Public Trustee Act*, 21 dicembre 1906, in legislation.gov.uk; *Trust Act*, 9 aprile 1925, in legislation.gov.uk; *Administration of Estates Act*, 9 aprile 1925, in legislation.gov.uk; *Settled Land Act*, 9 aprile 1925, in legislation.gov.uk; *Law of Property Act*, 9 aprile 1925, in legislation.gov.uk; *Variation of Trusts Act*, 23 luglio 1958, in legislation.gov.uk; *Trustee Investments Act*, 3 agosto 1961, in legislation.gov.uk; *Perpetuities and Accumulations Act*, 16 luglio 1964, in legislation.gov.uk; *Trust of Land and Appointment of Trustees Act*, 24 luglio 1996, in legislation.gov.uk; *Trustee Delegation Act*, 15 luglio del 1999, in legislation.gov.uk; *Trust Act*, 23 novembre 2000, in legislation.gov.uk; *Charities Act*, 8 novembre 2006, in legislation.gov.uk; *Perpetuities and Accumulations Act*, 12 novembre 2009, in legislation.gov.uk.

Seppur sembri abbastanza completa nella trattazione dell'istituto, non sono pochi i problemi che la Convenzione suscita, con particolare riferimento alle disposizioni in essa contenute in relazione alle leggi nazionali interne degli Stati in cui il *trust* troverà applicazione. L'obiettivo primario che essa intende perseguire è infatti la determinazione della legge applicabile in situazioni di conflitto. In tal senso, l'art. 1 della Convenzione dell'Aja prevede, anticipando gli aspetti contenutistici di (alcune delle) successive disposizioni, che è essa stessa che “*stabilisce la legge applicabile al trust e regola il suo riconoscimento*”.

Eventuali ambiguità inerenti al corretto inquadramento del termine “legge” vengono fugate dall'art. 17 della Convenzione: infatti, “*ai sensi della Convenzione, il termine "legge" indica le norme di legge in vigore in uno Stato, ad eccezione delle regole di conflitto di legge*”.

In conformità alla previsione di cui all'art. 15, è dall'atto istitutivo, volontario e da provarsi per iscritto¹³, che il disponente deve espressamente indicare la legge applicabile o, comunque, farla risultare in altro modo. Solo in via sussidiaria si procederà all'interpretazione “*alla luce delle circostanze del caso*” o, in subordine, si applicherà la legge dello Stato con cui il *trust* presenti il maggior collegamento. Con riferimento a tale ultima modalità, è la Convenzione ad indicarne i criteri di verifica all'art. 7, laddove si prevede che “*qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con la quale ha collegamenti più stretti. Per determinare la legge con la quale il trust ha collegamenti più stretti, si fa riferimento in particolare: a) al luogo di amministrazione del trust designato dal disponente; b) alla ubicazione dei beni in trust; c) alla residenza o al domicilio del trustee; d) allo scopo del trust e al luogo ove esso deve essere realizzato*”.

La determinazione della legge applicabile è di particolar importanza per l'individuazione degli obblighi e dei poteri del gestore (detto *trustee*). Conformemente a quanto previsto nell'art. 8 della Convenzione, essa infatti non potrà esimersi dal regolamentare “*a) la nomina, le dimissioni e la revoca del trustee, la capacità particolare di esercitare le mansioni di trustee e la trasmissione delle funzioni di trustee; d) i diritti e gli obblighi dei trustees tra di loro; c) il diritto del trustee di delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione dei suoi obblighi o*

¹³ Art. 3 Convenzione dell'Aja: “*La Convenzione si applica ai soli trust istituiti volontariamente e provati per iscritto*”.

l'esercizio dei suoi poteri; d) i poteri del trustee di amministrare o disporre dei beni del trust, di darli in garanzia e di acquisire nuovi beni; e) i poteri del trustee di effettuare investimenti; f) le restrizioni relative alla durata del trust ed ai poteri di accantonare gli introiti del trust; g) i rapporti tra il trustee ed i beneficiari, ivi compresa la responsabilità personale del trustee verso i beneficiari; h) la modifica o la cessazione del trust; i) la ripartizione dei beni del trust; j) l'obbligo del trustee di render conto della sua gestione”.

Una legge diversa da quella applicabile può riguardare solamente aspetti determinati e circoscritti, quale ad esempio quello relativo alla amministrazione: in tal senso l'art. 9 della Convenzione.

Da ultimo, ai sensi dell'art. 10, è la stessa legge applicabile al *trust* che potrebbe prevedere la possibilità di disapplicazione della medesima in favore di un'altra.

Da evidenziare però che l'art. 5 della Convenzione non consente l'applicazione della legge scelta dal disponente qualora essa o quella altrimenti individuata non prevedano l'istituto del *trust* o “*la categoria di trust in questione*”.

L'art. 2 della Convenzione dell'Aja si occupa invece dell'aspetto definitorio e delle posizioni soggettive. Vi si legge: “*Ai fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico. Il trust presenta le seguenti caratteristiche: a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee; b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee; c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge. Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust*”. Tale disposizione non può ritenersi esaustiva né dal punto di vista descrittivo, né tanto meno da quello della completezza: l'aspetto definitorio si esaurisce infatti nell'indicazione dei *trusts* quali “*rapporti giuridici istituiti da una persona*” e risalta subito la vaghezza del richiamo alla giuridicità del rapporto, oltre che del riferimento al soggetto

singolarmente inteso, ben potendo il *trust* essere costituito da una pluralità di persone.

Ad ogni modo, la figura del *trust* è così delineata. Le posizioni soggettive sono tre: il disponente (o *settlor*), il *trustee* gestore e il beneficiario. Detta tripartizione è da ritenersi assolutamente non tassativa e ha carattere meramente esplicativo del funzionamento dell'operazione: hanno oramai ampia e diffusa applicazione i *trusts* c.d. autodichiarati, caratterizzati dalla coincidenza del disponente e del *trustee*, per volontà del disponente stesso che, nell'atto istitutivo, si autonoma quale gestore. Numerose appaiono le problematiche sottese a detti *trusts* autodichiarati, e che si esamineranno nel prosieguo del lavoro, soprattutto inerenti al mancato formale trasferimento dei beni destinati al *trust* (dovuto appunto alla coincidenza soggettiva di disponente e gestore) e alle esigenze di tutela dei creditori.

La Convenzione prevede poi la possibilità di costituzione con atto *inter vivos* o per via testamentaria: quest'ultima ipotesi non è approfonditamente disciplinata, ragion per cui si pongono numerose questioni in caso di (eventuali) lacune o aspetti superficialmente disciplinati dal testatore in relazione poi alla validità del *trust*. Ad ogni modo, la mancata previsione di alcuni aspetti da parte del testatore deve ritenersi motivo di nullità della disposizione e mancata istituzione del *trust* solo qualora non siano indicati i criteri per determinarli e non sia possibile desumerli dal contesto delle volontà del *de cuius*.

Infine, seppur non prevista dalla Convenzione, è possibile la nomina (o la previsione) di un altro soggetto da chiamarsi guardiano (o anche *protector* o *enforcer*), al quale possono attribuirsi compiti di vigilanza dell'operato del *trustee*, od anche funzioni gestorie soprattutto in presenza di (eventuali) conflitti di interessi o qualora il *trustee* venga meno.

L'art. 2 della Convenzione dell'Aja detta anche una pluralità di regole inerenti ai beni che il disponente dedica al *trust*. In primo luogo essi, seppur posti sotto il controllo del *trustee* (con il formale trasferimento o, nel caso di *trusts* autodichiarati, con la semplice destinazione) non fanno parte del patrimonio del *trustee* stesso e anzi costituiscono una "*massa distinta*" (assunto confermato pure dall'art. 11 della Convenzione), essendo differenti dai possedimenti del gestore, bensì anche da quelli del disponente: i beni destinati al *trust* sono infatti dedicati

esclusivamente alle finalità che il disponente vuol perseguire a favore dei beneficiari (o a favore dello scopo nei cosiddetti *trusts* di scopo).

Con riferimento alla segregazione patrimoniale dei beni vincolati col *trust* e al ruolo del *trustee*, si ricorda anzitutto un'ordinanza del pretore di Roma del 1999¹⁴, poi capovolta dal Tribunale¹⁵, in cui il gestore è considerato quale possessore, legittimato ad esperire le relative azioni. Tale assunto non è condivisibile: egli è il vero proprietario dei beni, perché gliene è trasferita la formale titolarità dal disponente, seppur detti beni costituiscano il patrimonio separato devoluto allo scopo del *trust*, e, conseguentemente, può ricorrere alle azioni petitorie che senz'altro gli competono.

Tali principi sono pacificamente riconosciuti dalla giurisprudenza italiana. In particolare, ci si riferisce ad una sentenza del Tribunale di Brescia dell'ottobre 2004¹⁶, in cui è ben esplicito che il bene dedicato al *trust* non fa più parte del patrimonio del disponente, entrando sì in quello del gestore, ma rimanendone separato in forza del vincolo di destinazione impresso.

D'altronde, anche il Tribunale di Siena nel 2007¹⁷, occupandosi della assoggettabilità a sequestro conservativo di alcune quote sociali, avalla la medesima posizione. Nella stessa direzione molte altre pronunce¹⁸.

Nell'art. 2 della Convenzione dell'Aja si legge infatti che i beni sono posti sotto il controllo di un *trustee* “*nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato*”: seppur previsto il riferimento all'interesse di un beneficiario genericamente inteso, non sembra che il disponente possa esimersi dall'indicare le finalità specifiche della destinazione. Ciò principalmente per due motivazioni: anzitutto si renderebbero di facile realizzazione operazioni non trasparenti e abusive perché elusive dei principi posti a tutela del credito e, secondariamente, perché l'interesse genericamente inteso non permetterebbe di giustificare e individuare le

¹⁴ Tribunale di Roma, 13 aprile 1999, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2000, pag. 83.

¹⁵ Tribunale di Roma, 2 luglio 1999, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2000, pag. 85.

¹⁶ Tribunale di Brescia, 12 ottobre 2004, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2005, pag. 83.

¹⁷ Tribunale di Siena, 16 gennaio 2007, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2007, pag. 266.

¹⁸ *Ex multis*: Tribunale di Firenze, 6 giugno 2002, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2004, pag. 256; Tribunale di Alessandria, 24 novembre 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, pag. 171.

motivazioni della destinazione patrimoniale voluta dal disponente non potendo comunque i beni vincolati realizzare tutti gli interessi potenzialmente esistenti di un soggetto. Ai sensi della Convenzione, il controllo sui beni può essere esercitato dal *trustee* anche nel caso in cui essi siano intestati ad un soggetto diverso ma per conto del *trustee*: non è quindi assolutamente necessaria l'intestazione formale al *trustee*, essendo sufficiente la possibilità che egli possa disporre dei beni per la devoluzione allo scopo. Tale assunto è una indiretta prova della possibilità di costituzione dei *trusts* c.d. autodichiarati, potendo ben essere assente il trasferimento in capo ad un apposito soggetto gestore. In secondo luogo, emergono i compiti e gli obblighi del *trustee* “*di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee*”: le linee guida che il gestore deve seguire sono gli obblighi e le indicazioni imposte dal disponente, in ogni caso nel rispetto delle norme di legge. Per altro verso, anche se non esplicitamente previsto e date le difficili peculiarità del compito del *trustee*, nulla vieta la previsione di un compenso a suo favore.

Infine, la Convenzione consente che il disponente si riservi alcuni diritti e facoltà o che al *trustee* spettino alcuni diritti in qualità di beneficiario.

Il capitolo III della Convenzione, in tema di riconoscimento del *trust*, sancisce alcune regole volte a garantire il vincolo sui beni destinati, al fine di (cercare di) assicurare il raggiungimento delle finalità per cui il *trust* stesso è stato costituito. Ribadendo in *primis* la distinzione tra i beni del *trust* e quelli personali del *trustee*, espressamente prevede il divieto per i creditori personali del *trustee* di rivalersi sui beni del *trust* e la conseguente segregazione di questi ultimi anche in caso di insolvenza o fallimento del gestore. Ulteriore conseguenza della sopra detta segregazione è la segregazione dei beni in *trust* dal regime matrimoniale e successorio del *trustee*.

All'art. 11 del medesimo capitolo, seppur in un breve inciso, è trattata la materia processuale: anzitutto è il *trustee* che ha “*la capacità di agire ed essere convenuto in giudizio, di comparire, ..., davanti a notai o ad altre persone che rappresentino un'autorità pubblica*”; secondariamente, con riferimento ad i rapporti con i creditori, la disposizione prevede che quelli personali del *trustee* non possono sequestrare i beni del *trust* e che, viceversa, i beni del *trust* sono indenni da vicende processuali connesse alla (eventuale) insolvenza o bancarotta del *trustee*. In

quanto appunto distinti dal patrimonio personale del *trustee*, i beni vincolati col *trust* non fanno parte né del regime matrimoniale del gestore, ma neppure delle vicende inerenti alla sua successione. Infine, spetta al *trustee* la rivendicazione dei beni del *trust*, in seguito alla (eventuale) sottrazione degli stessi da parte di terzi che li abbiano confusi con beni personali del gestore, allorché quest'ultimo abbia violato gli obblighi del *trust*.

Per quel che concerne il regime pubblicitario, ai sensi dell'art. 12 della Convenzione dell'Aja, è compito del *trustee* procedere alla registrazione del *trust* per i beni immobili e mobili registrati, ai fini conoscitivi per i terzi e di opponibilità. Particolari problematiche si pongono per la trascrizione del *trust* sui beni oggetto di *trusts* c.d. autodichiarati, a causa del mancato formale trasferimento da un soggetto disponente ad un soggetto gestore. La questione, che verrà meglio in seguito affrontata, pone il seguente interrogativo: in presenza di un *trust* autodichiarato è impossibile procedere alla trascrizione a causa del mancato formale trasferimento da un soggetto ad un altro? Oppure il vincolo può comunque essere trascritto affinché i terzi ne possano avere la dovuta conoscenza?

Particolare importanza riveste poi l'art. 13 della Convenzione, ai cui sensi: *“Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi significativi, ad eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza abituale del trustee, sono più strettamente connessi alla legge di Stati che non prevedono l'istituto del trust o la categoria del trust in questione”*. Secondo una prima e più superficiale ricostruzione potrebbe ritenersi che esso consenta ai legislatori nazionali di apporre delle “riserve” al riconoscimento di alcuni *trusts*, ma una previsione di tal genere non è affatto contenuta nella legge di ratifica della Convenzione dell'Aja. Una più attenta visione induce invece a ritenere che la disposizione sia rivolta agli organi giurisdizionali al fine di valutare la liceità delle situazioni concrete poste al loro esame: *“rientra anche nei poteri del giudice, dunque, far applicazione dell'art. 13; tuttavia, l'utilizzo di detta norma, lungi dall'essere obbligatorio o – al contrario – capriccioso, potrà avvenire soltanto in maniera conforme alla ratio del legislatore della ratifica e, quindi, anche in ossequio al principio di salvaguardia dell'autonomia privata, al solo fine di evitare il riconoscimento di trust interni che siano disciplinati da legge straniera con intenti abusivi e/o fraudolenti. In altri termini, non sarà sufficiente rilevare la*

presenza di un trust i cui elementi significativi siano più intensamente collegati con lo Stato italiano per disapplicare la legge scelta per la sua disciplina e per la sua costituzione evitando di riconoscerne gli effetti, ma sarà, invece, necessario desumere un intento in frode alla legge, volto, cioè, a creare situazioni in contrasto con l'ordinamento in cui il negozio deve operare. Proprio questa, in definitiva, pare essere l'interpretazione più corretta da dare all'art. 13 della Convenzione: quella di norma di chiusura"¹⁹. D'altronde, ai sensi dell'art. 14 Convenzione dell'Aja: "La Convenzione non costituisce ostacolo all'applicazione di norme di legge maggiormente favorevoli al riconoscimento del trust".

Il capitolo IV della Convenzione dell'Aja contiene disposizioni meramente generali, sancendo la primazia sulla Convenzione stessa delle disposizioni di legge inderogabili in base alle norme sul conflitto, specie in determinate materie oggetto di specifico elenco all'art. 15 (inerenti alla tutela dei minori e degli incapaci, al matrimonio e al diritto delle successioni, ai diritti reali, alla protezione dei terzi in base alle regole della buona fede e ai diritti dei creditori), oltre che dell'ordine pubblico (art. 18: "le disposizioni della Convenzione potranno essere non osservate qualora la loro applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico"). Un'indicazione particolarmente interessante inerente all'ambito di applicazione della Convenzione è contenuta nell'art. 22, laddove prevede espressamente che essa si applichi a tutti i *trusts*, a prescindere dalla data di costituzione, ma, in deroga, prevede che uno Stato possa non applicarla ai *trusts* costituiti anteriormente: tale deroga pone spesso problemi di difficile soluzione, data l'assoluta genericità dei *trusts* costituiti prima del luglio 1985, in mancanza di ogni possibile coordinazione i principi sottesi in materia e le normative interne degli Stati. Infine, con riferimento all'ambito applicativo, viene anche in risalto l'art. 16 della Convenzione dell'Aja, il quale statuisce che la Convenzione non può pregiudicare la *lex fori* qualora essa debba trovare applicazione in base a "situazioni internazionali".

Conseguentemente, la disciplina di cui agli artt. 15, 16 e 18 della Convenzione pone un primo livello di limiti alla riconoscibilità del *trust* all'interno di un ordinamento giuridico, consistente nella necessaria valutazione circa l'eventuale

¹⁹ Tribunale di Bologna, 1 ottobre 2003, in *Foro italiano*, 2004, I, pag. 1295.

contrasto del *trust* in questione con le norme imperative, con quelle di applicazione necessaria e con le norme di ordine pubblico della *lex fori*. Un secondo livello di limiti si basa invece sull'art. 13, da intendersi quale norma di chiusura del sistema della Convenzione, destinata ad operare subordinatamente alla mancata applicazione delle norme di salvaguardia di cui agli artt. 15, 16 e 18. L'art. 13 è una norma che consente di valutare la legittimità del riconoscimento del *trust* qualora esso realizzi (o, meglio, rischi di realizzare) un “*abuso di diritto*”, essendo utilizzato “*in frode alla legge*” o in ogni caso in cui venga adoperato per realizzare effetti ripugnanti²⁰.

Il capitolo IV prevede poi che, in presenza di Stati con più unità territoriali interne, ognuna con norme proprie e differenti in tema di *trust*, si debba far riferimento alla legge dell'unità territoriale coinvolta nel caso concreto. Ci si riferisce all'art. 23: “*ai fini di identificare la legge applicabile ai sensi della Convenzione, qualora uno Stato comprenda varie unità territoriali, ciascuna con le proprie norme di legge per quanto riguarda il trust, ogni riferimento alla legge di detto Stato sarà considerato come relativo alla legge in vigore nell'unità territoriale in questione*”, ma anche all'art. 24: “*uno Stato all'interno del quale varie unità territoriali hanno le proprie norme di legge in materia di trust non è tenuto ad applicare la Convenzione ai conflitti di legge che interessano unicamente queste unità territoriali*”.

Dall'esame delle disposizioni della Convenzione dell'Aja emerge la genericità della stessa in numerosi aspetti, data la limitata disciplina generale che ne è oggetto, probabilmente dovuta dalla necessità di stilare dei principi comuni per gli Stati firmatari e per quelli che decidano di aderirvi, senza intaccare le normative interne che, in caso di conflitto, devono considerarsi prevalenti. Ciò è confermato dall'art. 5, laddove prevede che “*la Convenzione non si applica qualora la legge specificata al Capitolo II non preveda l'istituto del trust o la categoria di trust in questione*”, e, successivamente, dal Capitolo II quando sancisce l'inefficacia della scelta della legge applicabile al *trust* qualora essa non preveda “*l'istituto del trust o la categoria del trust in questione*”. Bisogna però precisare che, in tale ultimo caso, non è prevista la nullità del *trust*, bensì la determinazione della legge applicabile ai

²⁰ M. Lupoi, *Istituzioni del diritto dei trust e gli affidamenti fiduciari*, Padova, 2008, pag. 460.

sensi del successivo art. 7 della Convenzione dell'Aja, laddove prevede i criteri suppletivi. Una ulteriore conferma al principio della primazia delle normative interne, è fornita dall'art. 13 della Convenzione sopra esplicito, oltre che dall'intero Capitolo IV recante “*disposizioni generali*”.

A prescindere dalle problematiche inerenti alle fonti, non di rado si assiste ad accese dispute circa la legge da applicare al *trust*, specie in mancanza di specifiche previsioni da parte del costituente, soprattutto nel caso in cui le normative interne divergano nei principi inerenti alla protezione dei minori, alle norme testamentarie e (soprattutto) in tema di successione legittima, alla gradazione dei privilegi e delle cause legittime di prelazione e altre ancora.

La genericità della Convenzione ha d'altronde causato la creazione e il ricorso a forme di *trust* che, seppur conformi all'ampio margine di autonomia privata che trapela dalla Convenzione stessa e dalle recenti normative interne degli Stati firmatari, si discostano da quelle originariamente previste e disciplinate.

Come si accennava, ci si riferisce in particolare ai *trusts* autodichiarati, caratterizzati dalla mancanza di un soggetto gestore diverso dal disponente, e anzi dalla coincidenza tra le due figure: dal dettato della Convenzione detta coincidenza non è vietata, anzi sembra concessa, seppur (probabilmente) non era questa l'originaria fattispecie prevista e disciplinata. Ciò perché nel caso dei *trusts* autodichiarati sarebbe forse stato più opportuno prevedere maggiori e più specifiche garanzie, per evitare che il costituente del *trust* continui ad utilizzare i beni devoluti come proprio patrimonio personale e per garantire maggiormente le posizioni creditorie, proprio a causa della coincidenza delle due posizioni soggettive. Le problematiche inerenti a detta tipologia di *trusts*, come già sopra detto, verranno di seguito meglio affrontate, ma giova notare che essi non sono l'unica forma che non collima con la fattispecie della Convenzione dell'Aja, essendosene sviluppate altre e diverse nel panorama europeo e internazionale.

3. (SEGUE). LE APPLICAZIONI NEL PANORAMA EUROPEO

L'esame comparatistico, volto a verificare l'esistenza e le applicazioni pratiche dell'istituto del *trust* in ambito europeo, seppur vada focalizzato sui Paesi che presentano un sistema giuridico assimilabile a quello italiano, non può prescindere

dal considerare che l'istituto è stato concepito nel mondo anglosassone²¹ e che, conseguentemente, “*il trust riconosciuto e veicolato nel nostro ordinamento dalla giurisprudenza mutua profili sostanziali dallo schema anglosassone*”²².

Numerose appaiono però le diversità che caratterizzano il *trust* nel sistema di *common law*; di seguito alcune tra le più significative²³.

Anzitutto, il diritto inglese si differenzia dal nostro per la possibilità che esistano *trusts* non espressamente istituiti, poiché appunto assente un atto costitutivo. Per di più, si giunge a considerare anche l'esistenza di un *trust* non espressamente istituito qualora due o più soggetti diano vita ad un'operazione che, seppur non formalmente denominata *trust*, ne contenga gli elementi e le caratteristiche essenziali. Ad esempio, un *trust* si considera esistente qualora un soggetto, anche solo implicitamente, lo immagini e, a tal fine, abbia posto in essere comportamenti volti a realizzarlo (*implied trust*). Differentemente, dai *trusts* espressamente istituiti si evince invece l'usanza di vincolare dei beni trasferiti al *trustee* precedentemente alla costituzione, dei cui atti si occupano normalmente gli avvocati.

Nel sistema giuridico anglosassone le posizioni soggettive sono normalmente tre, in quanto l'operazione coinvolge il *settlor*, il *trustee* e i beneficiari; non si registrano ipotesi di *trusts* autodichiarati, sicché essi, a differenza di quanto rilevato in altri sistemi europei, possono considerarsi lì inesistenti²⁴.

Inoltre, a differenza degli altri Paesi europei, in Inghilterra è normativamente stabilito il numero massimo di *trustees* nominabili in quattro ed è ammessa la libera

²¹ In merito si veda M. Lupoi, *The Civil Law Trust*, 32 Vand. J. Transnat'l L. 967, 7 (1999).

²² Corte di Cassazione, 3 dicembre 2008, n. 50672, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2015, pag. 569.

²³ Per approfondire gli utilizzi e le caratteristiche dell'istituto del *trust* nel mondo anglosassone si vedano, *ex multis*, P. S. Davies - G. Virgo, *Equity & trusts*, Oxford, 2016; R. Edwards - N. Stockwell, *Trusts and equity*, Harlow, 2015; J. Garton, *Trusts law*, Cambridge, 2015; J. E. Penner, *The Law of Trusts*, Oxford, 2014; R. Clements - A. Abass, *Equity and Trusts*, Oxford, 2013; R. Pearce - J. Stevens - W. Barr, *The Law of Trusts and Equitable Obligations*, Oxford, 2010; P. H. Pettit, *Equity and the Law of Trusts*, Oxford, 2009; E. H. Burn - G. J. Virgo, *Trusts & Trustees*, Oxford, 2008; D. J. Hayton, *The Law of trusts*, London, 2003; G. Watt, *Equity and trusts law*, Oxford, 2012.

²⁴ Con riferimento alle principali ipotesi di diffusione dei *self-declared trusts* nei sistemi europei si vedano G. Albanese, G. de Blasio, *Who trusts others more? A cross-European study*, in *Springer Science+Business Media*, New York, 12 novembre 2013.

vendita dei beni vincolati da parte del gestore; differentemente, in Italia, ciò deve ritenersi possibile solo se espressamente previsto dal disponente.

La diversità più significativa risiede infine nel regime della responsabilità: nel diritto inglese, differentemente da quanto avviene nel sistema italiano, il *trustee* risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali anche con il proprio patrimonio personale, a prescindere dal fatto che i terzi sappiano che agisca nella qualità di gestore di un *trust*²⁵.

Ad ogni modo, il diritto dei *trusts* esiste ed è diffuso in Inghilterra e nel Galles, ma non nell'Irlanda del nord e in Scozia.

Nel diritto francese solo di recente è stato inserito un istituto che, seppur non denominato *trust*, ne è assimilabile: la cosiddetta "*fiducie*", la cui normativa è stata inserita nel *Code civil* (artt. 2011 – 2031 del libro III, titolo XIV) ad opera della legge del 19 febbraio 2007, n. 211, e del decreto del 7 maggio 2007, n. 725.

La definizione di *fiducie*, contenuta nell'art. 2011 *Code civil* è la seguente: "*La fiduciar è l'operazione con cui uno o più costituenti trasferiscono dei beni, diritti o garanzie, o un insieme di beni, diritti o garanzie presenti o futuri, a uno o più fiduciari che, tenendoli separati dal proprio patrimonio personale, agiscono in uno scopo determinato in favore di uno o più beneficiari*". Essa deve essere espressamente istituita con legge o contratto, ai sensi dell'art. 2012 *Code civil*, e si caratterizza per il fatto che i costituenti e i fiduciari possono far parte dei beneficiari (art. 2016 *Code civil*); la legge è però molto restrittiva laddove prevede che non possa essere concessa da persone fisiche, ma solo da società commerciali e solo a favore di compagnie di assicurazione o di istituti di investimento o di credito riconosciuti per legge. In tal senso si giustifica la previsione dell'art. 2013 *Code civil*, che prevede la nullità della *fiducie* per contrarietà all'ordine pubblico, qualora sia mossa da intenzioni meramente liberali nei confronti dei beneficiari.

Come il *trust*, la *fiducie* comporta la creazione di un "*patrimoine d'affectation*", distinto da quello del fiduciario e del fiduciante, ma, differentemente, è prevista una durata massima del trasferimento: esso infatti non può eccedere i 33 anni.

²⁵ M. Graziadei, *Diritti nell'interesse altrui. Undisclosed agency e trust nell'esperienza giuridica inglese*, Trento, 1995, pagg. 385 ss.; A. Underhill - D. J. Hayton, *Law relating to Trusts and Trustees*, Londra – Dublino – Edimburgo, 2003, pag. 812; M. Lupoi, *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, op. cit., pag. 196.

Disposizioni restrittive riguardano poi le indicazioni da inserire in sede di costituzione: devono essere specificati, a pena di nullità, i beni trasferiti, l'identità dei costituenti, dei beneficiari (o le regole per determinarli) e dei fiduciari e i poteri di amministrazione e di disposizione. I beneficiari potrebbero non essere designati immediatamente, ma devono essere indicate le regole per la loro individuazione e, una volta individuati, devono essere designati con atto scritto e registrato a pena di nullità. Da quanto evidenziato emerge la possibilità di costituire una *fiducie* che abbia le caratteristiche di un *trust*, ma non di un *trust* autodichiarato, data le stringenti limitazioni con riferimento alla ripartizione soggettiva e ai ruoli da assumere, così come emerge dall'art. 2016 *Code civil*²⁶.

L'oggetto del contratto deve anch'esso essere determinato o determinabile; in particolare, se si tratta di beni o diritti futuri sarà poi opportuno prevedere un termine a partire dal quale gli stessi verranno trasferiti al fiduciario, salvo che ciò non sia già previsto dalla legge. A pena di nullità, il contratto di *fiducie* e gli eventuali *addendum* che lo riguardano (con tale espressione si indicano le appendici contenenti la specificazione delle disposizioni del contratto o altre disposizioni attuative) devono essere entro un mese registrati al competente ufficio delle imposte e bisogna depositare una dichiarazione di esistenza della *fiducie* redatta in base ad un apposito formulario omologato dall'Ufficio delle tasse. Esiste infatti, contrariamente che per il *trust* in Italia, un Registro nazionale delle *fiducie*.

Il contratto di *fiducie* può essere modificato o revocato dal costituente unicamente fin quando non è stato accettato dal beneficiario, ma non successivamente, se non con il suo consenso o per via giudiziaria: nel sistema francese l'importanza degli interessi sottesi alla creazione del patrimonio destinato viene infatti considerata tale da privare il medesimo costituente, che volontariamente e al fine del perseguimento degli stessi decide di destinarvi dei beni personali, della possibilità di porre fine alla destinazione patrimoniale.

Appare interessante evidenziare le principali differenze rispetto al diritto italiano e al diritto dei *trusts* in generale²⁷, che riguardano anzitutto la necessità che

²⁶ R. Libchaber, *Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007*, in *Répertoire du Notariat - Deffrénois*, 2007, 15 – 16, pag. 1099.

²⁷ In merito si veda J. Douglas, *Trusts and Their Equivalents in Civil Law Systems: Why Did the French Introduce the Fiducie into the Civil Code in 2007 What Might Its Effects Be?*, The WA Lee Lecture 2012, 13 QUT L. Rev. 19 (2013).

il fiduciario, in qualunque momento e situazione agisca in base al suo mandato, deve espressamente menzionare il suo ruolo; il *trustee* invece non esterna la sua qualità, non essendo necessario che i terzi ne vengano a conoscenza, essendo egli il formale intestatario dei beni vincolati e non avendo i terzi alcun obbligo nei confronti dei beneficiari. D'altronde, la pubblicizzazione del mandato è richiesta alla luce delle maggiori garanzie che il sistema della *fiducie* prevede per i creditori, che, in caso di insufficienza del patrimonio fiduciario, saranno garantiti dal patrimonio personale del costituente. Infine, poiché la *fiducie* è di recente introduzione, quasi assente è la giurisprudenza in materia.

La Spagna, nonostante le decise pressioni dottrinali, non ha ancora ratificato la Convenzione dell'Aja del primo luglio 1985 e, conseguentemente, è lì inesistente il *trust*. Pur tuttavia, la legge del 18 ottobre 2003, n. 41, ha introdotto la possibilità di creare un patrimonio destinato e vincolato “*alla soddisfazione delle necessità vitali del disabile*”. Tale istituto presenta alcune analogie col *trust* (oltre che col nostro atto di destinazione di cui all'art. 2645 *ter* c.c.), fra cui la segregazione patrimoniale per il perseguimento dello scopo e la possibile nomina di un gestore che amministri il patrimonio. Innegabili sono però le numerose differenze, che non consentono di identificare una reale somiglianza con l'istituto del *trust*: anzitutto la titolarità dei beni deve essere obbligatoriamente attribuita al disabile beneficiario e non genericamente ad un soggetto terzo che li amministri destinandone i frutti al disabile; secondariamente, l'amministratore del patrimonio protetto, per il compimento dei relativi atti, ha bisogno dell'autorizzazione giudiziale e opera sotto il controllo e la supervisione di un Pubblico Ministero, che a sua volta si avvale della consulenza di un organo d'appoggio composto dai rappresentanti dell'associazione rappresentativa dei diversi tipi di disfunzioni.

Nel sistema spagnolo, ulteriori analogie col *trust*, significative dell'utilità che l'istituto assumerebbe qualora ammesso, emergono dalle previsioni della legge 29 luglio 2010, n. 25, anch'essa introdotta al fine di promuovere la tutela dei disabili, e, in particolare, dei soggetti con disabilità mentale superiore al 33% o con disabilità fisica o sensoriale pari o superiore al 65%. Infatti, è ivi contenuto il riferimento ad un “*albaceazgo*” del patrimonio destinato, quale esecutore fiduciario, al quale non va obbligatoriamente trasferita la proprietà dei beni e che non può essere un beneficiario, ma che può coincidere con colui che crea il vincolo

(in modo simile al disponente che si autonoma quale gestore nel *trust* autodichiarato), e che vanta poteri di gestione e di disposizione volti a perseguire gli scopi a favore del disabile. Il perseguimento dei predetti scopi è garantito dai beni vincolati, che costituiscono un patrimonio separato e segregato, non potendo essere aggrediti, similmente a come accade nel *trust*, né dai creditori del costituente, né da quelli del beneficiario, e neppure dai creditori personali del fiduciario.

L'opponibilità del vincolo di destinazione nel caso di beni registrati sarà possibile grazie alla pubblicità dell'esistenza del patrimonio destinato in un Registro della Proprietà, che, in verità, non è stato ad oggi ancora creato.

Il 20 dicembre 2006 anche il Parlamento Svizzero, accogliendo le proposte governative senza emendamento alcuno, ha dato il via libera alla ratifica della Convenzione dell'Aia in materia di *trust*. Le iniziali dispute in merito alla ammissibilità del *trust* in Svizzera erano fondate sull'assoluto divieto del fedecommesso previsto nel codice civile svizzero in relazione al possibile utilizzo del *trust* al fine di eludere la disciplina inderogabile. Le profonde differenze tra i due istituti hanno consentito il superamento di dette dispute ed il riconoscimento del *trust*, che opera con modalità assolutamente simili al modello italiano, con l'unica limitazione riferita alla possibile costituzione del solo *trust* interno: tale scelta, probabilmente dovuta alla volontà di non amalgamare sistemi legislativi e soggetti di differenti nazionalità, al fine di garantire una maggiore trasparenza delle operazioni a tutela dei creditori, non può condividersi. Infatti, la disciplina della Convenzione dell'Aja e la natura del *trust* sono specificamente volti a potenziare l'autonomia privata in relazione ai sottesi obiettivi, consentendone il perseguimento tramite beni e soggetti che valicano il territorio nazionale e internazionale.

Tali obiettivi sono evidenti e potenziati nell'esperienza legislativa dell'isola di Madeira, che si è dotata di una propria normativa interna in materia di *trust* nel 1988²⁸, sebbene il Portogallo non abbia mai ratificato la Convenzione dell'Aja. La normativa agevola espressamente la costituzione dei *trusts*, prevedendo tra l'altro che il *settlor* e i beneficiari possano non risiedere sull'isola e che il *trustee* possa essere una società autorizzata presente *in loco*. Ulteriori agevolazioni si registrano

²⁸ Decreto legge 352 – A del 1988.

con riferimento al regime fiscale, in quanto a Madeira i *trusts* ed i beneficiari non sono sottoposti ad alcuna tassazione (differentemente che in Italia e nella maggior parte dei Paesi): esiste insomma un'esenzione fiscale assimilabile a quella delle cosiddette *free trade zone*²⁹.

Le medesime ragioni di fiscalità agevolata costituiscono il motivo della presenza di numerosi *trusts* nei Paesi Bassi, in cui il funzionamento dell'istituto assume caratteristiche omogenee agli altri Paesi, a differenza di ulteriori agevolazioni inerenti alla non applicabilità ai *trusts* delle rigide regole interne sul trasferimento della proprietà e di quelle a tutela dei creditori.

Da ultimo, sono ad oggi numerosi i Paesi non *trust*, tra i quali in particolare Germania, Austria, Russia, Grecia e molti altri. Le motivazioni del mancato riconoscimento della Convenzione dell'Aja del primo luglio 1985 sono, in alcuni casi, dovute ad un eccessivo rigore legislativo e normativo interno ed, in altri casi, a ragioni di arretratezza tecnico – giuridica.

In Romania invece questo strumento, seppur praticamente sconosciuto nella prassi, è stato introdotto nel nuovo codice civile nell'ottobre del 2011, con l'obiettivo di avvicinare la legislazione interna allo scenario europeo ed internazionale in materia di mercati finanziari e commerciali. Ad ogni modo, per poterne agevolare la diffusione e sfruttarne appieno le potenzialità, il legislatore Rumeno dovrebbe perfezionare le leggi interne in materia, in particolar modo in ambito tributario ed amministrativo.

4. IL PROBLEMA DELLA AMMISSIBILITÀ DEL TRUST IN ITALIA E IL GENERALE RICONOSCIMENTO GIURISPRUDENZIALE

In seguito alla ratifica della Convenzione dell'Aja, viene oggi generalmente riconosciuta in Italia la piena operatività del *trust*³⁰. Pur tuttavia, si sono registrate

²⁹ Termine con cui si identificano quelle aree, all'interno di uno Stato, in cui il governo fissa condizioni agevolate per l'esercizio dell'attività imprenditoriale al fine di attirare gli investimenti stranieri, tramite esenzioni fiscali, riduzione dei dazi, sgravi sui contributi per i lavoratori assunti.

³⁰ Sul tema, tra gli altri, F. Gazzoni, *Il cammello, il leone, il fanciullo e la trascrizione del trust*, in *Rivista del notariato*, 2002, pagg. 1107 ss.; M. Lupoi, *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, op. cit., pag. 333; A. C. Di Landro, *L'art. 2645 ter c.c. e il trust. Spunti per una comparazione*, in *Rivista del notariato*, 2009, pagg. 583 ss.; G. Palermo, *Sulla riconducibilità del "trust interno" alle categorie civilistiche*, in *Rivista di diritto commerciale*, 2000, 3 – 4/ 5 – 6, pag. 140; G. Cipriani, *L'amministrazione di sostegno ed il trust interno*, in *Nuova giurisprudenza*

alcune opinioni avverse³¹, per lo più basate sulla diversità tra i sistemi di *common law*, ove il *trust* è stato concepito, e quelli di *civil law*. I sistemi di *common law* si caratterizzano infatti per la prevalente assenza di testi normativi di diritto sostanziale e procedurale, che in astratto disciplinano gli istituti e che recepiscono gli orientamenti giudiziari. In tali sistemi, le decisioni dei tribunali vengono adottate in base al principio dello *stare decisis*, ossia del precedente (si parla di *binding precedent*, cioè di precedente vincolante): i giudici si pronunciano infatti conformandosi ad una decisione precedentemente assunta in un caso simile o analogo e le decisioni assurgono a regola sostanziale. Nel *common law*, diversamente che nel *civil law*, non esistono quindi norme generali e astratte cui adeguarsi, ma il diritto viene creato dai giudici proprio tramite le decisioni adottate. Conseguentemente, gli istituti non disciplinati vengono accolti con maggiore facilità, diversamente che nei Paesi di *civil law*, ove vige il primato della legge. Tale constatazione non è però determinante. Oggi si assiste infatti ad una parziale erosione delle differenze tra i due sistemi giuridici, data dalla sempre più ampia valorizzazione dell'autonomia contrattuale e dall'importanza sempre maggiore che assume il precedente nei sistemi di *civil law* (sovente si assiste infatti all'adeguarsi dei giudici a decisioni precedentemente assunte, implicitamente, o anche richiamandole espressamente) che, viceversa, dall'emanazione di frequenti provvedimenti legislativi negli ordinamenti di *common law*.

Ulteriori posizioni dottrinali contrarie alla ammissibilità sono fondate sulla particolare configurazione del diritto di proprietà nel nostro ordinamento giuridico e sul principio del *numerus clausus* dei diritti reali³². Esse, partendo dall'assunto

civile e commerciale, 2006, II, pag. 307; M. Lupoi, *Gli "atti di destinazione" nel nuovo art. 2645 - ter cod. civ. quale frammento di trust*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2006, pag. 172.

³¹ Si veda ad esempio F. Di Ciommo, *La Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 ed il c.d. trust interno*, in *Temi Romana*, n. 1, 1999, pagg. 791 ss.; G. Sciancalepore, *L'Italia si conferma ordinamento no trust (spigolando oltre ogni contaminazione)*, in *comparazionedirittocivile.it*; F. Pocar, *La libertà di scelta della legge regolatrice del trust*, in *I trusts in Italia oggi*, a cura di I. Benvenuti, Milano, 1996, pagg. 3 ss.; N. Lipari, *Fiducia statica e trust*, in *I trusts in Italia oggi*, a cura di I. Benvenuti, Milano, 1996, pagg. 73 ss.; P. Piccoli, *Possibilità operative del trust nell'ordinamento italiano. L'operatività del trustee dopo la Convenzione dell'Aja*, in *Rivista del notariato*, 1995, pagg. 67 ss.; S. M. Carbone, *Autonomia privata, scelta della legge regolatrice del trust e riconoscimento dei suoi effetti nella Convenzione dell'Aja del 1985*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2000, pagg. 145 ss.

³² F. Fimmanò, *Trust e procedure concorsuali*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2010, 6, pag. 33; C. Castronovo, *Trust e diritto civile italiano*, in *Vita notarile*, 1998, pag. 1324. In senso contrario, a favore del *trust*, argomentando dalla ammissibilità di diritti reali atipici, A.

della tipicità di tali diritti, ribadiscono il divieto in capo ai privati di crearne di nuovi, ulteriori e diversi rispetto a quelli legislativamente disciplinati. D'altronde, secondo tali visioni, i privati non possono neppure modificare il contenuto dei diritti reali disciplinati dalla legge, sì da includerne di nuovi. Emergerebbe così la limitatezza del numero e della duttilità di tali diritti e la loro (ipotetica) inidoneità ad adeguarsi alle evoluzioni normative e sociali in correlazione alle esigenze dei privati.

Le opinioni avverse alla ammissibilità del *trust* nel nostro ordinamento giuridico non sono condivisibili: *in primis* per la avvenuta ratifica della Convenzione dell'Aja del 1985, da considerarsi ineluttabile sintomo della volontà legislativa³³; secondariamente, alla luce della presenza di istituti del nostro ordinamento dalle caratteristiche simili (si vedano, in particolare, il fondo patrimoniale, i patrimoni di cui all'art. 2447 *bis* c.c., l'atto di destinazione ai sensi dell'art. 2645 *ter* c.c.), il paragone con i quali verrà successivamente affrontato, oltre che alla generale possibilità di concludere contratti atipici ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1322, secondo comma, c.c. Le teorie restrittive inerenti al principio della tipicità e del *numerus clausus* dei diritti reali possono infatti considerarsi ormai superate, ben potendo i privati modificarne la disciplina adattandola ai casi concreti, purché al fine di perseguire interessi meritevoli di tutela (a titolo meramente esemplificativo, si pensi alle peculiarità della multiproprietà immobiliare o della cessione di cubatura, le cui discipline si discostano da quella tipica del diritto di proprietà). Ad ogni modo, l'ammissibilità del *trust* è ovviamente subordinata al rispetto delle normative interne e, in particolare, dati i possibili (e potenziali) utilizzi abusivi e fraudolenti dell'istituto, dei principi posti a tutela del credito. Tali esigenze peraltro risultano già dalla Convenzione dell'Aja, e nello specifico negli artt. 5, 13 e 15, laddove si prevede che la Convenzione non può ostacolare in determinate materie le normative interne, tra cui “*la protezione dei creditori in caso di insolvenza*”.

Palazzo, *Pubblicità immobiliare ed opponibilità del trust*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2002, pagg. 337 ss.

³³ In materia di *trust* si consideri l'esplicito richiamo contenuto nella legge n. 112 del 2016, c.d. “Legge sul Dopo di noi”, chiaro sintono della piena cittadinanza di cui l'istituto gode nel nostro ordinamento e del (conseguente) possibile e legittimo ricorso allo stesso.

Antecedentemente alla Convenzione dell'Aja, la giurisprudenza ha sempre negato l'ammissibilità del *trust* in Italia, a causa della mancanza di una disciplina specifica e al fine di tutelare il principio della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. L'esame di alcune decisioni assai datate sembra rivestire particolare importanza al fine di comprendere le difficoltà e le successive remore inerenti al riconoscimento del *trust* in Italia.

Una prima³⁴ ha ad oggetto la disposizione testamentaria di uno straniero che prevedeva la costituzione in uno Stato estero di un fedecommesso, con destinazione allo stesso del prezzo ricavato in seguito alla vendita di beni siti in Italia: seppur non riguardi direttamente il *trust*, né implicitamente se ne parli, essa è da considerarsi la prima occasione in cui l'istituto è oggetto di discussione e di una pronuncia giudiziale. In merito, la Corte di Cassazione aveva sostenuto la non contrarietà all'ordine pubblico interno di siffatta disposizione testamentaria e la conseguente esecutività in Italia di una sentenza straniera di vendita di beni in esecuzione della volontà del testatore, non ritenendo importante la sorte che all'estero avrà il ricavato della medesima vendita. Se ne evince che, in presenza di un istituto e di una situazione concreta che riveste tutte le peculiari caratteristiche del *trust*, la Corte ne aveva riconosciuto l'esistenza, anche se non l'operatività in Italia, in particolare laddove vi si legge: *“il fedecommesso istituito con testamento dal cittadino inglese Beniamino Piercy doveva svolgere la sua esistenza non già nell'isola di Sardegna, sebbene in Inghilterra sotto la protezione e la sorveglianza dell'autorità del proprio paese. E fu appunto per raggiungere un tale scopo, che si fece egli a prescrivere, che i beni da lui posseduti in quell'isola fossero venduti, e che il prezzo convertito in titoli di rendita inglese andasse a formare parte integrante della sostanza fedecommissaria. E se così è ne discende, che il giudicato dell'alta corte di giustizia di Londra, sia nel dichiarare, che la volontà del testatore dovesse avere anche in quanto ai beni di Sardegna il suo pieno effetto, sia nell'ordinare agli esecutori testamentari di procedere alla vendita, nulla certamente dispose, che potesse dirsi contrario all'ordine pubblico, e al diritto pubblico interno del regno d'Italia. La contrarietà infatti si sarebbe allora soltanto verificata, se il Piercy avesse disposto, che i beni immobili di Sardegna fossero*

³⁴ Corte di Cassazione, 21 febbraio 1899, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2003, pag. 454.

invece conservati e sottoposti a vincolo, per essere usufruiti con ordine successivo dai diversi eredi fedecommissari e la esecuzione di questo capo del testamento fosse stata dal giudicato straniero ordinata”.

Una seconda decisione³⁵ si riferisce invece direttamente al *trust*. Essa ha ad oggetto l'azione di pagamento di un legato proposta dal legatario italiano contro un erede anch'esso italiano, in ordine all'eredità di uno straniero domiciliato in Italia all'epoca della morte. In particolare, la testatrice, con un testamento e due codicilli redatti e stipulati in conformità alle leggi inglesi, nominò erede universale la figlia, attribuendole l'usufrutto su tutti i suoi beni già costituiti in *trust* (anch'esso costituito secondo le leggi inglesi), e dispose con un legato da assegnarsi alle rendite del *trust* un vitalizio periodico a favore del cocchiere. La Corte di Cassazione aveva ritenuto “*legalmente proposta*” l'azione di pagamento del legato periodico contro l'erede, in quanto usufruttuario dei beni in *trust*. Si badi bene che la Corte aveva ritenuto legittima l'azione di pagamento, poiché coinvolgeva soggetti italiani (o comunque ivi domiciliati) e beni in Italia riconoscendo la legittimità del *trust* solo perché costituito secondo le leggi inglesi; precisava però che non si tratta di un fedecommissario né di un ente giuridico autonomo, bensì di uno strumento utilizzato per la conservazione e la amministrazione dei beni del *de cuius* nell'interesse dei successori.

Una terza decisione³⁶ (questa volta di merito) riguarda un caso di una procedura di espropriazione promossa da un ente pubblico nei confronti di un *trustee*. Destinatario dell'atto di esproprio fu il *trustee*, ma apparì subito evidente la necessità di individuare il vero proprietario e, più in particolare, se i beni dovessero considerarsi parte del patrimonio del *trustee* o di quello dei beneficiari. La sentenza non è condivisibile laddove sostiene che il *trust* “*crea uno sdoppiamento del diritto di proprietà tra due soggetti*”, in quanto bisognerebbe distinguere tra proprietà formale, che spetterebbe al *trustee*, e proprietà sostanziale o reale, che spetterebbe invece ai beneficiari. In una tale ottica, al fine di individuare il giusto destinatario del decreto di esproprio, si dovrebbe aver riguardo ai beneficiari perché “*reali*” proprietari. Dalla sentenza può in ogni caso evidenziarsi il riconoscimento

³⁵ Corte di Cassazione, 29 marzo 1909, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2003, pag. 638.

³⁶ Tribunale di Oristano, 15 marzo 1956, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2003, pag. 294.

dell'esistenza del *trust*, seppur non in Italia. Il Tribunale infatti, in un *obiter dictum*, così aveva argomentato: “*l’inserzione di istituti giuridici stranieri come il trust produrrebbe nella coscienza e nella opinione pubblica e nell’economia italiana un grave turbamento*”. Tale conclusione è sostenuta dalla (riconosciuta) tipicità e *numerus clausus* dei diritti reali, oltre che dalla necessità di garantire il rispetto dei principi e delle norme inerenti alla responsabilità patrimoniale.

Da ultimo, si ritiene interessante un decreto del Tribunale di Casale Monferrato³⁷, laddove chiaramente, contrariamente alla decisione di Oristano sopra riportata, si legge che il *trustee* “*deve essere considerato proprietario dei beni immobili siti in Italia a tutti gli effetti*”.

Successivamente, in seguito alla ratifica della Convenzione dell’Aja, l’astratta ammissibilità del *trust* è stata sostenuta dalla giurisprudenza in termini sostanzialmente condivisi, anche se il dibattito si è spostato sui limiti di ammissibilità di tale figura, come mostra l’analisi dei provvedimenti più recenti.

Una prima decisione³⁸ (che sarà oggetto di più specifico approfondimento nel capitolo successivo) di particolar interesse, successiva alla legge di recepimento della Convenzione, riconosce esplicitamente la necessaria ammissibilità del *trust* in Italia e per di più, in forza degli artt. 11 e seguenti della medesima Convenzione, precisa che bisogna riconoscere la piena operatività anche di un *trust* conforme alla legge regolatrice straniera. Il Tribunale si è occupato in questa occasione della differenza tra il *trust mortis causa* e il fedecommesso: quest’ultimo è di certo da considerarsi nullo ai sensi dell’art. 692 c.c., ma il primo è lecito in quanto non realizza una sostituzione *de residuo*, bensì l’ottenimento da parte del *trustee* del patrimonio del *de cuius*. Tale pronuncia è stata poi confermata in appello³⁹, con la precisazione che non è necessario sostenere la nullità di un testamento perché incentrato sul *trust*, bensì agire in riduzione contro le disposizioni lesive della legittima contrarie alle norme interne in materia⁴⁰.

³⁷ Tribunale di Casale Monferrato, 13 aprile 1984, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2003, pag. 93.

³⁸ Tribunale di Lucca, 23 settembre 1997, in *Foro italiano*, 1998, I, pag. 2011, con nota di E. Brunetti, *Il testamento dello zio d’America. Il trust testamentario*.

³⁹ Corte di Appello di Firenze, 9 agosto 2001, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2002, pag. 244.

⁴⁰ Nello stesso senso si veda la decisione del Tribunale di Venezia, 4 gennaio 2005, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2005, pag. 245.

Un'altra pronuncia particolarmente importante, inerente all'ammissibilità del *trust* e in particolare del *trust* c.d. interno⁴¹, per tale intendendosi un *trust* che coinvolga cittadini italiani e abbia ad oggetto beni siti in Italia⁴², risale al 2003 e si deve al Giudice bolognese⁴³, il quale anzitutto ha evidenziato che non legittimare un tale tipo di *trust* significa privare di ogni valenza la legge di ratifica, precisando poi che l'effetto segregativo che viene a prodursi sui beni in *trust* non costituisce "un'arbitraria" deroga all'art. 2740 c.c., ma trova legittimazione nella legge n. 364 del 1989 che ha ratificato la Convenzione dell'Aja (cui deve darsi inevitabilmente rilievo in seguito alla stessa ratifica), in cui è ben esplicito l'effetto segregativo

⁴¹ A favore della ammissibilità del *trust* interno: S. Bartoli, *Il trust*, Milano, 2001, pagg. 597 e ss. e pagg. 603 e ss.; L. F. Risso - D. Muritano, *Il trust: diritto interno e Convenzione de L'Aja, Ruolo e responsabilità del notaio*, in *I trust interni e le loro clausole*, a cura di E. Q. Bassi e F. Tassinari, Consiglio Nazionale del Notariato, 2007, pag. 37; in giurisprudenza: Tribunale di Milano, 27 dicembre 1996, in *Le società*, 1997, pag. 585; Tribunale di Genova, 24 marzo 1997, in *Giurisprudenza commerciale*, 1998, II, pag. 759; Tribunale di Roma, 13 aprile 1999, cit.; Tribunale di Roma 2 luglio 1999, cit.; Tribunale di Chieti, 10 marzo 2000, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2000, pag. 372; Tribunale di Bologna, 18 aprile 2000, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2000, pag. 372; Tribunale di Perugia, 26 giugno 2001, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2002, pag. 52; Tribunale di Pisa, 22 dicembre 2001, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2002, pag. 241; Tribunale di Perugia, 16 aprile 2002, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2002, pag. 584; Tribunale di Firenze, 23 ottobre 2002, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2003, pag. 406; Tribunale di Milano, 29 ottobre 2002, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2003, pag. 270; Tribunale di Verona, 8 gennaio 2003, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2003, pag. 409; Tribunale di Bologna, 16 giugno 2003, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2003, pag. 580, con commento di A. Tonelli, *Si apre per i trust interni anche la strada del registro delle imprese*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2004, pag. 560; Tribunale di Parma, 21 ottobre 2003, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2004, pag. 73; Tribunale di Bologna, 3 dicembre 2003, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2004, pag. 254; Tribunale di Roma, 5 marzo 2004, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2004, pag. 406; Tribunale di Firenze, 8 aprile 2004, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2004, pag. 567; Tribunale di Trento, 20 luglio 2004, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2004, pag. 573; Tribunale di Brescia, 12 ottobre 2004, cit.; Tribunale di Parma, 3 marzo 2005, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2005, pag. 409; Tribunale di Milano, 8 marzo 2005, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2005, pag. 585; Tribunale di Trento, 7 aprile 2005, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2005, pag. 406; Tribunale di Firenze, 2 luglio 2005, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2006, pag. 89; Tribunale di Trieste, 23 settembre 2005, in *Guida al diritto*, 2005, 41, pag. 57, con nota di G. Fanticini e A. Tonelli, *Il giudice ha il compito di verificare che l'atto sia compatibile con il sistema*; in *Corriere del merito*, 2005, pag. 1277; in *Trusts e attività fiduciarie*, 2006, pag. 83. Per la tesi contraria ai *trusts* interni, in dottrina: L. Contaldi, *Il trust nel diritto internazionale privato italiano*, Milano, 2001, pag. 123 e ss.; F. Gazzoni, «*In Italia tutto è permesso, anche quel che è vietato (lettera aperta a Maurizio Lupoi sul trust e su altre bagattelle)*», in *Rivista del notariato*, 2001, pagg. 1247 e ss.; C. Castronovo, «*Il trust e "sostiene Lupoi"* », in *Europa e diritto privato*, 1998, pagg. 441 e ss.; in giurisprudenza: Corte di Appello di Napoli, 27 maggio 2004, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2004, pag. 570; Tribunale di S. Maria Capua Vetere, 14 luglio 1999, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2000, pag. 51; Tribunale di Belluno, 25 settembre 2002, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2003, pag. 255; Tribunale di Napoli, 1 ottobre 2003, in *Giurisprudenza napoletana*, 2004, pag. 471.

⁴² La nozione di *trust* interno è stata per la prima volta introdotta da M. Lupoi, in *Introduzione ai trusts*, Milano, 1994.

⁴³ Tribunale di Bologna, 1 ottobre 2003, cit.

suddetto, in particolar modo negli artt. 2 e 11. Il Tribunale, nell'esaminare il dettato della Convenzione, ha evidenziato poi l'assoluta libertà di scelta della legge regolatrice riconosciuta in capo al disponente, purché l'istituzione del *trust* sia giustificata da scopi meritevoli di tutela. La rilevanza di detta pronuncia risiede appunto nella legittimazione del *trust* c.d. interno, cioè riguardante principalmente cittadini italiani e beni siti in Italia, ma disciplinato da una legge straniera. Al riguardo, è stato il Tribunale a precisare che la presenza solo di alcuni elementi di estraneità (nel caso di specie si trattava solo del domicilio del disponente e di quello di un beneficiario, essendo siti in Italia i beni vincolati e residenti in Italia tutti gli altri soggetti coinvolti) non osta alla qualificazione di un *trust* come interno.

Il ricorso al *trust* avviene soventemente in ambito societario e segnatamente liquidatorio. In particolare, un *trust* liquidatorio può anche configurarsi come *trust* c.d. di scopo nel caso in cui non siano designati beneficiari specifici e abbia il fine di estinguere la società. Ad ogni modo, anche le decisioni giudiziali in materia confermano l'ammissibilità del *trust* nell'ordinamento giuridico italiano e ne esaminano i limiti.

In tal senso possono richiamarsi le prime significative pronunce del Tribunale di Milano⁴⁴ del 2009, tutte fondate sulla ritenuta inderogabilità della disciplina della liquidazione di cui alla legge fallimentare⁴⁵, specie laddove venga conferito in *trust* l'intero patrimonio aziendale per scopi estranei all'estinzione della società, ma non dubitative sull'ammissibilità dell'istituto. Il *trust*, se costituito quando l'impresa già versava in stato di insolvenza (anche se non ancora giudizialmente accertata), sarebbe in ogni caso nullo *ab origine*: in tali ipotesi il compito degli imprenditori è quello di chiedere il proprio fallimento e di procedere alla liquidazione concorsuale secondo le normali procedure, non costituendo un vincolo di destinazione che (potenzialmente) non ha altro scopo se non sottrarre i beni alla procedura

⁴⁴ Tribunale di Milano, 16 giugno 2009, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2009, II pag. 498, con nota di A. Di Majo, *Il trust e la disciplina fallimentare, eccessi di consenso*; Tribunale di Milano, 17 luglio 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, pag. 628, con nota di E. Raganella – M. Regni, *Il trust liquidatorio nella disciplina concorsuale*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, pag. 603; Tribunale di Milano, 30 luglio 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, pag. 80; Tribunale di Milano, 22 ottobre 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, pag. 77; Nella stessa direzione Tribunale di Napoli, 28 novembre 2013, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2014, pag. 567.

⁴⁵ Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

concorsuale. La conclusione cui si giungerebbe avallando tale opinione, condivisa da parte minoritaria della dottrina⁴⁶, è la non meritevolezza in assoluto di tali *trusts* liquidatori, per violazione degli artt. 13 e 15 lettera e) della Convenzione dell'Aja, trattandosi d'altronde di un atto negoziale in fronde alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c. Successivamente si tornerà sul tema, ritenendo possibile la costituzione di *trusts* liquidatori, seppur con specifici limiti.

Diverso è il caso in cui il patrimonio aziendale sia conferito in *trust* da un imprenditore *in bonis*, con l'obiettivo di perseguire scopi meritevoli di tutela: in tal caso, secondo i giudici milanesi, l'eventuale successivo fallimento dell'imprenditore sarà da considerarsi quale causa sopravvenuta di scioglimento del vincolo. In tal senso, il conflitto tra una eventuale liquidazione fondata sul *trust* ed una sulla legge fallimentare, andrebbe risolto in favore di quest'ultima, in virtù dell'applicazione analogica degli artt. 76, 77 e 78 legge fallimentare, laddove prevedono lo scioglimento *ex lege* dei negozi stipulati dall'impresa in caso di incompatibilità con le operazioni di liquidazione aziendale⁴⁷.

Con un'altra decisione del 2009, la Corte di Appello di Milano⁴⁸ si è espressa nel modo seguente: “*un trust liquidatorio per armonizzarsi con la disciplina della Conv. Dell'Aja art. 15 lett. e), deve prevedere che in caso di fallimento i beni siano restituiti al curatore*”. In proposito, la Corte ha ritenuto indispensabile che nell'atto istitutivo del *trust* sia inserita una clausola c.d. “*di salvaguardia*”⁴⁹ o “*di autodistruzione*”⁵⁰, che ne preveda in caso di fallimento lo scioglimento e la conseguente restituzione dei beni alla procedura.

Differente è l'ipotesi in cui il *trust* sia costituito da un imprenditore *in bonis* vincolando solo una parte del patrimonio aziendale: il Tribunale di Milano ne ha ritenuto possibile la costituzione (e l'esistenza anche successivamente alla

⁴⁶ Tra i pochi F. Dimundo, “*Trust interno*” istituito da società insolvente in alternativa alla liquidazione fallimentare, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2010, pag. 10.

⁴⁷ In senso contrario Tribunale di Milano, 8 gennaio 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, pag. 634; Tribunale di Alessandria, 24 novembre 2009, cit.

⁴⁸ Corte di Appello di Milano, 29 ottobre 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, pag. 271.

⁴⁹ Così definita da R. Rannucci, *I difficili rapporti tra i trust e le procedure concorsuali*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2014, 5, pag. 574.

⁵⁰ Così definita da G. Fanticini, *Trust e fallimento*, a cura di C. Modenese, D. Pasquariello e N. Soldati, Milano, 2013, pag. 404.

dichiarazione di fallimento) solo allorché consenta una migliore utilizzazione dei beni segregati nell'interesse dei creditori: esisterebbero così due liquidazioni, l'una ad opera del *trustee*, l'altra gestita dal curatore con i restanti beni dell'impresa fallita. Infine, con riferimento ad un *trust* istituito da un'impresa già in stato di insolvenza (poi fallita) e avente ad oggetto l'intero patrimonio aziendale, è intervenuta la Corte di Cassazione⁵¹ che ha condiviso l'impostazione dei giudici milanesi, ritenendo la disciplina del *trust* contrastante con le norme imperative di cui alla legge fallimentare. La Corte però, in disaccordo con il giudice di prime cure, non ha ritenuto tali *trusts* nulli, bensì non riconoscibili per contrasto con l'art. 15 della Convenzione dell'Aja.

L'ammissibilità del *trust* è ulteriormente confermata dall'utilizzo dello stesso nell'ambito delle procedure concorsuali da parte della curatela, in aggiunta agli strumenti tipici della procedura concorsuale, al fine di perseguire anche scopi con quelli non possono raggiungersi⁵². Le tesi sull'inammissibilità di tale utilizzo, basate sulla tipicità e sull'esclusività degli strumenti del diritto fallimentare, sono così ad oggi superate.

Resta comunque ferma la necessità che il *trust*, costituito per il perseguimento di interessi meritevoli di tutela, rispetti i limiti imposti dalla legge, compresi quelli sottesi alla disciplina fallimentare e, in particolare, quelli inerenti alla *par condicio creditorum*⁵³.

⁵¹ Corte di Cassazione, 9 maggio 2014, n. 10105, in *Rivista del notariato*, 2014, 2, pag. 135; in *Rivista del notariato*, 2015, pag. 79, con nota di S. Bartoli; in *Foro italiano*, 2015, I, pag. 1328; in *Trusts e attività fiduciarie*, 2014, pag. 585, con nota di G. Fanticini, *L'ingloriosa fine del trust liquidatorio istituito dall'imprenditore insolvente: tamquam non esset!*.

⁵² Una ipotesi potrebbe essere quella della segregazione in trust dei crediti fiscali non facilmente esigibili, al fine di una chiusura sollecita della procedura. Si vedano in argomento R. Rannucci, *I difficili rapporti tra i trust e le procedure concorsuali*, op. cit., pagg. 571 ss.; in giurisprudenza: Tribunale Roma, 3 aprile 2003, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2004, pagg. 101 ss., con nota di G. Fauceglia, *La funzione del trust nelle procedure concorsuali*; Tribunale di Roma, 3 giugno 2014, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2014, pag. 505, con nota di A. Costa, *Gli svariati utilizzi del trust nelle procedure concorsuali*; in senso favorevole Tribunale di Saluzzo, 9 novembre 2006, in *Giurisprudenza di merito*, 2008, pag. 739, con nota di E. Demarchi, *Il trust post fallimentare e l'apparente chiusura del fallimento*; in *Giurisprudenza commerciale*, 2008, II, pag. 207, con nota di V. Iozzo, *Note in tema di trust e fallimento*.

⁵³ In proposito, tra i tanti, Tribunale di Trieste, 23 settembre 2005, cit.; Tribunale di Milano, 16 giugno 2009, cit.; Tribunale di Milano, 3 maggio 2013, in *mpotrustee.it*; Tribunale di Forlì, 5 febbraio 2015, in *I contratti*, 2015, pag. 437; in *Giurisprudenza commerciale*, 2016, II, pagg. 1064 ss.; in dottrina, A. Tonelli, *La nuova strada della non riconoscibilità per i trust "ripugnanti"*, in *ilcaso.it*, 6 febbraio 2014; V. Greco, *Il trust quale strumento di soluzione e di prevenzione della crisi*

Ad ogni modo, le questioni inerenti all'utilizzo del *trust*, e del *trust* autodichiarato, e dell'eventuale derogabilità della disciplina legislativa in ambito societario verranno meglio approfondite nel corso del capitolo successivo, tramite l'approfondimento delle operazioni concretamente poste in essere nella prassi e delle relative pronunce giudiziali.

Anche numerose altre decisioni, che hanno avuto ad oggetto le problematiche sottese alla trascrizione nei pubblici registri, assumono particolar importanza, poiché testimoniano il riconoscimento del *trust* nell'ordinamento italiano e il frequente ricorso al medesimo ed, esaminandone i limiti, vagliano le relative problematiche.

In materia, si riporta anzitutto un decreto del Tribunale di Chieti del 2000⁵⁴, concernente la trascrizione di un atto di compravendita a favore del *trustee*: il Tribunale, ritenuto ingiustificato il rifiuto della Conservatoria, ne ha ordinato la trascrizione, precisando che le indicazioni inerenti alla figura del *trustee* e alla destinazione del bene devono essere inserite nel quadro "D" della nota.

Un decreto del Tribunale di Bologna⁵⁵, di poco successivo a quello sopra citato, conferma la possibilità (oltre che la necessità) della trascrizione di un acquisto a favore del *trustee*, al fine di garantire l'opponibilità del relativo atto ai terzi. In particolare il Giudice bolognese ha ritenuto che tale assunto sia una naturale conseguenza del riconoscimento *ex lege* della Convenzione dell'Aja, al fine di garantire l'applicazione dell'art. 11 della stessa, laddove prevede la distinzione tra patrimonio personale del gestore e patrimonio destinato.

È intervenuto anche, con decreto, il Tribunale di Trento⁵⁶ nel 2004, previo accertamento della conformità del *trust* in questione alla Convenzione dell'Aja e della sussistenza dei requisiti formali di legge, ne ha ordinato la trascrizione, ritenendo che *“nel merito della tecnica tavolare di annotazione, che si debba annotare la costituzione in trust, in quanto dall' art. 11 della L. 364/89 si ricava*

d'impresa nella riforma delle procedure concorsuali, in *Trusts e attività fiduciarie.*, 2007, pag. 212; S. Lo Cascio, *Il concordato preventivo ed il trust*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2007, pag. 245; L. Panzani, *Trust e concordato preventivo*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2005, pag. 555.

⁵⁴ Tribunale di Chieti, 10 marzo 2000, cit.

⁵⁵ Tribunale di Bologna, 18 aprile 2000, cit.

⁵⁶ Tribunale di Trento, 20 luglio 2004, cit.

che un trust costituito in conformità alla legge dovrà essere riconosciuto come trust. Tale riconoscimento implica che i beni in trust siano separati dal patrimonio personale del trustee. Scopo dell'annotazione è proprio quello di dare pubblicità all'effetto segregativo dell'istituto, con la conseguenza che eventuali future iscrizioni pregiudizievoli potranno essere accolte se richieste contro il trust ... o contro il trustee ..., rigettate invece se richieste contro la persona fisica ...”.

Si rammenta anche un decreto del Tribunale di Trieste del settembre 2005⁵⁷, che in presenza di un *trust* interno di scopo di cui si chiede la trascrizione, ha evidenziato innanzitutto: “*l'art. 2645 cod. civ., nello stabilire che deve rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo precedente, «ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione ai beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643», pone appunto un principio di tipicità di risultati e non di atti, nel senso che va trascritto (ed in regime tavolare va iscritto) qualsiasi atto che, pur non rientrando nello schema dei contratti, degli atti o provvedimenti o delle sentenze indicati nell'art. 2643 cod. civ., tuttavia produca uno o più degli effetti ad essi rapportabili”.* Considerando applicabile la Convenzione dell’Aja in seguito alla legge di ratifica, e alla luce dell’autonomia negoziale garantita dall’art. 1322, secondo comma, c.c. il Giudice triestino ha ammesso la liceità del *trust* in oggetto e la possibilità di trascrizione dello stesso in quanto non contenente “*pattuizioni che violino norme inderogabili specifiche o principi precettivi dell'ordinamento italiano”.*

Successivamente, con decreto dell’aprile 2006⁵⁸, il Giudice triestino ha respinto la domanda di trascrizione di un atto pubblico di dotazione di beni in favore di un *trust*, alla luce della mancata produzione dell’atto istitutivo e della conseguente impossibilità di valutare la meritevolezza dell’operazione in relazione alla causa concreta della stessa. Avanzata la medesima istanza nel 2007, unitamente alla produzione dell’atto istitutivo del *trust* e di altra documentazione, il Tribunale di Trieste⁵⁹, con decreto, ha accolto la domanda potendo esaminare in concreto l’operazione, riconoscendo una ipotesi di *family trust*, dovendosene presumere fino

⁵⁷ Tribunale di Trieste, 23 settembre 2005, cit.

⁵⁸ Tribunale di Trieste, 7 aprile 2006, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2006, pag. 417.

⁵⁹ Tribunale di Trieste, 19 settembre 2007, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2008, pag. 42.

a prova contraria la liceità, in ossequio al principio dell'autonomia contrattuale delle parti.

Vi è poi una serie di successivi provvedimenti, conformi a quelli di cui sopra, ove è scontato il riconoscimento dell'istituto del *trust* nel nostro ordinamento, e che ne ritengono inevitabile la trascrizione⁶⁰, alla luce della necessaria conoscenza che i terzi devono averne.

Vi sono state anche alcune posizioni dottrinali⁶¹ contrarie alla trascrizione del *trust*, a causa dell'incompatibilità dello stesso con il nostro sistema tavolare, che devono ad oggi considerarsi superate.

Anche in giurisprudenza vi sono state delle decisioni minoritarie avverse alla possibile trascrizione, fra cui un decreto del Giudice Tavolare di Cortina d'Ampezzo del marzo 2006⁶², che argomenta l'incompatibilità del *trust* (e, in particolare, della trascrizione dello stesso) basandosi sul principio del *numerus clausus* dei diritti reali, oltre che sul principio della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c.

Nella medesima direzione tende una pronuncia del Tribunale di Belluno⁶³, in cui il Giudice veneto, in presenza di un atto unilaterale traslativo di cui si richiedeva la trascrizione, ha riconosciuto come insussistente la causa dell'attribuzione patrimoniale (che in realtà era da ricercarsi nell'atto istitutivo del *trust* e, quindi, nell'operazione nel suo complesso) e il negozio nullo per difetto di causa. Il Tribunale ha sostenuto inoltre la incompatibilità (e conseguente irricevibilità) dell'istituto del *trust* con il nostro diritto interno (nonostante la legge di recepimento della Convenzione dell'Aja!) e la impossibilità di qualificare un soggetto come *trustee* nei registri immobiliari.

⁶⁰ Tra gli altri, Tribunale di Trento, 20 luglio 2004, in cit.; Tribunale di Trento, 7 aprile 2005, cit.; Tribunale di Rovereto, 28 ottobre 2005, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2006, pag. 419; Tribunale di Trento, 25 gennaio 2006, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2006, pag. 419; Tribunale di Bolzano, 16 agosto 2006, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2007, pag. 60.

⁶¹ Tra le altre, L. Pellegrini, *Trust interno e pubblicità tavolare*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2005, pag. 565.

⁶² Giudice Tavolare di Cortina d'Ampezzo, 22 marzo 2006, in *Professione & trusts. Rivista on-line sul diritto dei trusts*, 2005, n. 5, con nota di G. Fanticini, *Nota a commento del Decreto Tavolare n. 23/2006 del Giudice Tavolare di Cortina d'Ampezzo del 22 marzo 2006 n. 23*.

⁶³ Tribunale di Belluno, 25 settembre 2002, cit.

Si registra anche un decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere⁶⁴ del 1999, ove è stata esclusa la possibilità di trascrivere un *trust* cosiddetto “domestico”, poiché “*potrebbe rappresentare un abuso della regola normativa che permette la scelta della legge applicabile*”, con conseguente elusione dell’art. 2740 c.c.

Da ultimo si riportano due prime pronunce favorevoli all’ammissibilità e alla trascrizione dei *trusts* nel Registro delle Imprese: un decreto del Tribunale di Genova⁶⁵ del 1997, ove è stata ritenuta ammissibile l’omologazione di una società a responsabilità limitata costituita da un *trustee*, e un decreto del Tribunale di Bologna⁶⁶ del 2003, che ha accolto un reclamo in seguito al rifiuto del Conservatore del Registro Imprese di iscrivere il trasferimento di un quota di una società a responsabilità limitata dal disponente al gestore.

5. (SEGUE). L’ACCERTAMENTO DELLA MERITEVOLEZZA DEGLI INTERESSI

Dalla disamina affrontata emerge il frequente ricorso al *trust* per le finalità più disparate. Il legittimo utilizzo del medesimo può essere rimesso solo in un secondo momento al parere giudiziario, nel difficile tentativo di discernere i casi in cui la meritevolezza degli interessi giustificativi dell’operazione realmente sussista, da quelli in cui essa sia solo apparente.

Nel nostro sistema giuridico, oltre al *trust*, convivono più istituti normativamente disciplinati che comportano la costituzione di un vincolo di destinazione e la conseguente separazione patrimoniale per il perseguimento di determinate finalità: ci si riferisce in particolare ai casi dei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 *bis* e seguenti c.c. e al fondo patrimoniale (sopra richiamati), nonché all’atto di destinazione di cui all’art. 2645 *ter* c.c. Alcuni di detti istituti sono previsti per la tutela di interessi “tipici” (ad esempio l’utilizzo del fondo patrimoniale è previsto e consentito solo per la tutela dei bisogni della famiglia e non in ipotesi altre ed estranee alle esigenze familiari), altri invece possono considerarsi “aperti” ed essere adoperati per la tutela di svariati

⁶⁴ Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere, 14 luglio 1999, cit.

⁶⁵ Tribunale di Genova, 24 marzo 1997, cit.

⁶⁶ Tribunale di Bologna, 16 giugno 2003, cit.

(e non predeterminati) interessi “atipici”, una cui aprioristica classificazione è difficilmente realizzabile. Seppur in alcuni casi gli istituti legislativamente disciplinati sono volti alla tutela di interessi “tipici”, non può questa considerarsi una regola generale (ad esempio l’atto di destinazione di cui all’art. 2645 *ter* c.c. è una fattispecie per così dire “aperta”, cui si può ricorrere in varie e non predeterminate ipotesi); d’altronde, potrebbe ricorrersi ad una o diverse fattispecie “aperte” per la tutela di interessi “tipici” (ad esempio potrebbe utilizzarsi il *trust* per la tutela delle esigenze familiari).

Bisogna in ogni caso precisare che i modelli di cui sopra sono stati introdotti dal legislatore in un’ottica di potenziamento dell’autonomia privata per il perseguimento di scopi meritevoli di tutela, non potendo affatto essere utilizzati come meri strumenti di tutela del proprio patrimonio personale. Il (potenziale) pregiudizio per gli eventuali (presenti o futuri) creditori del disponente può infatti essere giustificato solo in presenza di interessi rilevanti e meritevoli, ma diverse possono essere le pratiche abusive in funzione delle quali i predetti vincoli di destinazione vengano costituiti (che saranno oggetto di successiva trattazione).

Quale che sia l’istituto costitutivo del vincolo, l’obiettivo deve quindi consistere nel perseguimento e nella (almeno potenziale) realizzazione di interessi meritevoli di tutela. La meritevolezza degli interessi va ritenuta *condicio sine qua non*; in mancanza, cioè, non è ammissibile la separazione patrimoniale con conseguente deroga al normale regime della responsabilità patrimoniale e della tutela creditoria.

La questione va ricondotta alla generale possibilità prevista dall’art. 1322, secondo comma, c.c.⁶⁷ di costituire contratti atipici purché appunto meritevoli di tutela, essendo quest’ultimo il parametro in base al quale valutare l’autonomia riconosciuta in capo ai privati data dalla non costrizione al ricorso al modello contrattuale tipico. Non vi è però unanimità di vedute su cosa debba intendersi per meritevolezza degli interessi. La disamina delle autorevoli posizioni dottrinali in merito potrebbe giovare a discernere le ipotesi in cui il vincolo di destinazione impresso col *trust* sia (almeno potenzialmente) legittimo da quelle sospette; il

⁶⁷ Art. 1322, secondo comma, c.c.: “Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”.

(superamento del) vaglio di meritevolezza degli interessi giustificativi del vincolo è infatti necessario qualora si ricorra all'istituto del *trust*, data tra l'altro la molteplicità di finalità che esso è volto a perseguire e, a maggior ragione, nell'ipotesi del *trust* c.d. autodichiarato, che ben più frequentemente potrebbe essere adoperato per il perseguimento di intenti abusivi e fraudolenti.

In primo luogo, autorevoli studiosi⁶⁸ ritengono che il controllo di meritevolezza vada inteso nel senso restrittivo della mera liceità dell'operazione negoziale che le parti intendono concludere: in tal caso la meritevolezza coinciderebbe semplicemente con la liceità e, conseguentemente, il *trust* sarebbe legittimamente istituito e il vincolo giustificato purché l'operazione non contrasti con le norme imperative, l'ordine pubblico e il buon costume.

Altri autori⁶⁹ reputano invece che il predetto controllo operi come limite positivo di ammissibilità, nel senso che possano trovare legittimazione solo i contratti che rispondano ad una esigenza concreta legittima in rapporto agli interessi specifici e alle finalità che le parti vogliono perseguire: il vaglio di meritevolezza riguarderebbe cioè non solo la liceità dell'operazione, ma qualcosa in più, dovendosi aver riguardo agli interessi in gioco nel caso concreto.

Secondo un altro orientamento⁷⁰, si deve aver riguardo alla congruità dello scambio che il contratto realizza: in tal senso, affinché la meritevolezza sussista e il vincolo impresso col *trust* sia legittimo, è necessario che sia garantita una sorta di minimo equilibrio tra le prestazioni delle parti.

⁶⁸ P. Schlesinger, *Atti istitutivi di vincoli di destinazione. Riflessioni introduttive*, pag. 4, intervento al convegno *Trust e atto di destinazione (art. 2645-ter c.c.) e altri strumenti di separazione del patrimonio*, Milano, 22 maggio 2006; G. B. Ferri, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1996, pag. 403; G. Gorla, *Il contratto*, Milano, 1954, pag. 199; A. Guarneri, *Meritevolezza dell'interesse*, in *Digesto civile*, Torino, 1994, pag. 33; F. Messineo, *Dottrina generale del contratto*, Milano, 1952, pag. 13; G. Palermo, *Funzione illecita e autonomia privata*, Milano, 1970, pag. 174; R. Sacco, *Il contratto*, in *Trattato Vassalli*, VI, 2, Torino, 1975, pag. 571; N. Stolfi, *Teoria del negozio giuridico*, Padova, 1961.

⁶⁹ E. Betti, *Teoria generale del negozio giuridico*, rist. corr. 2° ed. (1950), introduzione di G. B. Ferri, a cura di G. Crifò, Napoli, 1994, pagg. 170 ss.

⁷⁰ F. Gazzoni, *Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi*, in *Rivista di diritto civile*, 1978, I, pag. 62.

Altra opinione⁷¹ ritiene invece che nella valutazione della meritevolezza si debba aver riguardo alle norme e ai principi costituzionali, riconducendo l'utilità sociale agli interessi individuali.

Da ultimo, vi è chi ritiene che l'ambito applicativo del vincolo di destinazione vada ricercato nell'autonomia privata della solidarietà⁷², e che quindi il contratto sia giustificato solo in presenza di scopi solidaristici, o per perseguire finalità di pubblica utilità.

A parere di chi scrive, con specifico riferimento alle problematiche che pone il *trust*, e, segnatamente, il *trust* autodichiarato, la meritevolezza di cui all'art. 1322, secondo comma, c.c. va intesa quale elemento ulteriore rispetto alla liceità (che di certo dovrà sussistere), che importi un controllo degli interessi coinvolti nel caso concreto in relazione agli obiettivi che i privati mirano a perseguire, avendo riguardo al contesto specifico in cui l'operazione si colloca. In tal senso essa va intesa quale clausola generale e quale criterio valutativo dell'assetto di interessi voluto dall'autonomia privata, con specifico riferimento alla situazione concreta e agli interessi in gioco, e in questa direzione si muove la giurisprudenza più recente.

In precedenza, con riferimento al vaglio di meritevolezza, la giurisprudenza di legittimità si era espressa nei seguenti termini: “*possono dirsi diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ex articolo 1322, co. 2, del codice civile, tutti i contratti atipici non contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume*”⁷³, prospettiva, come appare evidente, che, facendo coincidere la meritevolezza soltanto con la liceità, finiva per eliminare l'autonomia concettuale e normativa dell'art. 1322, secondo comma, c.c.

Più di recente, la stessa giurisprudenza di legittimità ha ridato contenuto alla formula legislativa a proposito di un'operazione che, pur non ritenuta in contrasto con norme imperative, ordine pubblico e buon costume, è stata comunque indicata come immeritevole di tutela ai sensi proprio dell'art. 1322, secondo comma, c.c.:

⁷¹ U. Majello, *I problemi di legittimità e di disciplina dei negozi atipici*, in *Rivista di diritto civile*, 1987, I, pag. 494.

⁷² P. Spada, *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645-ter del codice civile*, Milano, 2007, pag. 203; F. Gazzoni, *Osservazioni sull'art. 2645 ter*, op. cit., pagg. 216 ss.

⁷³ Corte di Cassazione, 2 luglio 1975, n. 2578, in *Rivista di diritto commerciale*, 1976, II, pag. 263; Corte di Cassazione, 6 febbraio 2004, n. 2288, in *I Contratti*, 2004, pag. 801.

una recente sentenza della Corte di Cassazione⁷⁴, si è occupata del caso di una farmacista, che, violando un contratto plurilaterale atipico concluso con gli altri appartenenti all'ordine dei farmacisti, decide di non rispettare i turni minimi di apertura. La decisione della Corte evidenzia, inizialmente, che la normativa statale interviene precisando che i turni e gli orari di apertura delle farmacie stabiliti dalle competenti autorità non impediscono l'apertura in orari diversi da quelli obbligatori. Avuto riguardo al contratto plurilaterale atipico concluso tra i farmacisti, da intendersi quale intesa raggiunta tra gli stessi al fine di organizzare meglio l'attività delle farmacie e il rispettivo riparto economico, *“ritiene il Collegio che non possa costituire comportamento illegittimo – e, quindi, tanto meno sanzionabile in via disciplinare – per un appartenente ad un ordine professionale avvalersi di una facoltà riconosciuta da una norma di legge e disattendere le prescrizioni di un'intesa, in modo di certo libero raggiunta con gli altri professionisti, ma che, in quanto contratto atipico, siccome diretto a restringere e limitare convenzionalmente l'esercizio di facoltà legittimamente spettanti all'imprenditore (...), non supera il vaglio di meritevolezza degli interessi perseguiti, ai sensi dell'art. 1322 cpv. c.c., in relazione alle esigenze di effettiva realizzazione di un assetto concorrenziale del mercato e, all'interno di questo, anche di quello di vendita al dettaglio dei prodotti farmaceutici;...”*. La Corte non ha ritenuto quindi sanzionabile il comportamento della farmacista, in quanto ella si è avvalsa di una facoltà legittima alla luce della normativa statale, seppur violi un contratto atipico (un'intesa nel caso di specie) quale quello sopra citato, poiché solo volto a perseguire una finalità economica e organizzativa per le parti e non adeguato a configurare un accordo meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, c.c. Ciò in base al fatto che, considerato che l'attività di farmacista configura un'ipotesi di attività di impresa, la disciplina sulla concorrenza tende ad una liberalizzazione del mercato e non è meritevole di tutela un accordo che limiti la possibilità di apertura delle farmacie stesse (che, tra l'altro, è a vantaggio dei consumatori) o, meglio, seppur sia raggiunta un'intesa in tal senso, non può essere sanzionato il comportamento di chi la disattenda. Nell'affrontare la questione di

⁷⁴ Corte di Cassazione, 8 febbraio 2013, n. 13285, in *Rivista di diritto industriale*, 2013, con nota di G. Tassoni, *Assetto anti-concorrenziale e immeritevolezza di tutela del contratto atipico ex art. 1322 II co. c.c.*

cui sopra, la medesima Corte si è espressa circa il parametro alla stregua del quale va valutato il requisito della meritevolezza degli interessi di cui all'art. 1322, secondo comma, c.c. e ha ritenuto che questo vada ricercato nei superiori valori costituzionali, *“oggi come interpretati e reciprocamente influenzati dai principi dell'ordinamento dell'Unione Europea e da quelli desunti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo”*. La Corte ha ritenuto infine che, per poter efficacemente effettuare la predetta valutazione, è necessario individuare la causa concreta del contratto atipico posto in essere dalle parti, al fine di rinvenire lo scopo concreto del negozio, *“la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato: infatti, la causa, ancora iscritta nell'orbita della dimensione funzionale dell'atto, non può essere che funzione individuale del singolo, specifico contratto posto in essere, a prescindere dal relativo stereotipo astratto, seguendo un iter evolutivo del concetto di funzione economico – sociale del negozio che, muovendo dalla cristallizzazione normativa dei vari tipi contrattuali, si volga al fine a cogliere l'uso che di ciascuno di essi hanno inteso compiere i contraenti adottando quella determinata (...) convenzione negoziale”*⁷⁵. Tale ricostruzione, volta a valutare la meritevolezza del *trust* in base al parametro della causa in concreto, esplicita il criterio più adeguato per giudicare il legittimo ricorso all'istituto da parte dei privati in relazione alle operazioni poste in essere, anche in pregiudizio alle ragioni dei creditori.

Individuata quindi la necessità di interessi meritevoli di tutela per legittimare il vincolo di destinazione impresso col *trust*, occorre verificare di quali interessi debba trattarsi.

Deve, innanzi tutto, condividersi la prospettiva che propugna la necessaria altruità dell'interesse giustificativo del vincolo di destinazione, non potendo il medesimo essere esclusivamente riferibile al costituente.

Viceversa, difficilmente potrebbe sostenersi che l'interesse possa far capo a colui che impone il vincolo: ciò sarebbe indice di intenti abusivi e fraudolenti, poiché nessuna ragione avrebbe la costituzione del vincolo se non quella della

⁷⁵ In tal senso anche Corte di Cassazione 12 novembre 2009, n. 23941, in *Nuova giurisprudenza civile e commerciale*, 2010, I, pag. 448, con nota di C. Di Leo, *Contratto di assicurazione e causa concreta*.

illegittima tutela del proprio patrimonio personale. In tal senso, infatti, l'oggetto del vincolo e della destinazione patrimoniale potrebbe essere perseguito mediante una prudente gestione del patrimonio, senza necessità di segregazione e (conseguente) sottrazione dei beni alla tutela creditoria.

Al giudizio di meritevolezza va quindi attribuito un rilievo "relazionale"⁷⁶, nel senso della necessaria valutazione comparativa tra l'interesse sacrificato dei creditori e l'interesse realizzato col *trust*.

In ogni caso, bisogna considerare inadeguati a sostenere l'effetto destinatorio dell'atto gli interessi futili e capricciosi, oltre ovviamente a quelli contrari a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

Non si richiede peraltro un interesse di particolare serietà o graduazione. Il sacrificio dei creditori è legittimato una volta per tutte alla luce di un interesse sufficientemente serio da prevalere sul loro, sia di natura patrimoniale che morale, che non consista nella salvaguardia del patrimonio del disponente da azioni esecutive dei creditori, rendendo inalienabile e indisponibile il bene vincolato senza alcuna giustificazione giuridica: la salvaguardia, infatti, è l'effetto del vincolo di destinazione, non la causa.

Va soprattutto rilevato che la meritevolezza degli interessi è un elemento essenziale per la validità dell'atto istitutivo del *trust*, non solo un elemento necessario per la trascrizione: "*deve infatti ritenersi che l'indagine di meritevolezza costituisca il presupposto non solo della trascrivibilità, ma anche della validità del regolamento negoziale: in assenza di meritevolezza, quindi, l'atto non sarà ricevibile dal notaio. (...) In ogni caso nessun controllo di meritevolezza può essere effettuato dal conservatore dei registri immobiliari all'atto della richiesta di trascrizione del vincolo, posto che la trascrizione medesima può essere rifiutata nei soli casi tassativamente previsti dall'art. 2674 c.c.*"⁷⁷.

Un ruolo fondamentale nell'effettuare il controllo di meritevolezza sembra quindi spettare al notaio al momento della formazione dell'atto. Egli, nell'indagare la volontà delle parti, deve verificare se gli interessi che esse vogliono perseguire

⁷⁶ Con riferimento all'atto di destinazione di cui all'art. 2645 *ter* c.c. si veda A. Pezzano, G. Cipriani, *L'atto di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ.*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2003, pag. 442.

⁷⁷ G. Petrelli, *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *Rivista di diritto civile*, 2006, pag. 180.

superino in concreto il vaglio di meritevolezza, alla luce dei precedenti e delle indicazioni provenienti da giurisprudenza e dottrina, e solo così potrà considerarsi giustificata la destinazione dei beni allo scopo con conseguente sottrazione dei medesimi ai creditori del conferente. Seppur il controllo difficilmente potrà raggiungere elevati livelli di approfondimento e di certezza, “*ove si dovesse riscontrare tale mancanza di meritevolezza degli interessi, il notaio dovrebbe rinunciare al suo ministero, non ricevendo l’atto pubblico, (...)*”⁷⁸; viceversa, egli potrebbe ugualmente procedere alla costituzione del vincolo di destinazione, avvertendo la parte⁷⁹ e inserendo in atto una clausola che confermi l’avvenuta informazione al cliente e, tramite la quale, quest’ultimo lo esoneri da responsabilità⁸⁰.

In dottrina⁸¹ si sono ritenuti meritevoli di tutela interessi inerenti, ad esempio, oltre ai soggetti disabili e alle pubbliche amministrazioni (esplicitamente menzionati dal dettato normativo dell’art. 2645 *ter* c.c.), alla famiglia (ad esempio mantenimento e istruzione dei figli, avviamento ad una professione o ad un’arte), a finalità di previdenza e assistenza, a procedimenti di separazione e divorzio, alle necessità delle famiglie di fatto, ai fini di solidarietà tratti dalla disciplina delle *onlus* e delle imprese sociali. Gli atti istitutivi di vincoli di destinazione, specie col *trust*, sono anche ritenuti idonei a tutelare l’attività di impresa, specie in ausilio a procedure concorsuali, sia in fase preventiva e di supporto, che in fase liquidatoria e di chiusura. A tal proposito, può essere ricordata una decisione del Tribunale di Lecco⁸², ove si legge: “*considerato quindi senza limiti il rinvio alla meritevolezza*

⁷⁸ G. Petrelli, *La trascrizione degli atti di destinazione*, op. cit., pag. 323.

⁷⁹ L. F. Risso - D. Muritano, *Il trust: diritto interno e Convenzione de L’Aja, Ruolo e responsabilità del notaio*, op. cit., pag. 37.

⁸⁰ In giurisprudenza Corte di Appello di Milano, 30 gennaio 2017, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2017, pag. 399. In dottrina G. Oberto, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis c.c. Dalla Pauliana alla Renziana?*, Torino, 2015, pag. 143.

⁸¹ A. C. Di Landro, *L’art. 2645 ter c.c. e il trust. Spunti per una comparazione*, op. cit.; A. De Donato, *L’atto di destinazione – Profili applicativi*, in *Vita notarile*, 2007, pag. 341; M. Nuzzo, *L’interesse meritevole di tutela tra la liceità dell’atto di destinazione e opponibilità dell’effetto della separazione patrimoniale*, in *Famiglia e impresa: strumenti negoziali per la separazione patrimoniale*, in *I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, 2010, 1, pag. 31.

⁸² Tribunale di Lecco, 26 aprile 2012, in *ilcaso.it*, 16 luglio 2012; in senso contrario Tribunale di Vicenza, 31 marzo 2011, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2011, pag. 12; Tribunale di Verona, 13 marzo 2012, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2012, pag. 972.

ex art. 1322 comma 2 cod. civ. ed evitando di addentrarsi nel dibattito sulla definizione di tale ultima nozione, questo Collegio nota che senza dubbio la finalità perseguita nel caso di specie, che consiste nell'assicurare una soddisfazione proporzionale ai creditori non ancora muniti di cause di prelazione, deve reputarsi degna di riconoscimento dall'ordinamento". In particolare, è indubbio che la finalità perseguita da un vincolo di destinazione che miri a preservare il patrimonio del debitore nella fase antecedente alla proposta di concordato vada considerata meritevole di tutela se finalizzata alla protezione dei creditori. L'atto di destinazione non dovrà però imporre vincoli o limitazioni rispetto ai vari creditori, onde evitare la violazione della *par condicio creditorum* e del principio della graduazione dei privilegi. Tale principio risulta affermato, ad esempio, dalla Corte di Appello di Trieste⁸³, che ha confermato la nullità, di cui in primo grado, dell'atto di destinazione con cui l'imprenditore in crisi aveva segregato le proprietà dell'impresa a favore dei soli creditori risultanti dalle scritture contabili, creando così una disparità con gli altri creditori non risultanti dalle medesime scritture.

Dalla disamina condotta emerge che il vincolo di destinazione costituito mediante le fattispecie "aperte", quali il *trust* o l'atto di cui all'art. 2645 *ter* c.c., può essere suscettibile di utilizzo per svariati scopi e motivazioni, non essendo possibile alcuna valutazione a priori (se non a livello generale di sistema), ma dovendosi considerare la meritevolezza delle operazioni in base alla causa che in concreto le sorregge. In tal senso, *"l'effetto segregativo realizzato col trust (e a questo coessenziale), difatti, non è il fine ma il mezzo (melius, uno dei mezzi) attraverso il quale raggiungere diversi e più pregnanti obiettivi corrispondenti ad altrettante esigenze (la segregazione patrimoniale è mero corollario di un trust validamente istituito e l'analisi della validità non può, dunque, avere inizio da questa e/o dagli effetti per i creditori ma dagli scopi del programma negoziale)"*⁸⁴.

⁸³ Corte di Appello di Trieste, 19 dicembre 2013, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2014, pag. 290.

⁸⁴ Tribunale di Reggio Emilia, 27 agosto 2011, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2012, pag. 61.

6. I TRUSTS C.D. AUTODICHIARATI

Come già si è rilevato, un tratto del tutto peculiare presenta il *trust* c.d. autodichiarato⁸⁵, che si caratterizza per la coincidenza tra la posizione soggettiva del disponente e quella del gestore, in quanto il primo si autonoma quale *trustee*. Le motivazioni sottese sono generalmente da ricondursi alla volontà del disponente di curare personalmente l'operazione, non volendone affidare l'esecuzione e lo sviluppo ad un terzo.

Con l'atto costitutivo⁸⁶, volontario e da provarsi per iscritto, il disponente dà vita al *trust*, fissando tutte le regole per il funzionamento dell'operazione e stabilendo le finalità della medesima, vincolando beni del proprio patrimonio personale. Il disponente sceglie i beneficiari e nomina il *trustee*, indicando le modalità con cui quest'ultimo deve operare.

La costituzione avviene normalmente per atto *inter vivos*, ma può anche essere prevista per testamento. Non è però immaginabile la costituzione di un *trust* autodichiarato per atto *mortis causa*: come potrebbe un disponente testamentario assumere la qualità di gestore *post mortem*?

L'indicazione dei beni destinati non deve essere necessariamente presente nell'atto costitutivo, essendo possibile individuarli in un secondo momento con un apposito atto dispositivo di conferimento.

La designazione del *trustee* non è, per ovvie ragioni, presente nell'ipotesi del *trust* autodichiarato, ove il ruolo del gestore è assunto dal disponente. La principale peculiarità dei *trusts* c.d. autodichiarati consiste, conseguentemente, nel mancato trasferimento dei beni vincolati ad un gestore terzo, essendo il disponente per sua volontà anche il *trustee*. Nell'atto costitutivo non saranno quindi necessarie tutte le indicazioni dei poteri e degli obblighi che solitamente sono presenti nelle ipotesi per così dire "tipiche" di *trust*, essendo il disponente stesso a svolgere il compito gestorio.

⁸⁵ A favore della (oramai riconosciuta) ammissibilità si vedano ad esempio i cenni in M. Lupoi, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Vicenza, 2016, pag. 36; in precedenza F. Gazzoni, *Il cammello, il leone, il fanciullo e la trascrizione del trust*, op. cit., pag. 1111.

⁸⁶ Si parla in questo caso di *trust* "espressamente istituiti", proprio perché si è in presenza di un atto istitutivo.

Il disponente, nella qualità di *trustee*, deve operare come se fosse un soggetto terzo rispetto a colui che ha devoluto e vincolato i beni nell'interesse dei beneficiari. In particolare, egli deve considerare la massa patrimoniale devoluta al *trust* estranea al proprio patrimonio personale e gestirla con la cautela del *bonus pater familias*. In effetti, seppur sia assente il formale trasferimento della proprietà ad un gestore terzo, i beni vincolati non fanno più parte del patrimonio personale del disponente, o, meglio, sono sottratti al libero e arbitrario utilizzo da parte sua, in quanto destinati alle finalità del *trust*. Infatti, qualora egli continui ad utilizzare i beni come personali, il *trust* sarà da considerarsi abusivo e fraudolento, venendo meno le ragioni giustificative del vincolo di destinazione.

Il disponente/*trustee* è tenuto alla stretta osservanza delle disposizioni dell'atto costitutivo inerenti alle finalità da perseguire, nel rispetto delle norme di legge. Egli, nell'esercizio dei suoi poteri e del relativo margine di discrezionalità, deve ispirare il suo comportamento ad ideali di lealtà, onestà e buona fede e non trarre vantaggio alcuno (neppure indiretto) dal suo ufficio. Qualora si trovi in una situazione di conflitto di interessi deve astenersi dall'iniziare (o dal portare a termine) l'operazione coinvolta, rimettendo la questione all'autorità giudiziaria se la prosecuzione della stessa è di particolar importanza ai fini del perseguimento degli scopi del *trust*.

Se solitamente, quando nulla è previsto, il *trustee* svolge il suo compito a titolo gratuito, nulla vieta la previsione di un compenso a suo favore e a carico della massa patrimoniale destinata. Il compenso consiste solitamente in una somma annuale prefissata in base alle prevedibili attività ordinarie e ne può essere prevista una maggiorazione qualora se ne svolgano di ulteriori. Peraltro, la previsione di un compenso in favore del *trustee* non comporta la patrimonialità dell'operazione.

Il ruolo gestorio può essere attribuito anche a più soggetti e, quindi, può immaginarsi un'operazione di *trust* autodichiarato in cui il disponente preveda, oltre se stesso, un altro *trustee* (che dovrà accettare la nomina sottoscrivendo l'atto costitutivo o con atto separato): il costituente dovrà in tali casi regolamentare la ripartizione dei compiti e, specificamente, le facoltà e i doveri che attribuisce all'altro *trustee*.

Il *trustee*, seppur coincidente col disponente, deve conservare la documentazione e la rendicontazione delle operazioni intraprese e ogni altro

incartamento che risulti utile, anche al fine di una successiva verifica del suo operato, specie in caso di inadempimento, al fine di valutare la sussistenza e l'entità della responsabilità. Nello specifico, la revoca del gestore del *trust* autodichiarato è possibile solo tramite una pronuncia giudiziale⁸⁷, che potrà provvedere anche sulla nomina del nuovo *trustee*; d'altronde, il *trust* continuerà a sopravvivere e il patrimonio dedicato resterà vincolato al raggiungimento degli scopi cui è stato destinato. Infine, il termine prescrizione per l'azione dei beneficiari o dei terzi contro il *trustee* in caso di inadempimento, ai sensi dell'art. 2946 c.c., è di anni dieci a decorrere dalla data dell'inadempimento o dal successivo momento in cui se ne abbia conoscenza.

Al momento della morte del disponente/gestore, a meno che non sia prevista la contestuale cessazione del *trust*, i beni vincolati non faranno parte della massa ereditaria, a meno che non vi rientrino successivamente al vittorioso esito di un'azione di riduzione mossa dai legittimari. Qualora la durata del *trust* autodichiarato sia per espressa previsione superiore alla vita del disponente, è necessaria la nomina in sede di costituzione, o anche con successivo atto integrativo, di un *trustee* che subentrerà nel compito gestorio una volta venuto meno il disponente o, in ogni caso, la previsione delle indicazioni per nominarlo (il potere potrebbe spettare ai beneficiari o al guardiano), e anche le regole per individuare i *trustees* successivi. In mancanza, la nomina potrà essere richiesta al giudice.

Qualora il disponente/*trustee* voglia rinunciare al compito gestorio dovrà provvedere alla nomina del nuovo gestore, a meno che non lo abbia già indicato (o abbia previsto le regole per individuarlo) in sede di atto costitutivo. Il nuovo *trustee* dovrà accettare la nomina con un formale atto in forma autentica o con una scrittura privata, non dovendosi ritenere ammissibile l'accettazione derivante da comportamento concludente, soprattutto alla luce del necessario trasferimento in suo nome della titolarità del fondo del *trust*.

I beneficiari vanno specificamente indicati o devono essere espressamente stabiliti i criteri per individuarli con certezza (nominando ad esempio i figli, i

⁸⁷ Tribunale de L'Aquila, 11 febbraio 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, pag. 189; Tribunale di Milano, 22 gennaio 2013, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2013, pag. 537; Tribunale di Milano, 15 luglio 2015, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2015, pag. 580.

nipoti, ecc.), non essendo ammissibile un *trust* i cui beneficiari siano vaghi e incerti; è però possibile la nomina dei beneficiari quale “categoria” (si pensi ad esempio alla categoria degli *homeless*), purché siano dettati i criteri in base ai quali gestire la devoluzione patrimoniale in loro favore.

Differente è l’ipotesi dei *trusts* c.d. di scopo, volti al raggiungimento di un determinato fine (ad esempio la costruzione di un ospedale, l’edificazione di una chiesa, ecc.): affinché il vincolo sia giustificato è in questo caso necessario che essi mirino al soddisfacimento di interessi oggetto di particolare attenzione da parte della collettività. Possono ritenersi tali ad esempio il sostegno dell’istruzione e della religione, l’ausilio ai poveri e ai senza tetto.

La partecipazione dei beneficiari all’atto costitutivo non è tecnicamente necessaria, non essendo richiesta una loro specifica accettazione; pur tuttavia, spesse volte si preferisce inserirla.

I soggetti che vantano uno specifico diritto sul fondo del *trust* sono proprio i beneficiari: essi possono infatti essere qualificati quali creditori del *trustee*, in quanto veri destinatari dei beni del *trust* e dei relativi frutti.

I beneficiari hanno il diritto di ottenere dal *trustee* (coincidente o meno col disponente) tutte le informazioni inerenti alla gestione dei beni del *trust*, in modo da controllare l’efficiente utilizzo della devoluzione patrimoniale in loro favore.

Nell’atto costitutivo può essere prevista la nomina di un guardiano (o *protector*), incaricato di valutare l’operato del *trustee* nell’interesse dei beneficiari. Il guardiano può essere investito anche di poteri dispositivi o gestionali, ulteriori rispetto a quelli del gestore. Sovente egli ha il potere di nominare e revocare il *trustee*, di approvare alcune sue decisioni (nell’ambito del cosiddetto “potere di veto” che gli viene assegnato dal disponente), di impartirgli direttive in predeterminate ipotesi. Anche nel caso del *trust* autodichiarato il disponente può nominare un guardiano, magari non attribuendogli poteri di controllo, amministrazione e gestione che il disponente medesimo vuol riservarsi, ma prevedendo che intervenga in determinate situazioni, quale ad esempio la nomina di un nuovo *trustee* dopo la sua morte.

Per ciò che concerne la cessazione, il termine finale del *trust* deve essere previsto nell’atto costitutivo: esso può essere specifico o essere ancorato ad eventi determinati (quale ad esempio la durata della vita dei beneficiari).

In ordine alla sorte dei beni oggetto del vincolo di destinazione al momento della cessazione del *trust*, vi sono varie opzioni: il disponente può infatti prevedere che essi rientrino a pieno titolo nel proprio patrimonio personale o che siano trasferiti ai beneficiari. Nel silenzio dell'atto costitutivo, deve ritenersi che nessun trasferimento sia stato voluto e che i beni rimangano nella disponibilità del disponente o degli eredi.

Dalla superiore disamina, che sarà oggetto di specifico approfondimento nel capitolo successivo alla luce della casistica concreta per come risulta nella prassi e delle relative pronunce giudiziali, emergono numerose incertezze in ordine alla ammissibilità del *trust* c.d. autodichiarato all'interno del nostro ordinamento giuridico, riferibili per lo più al (potenziale) pregiudizio per i creditori in seguito alla costituzione del vincolo di destinazione e alla separazione patrimoniale che ne deriva. La legittimità della deroga al principio della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. tramite la istituzione di un *trust* autodichiarato pone infatti maggiori e più pressanti incognite rispetto alle ipotesi (per così dire) "tipiche" di *trust*, dovute per lo più al mancato trasferimento dei beni ad un *trustee* terzo, diverso dal disponente, che li gestisca e che ne sia responsabile. La legittimità del ricorso all'istituto potrebbe desumersi alla luce dell'ampio margine riconosciuto in Italia in capo ai privati in materia contrattuale (palesato dalla generale possibilità di concludere contratti atipici purché meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, c.c.), ma è necessario trarne specifica conferma attraverso l'approfondimento delle decisioni giurisprudenziali in merito e delle questioni emergenti. Ad ogni modo, la sussistenza di intenti fraudolenti rende necessaria l'individuazione (che sarà oggetto di successiva trattazione) di efficaci strumenti di cui i privati possono avvalersi per accertare l'abuso, nel difficile tentativo di temperare l'appropriato ricorso all'istituto da parte dei privati e le ipotesi di ingiustificato pregiudizio per i creditori.

Capitolo secondo

I TRUSTS C.D. AUTODICHIARATI NELLA PRASSI

Sommario: 1. I *trusts* c.d. “di scopo” ed il *trust* autodichiarato – 2. I *trusts* a favore di soggetti determinati ed il *trust* autodichiarato. I *trusts* in ambito familiare e successorio – 3. (Segue). I *trusts* in ambito societario e fallimentare – 4. Le altre ipotesi di applicazione pratica - 5. L’ammissibilità del *trust* autodichiarato nelle pronunce giudiziali. Un’analisi ragionata – 6. (Segue). Le ipotesi di utilizzazione abusiva e fraudolenta – 7. Il confronto con le figure affini – 8. Il regime della trascrizione

1. I TRUSTS C.D. “DI SCOPO” ED IL TRUST AUTODICHIARATO

La disamina delle possibili ipotesi di *trust* autodichiarato si palesa di particolare importanza perché è proprio dall’indagine casistica che possono analizzarsi le relative problematiche. Se, da un lato, la sussistenza di interessi meritevoli di tutela deve considerarsi la *condicio sine qua non* delle operazioni poste in essere, d’altro canto si assiste ad un ampio ricorso all’istituto per le finalità più disparate. Il *trust* deve infatti considerarsi una fattispecie “aperta”, la cui duttilità ben si presta al (potenziale) perseguimento di svariati scopi e la cui utilizzazione talvolta a fini fraudolenti non deve di certo condizionare l’interprete nelle sue valutazioni.

La classificazione che seguirà deve considerarsi meramente indicativa, essendo numerose e assai diversificate le fattispecie concrete esistenti.

Anzitutto, a grandi linee, bisogna distinguere i *trusts* autodichiarati costituiti per il perseguimento di uno scopo specifico, cosiddetti *trusts* “di scopo”, da quelli invece volti al conseguimento di una o più utilità a favore di beneficiari determinati.

Con riferimento ai primi, sono ormai superate le iniziali dispute inerenti alla ammissibilità, per lo più basate sulla mancanza di specifici beneficiari a favore dei quali deve tendere l’operato del *trustee*, ma che anche possano agire per l’adempimento e l’esecuzione del *trust*.

I *trusts* di scopo maggiormente (e quasi esclusivamente) diffusi sono i cosiddetti *charitable trusts*, volti a perseguire un fine specifico, a beneficio di più soggetti non individuati singolarmente, ma come gruppo o categoria.

Conseguentemente, difficilmente può immaginarsi un *trust* di scopo che avvanti un soggetto singolo, se non nella rara ipotesi in cui egli sia l'unico componente di una categoria. Nell'esperienza anglosassone i *charitable trusts* sono stati raggruppati in tre grandi gruppi⁸⁸. Il più diffuso è quello volto a sostenere i soggetti indigenti, ritenendo tali coloro che non tendano all'autosostentamento e che abbiano difficoltà a cibarsi e a provvedere alle normali esigenze dell'essere umano, oltre che a godere di una dimora o di un luogo assimilabile (si pensi alle problematiche degli *homeless* e alle diverse ipotesi di *trusts* costituiti a loro ausilio). Parecchia diffusione hanno avuto anche i *trusts* nati allo scopo di promuovere la religione e, comunque, a tutelarne la diffusione (ad esempio garantendo la riparazione dei luoghi e degli oggetti destinati al culto). Da ultimo, alcuni altri *trusts* di scopo destinati al perseguimento di interessi più generici hanno trovato legittimazione in quanto vantaggiosi per la comunità (si tratta per lo più di operazioni volte a diffondere l'educazione, ma anche a garantire ai concittadini attività ricreative ritenute utili a fini sociali).

Tale suddivisione, seppur abbia finalità meramente classificatoria, è comunque significativa, in quanto ricomprende le ipotesi di *trusts* di scopo maggiormente diffuse anche in Italia, ove, ad oggi, i *charitable trusts* non sono più gli unici che trovino diffusione e che vadano ritenuti legittimi in mancanza di beneficiari determinati. Infatti, la diffusione dei *trusts* di scopo è oggi connessa ad una nozione più ampia, cioè a quella di "scopi di utilità sociale", cioè di operazioni a beneficio di soggetti non predeterminati, ma con la finalità di (mirare a) perseguire interessi lodevoli per la comunità. Tale espressione ha assunto particolare rilievo in seguito agli atti dell'Agenzia delle Entrate⁸⁹ e dell'Agenzia per il terzo settore⁹⁰, ex Agenzia per le *Onlus*, con cui le stesse hanno superato ogni dubbio sorto in seguito all'introduzione del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (cosiddetta "legge *Onlus*"), in ordine alla possibilità che un *trust*, quale *trust* di scopo, possa rientrare tra i soggetti

⁸⁸ In merito si vedano R. Clements - A. Abass, *Equity and Trusts*, op. cit., pagg. 267 ss.; R. Edwards - N. Stockwell, *Trusts and equity*, op. cit., pagg. 216 ss.

⁸⁹ Si pensi, *in primis*, alla Circolare n. 38/E, 1 agosto 2011, in *agenziaentrate.gov.it*.

⁹⁰ Ci si riferisce, anzitutto, all'Atto di indirizzo del 25 maggio 2011, commentato da M. Molinari, *Il Trust Onlus: vince ancora la prassi virtuosa dei trust interni*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2012, pag. 21; A. C. Di Landro, *Applicazione dei trust in materie di pubblico interesse*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2011, pag. 561.

previsti dall'art. 10 della medesima legge⁹¹ in grado di costituire una *onlus* e di beneficiare degli sgravi fiscali connessi.

D'altronde, potrebbe anche immaginarsi il possibile ricorso al *trust* per perseguire le finalità sottese alla disciplina in materia di impresa sociale⁹², di recente rivisitata, volta a regolamentare il cosiddetto "terzo settore", con particolare riguardo al volontariato e, in generale, a tutte le attività *no profit* volte al conseguimento di "finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale". A titolo meramente esemplificativo, di recente è stato riconosciuto legittimo il ricorso al *trust* (si badi, non autodichiarato) per il perseguimento di scopi di pubblica utilità sociale nel caso della costruzione di un asilo nido per un Comune⁹³, della costruzione di parte di un ospedale⁹⁴ e della gestione di operazioni economiche⁹⁵ inerenti ad esempio ai crediti fallimentari verso l'Erario, alla gestione da parte del Comune dei beni confiscati in occasione di lottizzazioni abusive.

In conclusione, può quindi ritenersi che i *trusts* di scopo ammessi non siano solo quelli c.d. "caritatevoli", ma che siano legittime tutte quelle operazioni volte a perseguire finalità lodevoli per la comunità ("di utilità sociale"), a vantaggio di determinate categorie di soggetti o della collettività in generale. Nell'atto istitutivo del *trust* di scopo è contenuta l'indicazione delle finalità che si vogliono perseguire, ma non la specifica nomina dei soggetti beneficiari, potendo questi ultimi trarre vantaggio non da una devoluzione patrimoniale diretta, bensì quali appartenenti alla categoria; diversamente, qualora le finalità dell'operazione non riguardino neppure una categoria specificamente individuata, il *trust* di scopo sarà volto al perseguimento di finalità in favore della collettività genericamente considerata.

⁹¹ Art. 10, D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460: "Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata,..."

⁹² Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

⁹³ A. Tonelli, *Trust di ente pubblico. Un'applicazione pratica per asilo nido*, in *Trust*, a cura di G. Lepore, M. Monegat e I. Valas, op. cit., pag. 167.

⁹⁴ G. La Torre – R. Sarro, *Trust per la realizzazione di un ospedale*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, pag. 433.

⁹⁵ Si veda, ad esempio, A. C. Di Landro, *Trust, Viaggio nella prassi professionale tra interessi privati, fini pubblici e benefici*, Napoli, 2010.

Deve comunque rilevarsi che la possibilità di dar vita a *trusts* di scopo non *charitable*, né specificamente “di utilità sociale”, ma con finalità commerciali e finanziarie, è in alcuni paesi già ammessa da parecchi anni (in Lichtenstein, ad esempio, è già ammessa dal 1926).

Ci si potrebbe inoltre chiedere perché mai per il perseguimento degli scopi di tale tipo di *trust* non si ricorra alla fondazione, le cui caratteristiche forse meglio si attaglierebbero alla devoluzione patrimoniale a favore di terzi: il ricorso all’istituto del *trust* deve essere preferito “*per la maggiore snellezza della struttura e della operatività e per le assai più semplici operazioni di chiusura al momento della realizzazione dello scopo*”⁹⁶.

In realtà, a fronte dell’ormai indiscutibile riconoscimento del *trust* c.d. “di scopo”, non si ha notizia di *trusts* autodichiarati costituiti come *trusts* di scopo e deve fortemente dubitarsi della possibilità di costituirli, se non con determinate cautele, quale l’obbligatoria nomina di un soggetto terzo (ad esempio un guardiano) che possa agire contro il disponente/*trustee* qualora non assicuri l’effettiva devoluzione patrimoniale allo scopo.

2. I TRUSTS A FAVORE DI SOGGETTI DETERMINATI ED IL TRUST AUTODICHIARATO. I TRUSTS IN AMBITO FAMILIARE E SUCCESSORIO

Passando ad esaminare la seconda categoria di *trusts*, e di *trusts* autodichiarati, quelli cioè con beneficiari determinati, va rilevato che è l’ipotesi più frequente.

Va subito precisato che nei *trusts* in cui il disponente indichi direttamente i beneficiari, va ritenuta necessaria l’esatta individuazione degli scopi che vuol perseguire in favore degli stessi, essendo di dubbia liceità un’operazione di destinazione patrimoniale generica, in quanto priva di causa. In tal senso, i beni (e i relativi frutti) vincolati col *trust* devono essere devoluti a finalità specifiche. Deve però ritenersi possibile un’indicazione generica qualora il disponente rimetta al *trustee* il compito di gestire e amministrare i beni vincolati in base alle esigenze dei beneficiari che si manifestino di volta in volta, purché sia previamente specificato di quali esigenze si tratti. Tale ultima possibilità desta parecchie perplessità nell’ipotesi del *trust* autodichiarato, data la coincidenza soggettiva che lo

⁹⁶ M. Lupoi, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, op. cit., pag. 360.

contraddistingue e la difficoltà di vagliare la causa della destinazione, con il conseguente maggior rischio per i creditori. Questi ultimi potrebbero infatti essere pregiudicati ben più facilmente che nelle ipotesi tipiche di *trust*, poiché il disponente/gestore potrebbe continuare a godere dei beni vincolati e dei relativi frutti come ancora facenti parte del proprio patrimonio personale a maggior ragione in assenza di specifiche indicazioni inerenti alle finalità da perseguire in favore dei beneficiari.

D'altra parte, qualora il disponente/gestore di un *trust* autodichiarato volesse rendere più duttili le finalità indicate in sede costitutiva e alle quali i beni vincolati devono essere destinati, ben potrebbe prevedere una revisione periodica delle stesse mediante appositi atti integrativi o potrebbe anche assegnare ad un guardiano il compito di approvare eventuali modifiche delle finalità cui i beni vincolati sono devoluti. In questo caso, infatti, entrerebbe in gioco un soggetto terzo (come nelle ipotesi "tipiche" avviene per il *trustee*), che rappresenti una maggior garanzia per i creditori al fine di evitare il rischio di operazioni abusive e fraudolente, che abbiano, anche parzialmente, l'obiettivo di tutelare i propri beni personali e sottrarli ai loro interessi in violazione all'articolo 2740 c.c.

I *trusts* "a beneficiari determinati" possono raggrupparsi in due grandi categorie: quelli in ambito familiare e successorio e quelli in ambito societario; ve ne sono comunque altre tipologie dalle caratteristiche differenti, e meno diffuse.

In ambito familiare, la funzione del *trust* può anzitutto riguardare la pianificazione patrimoniale. La coppia potrebbe optare per il *trust* piuttosto che per il fondo patrimoniale di cui all'art. 167 c.c.: il primo si presta infatti ad un utilizzo più duttile, date le stringenti limitazioni che caratterizzano il fondo patrimoniale⁹⁷. In realtà, la giurisprudenza prevalente nega la possibilità di ricorrere al *trust* per perseguire gli stessi scopi per i quali è previsto il fondo patrimoniale, considerando quest'ultimo *lex specialis*. In tal senso una pronuncia del Tribunale di Firenze⁹⁸, laddove si legge, seppur in un *obiter dictum*, che "*il trust non offre garanzie di rispetto dei vincoli all'attività di gestione e di amministrazione (...) pari a quelle offerte dal fondo patrimoniale. In mancanza della clausola derogatrice consentita*

⁹⁷ Sul tema: M. Monegat, *Raffronto tra fondo patrimoniale e trust*, in M. Montefameglio, *La protezione dei patrimoni*, Ravenna, 2009; S. Leuzzi, *I trusts nel diritto di famiglia*, Milano, 2012.

⁹⁸ Tribunale di Firenze, 23 ottobre 2002, cit.

dall'inciso iniziale di cui all'art. 169 c.c., non può essere concessa l'autorizzazione ai coniugi che intendano sostituire il fondo patrimoniale con un trust da uno di essi istituito a beneficio della figlia minore". La questione della prevalenza della *lex specialis* e del necessario ricorso ad essa e le conseguenti perplessità inerenti alla possibilità di perseguire col *trust* gli interessi tipici già oggetto di disciplina normativa verrà meglio affrontata nel capitolo successivo, ma può sin d'ora anticiparsi che il ricorso al *trust* potrebbe garantire un più efficace soddisfacimento delle esigenze dei privati, potendo essi fuoriuscire dallo schema contrattuale tipico adattando il vincolo di destinazione alle esigenze del caso concreto.

Nell'ambito della pianificazione patrimoniale, il *trust*, e segnatamente il *trust* autodichiarato, potrebbe anche essere costituito al fine di vincolare parte dei beni della coppia (o di un solo membro di essa) con l'obiettivo di garantire gli investimenti necessari al nucleo familiare (si pensi al caso in cui la coppia intenda per un dato periodo di tempo accumulare dei risparmi per poi acquistare una casa di abitazione o un mezzo di trasporto). Dal punto di vista del costituente, il *trust* potrebbe anche nascere per volontà di un solo membro del nucleo familiare, a vantaggio degli altri (o di alcuni di essi), seppur con la specifica indicazione degli interessi che si vogliono soddisfare. In proposito, è di particolare interesse una decisione⁹⁹ del Tribunale di Modena avente ad oggetto l'autorizzazione concessa a una donna, affinché costituisca un *trust* per vincolare a favore del figlio minore la liquidità pervenuta dalla successione del defunto padre. Il Giudice ha infatti ritenuto che il *trust* fosse il miglior strumento in grado di vincolare i beni in favore del minore, sino al compimento della maggiore età, essendo anche possibile servirsene nel contempo per soddisfare determinati interessi meritevoli che lo riguardano.

Ad ogni modo, i *trusts* in ambito familiare hanno per lo più ad oggetto la destinazione patrimoniale volta a garantire interessi connessi con le esigenze di studio, soprattutto universitario e *post* universitario, che si voglia garantire ai figli, o con la sicurezza di poter sostenere eventuali spese mediche, anche specialistiche, qualora ve ne sia bisogno. Il *trust* d'altronde è uno strumento molto efficace per garantire in generale il mantenimento e un adeguato tenore di vita ai figli, specie se minorenni. In tutte le ipotesi di cui sopra di *trust* c.d. familiare la coincidenza

⁹⁹ Tribunale di Modena, 11 dicembre 2008, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, pag. 177.

soggettiva tra il disponente e il gestore è presente frequentemente, a causa del fatto che il disponente preferisce impegnarsi personalmente per una sicura ed efficace riuscita delle finalità che si vogliono perseguire, e non si vede perché non debba ritenersi meritevole di tutela tale utilizzo del *trust*.

Invero si assiste ad oggi ad un frequente ricorso all'istituto allo scopo di tutelare i soggetti deboli. Ci si riferisce a categorie che per ragioni di età o per altre motivazioni (prodigalità, abuso abituale di stupefacenti e alcolici, malattie patologiche fisiche o psichiche di una certa gravità, situazioni di disagio personale o familiare) non sono in grado di provvedere ai propri interessi. Seppur la legge espressamente preveda delle tutele a loro riguardo (si pensi agli istituti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno), non sempre ne garantisce l'accesso a causa dei rigidi parametri che le riguardano. È proprio in queste ipotesi che spesso si ricorre al *trust*, al fine di imporre un vincolo di destinazione su una individuata massa patrimoniale che ad essi e ai loro bisogni si vuol dedicare.

Tale utilizzo è documentato da numerose pronunce giudiziali. Il riferimento è anzitutto ad una sentenza fiorentina¹⁰⁰, ove è stata ammessa la costituzione di un *trust* in favore di un soggetto disabile “*al fine di vincolare in trust ... somme del minore, unitamente a somme dei genitori, per l'acquisto di un immobile*”, oppure anche “*all'istituzione di un trust nell'interesse dello stesso beneficiario della procedura e del di lui figlio, anch'egli soggetto disabile*”. Altre pronunce¹⁰¹ hanno invece autorizzato la costituzione di un *trust* al fine di conferirvi i beni ereditati dal beneficiario.

Di grande importanza e di recente introduzione in tema di disabili è la cosiddetta “Legge sul dopo di noi”¹⁰², recante “*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*”, volta a tutelare e assistere le persone con disabilità grave dopo la morte

¹⁰⁰ Tribunale di Firenze, 8 aprile 2004, cit.

¹⁰¹ Tribunale di Genova, 17 giugno 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, pag. 531; Tribunale di Milano, 6 marzo 2013, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2013, pag. 536; Tribunale di Bologna, 12 giugno 2013, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2014, pag. 44. *Contra*: Tribunale di Rimini, 21 agosto 2010, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, pag. 618.

¹⁰² Legge 22 giugno 2016, n. 112.

dei parenti che li accudiscono, introducendo importanti agevolazioni fiscali a sostegno delle iniziative poste in essere in tal senso. L'importanza del dettato normativo risiede nell'esplicita menzione del possibile ricorso al *trust* in sostegno delle predette finalità, specie all'art. 6 in materia di imposte applicabili alla *“Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione”*. Ancora una volta emerge la indiscussa ammissibilità del *trust* nell'ordinamento giuridico italiano, ma anche la sua funzionalità ed efficienza, dimostrate in questo caso dall'espressa menzione del legislatore quale valido strumento di tutela dei disabili. Nulla vieta la costituzione in forma autodichiarata, qualora il disponente, volendo vincolare dei beni al fine di garantire le cure e l'assistenza ad uno o più soggetti disabili, voglia pure custodirli ed amministrarli, impegnandosi personalmente nella realizzazione del programma stabilito in sede di atto costitutivo. Qualora però la durata del *trust* sia presumibilmente superiore alla vita del costituente, è necessario che egli individui il *trustee* che lo sostituirà o i criteri per sceglierlo, al fine di garantire la continuità dell'operazione e la prosecuzione dei vantaggi in favore del disabile beneficiario. Il medesimo art. 6 della legge sopra citata specifica le indicazioni da inserire affinché il *trust* concretamente posto in essere possa godere delle esenzioni e delle agevolazioni previste, al fine di scongiurare operazioni fraudolente. In particolare, è indispensabile la costituzione per atto pubblico, oltre che la chiara identificazione dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli, compiti e poteri; è pure necessaria la specifica descrizione dei bisogni e delle attività che si devono svolgere in favore del disabile beneficiario. Appare poi obbligatoria la nomina di un guardiano, ove si richieda la individuazione del *“soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del trust”* e che egli sia *“individuabile per tutta la durata del trust”*. Tali indicazioni, legislativamente previste come obbligatorie nell'atto costitutivo, vanno considerate quali *“limiti”* alla totale autonomia di cui i privati normalmente godono nella costituzione del *trust*, specificamente volti ad evitare operazioni fittizie ed abusive, che non si risolvano nella mera tutela del patrimonio personale del costituente grazie al vincolo di destinazione impresso. Infine, per ciò che concerne la durata, la legge sembra richiedere la coincidenza tra la data di cessazione del *trust* e quella della morte del beneficiario disabile. Deve comunque ritenersi possibile l'indicazione di un termine finale diverso, antecedente

o successivo, purché, in tale ultima ipotesi, siano stabilite le nuove finalità cui destinare i rimanenti beni oggetto del vincolo di destinazione. Qualora i nuovi obiettivi dell'operazione non riguarderanno le necessità connesse a soggetti disabili, verranno meno le esenzioni ed agevolazioni fiscali disciplinate dalla “Legge sul dopo di noi” ed opererà il normale regime tributario. Non deve inoltre far ingannare la rubrica della legge, essendo quest'ultima sì volta alla tutela dei disabili privi del sostegno familiare tramite la creazione di un apposito fondo, ma pure alla previsione di agevolazioni ed esenzioni per quelle operazioni caratterizzate da efficacia immediata e poste in essere in favore dei disabili dai parenti che intendano garantirli mediante il vincolo di destinazione.

L'impatto della “Legge sul dopo di noi” appare evidenziato in modo particolarmente interessante in una pronuncia del Tribunale di Roma¹⁰³, ove il Giudice tutelare autorizza un amministratore di sostegno a istituire un *trust* in favore di un disabile grave, in seguito all'istanza della madre del medesimo, proprio alla luce della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla predetta legge nel caso concreto e della conseguente utilità del vincolo di destinazione.

Proseguendo la disamina inerente all'utilizzo del *trust* autodichiarato nel contesto familiare, emerge l'utilità dello strumento nell'ambito delle separazioni consensuali, al fine di attuarne gli accordi, specie al fine di vincolare dei beni al mantenimento dei figli. In materia va richiamata una decisione del Tribunale di Milano¹⁰⁴, che ha ritenuto omologabile un accordo di separazione consensuale in cui “*sia contemplata l'istituzione di un trust avente a oggetto un immobile, ..., segregato a favore della figlia minorenn*”.

Nella stessa direzione si registra una pronuncia del Tribunale di Pordenone¹⁰⁵, laddove si legge che “*può essere omologato l'accordo di separazione consensuale dei coniugi nel quale sia contemplata l'istituzione di un trust, avente ad oggetto immobili acquistati in costanza di matrimonio, segregati a favore dei figli della coppia*”.

¹⁰³ Tribunale di Roma, 10 ottobre 2017, in *ilcaso.it*, 11 novembre 2017.

¹⁰⁴ Tribunale di Milano, 8 marzo 2005, cit.

¹⁰⁵ Tribunale di Pordenone, 20 dicembre 2005, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2006, pag. 247.

Nell'ambito delle separazioni consensuali vi sono anche *trusts* costituiti non a favore dei figli, bensì a favore dell'*ex* coniuge, singolarmente o in concorso coi figli. Con riferimento alla prima ipotesi, particolarmente interessanti sono due pronunce, l'una del Tribunale di Bologna¹⁰⁶, che ha omologato una separazione consensuale istitutiva di un *trust* in cui la moglie risultava beneficiaria di un immobile, l'altra del Tribunale di Torino¹⁰⁷, che ha anch'esso ammesso la possibilità in sede di separazione del conferimento di alcuni immobili in un *trust* a favore di uno dei coniugi. Relativamente alla seconda ipotesi, cioè alla costituzione in concorso coi figli, tra le molte, si ricorda una decisione del Tribunale di Siracusa¹⁰⁸, che, in occasione dell'omologa di una separazione consensuale, ha consentito l'istituzione di un *trust* con contestuale conferimento di un immobile che giovi alle esigenze abitative non solo delle figlie, ma anche della madre.

Non di rado si assiste poi alla costituzione di *trusts* dedicati esclusivamente ai figli della coppia separata (anche di fatto), a tutela dei medesimi ed a garanzia del loro mantenimento e delle loro esigenze di vita.

Infine il *trust* può rivelarsi uno strumento efficace per disciplinare gli aspetti patrimoniali e non, ancor più che delle unioni matrimoniali, delle coppie di fatto e delle convivenze *more uxorio*, al fine di vincolare dei beni destinandoli alle esigenze della vita familiare¹⁰⁹. Alcune pronunce¹¹⁰ in materia hanno infatti condiviso la meritevolezza degli interessi in ipotesi di *trusts* volti a destinare degli immobili ai figli della coppia di fatto e a regolamentarne la gestione.

Anche qui non si vede perché non debbano ritenersi meritevoli di tutela tali utilizzi dei *trusts* autodichiarati, e già queste prime indicazioni mostrano come

¹⁰⁶ Tribunale di Bologna, 1 aprile 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, pag. 411.

¹⁰⁷ Tribunale di Torino, 31 marzo 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, pag. 413.

¹⁰⁸ Tribunale di Siracusa, 17 aprile 2013, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2014, pag. 189.

¹⁰⁹ Sul tema: M. Monegat, *Trust di famiglia*, in D. Zanchi, *Il trustee nella gestione dei patrimoni. Responsabilità e risoluzione dei conflitti*, Torino, 2009, pag. 256; D. Muritano, *Trust e atto di destinazione negli accordi fra conviventi more uxorio*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2007, pag. 199; S. Bartoli, *Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone*, Milano, 2011.

¹¹⁰ Tribunale di Milano, 7 giugno 2006, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2006, pag. 575; Tribunale di Genova, 1 aprile 2008, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2008, pag. 392; Tribunale di Milano, 15 novembre 2011, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2012, pag. 408.

l'interprete non debba farsi condizionare dall'approccio negativo adottato dalla giurisprudenza in relazione a *trusts* autodichiarati utilizzati a fini fraudolenti e che molti tendono a generalizzare, in quanto questo è solo l'aspetto patologico del fenomeno, ben essendo presente quello fisiologico, che mostra utilizzi del *trust* autodichiarato assolutamente legittimi, condivisibili e degni di tutela. Tale visione, inerente all'aspetto fisiologico del *trust*, anche autodichiarato, trova ulteriore conferma nell'ambito successorio.

Spesso, si ricorre infatti al *trust* anche in tale ambito, al fine di destinare i propri lasciti con uno strumento alternativo rispetto alle tipiche disposizioni testamentarie. Le motivazioni di tale scelta possono essere differenti, magari per lo più connesse alla presenza dei compiti gestori che si possono affidare al *trustee* (si pensi ad esempio al caso in cui il *de cuius* abbia figli incapaci che non possono personalmente amministrare il patrimonio).

Perché un *trust* "testamentario" possa trovare piena applicazione è però necessario che siano rispettate tutte le norme civilistiche in materia successoria e di tutela dei legittimari. Questi ultimi infatti, se pregiudicati, hanno la possibilità di ricorrere all'azione di riduzione e agli strumenti loro concessi. In tal senso, la già richiamata pronuncia del Tribunale di Lucca¹¹¹, poi confermata dalla Corte di Appello¹¹², ove si legge: "*la lesione delle aspettative del legittimario non determina la nullità del trust, ma la possibilità di applicare le disposizioni del diritto interno strumentali alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari*". Il caso riguardava il testamento di un cittadino italiano residente negli Stati Uniti, il quale, devoluto il proprio patrimonio in proprietà ad un terzo perché lo gestisse a suo piacimento, lo incaricava di corrispondere una rendita alla figlia sua vita natural durante e ai nipoti fino al raggiungimento dei venticinque anni di età. La figlia, sostenendo di essere stata pretermessa, promuoveva un'azione giudiziaria per far accertare la nullità del testamento. Particolarmente interessanti sono le valutazioni del Tribunale di Lucca, volte ad identificare la natura della disposizione, specie per valutare la (eventuale) sussistenza di una sostituzione fedecommissaria, vietata dall'art. 692 c.c. Specificate le tre caratteristiche principali della detta sostituzione

¹¹¹ Tribunale di Lucca, 23 settembre 1997, cit.

¹¹² Corte di Appello di Firenze, 9 agosto 2011, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2002, pag. 244.

fedecommissaria (cioè duplice delazione a due soggetti, seguito dell'uno all'altro per l'assunzione della qualità di erede e obbligo restitutorio), il Tribunale ha rilevato la profonda diversità col *trust*, non essendo il *trustee* riconducibile ad uno dei soggetti della doppia delazione, in quanto egli è titolare di un diritto di proprietà solo al fine di perseguire lo scopo. Peraltro e a sostegno di ciò, il *trustee* non diviene titolare dei beni, essendo questi ultimi assolutamente distinti dal suo patrimonio personale. Conseguentemente, il Tribunale ha così concluso: “*la disposizione con cui il testatore dichiara di lasciare in eredità al fiduciario, in proprietà assoluta, ogni suo avere, ma a beneficio della figlia, va interpretato non come una sostituzione fedecommissaria, ma come una disposizione istitutiva di trust*”, ritenendo legittima l'operazione, anche se aggredibile dall'azione di riduzione. Fatto, questo, che conferma ancora una volta che non sono il *trust* (anche autodichiarato) in sé e la sua causa in astratto a dover essere valutati ed eventualmente osteggiati, bensì l'uso fraudolento o in violazione di legge, rilevato tramite l'analisi della “causa in concreto” (come si vedrà nel prossimo capitolo), e perseguito non necessariamente tramite la sanzione della nullità, bensì anche tramite altri strumenti connessi con gli interessi violati (quali l'azione di riduzione, l'azione revocatoria, ecc.), specie ove sia individuabile una inefficacia più che una nullità.

Successive e più recenti pronunce giudiziali sono state conformi alla pronuncia del Tribunale di Lucca, specie laddove è stata confermata la possibilità del legittimario pregiudicato di ricorrere all'azione di riduzione al fine e nel limite di reintegrare la quota di legittima, senza doversi procedere per la declaratoria di nullità del *trust*. In tal senso infatti si è espresso ad esempio il Tribunale di Venezia¹¹³: “*trattandosi di trust interno, esso è del tutto legittimo anche qualora il suo effetto sia quello di privare un erede del disponente della sua quota di legittima: il legittimario deve agire in riduzione e non per la nullità del trust,...*”. Tale soluzione è senz'altro condivisibile, non cozzando la necessaria reintegrazione della quota di legittima con la continuazione del *trust* che realmente voglia perseguire interesse meritevoli di tutela.

¹¹³ Tribunale di Venezia, 4 gennaio 2005, cit.

Per ovvie ragioni, nei casi di cui sopra non può trattarsi di *trust* autodichiarato, a meno che non vi siano dei compiti gestori da svolgere nella fase antecedente alla morte del disponente e di cui egli stesso, quale *trustee*, voglia occuparsi. In quest'ultimo caso, deve però in ogni caso essere prevista la nomina di un nuovo *trustee* per il periodo successivo alla morte, o almeno devono essere previsti i criteri per nominarlo. In mancanza gli interessati dovranno rivolgersi all'autorità giudiziaria, affinché decida se nominare un gestore o sciogliere il vincolo di destinazione e procedere all'apertura della successione secondo le consuete disposizioni civilistiche. Da un punto di vista operativo, un *trust* avente ad oggetto disposizioni testamentarie deve in ogni caso ritenersi sottoposto ad un termine iniziale coincidente con la morte del disponente.

Numerose diversità rispetto al *trust* "testamentario" presenta il caso del *trust* con "beni prenotati"¹¹⁴, mediante il quale il disponente assegna i propri beni non già ai figli successori legittimi, bensì ai nipoti, indicando le quote di spettanza di ognuno al momento del trasferimento. Per volontà del disponente, i figli non sono in questi casi intestatari della formale titolarità dei beni vincolati, bensì traggono beneficio dalla loro utilizzazione e dai proventi che li riguardano, e in tal senso sarà volto l'operato del *trustee*. Le motivazioni sottese ad una tale operazione possono essere molteplici: si pensi ad esempio al caso di figli giuridicamente incapaci o, comunque, non in grado di gestire il patrimonio. In tali casi, il ricorso all'azione di riduzione viene sovente scongiurato grazie al soddisfacimento dei figli quali primi beneficiari e dalla consapevolezza degli stessi inerente alla sorte dei beni vincolati, che saranno comunque (successivamente) di proprietà dei loro discendenti. Ad ogni modo, anche i *trusts* con "beni prenotati" non possono essere costituiti in forma esclusivamente "autodichiarata", poiché un gestore dovrà essere nominato (o indicate le modalità per farlo), potendo il disponente essere *trustee* solo sino alla morte.

Da ultimo, si parla di *trust* "segreto" qualora intervenga un accordo tra il disponente-testatore e il *trustee*, affinché quest'ultimo, divenuto proprietario dei beni che il disponente gli destina per testamento, li gestisca secondo le indicazioni precedentemente date dal *de cuius*. Non è però immaginabile neppure in tali

¹¹⁴ Nozione ideata da M. Lupoi. Per una esauriente trattazione in merito: M. Lupoi, *Atti istitutivi di trust*, Milano, 2017, pagg. 405 ss.

ipotesi un *trust* autodichiarato, essendo il vincolo e la conseguente destinazione patrimoniali volti a operare successivamente alla morte del disponente.

3. (SEGUE). I TRUSTS IN AMBITO SOCIETARIO E FALLIMENTARE

La seconda categoria di *trusts* a “beneficiari determinati” è inerente alla materia societaria e trova in particolare applicazione nell’ambito delle procedure concorsuali. Il *trust* è infatti un efficace strumento per la realizzazione di procedure di concordato preventivo¹¹⁵, di accordi di ristrutturazione dei debiti¹¹⁶ ai sensi dell’art. 182 *bis* della legge fallimentare¹¹⁷, di piani di risanamento attestati ai sensi dell’art. 67, terzo comma, della legge fallimentare. L’utilizzo del *trust* in ausilio alle dette procedure, cosiddetto “*negoziale alla crisi d’impresa*”¹¹⁸, è oramai ritenuto ammissibile¹¹⁹, specie in considerazione del fatto che l’art. 160 della legge fallimentare prevede, in ipotesi di concordato, il soddisfacimento dei creditori “*attraverso qualsiasi forma*”. Conseguentemente, risultano ormai superate le iniziali perplessità circa tali utilizzazioni dell’istituto, per lo più basate sulla tipicità e sull’esclusività degli strumenti offerti dal diritto fallimentare¹²⁰. Come infatti più volte si è notato, il *trust* è suscettibile di utilizzazione per svariate finalità, purché l’operazione concretamente posta in essere non contrasti con le norme interne e non abbia intenti abusivi e fraudolenti.

¹¹⁵ Sul tema S. Leuzzi, *Il trust nel concordato preventivo*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2013, pag. 586.

¹¹⁶ Sul tema: A. Busani - C. Fanara - G. O. Manella, *Trust e crisi d’impresa*, Milano, 2013; L. Rovelli, *Il ruolo del trust nella composizione negoziale dell’insolvenza di cui all’art. 182 bis l.f.*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2007, pag. 398.

¹¹⁷ Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

¹¹⁸ G. Di Marzio, *Il diritto negoziale della crisi d’impresa*, Milano, 2011; G. Di Marzio, *Diritto negoziale e crisi della grande impresa*, in *ilfallimentarista.it*.

¹¹⁹ In tal senso, *ex multis*, F. Fimmanò, *Trust e procedure concorsuali*, op. cit., pag. 25; F. Fimmanò, *Trust e diritto delle imprese in crisi*, in *Rivista del notariato*, 2011, pag. 511; M. Fabiani, *L’ulteriore upgrade degli accordi di ristrutturazione e l’incentivo ai finanziamenti nelle soluzioni concordate*, op. cit., pag. 902; S. Ambrosini, *Il concordato preventivo*, in *Trattato di diritto fallimentare*, diretto da F. Vassalli, F. P. Luiso ed E. Gabrielli, IV, Torino, 2014, pag. 101.

¹²⁰ P. Pirruccio, *La segregazione dell’intero patrimonio aziendale nel trust non consente il normale svolgimento della procedura concorsuale*, in *Giurisprudenza di merito*, 2010, pag. 1596.

Con specifico riferimento alle procedure di concordato, il *trust* potrebbe avere finalità liquidatoria, allo scopo di soddisfare i creditori una volta alienati i beni, oppure conservative a fini di risanamento; un *trust* con finalità di risanamento potrebbe in ogni caso successivamente assumere finalità liquidatorie. A scapito degli svantaggi di operare col *trust* piuttosto che col concordato, consistenti per lo più nei maggiori costi dell'operazione e in alcune incertezze tributarie in materia di imposte applicabili, numerosi appaiono i dati positivi, fra cui la possibilità di anticipare l'imposizione del vincolo di destinazione (che sennò avverrebbe col deposito della domanda di concordato), e quella di gestire i concordati cosiddetti "di gruppo".

Le caratteristiche del *trust* si presentano inoltre di grande utilità nell'ipotesi dei concordati c.d. "misti". Non di rado infatti si assiste nelle procedure di concordato alla presenza di terzi assuntori che apportano propri beni a garanzia delle obbligazioni assunte dagli imprenditori, impegnandosi a liquidare il patrimonio destinato ed a soddisfarli. Il *trust* consentirebbe il vincolo sui beni del terzo assuntore; diversamente, non sarebbe assicurata ai creditori in alcun modo la liquidazione dei beni del terzo sui quali, peraltro, non godrebbero di alcun diritto di prelazione.

Il disponente coincide solitamente con la società debitrice, ma, come si è detto, tutt'altro che rara è l'ipotesi in cui i beni vengano vincolati da un terzo. È anche ammissibile il caso di *trust* in cui si vincolino in parte beni della società e in parte beni di terzi.

Per ciò che concerne la persona del *trustee*, è preferibile l'opinione che ne richiede la coincidenza con il commissario giudiziale o, comunque, con persona di fiducia degli organi fallimentari¹²¹, ma comunque egli può essere un soggetto estraneo alla procedura o coincidere con lo stesso disponente, cioè con gli amministratori della società o con il terzo che voglia vincolare i beni al fine di

¹²¹ Tribunale di Parma, 3 marzo 2005, cit.; Tribunale di Reggio Emilia, 14 maggio 2007, in *I contratti*, 2008, pag. 15, con nota di A. Reali, *Il trust tra tutela e frode ai creditori*; in *Giurisprudenza di merito*, 2008, pag. 707, con nota di F. Catarci, *Trust autodichiarato e garanzia dei creditori*; in *Lex 24* del 17 maggio 2007, pag. 33, con nota di A. Busani, *Trust salva – ristrutturazione*; in *Professione & trusts. Rivista on-line sul diritto dei trusts*, 2007, n. 11, con nota di M. Montefameglio, *Tribunale di Reggio Emilia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari – Ordinanza del 14 maggio 2007*.

soddisfare i creditori e consentire il soddisfacimento degli stessi o la chiusura della procedura, non pregiudicando ciò la liceità del *trust*¹²².

Particolarmente interessante in materia è una pronuncia del Tribunale di Parma¹²³, che ha omologato una proposta di concordato preventivo volta a soddisfare i creditori mediante un *trust* misto, vincolante sia beni sociali che beni personali degli amministratori, e il cui gestore era il commissario giudiziale. L'operazione risultò assolutamente efficace, principalmente grazie al ruolo del commissario, la cui vigilanza sull'amministrazione dei beni era garantita, ma anche grazie al vincolo patrimoniale, che non permetteva diverse destinazioni dei beni o una loro distrazione.

Un'altra ipotesi, peraltro diversa, relativa ad un giudizio di revocatoria in corso, in cui il ruolo gestorio è ricoperto da un organo della procedura, è oggetto di una decisione del Tribunale di Prato¹²⁴, ove è stato riconosciuto che *“il curatore di un fallimento può essere autorizzato ad accettare l'incarico di trustee del trust istituito da una banca, soccombente nell'azione revocatoria promossa dalla curatela, nel quale sia segregata la somma che la banca è stata condannata a pagare e la cui durata corrisponda a quella del giudizio di appello”*.

Una diversa applicazione del *trust* in ausilio alle procedure concorsuali in quanto funzionale alla chiusura del fallimento è oggetto di una pronuncia del Tribunale di Roma¹²⁵, con cui il curatore fallimentare è stato autorizzato a vincolare i crediti fiscali maturandi dopo la chiusura del fallimento, *“affinché i trustee li esigano e i crediti riscossi vengano distribuiti fra i creditori secondo le disposizioni del riparto reso esecutivo dal Giudice Delegato”*. Analoga ipotesi riguarda una decisione del Tribunale di Saluzzo¹²⁶, con cui il curatore è stato autorizzato a conferire alcuni residui attivi del fallimento in *trust* al fine di procedere alla chiusura della procedura.

¹²² Tribunale di Napoli, 19 novembre 2008, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, pag. 636, con nota di G. Lo Cascio, *Proposta di concordato preventivo mediante trust*.

¹²³ Tribunale di Parma, 3 marzo 2005, cit.

¹²⁴ Tribunale di Prato, 12 luglio 2006, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2007, pag. 58.

¹²⁵ Tribunale di Roma, 3 aprile 2003, cit. In tal senso anche Tribunale di Roma, 11 marzo 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, pag. 541.

¹²⁶ Tribunale di Saluzzo, 9 novembre 2006, cit.

Da quanto detto emerge la piena legittimità dei *trusts* costituiti per agevolare il buon fine di una procedura fallimentare, di un concordato o di una procedura di ristrutturazione dell'impresa.

Deve invece ritenersi che non possa ricorrersi al *trust* in sostituzione agli strumenti tipici previsti in materia dal legislatore. In tal senso è ampiamente condivisibile la già richiamata sentenza della Corte di Cassazione del maggio 2014¹²⁷, ove il Supremo Collegio, ritenuta illegittima la segregazione dell'intero patrimonio aziendale di un'impresa insolvente¹²⁸, ha sostenuto il legittimo ricorso all'istituto solo allorché avvenga in aggiunta agli strumenti tipici previsti in materia fallimentare, cioè “*qualora si esiga che esso, ..., assicuri un quid pluris rispetto a quelli già a disposizione dell'autonomia privata nel diritto interno*”. In sostanza, la costituzione di un *trust* non può interamente sostituirsi alla procedura fallimentare.

Differente è l'ipotesi del *trust* “liquidatorio”¹²⁹ destinato a soddisfare i creditori al di fuori di una procedura fallimentare o concordataria, sia in situazioni *in bonis*, sia in situazioni di crisi reversibile o di pre-crisi dell'impresa. Secondo gli studiosi¹³⁰, esso è sostanzialmente riconducibile a tre casistiche.

Anzitutto, il *trust* potrebbe essere costituito da un imprenditore, individuale o societario, *in bonis* al fine di vincolare parte dei beni personali o sociali al soddisfacimento dei creditori, che potranno beneficiarne in caso di inadempimento.

Potrebbe anche costituirsi un *trust* liquidatorio in una situazione di crisi ancora reversibile allo scopo di risolverla, cercando di garantire i creditori e scongiurare il deposito di istanze di fallimento o altre azioni giudiziarie.

Diversamente, il *trust* potrebbe mirare a perseguire il mero scopo di procedere alla liquidazione patrimoniale da parte di un imprenditore che intenda cessare l'attività.

¹²⁷ Corte di Cassazione, 9 maggio 2014, cit.

¹²⁸ In tal senso, A. Gallarati, *La crisi del debitore “civile” e “commerciale” tra accordi di ristrutturazione e trust*, in *Contratto e impresa*, 2013, pag. 128; A. Busani - C. Fanara - G. O. Mannella, *Trust e crisi d'impresa*, op. cit., pag. 74.

¹²⁹ Sul tema: F. Guariniello, *Il Trust autodichiarati a scopo puramente liquidatorio*, in *Rivista bancaria*, 2011.

¹³⁰ Tra gli altri, si vedano: A. Busani - C. Fanara - G. O. Mannella, *Trust e crisi di impresa*, op. cit., pag. 56; D. Muritano, *Note sul trust istituito da imprese in crisi (in funzione liquidatoria)*, studio del CNN n. 161 – 2011/I.

Può, quindi, genericamente dirsi “liquidatorio” un *trust* che miri a garantire gli interessi dei creditori, se non a potenziarli, sia in fase *in bonis* che in fase di crisi o di crisi reversibile, purché sia tassativamente garantito il rispetto della *par condicio creditorum* e delle norme e dei principi interni a tutela del credito¹³¹. Da questo punto di vista, la legittimità di tali *trusts* sembra non potersi porre in discussione, ed in tal senso è orientata la giurisprudenza in materia¹³². Bisogna ad ogni modo considerare che il *trust* liquidatorio può essere configurato anche come *trust* di scopo, qualora non si nominino specificamente i creditori quali beneficiari, bensì si faccia esclusivo riferimento alla finalità che si vuol perseguire.

Non può in ogni caso trattarsi di un *trust* costituito da un imprenditore già in stato di insolvenza e che vincoli l'intero patrimonio sociale, in quanto sarebbe invalido perché in contrasto con le norme interne e con gli strumenti posti a tutela del credito, come in particolare la procedura fallimentare, cui tenderebbe a sostituirsi. In tal senso due interessanti pronunce in merito, che hanno anticipato il già citato orientamento della Cassazione. Dalla prima¹³³ si evince che un *trust* liquidatorio “*che si ponga come dichiarato scopo quello di tutelare i creditori ricorrendo alla segregazione patrimoniale di tutto il patrimonio aziendale, quando l'impresa si trova già in stato di insolvenza (ed avrebbe pertanto dovuto accedere agli istituti concorsuali), è incompatibile con la clausola di salvaguardia di cui all'art. 15, lettera e) della convenzione dell'Aja 1 luglio 1985. Un trust attuato in tale situazione costituisce un atto privatistico che mira a sottrarre agli organi della procedura concorsuale la liquidazione dei beni in assenza del presupposto sul quale poggia il potere dell'imprenditore di gestire il proprio patrimonio, ossia che l'impresa sia dotata di mezzi propri. Se così non fosse a qualunque imprenditore*

¹³¹ Sul tema: G. D'angelo, *Appunti sulla par condicio creditorum*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1991, pag. 726; G. Tarzia, *Par aut dispar condicio creditorum*, in *Rivista di diritto processuale*, 2005, pag. 9; S. Ciccarello, *Privilegio (dir. priv.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXV, Milano 1986, pag. 723; U. Breccia, *Le obbligazioni*, in *Trattato di diritto privato* a cura di G. Iudica, P. Zatti, Milano, 1991, pag. 61; V. Colesanti, *Mito e realtà della “par condicio”*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1984, pag. 32; A. Maisano, *La tutela concorsuale dei diritti*, in *Processo e tecniche di attuazione dei diritti*, a cura di S. Mazzamuto, II, Napoli, 1989, pag. 845.

¹³² *Ex multis*, Tribunale di Ravenna, 4 aprile 2013, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2013, pag. 632; Tribunale di Cremona, 8 ottobre 2013, in *Giurisprudenza commerciale*, 2015, II, pag. 616, con nota di A. Gallarati, *Trust liquidatorio e società di capitali*; in *Trusts e attività fiduciarie*, 2013, pag. 303.

¹³³ Tribunale di Mantova, 18 aprile 2011, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2011, pag. 529.

insolvente che intende evitare il fallimento potrebbe essere consentito lo spossessamento di tutti i propri beni mediante conferimento in trust rendendoli non aggredibili dai creditori. In questo caso, la causa in concreto perseguita dal disponente si pone in contrasto con le norme di cui agli articoli 13 e 15, lettera e) della citata convenzione e comporta la nullità dell'atto istitutivo del trust o comunque la nullità dell'effetto segregativo che ne scaturisce. Lo scopo di protezione dichiarato dal trust costituisce pertanto non un mezzo di tutela del patrimonio nell'interesse dei creditori bensì un abusivo utilizzo del trust finalizzato a sottrarre il disponente alla legislazione concorsuale italiana e comunque un atto negoziale in frode alla legge ex art. 1344 c.c. in quanto mirante a realizzare effetti (la sottrazione del patrimonio dell'imprenditore insolvente ai creditori) ripugnanti per l'ordinamento giuridico italiano". In tale direzione appare anche la seconda pronuncia¹³⁴, laddove si legge che "non appare meritevole di tutela il trust costituito dal liquidatore mediante conferimento dell'intero patrimonio societario attivo e passivo con lo scopo dichiarato di agevolare l'eventuale commercializzazione del patrimonio, prevenendo eventuali azioni revocatorie concorsuali ed altresì di provvedere al pagamento dei creditori sociali nel rispetto della par condicio qualora, dall'analisi complessiva dell'atto istitutivo, si possa affermare che il trust in esame non fornisca alcuna utilità aggiuntiva alla liquidazione della società se non quella di sgravare il liquidatore dei compiti ad esso imposti dalla legge e di assegnargli la posizione di trustee".

Volendo poi prendere in esame gli utilizzi prevalentemente "societari" del *trust*, va ricordata l'ipotesi del conferimento in *trust* di partecipazioni societarie al fine di vincolarne i diritti in favore dei beneficiari. In tal caso il gestore, che ben può coincidere con il disponente se si tratta di *trust* autodichiarato, dovrà gestirle al fine di perseguire le finalità giustificative del vincolo destinatorio, che peraltro comporta la sottrazione delle stesse (o meglio dei loro proventi e dei diritti connessi) ai creditori del disponente medesimo, e devolverne i frutti ai beneficiari o allo scopo.

Inoltre, il *trust* può essere funzionale alla realizzazione di patti di sindacato, cioè di patti parasociali inerenti agli accordi di voto in assemblea, alle limitazioni

¹³⁴ Tribunale di Reggio Emilia, 14 marzo 2011, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2011, pag. 630.

concordate in ordine al trasferimento delle partecipazioni azionarie e alle intese per l'acquisto di azioni¹³⁵, tramite il trasferimento delle azioni sindacate al *trust* e il conseguente vincolo delle medesime alle finalità previste verso cui dovrà tendere l'operato del *trustee* (che ben può coincidere con uno o più titolari delle stesse, e che quindi può essere genericamente autodichiarato).

Particolarmente interessante in materia è infine una recente pronuncia¹³⁶ avente ad oggetto una trasformazione regressiva in *trust*, deliberata dall'assemblea di una società a responsabilità limitata in liquidazione. Il *trust* mirava a perseguire due interessi, cronologicamente indicati e ordinati: anzitutto il soddisfacimento dei creditori nel rispetto della *par condicio creditorum*, secondariamente la devoluzione dei beni in favore di due beneficiari. Seppur il Tribunale abbia optato nel caso specifico per la cancellazione d'ufficio della deliberazione assunta dal registro delle imprese, adottando quindi un atteggiamento negativo nei confronti dell'operazione, la decisione è interessante in quanto legata all'adesione ad uno dei possibili orientamenti sulla trasformazione eterogenea, cioè quello che sostiene il *numerus clausus* delle ipotesi legislativamente disciplinate dagli artt. 2500 *septies* e 2500 *octies* c.c. Certamente la questione della trasformabilità di una società in *trust* si riproporrà, essendo assolutamente aperta.

Anche la disamina sin qui condotta inerente agli utilizzi del *trust*, anche autodichiarato, in materia societaria e fallimentare, evidenzia la sempre crescente diffusione e utilità dell'istituto, purché utilizzato nel rispetto delle norme di legge a tutela dei creditori ed in modo non abusivo né per scopi fraudolenti. Certo, qualora ci si fermasse invece erroneamente (come alcuni tuttavia fanno) all'esame dell'aspetto patologico dell'istituto, quale emerge da una serie di decisioni giurisprudenziali relative a casi ove esso è stato utilizzato in frode ai creditori, il giudizio dell'interprete non potrebbe che essere superficiale e negativo.

¹³⁵ Ci si riferisce ai patti di cui all'art. 2341 *bis* c.c.

¹³⁶ Tribunale di Roma, 20 luglio 2017, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2018, pag. 53.

4. LE ALTRE IPOTESI DI APPLICAZIONE PRATICA

Numerose altre e differenti sono le ipotesi di applicazione pratica dell'istituto, diverse sia dall'ambito familiare e successorio, che da quello societario e fallimentare. Non essendo possibile una completa né definitiva elencazione, se ne riportano di seguito soltanto alcune.

Anzitutto, si ritiene interessante il caso di un *trust* intestatario di una farmacia che deve essere gestita da un *trustee* in attesa che gli eredi del titolare conseguano le abilitazioni necessarie. In merito è intervenuto il TAR di Brescia¹³⁷ che, accogliendo il ricorso degli eredi e annullando un provvedimento contrario della Azienda sanitaria locale, ha riconosciuto la legittimità di un *trust* costituito per tale finalità. Nell'ipotesi che precede non può ad ogni modo immaginarsi l'utilizzo della forma autodichiarata del *trust*, essendo quest'ultimo volto a operare dopo la morte del disponente.

Sovente i privati ricorrono al *trust*, anche autodichiarato, al fine di vincolare le risorse necessarie per la contribuzione ad eventi ludici o mondani¹³⁸ o al fine di gestire le multiproprietà¹³⁹.

Recentemente, il ricorso al *trust* avviene anche per ragioni di legalità, vincolando aziende sequestrate perché riconducibili a patrimoni mafiosi¹⁴⁰, al fine di sottrarle ai precedenti amministratori. In tali ipotesi non è ammissibile la coincidenza soggettiva tra disponente e *trustee*, essendo necessario che, per le medesime ragioni di legalità, il ruolo gestorio venga svolto da professionisti delegati dal Tribunale.

Sovente quindi anche la Pubblica Amministrazione¹⁴¹ ricorre al *trust*, sia per il perseguimento di scopi di utilità sociale (inerenti alla costruzione dell'asilo nido, di

¹³⁷ Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, 30 luglio 2014, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2015, pag. 51.

¹³⁸ Per una trattazione in merito si veda D. Zanchi, *Trust per una squadra di calcio*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2015, pag. 475.

¹³⁹ Per una trattazione in merito si veda M. G. B. Patrone, *Multiproprietà e trust nell'ordinamento italiano*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2013, pag. 119.

¹⁴⁰ Per una trattazione in merito si veda A. Galasso - L. Mornile, *Il "trust antimafia" tra principi generali e interessi antagonisti*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2012, pag. 592.

¹⁴¹ Per una trattazione in merito si veda M. Lupoi, *Il dovere professionale di conoscere la giurisprudenza*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2016, pag. 115.

un ospedale ed alla gestione di operazione economiche), ma anche in casistiche differenti. Si ricorda ad esempio l'utilizzo da parte di un noto uomo politico italiano, in seguito al provvedimento con cui la Banca d'Italia disponeva la dismissione della partecipazione sociale bancaria che egli deteneva, a causa di una condanna penale e alla conseguente perdita dei requisiti di onorabilità specificamente richiesti dal Testo Unico Bancario¹⁴². Nello specifico, la Banca d'Italia aveva ritenuto compatibile il trasferimento delle dette partecipazioni in un *trust*, confermando così la validità e l'efficienza dell'istituto, anche con specifico riferimento alle partecipazioni azionarie e, conseguentemente, alla gestione delle medesime. Un altro caso riguarda il Gestore dei Servizi Energetici: esso infatti ha previsto l'obbligatoria adesione dei produttori dei pannelli fotovoltaici a un "sistema o consorzio" che si occupi della gestione dei medesimi a fine vita. In particolare, il provvedimento del Gestore prevede la costituzione di un fondo vincolato alla predetta finalità, che venga gestito da un soggetto esterno, dotato di requisiti di professionalità e moralità, e che abbia un guardiano con comprovate capacità di gestione patrimoniale e finanziaria. Conseguentemente, l'istituto cui il Gestore si riferisce è proprio il *trust*, segnatamente un *trust* di scopo, del quale indica anche la legge applicabile, cioè quella della Repubblica di San Marino.

Una limitata diffusione hanno poi avuto i cosiddetti *bare trusts* o *trusts* "nudi", caratterizzati dall'assenza di uno scopo cui i beni vincolati (e i relativi frutti) sono destinati ed in cui il *trustee* ha esclusivamente il compito di custodire i beni vincolati e di tenerli a disposizione dei beneficiari, gestendoli secondo le indicazioni che questi ultimi vorranno fornirgli. Spesso la peculiarità di tali *trusts* consiste nella coincidenza soggettiva tra il disponente e il beneficiario, ma non anche col *trustee* (qualora la detta coincidenza riguardasse anche il gestore si tratterebbe di un'operazione simulata, come meglio si vedrà in seguito). Si pensi ad esempio al caso di una società che trasferisca dei beni ad una *trustee company*¹⁴³ affinché li vincoli e li gestisca secondo le indicazioni che la medesima società voglia impartire o al *trust* liquidatorio, che, secondo quanto sostenuto da autorevole

¹⁴² Testo Unico Bancario, decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, art. 24.

¹⁴³ In Italia esiste ad esempio la *Trustee Company* s.r.l. che svolge l'attività di gestore o guardiano di *trusts* dietro il pagamento di un corrispettivo.

dottrina¹⁴⁴, in seguito alla dichiarazione di fallimento e in presenza di una apposita previsione in sede di atto istitutivo, si trasformerebbe in un *bare trust* (o *trust* “nudo”), caratterizzato dalla successione del curatore in tutte le posizioni beneficiarie, al fine di richiedere la restituzione dei beni vincolati col *trust*, oppure accettarne la continuazione a beneficio della procedura, anche impartendo direttive al *trustee*¹⁴⁵.

I *bare trusts* destano spesso perplessità e sono motivo di sospetto a causa dell’assente indicazione (almeno inizialmente) delle finalità giustificative del vincolo di destinazione, che potrà comunque intervenire successivamente.

Giova infine precisare che è possibile la costituzione di *trusts* “misti”, cioè volti a perseguire in parte uno scopo e in parte delle finalità in favore di beneficiari determinati. È possibile che il disponente ordini cronologicamente gli scopi che vuol perseguire col *trust* misto, stabilendo che prima e per un determinato periodo di tempo le risorse patrimoniali (e i relativi frutti) siano dedicati allo scopo e solo successivamente ai beneficiari o viceversa. È di certo necessaria la predeterminazione in sede di atto costitutivo o di successivo atto integrativo dei periodi temporali, da ancorarsi a date certe o ad eventi umani e/o naturali. Ciò potrebbe ritenersi superfluo nell’ipotesi del *trust* autodichiarato, in quanto il disponente quale gestore è in grado di decidere a quale (funzionale) obiettivo dedicarsi: tale assunto non è però condivisibile sia alla luce delle possibili sostituzioni soggettive del disponente/*trustee* (dovute ad esempio a cause di morte, incapacità, revoca giudiziale, dimissioni), che anche per esigenze di trasparenza e di tutela dei creditori, dovendosi dar loro, pregiudicati dal vincolo impresso a parte dei beni del disponente (loro debitore), la possibilità di individuare le finalità specifiche che col *trust* si vogliono perseguire in un dato periodo. Il disponente potrebbe però scegliere di non ordinare cronologicamente la finalità “scopo” e quella “beneficiari”, stabilendo che esse vadano soddisfatte contemporaneamente. Si

¹⁴⁴ M. Lupoi, *Due parole tecniche sull’atto istitutivo di un trust liquidatorio e sui trust nudi*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2011, pag. 211; G. Sturniolo, *L’utilizzo “distorto” del trust liquidatorio: problemi, prospettive e possibili soluzioni*, op. cit., pag. 407; M. Atzoti, *Uno strumento utile chiamato “trust liquidatorio”*, in *Guida al diritto*, 2011, 7, pag. 55.

¹⁴⁵ G. Semino, *L’utilizzo dei trust al fine di stabilire gli assetti proprietari e il governo delle società*, in *Trust*, a cura di G. Lepore, M. Monegat e I. Valas, Torino, 2010, II, pag. 16; M. Montefameglio, *Trust e mandato fiduciario*, in *Trust*, Torino, 2010, II, pag. 251.

ritiene in tal caso necessaria l'espressa e specifica individuazione dei beni (coi relativi frutti) vincolati in favore dell'una e dell'altra finalità, non potendosi condividere l'idea della confusione degli stessi. In quest'ultima ipotesi non sarebbe infatti possibile individuare le risorse economiche da destinare alle differenti finalità, oltre che le eventuali perdite e spese delle stesse. Ciò infatti potrebbe comportare maggiori rischi per i creditori alla luce del più facile annacquamento delle risorse del debitore/disponente.

Ad ogni modo, nella maggior parte dei casi, i *trusts* c.d. misti sono caratterizzati dalla volontà di (cercare di) perseguire prima lo scopo e solo eventualmente predeterminati interessi in favore dei beneficiari: sovente infatti il disponente stabilisce che i beni destinati al *trust* debbano non più essere dedicati allo scopo una volta perseguito lo stesso o una volta che se ne manifesti la impossibilità di conseguimento. In quest'ottica è però difficile immaginare che un *charitable trust* (si ricorda, il più diffuso) possa far parte di un'operazione mista se volto a perseguire scopi generici (difficilmente infatti un *trust* volto ad assistere gli *homeless* può perseguire definitivamente il suo scopo); differente è il caso in cui si tratti di interessi specifici e riguardanti soggetti determinati e numericamente limitati.

Si noti che numerose leggi straniere in materia di *trust* prevedono l'obbligatorietà della nomina del guardiano (e delle regole di sostituzione dello stesso) qualora si tratti, anche parzialmente, di *trust* di scopo. Ciò collima con l'intenzione di garantire che le risorse del *trust* (sottratte ai creditori) siano realmente devolute allo scopo e con modalità efficienti e produttive. In tal senso possono infatti assegnarsi all'eventuale guardiano poteri specifici di autorizzazione e di controllo e, viceversa, stabilirsi obblighi in capo al *trustee* di comunicazione e rendicontazione al guardiano.

I *trusts* misti presentano dunque le caratteristiche sia dei *trusts* di scopo che di quelli con beneficiari determinati, assumendo le peculiarità tipologiche degli uni e degli altri.

In conclusione, una fattispecie "aperta" quale il *trust* consente il (potenziale) perseguimento di disparate finalità, come la superiore disamina testimonia. Bisogna sempre tener presente le fondamenta giustificative della costituzione del *trust*, cioè gli specifici interessi che nel caso concreto si vogliano perseguire in correlazione

alla necessaria sussistenza della meritevolezza dei medesimi. Non deve infatti trattarsi di operazioni che abbiano l'esclusivo scopo di vincolare i beni del proprio patrimonio personale in frode ai creditori. Numerose però si rivelano le difficoltà nell'individuazione delle operazioni abusive e fraudolente: non di rado infatti esse sono celate dalla (fasulla) volontà di perseguire interessi che in astratto appaiono meritevoli di tutela, ma di difficile verifica nel caso concreto. Comunque si ribadisce che la copiosa presenza di *trusts*, anche autodichiarati, non deve considerarsi sintomo della volontà dei privati di tutelare abusivamente il proprio patrimonio personale (casi esistenti ma comunque non preponderanti), bensì dell'utilità dell'istituto e della sua efficacia nel tessuto sociale.

5. L'AMMISSIBILITÀ DEL *TRUST* AUTODICHIARATO NELLE PRONUNCE GIUDIZIALI. UN'ANALISI RAGIONATA

L'analisi di alcune decisioni giudiziali specificamente riferite ai *trusts* c.d. autodichiarati consentirà di fugare i dubbi inerenti al riconoscimento dei medesimi e permetterà altresì di ricavare una serie di interessanti indicazioni sulle modalità di funzionamento degli stessi in relazione agli interessi perseguiti.

Anzitutto appare di particolare interesse un'ordinanza del Tribunale di Milano¹⁴⁶, inerente alla omologazione di una separazione personale tra coniugi. In tale occasione, è stata considerata legittima la costituzione di un *trust* autodichiarato (il Tribunale espressamente ha riconosciuto che nel caso di specie “*il rapporto giuridico che consente di realizzare tale finalità è il Trust*”) affinché il marito provveda alle esigenze abitative della figlia della coppia sino al completamento degli studi e al raggiungimento dell'autonomia economica, destinando a tale scopo un immobile di sua proprietà e volendo “*separare dal proprio patrimonio tale bene per sottrarlo alle vicende personali e successorie e, in generale, per poterlo segregare a tutti gli effetti al fine di trarre da esso utilità, sia direttamente sia indirettamente, da destinare alla figlia A. e alla madre finché convivente, e per poterlo poi in seguito trasferire a tempo debito alla medesima figlia*”. Il *trust* autodichiarato costituito si componeva di undici articoli, volti ad esplicitare le

¹⁴⁶ Tribunale di Milano, 23 febbraio 2005, in *Corriere del merito*, 2005, 6, pag. 667, con nota di S. Bartoli, *Omologazione di una separazione consensuale prevedente l'istituzione di un trust interno autodichiarato*.

volontà del disponente, soprattutto con riferimento alla finalità, ai beni vincolati e alla relativa segregazione patrimoniale, alla legge applicabile (“*il Trust è regolato dalla legge inglese...Peraltro, le obbligazioni e la responsabilità del Trust sono disciplinate cumulativamente dalla legge inglese e dalla legge italiana*”), alla durata. Tre sono gli articoli dedicati al *trustee* e ai relativi poteri. Oltre alla specificazione che “*Trustee del Trust è il Disponente*”, viene indicato un nuovo *trustee* in caso di morte, dimissioni o sopravvenuta incapacità del disponente (o vengono indicate le modalità per nominarlo: “*In mancanza, il Trustee è nominato dal presidente del Collegio notarile di Milano*”). Con riguardo ai poteri, è precisato che al disponente/gestore spettano i diritti del proprietario rispetto ai beni vincolati, compresa la capacità processuale e quella di comparire dinnanzi alle pubbliche autorità. Tale pronuncia, tra le prime in materia di *trusts* autodichiarati, è significativa poiché afferma la liceità di detti *trusts*, ma ancor più perché conferma la meritevolezza degli interessi sussistenti nel caso concreto e inerenti all’efficiente ricorso all’istituto al fine di garantire il mantenimento dei figli in sede di omologazione della separazione consensuale tra coniugi, grazie alla segregazione patrimoniale ottenuta e al conseguente vincolo di destinazione.

Un’altra decisione in materia si deve al Giudice cagliaritano¹⁴⁷. Si trattava di un’azione esecutiva intrapresa contro un immobile conferito in *trust*, quest’ultimo volto alle esigenze abitative e al mantenimento del disponente e del figlio. I creditori eccepivano “*la dedotta finalità fraudolenta sottesa alla costituzione del trust in questione*”. Una volta riassunte le principali caratteristiche dell’istituto del *trust*, il Tribunale ha riconosciuto che la “*mera (parziale) coincidenza soggettiva tra disponente e trustee non è, di per sé, ragione di inefficacia dell’atto*”, alla luce del fatto che, ai sensi dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja, detta inefficacia sussiste solamente allorché l’operazione posta in essere contrasti con i principi inderogabili del diritto italiano, ove il negozio è destinato ad operare¹⁴⁸. Il Giudice

¹⁴⁷ Tribunale di Cagliari, 4 agosto 2008, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, pag. 275; in *digiec.unirc.it*, con nota di E. Corapi, *Sul trust interno “autodichiarato”*.

¹⁴⁸ In tal senso anche il Tribunale di Trieste, 23 settembre 2005, cit., che ritiene necessario “*valutare se l’atto istitutivo del trust è (o non è) portatore di interessi che sono meritevoli di tutela per l’ordinamento giuridico senza limitarsi alla semplice definizione dello scopo, ma estendendo l’analisi al programma che si è prefissato il disponente nel momento in cui ha deciso di dar vita al trust*”.

cagliaritano ha ricercato quindi un parametro alla luce del quale valutare la astratta liceità del *trust* in oggetto e la meritevolezza degli interessi sottesi, facendo a tal fine riferimento al valore del debito del disponente rispetto a quello del bene conferito, il primo di certo di modesta entità rispetto al secondo. “*Superato, dunque, positivamente il vaglio in ordine alla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell’istituto nel nostro ordinamento*”, ha concluso il Tribunale, “*il trust in questione deve infine ritenersi opponibile ai creditori procedenti*”. Ancora una volta con la decisione di cui sopra viene confermato il legittimo utilizzo del *trust* autodichiarato per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, stabilendo addirittura un parametro che consenta di ancorare a valutazioni certe la natura fraudolenta o meno dell’operazione concretamente posta in essere dai privati.

Altre pronunce, sempre specificamente riferite ai *trusts* c.d. autodichiarati, riguardano invece l’ambito del diritto societario.

Una prima¹⁴⁹ riguarda un *trust* autodichiarato costituito da un socio accomandatario di una società in accomandita semplice, avente ad oggetto la segregazione di (parte dei) propri beni personali, al fine di favorire la liquidazione della società mediante un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 *bis* della legge fallimentare. Nel caso di specie egli si autonominava *trustee* per gestire e amministrare personalmente i beni nell’interesse dei creditori. Riguardo alla ammissibilità del *trust* autodichiarato in genere, il Tribunale ha sostenuto che “*la nozione di trust contenuta nel primo paragrafo dell’art. 2 della Convenzione dell’Aja è assai ampia, dato che la norma afferma l’esistenza di un trust allorché il trustee abbia il controllo sui beni, senza cioè esigere che vi sia un trasferimento di beni a costui*”. Viene quindi risaltato il ruolo del gestore non con riferimento alla persona del medesimo, bensì all’influenza che egli possa esercitare sui beni oggetto del vincolo, poiché, tra l’altro, “*lo stesso art. 2, all’ultimo comma (...) non esclude in linea di principio una coincidenza tra due soggetti del trust, purché ciò sia consentito dalla legge regolatrice prescelta dal disponente (...)*”. In accordo con la pronuncia, la costituzione di un *trust* nella forma autodichiarata da parte di un accomandatario al fine di procedere alla liquidazione della società apportando beni personali deve ritenersi in linea di principio ammissibile. Devo però trovarsi un

¹⁴⁹ Tribunale di Reggio Emilia 14 maggio 2007, cit.

criterio per “*desumere un intento in frode alla legge, volto, cioè, a creare situazioni in contrasto con l’ordinamento in cui il negozio deve operare (...)*”. Il Tribunale ha ritenuto necessario procedere alla valutazione dell’atto costitutivo al fine di valutare la meritevolezza degli interessi nel caso concreto, “*senza limitarsi alla semplice definizione dello scopo, ma estendendo l’analisi al programma che si è prefissato il disponente nel momento in cui ha deciso di dar vita al trust (...)*”. Una volta considerata in astratto lecita un’operazione del genere, emerge quindi l’esigenza di attenzionare il caso concreto e gli interessi che mira a perseguire, alla luce delle moderne teorie sulla causa contrattuale (che saranno oggetto di successivo approfondimento).

Con riferimento all’esercizio del diritto di voto, è intervenuta una decisione del Tribunale di Lucca¹⁵⁰, ove si afferma che il *trust* autodichiarato ben può averlo ad oggetto, comportando ciò l’obbligo del disponente/gestore di esercitarlo in conformità ai vincoli ivi previsti. Nel caso di specie la partecipazione di una società a responsabilità limitata a socio unico era stata segregata in un *trust* autodichiarato, denominato “*Trust Athena*”, il quale peraltro era stato costituito dal *trustee* di un altro *trust*. Il Tribunale ha ritenuto delegabile il diritto di voto spettante al socio alle condizioni previste dall’art. 2479 *bis*, secondo comma, c.c., purché sia rispettato il principio “*di ordine pubblico, desumibile dagli artt. 2468, co.2 e, c.c., 2476, co.7°, 2479 bis della inscindibilità del voto dalla quota sociale*”. Il Giudicante ha cioè ritenuto legittimo il vincolo di destinazione sulle partecipazioni in società di capitali creato col *trust* autodichiarato, purché avvenga “*nel rispetto delle norme societarie che regolano la legittimazione dell’esercizio dei diritti sociali*”, affinché siano quindi rispettate le inderogabili norme di legge volte a garantire la compagine azionaria e sociale. Inoltre, poiché l’atto costitutivo del *trust* ove è conferita la quota sociale è assimilabile al trasferimento della stessa, il Tribunale ha sostenuto la necessaria l’iscrizione del registro delle imprese, a pena di inefficacia dello stesso e della conseguente impossibilità di esercitare i diritti connessi. Conseguentemente, il nuovo socio, “*titolare dei diritti amministrativi, sarebbe da considerare il proprietario fiduciario, e quindi il trustee che, nel caso in esame (trattandosi di trust autodestinato), è lo stesso disponente, ..., che resterebbe,*

¹⁵⁰ Tribunale di Lucca, 24 aprile 2012, in *Giurisprudenza commerciale*, 2014, 5, II, pag. 877.

pertanto, legittimato all'esercizio del diritto di voto, mentre l'eventuale attribuzione (permanente) dell'esercizio del voto ad altri soggetti non soci (protector o beneficiario) porrebbe di nuovo il problema del contrasto col mentovato principio della inscindibilità del voto dalla quota sociale e, comunque, con le regole societarie sulla legittimazione all'esercizio dei diritti sociali".

Le superiori pronunce giudiziali testimoniano la ormai condivisa ammissibilità del *trust* autodichiarato nel nostro ordinamento giuridico, dimostrando il frequente ricorso all'istituto in vari ambiti, e dovendosi, ad avviso di chi scrive, ritenere che esso troverà diffusione sempre maggiore grazie alla flessibilità del medesimo e alle numerose modalità di utilizzazione cui si presta.

In ordine alla ammissibilità del *trust* autodichiarato, confermata dalle decisioni sopra riportate, risalta infine un'importante pronuncia della Corte di Appello di Venezia¹⁵¹, inerente al *trust* autodichiarato "Milù", in cui viene fugato ogni dubbio circa la ammissibilità poiché "la Convenzione dell'Aja, cui il nostro Stato ha aderito, nel descrivere il *trust* non lo circoscrive ad atti esclusivamente traslativi dei beni che ne vengono assoggettati, stabilendo solo che ad essi venga data una specifica destinazione e scopo, sicché la valutazione di compatibilità con la legislazione interna va riferita alla ammissibilità nell'ordinamento di ipotesi di sottoposizione a vincoli di determinati beni anche al di fuori dei fenomeni separativi della proprietà o disponibilità dei beni stessi del disponente". La Corte ha proseguito facendo riferimento al fondo patrimoniale che "riconosce ai coniugi la facoltà di attribuire a beni di cui essi conservano la proprietà la specifica destinazione di sopperire ai bisogni della famiglia", ai patrimoni destinati ai sensi degli artt. 2447 bis e seguenti c.c. che le società "possono ora istituire sottraendoli alle possibili aggressioni da parte dei creditori della società sempre alla condizione di attribuire ad essi una specifica destinazione", all'art. 2645 ter c.c. che "prevede la trascrizione e opponibilità di atti, o contratti, con cui beni immobili o mobili registrati sono destinati alla realizzazione dei più svariati interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 comma 2° c.c.". La suddetta pronuncia si basa in particolare sulla genericità dell'art. 2 della Convenzione dell'Aja, laddove nella descrizione della fattispecie non si fa alcun riferimento alla eventuale

¹⁵¹ Corte di Appello di Venezia, 10 luglio 2014, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2015, pag. 183.

coincidenza tra il disponente e il *trustee*, limitandosi solo a riconoscere la figura del *trustee* quale gestore e non specificando se possa coincidere con il disponente o meno e ritenendo solamente necessario che i beni vincolati costituiscano una massa patrimoniale distinta rispetto al patrimonio del *trustee* stesso. Effettivamente dalla Convenzione dell’Aja non emerge né un necessario trasferimento dei beni vincolati, né una obbligatoria dissociazione del disponente e del *trustee*, sicché la possibile costituzione del *trust* autodichiarato non sembra opinabile. Ai fini della funzionalità dei *trusts*, autodichiarati e non, è invece indispensabile la distinzione tra la massa dei beni vincolati e il patrimonio del disponente e del *trustee*, ma anche in caso di mancato trasferimento ad un gestore terzo la individuata massa dei beni del *trust* può considerarsi distinta dal rimanente patrimonio del disponente, in quanto appunto dedicata al vincolo di destinazione.

Va peraltro precisato che vi sono state delle pronunce contrarie alla ammissibilità del *trust* autodichiarato, ma, a parte qualcuna risalente e da ritenersi ormai superata, sono relative a casi in cui il vincolo di destinazione era stato costituito per fini fraudolenti; ed i giudici, piuttosto che sanzionare specificamente tale profilo, si sono pronunciati in via generale per l’inammissibilità del *trust*, così peraltro sconfinando dai casi specifici loro proposti.

Ci si riferisce anzitutto ad una risalente decisione in materia familiare¹⁵², che fonda le ragioni della inammissibilità del *trust* autodichiarato e della conseguente trascrizione sull’estraneità dello stesso rispetto alla Convenzione dell’Aja, ritenendolo una fattispecie atipica di un istituto anch’esso atipico, quale il *trust*. La decisione è stata successivamente confermata in sede di appello¹⁵³, ove la Corte, diversamente dal Tribunale, non ha escluso l’ammissibilità del *trust* autodichiarato, ma si è espressa negativamente solo con specifico riferimento alla trascrizione.

Vi è poi intervenuto il Tribunale di Monza¹⁵⁴, con riferimento ad una opposizione proposta da un *trustee* di un *trust* autodichiarato avverso un’iscrizione ipotecaria su un immobile conferito al fine della “*tutela patrimoniale della sua famiglia*”. Egli adduceva l’illegittimità dell’iscrizione, “*in quanto effettuata su un*

¹⁵² Tribunale di Napoli, 1 ottobre 2003, cit.

¹⁵³ Corte di Appello di Napoli, 27 maggio 2004, cit.

¹⁵⁴ Tribunale di Monza, 13 maggio 2015, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2016, pag. 58.

bene di proprietà di un terzo, cioè del trustee, pur trattandosi di trust autodichiarato, e quindi non aggredibile trattandosi di patrimonio separato". Per converso, l'iscrivente non dubitava dell'appartenenza dell'immobile ipotecato al *trust*, ma riteneva quest'ultimo esclusivamente volto a sottrarre le garanzie del credito. Il Tribunale, concorde, ha affermato l'intento abusivo che si voleva perseguire col *trust* in questione, essendosi trattato "*di un mero espediente giuridico posto in essere da ... al fine precipuo di tenere distinti i beni sottoposti al vincolo dal proprio patrimonio personale, anche se di fatto quest'ultimo ne ha mantenuto la disponibilità effettiva, in quanto egli stesso ha assunto la posizione di trustee, ossia di soggetto fiduciario incaricato della gestione (ma, in definitiva, fiduciario di sé stesso), senza vincolo di sorta od obbligo di giustificare i propri poteri*", non avendo peraltro i beneficiari alcun potere di controllo. Alla luce di ciò, il Tribunale ha ritenuto inammissibile il *trust* autodichiarato in genere, sostenendo la difformità dell'istituto rispetto all'art. 2 della Convenzione dell'Aja; quest'ultimo, in realtà, non nega affatto la possibile coincidenza soggettiva, ma richiede solo che i "*beni siano posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse del beneficiario*", non essendo quindi richiesto il trasferimento della proprietà. Viceversa, il Giudicante ha ritenuto necessario il trasferimento, argomentandolo anche alla luce dell'art. 2, lettera b), laddove prevede che "*i beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee*": in realtà non viene qui negata la possibilità di costituire *trusts* autodichiarati, ritenendosi necessario solo che, dalle risultanze dei pubblici registri, emerga l'esistenza del vincolo di destinazione. Bisogna però considerare che il bene oggetto del *trust* in questione era già stato precedentemente vincolato dal disponente in un fondo patrimoniale, ma non annotato sull'atto di matrimonio, e, quindi, inopponibile ai creditori: tale circostanza ha portato ad evidenziare "*l'assenza di una causa propria del negozio costitutivo del trust e l'impiego abusivo dello strumento negoziale rispetto alla funzione astratta sua propria*". Il Tribunale ha quindi concluso dichiarando l'inammissibilità del *trust* in questione, ancorandola non al rimedio della nullità, ma all'art. 15 della Convenzione dell'Aja, in quanto contrastante con le norme interne a tutela della garanzia patrimoniale rappresentata dal patrimonio del debitore.

Un'altra pronuncia contraria¹⁵⁵ è basata sull'interpretazione restrittiva dell'art. 2 della Convenzione dell'Aja da parte del Giudicante, poiché ha ritenuto che esso richieda *“una dissociazione tra la figura del disponente e del trustee”*, e sull'operatività degli artt. 5 e 13, inerenti al disconoscimento qualora il diritto interno non preveda *“l'istituto del trust o la categoria di trust in questione”*. Il Tribunale ha ritenuto infatti di non entrare nel merito del caso concreto, essendo già negativamente risolto il problema del *“riconoscimento o meno del trust c.d. autodichiarato nell'ordinamento italiano”*. Ancora una volta va rilevato che la Convenzione dell'Aja non vieta affatto la coincidenza soggettiva tra il disponente e il trustee, limitandosi ad escludere che venga riconosciuto un trust regolato da una legge che non ha riconosciuto o che non ha disciplinato il trust in generale, o lo specifico tipo di trust.

In tal senso anche una decisione bergamasca¹⁵⁶, inerente ad un trust ove erano stati conferiti degli immobili, sottratti al soddisfacimento degli attori, quali creditori dei disponenti. Il primo discutibile assunto da cui ha preso le mosse il Giudicante è costituito dal rilievo che *“l'atto di istituzione del Trust include in sé anche l'atto di trasferimento in proprietà dei beni degli istituenti e che non possono pertanto scindersi i diversi atti negoziali, l'uno, di trasferimento dei beni e, l'altro, di costituzione di vincolo di destinazione degli stessi”*. È infatti in ogni caso possibile dotare il trust successivamente dei beni da devolvere allo scopo. Per ciò che concerne la coincidenza soggettiva, il Tribunale ha ritenuto che *“in considerazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione dell'Aia dell'1.7.1985 (ratificata dalla legge 364/89) anche in ordine ai poteri residuanti in capo al disponente, la causa tipica del trust può individuarsi nella costituzione di un patrimonio separato in vista della soddisfazione di un interesse di un beneficiario o di un fine prestabilito, attuabile solo tramite l'intestazione ad altro soggetto dei beni che ne fanno parte (...)”*. In realtà, la creazione di un patrimonio destinato non è subordinata all'intestazione ad un altro soggetto, essendo presenti diverse ipotesi concrete in cui ciò non avviene (si pensi al fondo patrimoniale).

¹⁵⁵ Tribunale di Monza, 12 ottobre 2015, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2016, pag. 602, con nota di D. Bonaccorsi Di Patti, *In tema di compensazione nel fallimento, cessione dei crediti ed abuso del diritto da parte del cessionario*.

¹⁵⁶ Tribunale di Bergamo, 4 novembre 2015, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2016, pag. 148.

Anche una pronuncia della Cassazione penale¹⁵⁷ sembra negare l'ammissibilità del *trust* autodichiarato, ma in realtà si occupa dei profili civilistici, confermando un sequestro alla luce dei più stringenti principi del diritto penale. La Suprema Corte ha confermato la possibile confisca per equivalente dei beni conferiti nel *trust* autodichiarato "*Il Girasole*" da un contribuente indagato, sostenendo che la coincidenza soggettiva tra il disponente e il gestore comportava il mantenimento di fatto della disponibilità dei beni, essendo così necessariamente conseguenza di un'operazione fraudolenta. La Corte si era espressa sostenendo che "*si sarebbe trattato, in sostanza, di un mero espediente giuridico, posto in essere ... al fine precipuo di tenere distinti i beni in questione dal proprio patrimonio personale, di fatto però mantenendo la disponibilità dei beni conferiti, in quanto egli stesso era trustee, ossia soggetto fiduciario incaricato della gestione (in definitiva, fiduciario di sé stesso), senza vincolo di sorta od obbligo di giustificare i propri poteri, dunque al di là di qualsivoglia controllo da parte dei beneficiari*". In realtà, bisogna convenire che i beni destinati formano una massa patrimoniale distinta da quella del disponente anche nel caso del *trust* autodichiarato; gli stessi infatti sono destinati esclusivamente alle finalità volute dal disponente medesimo. Inoltre, non può condividersi la sentenza ove è affermato che i beneficiari non hanno poteri di controllo sull'operato del disponente: essi infatti hanno ogni possibile interesse alla devoluzione in loro favore e (eventualmente) ad agire giudizialmente in tal senso.

Vanno inoltre segnalate tre pronunce della Cassazione in materia di imposte applicabili, non decisamente contrarie all'ammissibilità del *trust* autodichiarato, ma piuttosto attente a che tale strumento non possa essere utilizzato a fini elusivi.

Nella prima¹⁵⁸ infatti la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'operazione concretamente posta in essere, segnatamente un *trust* autodichiarato, non poteva definirsi *trust*, mancandone "*uno dei tratti tipologicamente caratteristici, ossia il trasferimento a terzi da parte del settlor dei beni costituiti in trust, al fine del conseguimento dell'effetto, con carattere reale, di destinazione del bene alla soddisfazione dell'interesse programmato*". Deve però ammettersi che, a prescindere dalla riconduzione o meno all'istituto del *trust*, la Corte non ha ritenuto

¹⁵⁷ Corte di Cassazione, 30 marzo 2011, n. 13276, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2016, pag. 58.

¹⁵⁸ Corte di Cassazione, 24 febbraio 2015, n. 3735, in *Il fisco*, 11, 2015, pag. 1077.

illegittima un'operazione di tal genere, confermandola come possibile, e considerandole applicabili le imposte sulle successioni e sulle donazioni estensivamente applicate dalla legge ai vincoli di destinazione in generale¹⁵⁹. D'altronde la Corte è sembrata contraddirsi allorché ha precisato, con riferimento all'atto costitutivo del *trust*, che *“la causa del relativo negozio sta nella conformazione funzionalmente orientata della proprietà”*, fine per cui non deve necessariamente sussistere un trasferimento dei beni.

Sulla stessa linea si colloca la seconda decisione¹⁶⁰, che anzi conferma indirettamente l'ammissibilità del *trust* autodichiarato, laddove si legge che *“l'imposta è istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, come, invece, accade per le successioni e le donazioni, in relazione alle quali è espressamente evocato il nesso causale: l'imposta è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli”*: può allora ritenersi applicabile l'imposta a prescindere da un eventuale trasferimento della formale titolarità dei beni (dal disponente a un gestore terzo), contemplando la normativa l'applicabilità *ex se* delle imposte sulle successioni e sulle donazioni ai vincoli di destinazione, senza menzionare alcun esplicito collegamento con il trasferimento.

Anche nella terza decisione¹⁶¹ si legge che il regolamento voluto dai disponenti, che si autonominavano gestori, *“benché sia denominato trust, non ne ha la fisionomia: ne manca, difatti, uno dei tratti tipologicamente caratteristici, ossia il trasferimento a terzi da parte del senior dei beni costituiti in trust al fine del conseguimento dell'effetto, con carattere reale, di destinazione del bene alla soddisfazione dell'interesse programmato”*; anche in questo caso però la Corte ha riconosciuto la possibilità di operazioni di tal genere in considerazione della

¹⁵⁹ Ci si riferisce alla legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, comma 47: *“E' istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54”*.

¹⁶⁰ Corte di Cassazione, 24 febbraio 2015, n. 3737, in *Foro italiano*, 4, 2015, pag. 1215.

¹⁶¹ Corte di Cassazione, 25 febbraio 2015, n. 3886, in *Vita notarile*, 1, 2015, pag. 386.

ritenuta applicabilità in via estensiva delle imposte sulla successione e sulla donazione.

Di stampo decisamente favorevole all'ammissibilità del *trust* autodichiarato è invece un'altra pronuncia¹⁶² della Corte di Cassazione, sempre in materia tributaria. Oggetto della decisione erano le imposte applicabili ad un *trust* autodichiarato di cui uno solo dei due disponenti veniva scelto quale *trustee*, col quale venivano vincolati dei beni immobili a tutela dei bisogni dei figli. La Corte anzitutto ha precisato che *“un atto simile, a meno di diverse risultanze circa finalità elusive nella specie neppure paventate, appare coerente con programmi familiari rispondenti a scopi di liberalità, per quanto rimessi alla produzione di un effetto discendente non costituzione del trust in sé considerata, quanto dall'attribuzione finale dei beni alla scadenza”*. Infatti, per volontà dei disponenti, l'unico effetto traslativo che avrebbe riguardato i beni vincolati sarebbe stato a favore dei figli al momento della cessazione del *trust*: la Corte ha così ammesso che *“l'errore sta nel fatto di considerare il trust immediatamente produttivo degli effetti traslativi finali che costituiscono il presupposto dell'imposta”*. Si badi che le imposte di cui trattasi e oggetto di diatriba erano quelle ipotecarie e catastali inerenti ai trasferimenti immobiliari *inter vivos*, e non quelle sulle successioni e donazioni (che, come si è visto, si applicano in generale ai vincoli di destinazione).

La Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sul tema con un'altra recente decisione¹⁶³, anch'essa confermativa dell'ammissibilità del *trust* autodichiarato. In particolare, il Supremo Collegio, pur non condividendo le precedenti pronunce con riferimento alle imposte da applicare, non ha messo in discussione la ammissibilità dell'istituto, ritenendola assolutamente fuor di dubbio (*“nella concreta fattispecie i fatti sono incontrovertibili, in particolare non sono in discussione la caratteristica per es. “autodichiarata” del trust ...”*). Ai fini delle imposte, la Corte ha paragonato la forma autodichiarata del *trust* alla donazione indiretta, *“nel senso che per suo mezzo il disponente provvederà a beneficiare i suoi discendenti non direttamente e bensì a mezzo del trustee in esecuzione di un diverso programma negoziale (...). Ed invero la costituzione del trust – come è normale che avvenga per i vincoli di*

¹⁶² Corte di Cassazione, 18 dicembre 2015, n. 25478, in *Corriere tributario*, 9, 2016, pag. 682.

¹⁶³ Corte di Cassazione, 26 ottobre 2016, n. 21614, in *Il fisco*, 2016, n. 46, pag. 4476.

*destinazione – produce soltanto efficacia segregante i beni eventualmente in esso conferiti e questo sia perché degli stessi il trustee non è proprietario bensì amministratore e sia perché i ridetti beni non possono che essere trasferiti ai beneficiari in esecuzione del programma negoziale stabilito per la donazione indiretta (...). L'appena veduta osservazione è fondamentale perché consente di comprendere l'inconsistenza della censura denunciata dall'Ufficio che – pur riconoscendo anche nelle sue circolari che quella applicabile al trust è l'imposta sulle donazioni e sulle successioni che ha come presupposto l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, tanto che la stessa non può applicarsi se il trust è stato costituito senza conferimento, scontando in questo caso soltanto l'imposta fissa di registro – sostiene l'erroneo convincimento che il conferimento di beni nel trust dia luogo a un reale trasferimento imponibile. Un reale trasferimento che è invece all'evidenza impossibile perché del tutto contrario al programma negoziale di donazione indiretta per cui è stato predisposto e che – come si ripete – prevede la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua “segregazione” fino al trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari”. In considerazione di ciò, la sentenza statuisce l'applicabilità delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa che diverranno proporzionali dal momento dell'eventuale trasferimento dei beni ai beneficiari alla cessazione del *trust*.*

Da ultimo, va segnalato che sono molteplici e frequenti le pronunce delle Commissioni tributarie provinciali e regionali in merito alle imposte applicabili ai *trusts* autodichiarati, tutte confermate della ammissibilità, oltre che della diffusione degli stessi. Di seguito l'esame di alcune tra le più significative.

Una prima¹⁶⁴ ha ad oggetto un *trust* autodichiarato ove sono stati conferiti diritti immobiliari e quote societarie, con la previsione del trasferimento in favore del beneficiario alla fine dell'anno 2032 o al momento del decesso del disponente/gestore, se antecedente. La Commissione tributaria era stata chiamata a pronunciarsi in merito alle imposte applicabili, in seguito alla notifica della riliquidazione operata dall'Agenzia delle entrate che pretendeva il versamento dell'imposta proporzionale, giacché il notaio rogante l'atto costitutivo del *trust* l'aveva versata in maniera fissa. Invero il notaio asseriva l'assenza di un

¹⁶⁴ Commissione tributaria regionale di Perugia, sez. II, 8 luglio 2015, n. 407.

qualsivoglia trasferimento a terzi dei beni vincolati. Nello stesso senso si è pronunciato l'organo giudicante, appunto perché *“in capo al trustee non si verifica alcun arricchimento patrimoniale attuale in quanto il trust auto-dichiarato ha un significato di mera prenotazione dell'evento finale sospensivo e condizionante”*. La presenza dell'evento di cui si parla, che consiste proprio il trasferimento dei beni oggetto del vincolo di destinazione ai beneficiari, è solo eventuale, ben potendo il trust autodichiarato risolversi a prescindere da ciò. Ad ogni modo, con riferimento alle imposte applicabili, il Collegio ha proseguito riconoscendo che solamente *“al momento del trasferimento finale in capo ai beneficiari si verificherà un effettivo trasferimento della proprietà immobiliare realizzandosi solo allora il presupposto applicativo delle imposizioni tributarie, trattandosi di un atto sottoposto a condizione sospensiva (nella specie scadenza o decesso)”*, sicché *“le formalità di trascrizione e voltura catastale relative ad immobili conferiti in un trust non possono essere assoggettate all'aliquota proporzionale - come vorrebbe l'appellante sulla scorta di disposizioni impartite con circolare - prevista per i casi di trasferimenti immobiliari a favore di terzi”*, dovendosi conseguentemente optare per l'applicazione di quelle in misura fissa.

Nello stesso senso una decisione modenese¹⁶⁵, inerente a un trust autodichiarato denominato *“Trust di garanzia nell'interesse delle banche portatrici di fideiussioni prestate nell'interesse della società (...) in liquidazione”*, ove i disponenti avevano conferito beni immobili volti a garantire le banche che avevano concesso fideiussioni nell'interesse di una società in liquidazione. Anche in questa occasione è stata ritenuta applicabile l'imposta di registro in misura fissa, emergendo infatti la tipica caratteristica dei trusts autodichiarati, cioè *“la nomina di trustee e di settlor in capo alle medesime persone”*, la quale peraltro *“ha permesso solo la costituzione di un vincolo di destinazione dei beni in oggetto, quale conseguenza del negozio giuridico, senza influenzare il trasferimento del diritto di proprietà”*.

Una terza decisione¹⁶⁶, pur riconoscendo che *“il trust sostanzia un rapporto giuridico fondato sulla fiducia tra disponente (settlor) e trustee”* poiché il

¹⁶⁵ Commissione tributaria provinciale di Modena, sez. I, 26 ottobre 2015, n. 848.

¹⁶⁶ Commissione tributaria provinciale di Lucca, sez. III, 17 novembre 2015, n. 728.

disponente “*di norma, trasferisce, per atto inter vivos o mortis causa, taluni beni o diritti a favore del trustee il quale li amministra, con i diritti e i poteri del proprietario, nell'interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito*”, ha precisato che “*nel trust autodichiarato manca il trasferimento di ricchezza, essendo la fattispecie caratterizzata dal mero effetto di segregazione patrimoniale*”, dovendosi conseguentemente optare per l'applicazione dell'imposta in misura fissa. Interessante è il paragone col fondo patrimoniale, cui si applicano le imposte fisse, “*non trattandosi di atto traslativo a titolo oneroso, né di atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, né, infine, di atto avente natura meramente ricognitiva, bensì di convenzione istitutiva di un nuovo regime giuridico, diverso da quello precedente, costitutivo di beni in un patrimonio avente un vincolo di destinazione a carattere reale, in quanto teso a vincolare l'utilizzazione i beni e i frutti solo per uno scopo (assicurare il soddisfacimento dei bisogni della famiglia)*”. Pur riconoscendo la diversità rispetto al *trust* autodichiarato, che saranno oggetto di approfondimento nel prosieguo, il Giudicante ha ritenuto applicabili anche a quest'ultimo le imposte fisse, così come al fondo patrimoniale, alla luce delle innegabili affinità presenti.

Infine, si riporta un'ultima decisione tributaria della Commissione provinciale Milanese¹⁶⁷, inerente ad un *trust* autodichiarato in cui sono stati vincolati sia beni personali del disponente, ma anche immobili riferibili ad una società di cui il medesimo disponente è socio ed anche una partecipazione in una diversa società a lui intestata. Ritenendo che “*l'atto istitutivo di un trust non va annoverato nell'alveo degli atti a contenuto patrimoniale per il solo fatto che il consenso prestato riguarda un vincolo su beni muniti di valore economico*”, è stata negata l'immediata applicabilità delle imposte in maniera proporzionale, anche qualora “*sia previsto il trasferimento provvisorio di proprietà al trustee*”. Di certo però le imposte saranno proporzionali nel caso della eventuale attribuzione finale ai beneficiari poiché in questo caso, a parere della Commissione, il *trust* avente causa di liberalità rientrerà nella categoria delle donazioni indirette. Ad ogni modo però bisogna aver riguardo all'effetto finale dell'operazione che “*che è differito nel tempo, e che si concretizzerà - anche ai fini dell'imposizione fiscale - nel momento*

¹⁶⁷ Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. 46, 8 febbraio 2016, n. 1109.

dell'effettivo trasferimento di ricchezza al beneficiario". In conclusione, non si ritengono applicabili le imposte proporzionali né per i beni personali del disponente, ma neppure per quelli della società di cui il disponente è socio. Per ciò che concerne infine la partecipazione sociale conferita, non sorgono dubbi di sorta poiché trattasi di una quota del capitale sociale e non di beni del patrimonio immobiliare.

Da un punto di vista fiscale, le pronunce sopra analizzate concordano nel ritenere applicabile ai *trusts* autodichiarati l'imposta in misura fissa, alla luce dell'assenza del trasferimento della titolarità dei beni; d'altro verso, la loro importanza risiede nel confermare il superamento delle iniziali perplessità sull'ammissibilità del *trust* autodichiarato, per lo più basate sulla sua atipicità rispetto alla disciplina della Convenzione dell'Aja, sostenuta in base alla (presunta) dissociazione soggettiva che l'art. 2 della stessa sembrerebbe prevedere, o alla necessità di un atto di trasferimento dei beni in favore di un gestore terzo affinché il vincolo possa operare.

In conclusione, è ormai innegabile la piena cittadinanza del *trust* autodichiarato nell'ordinamento italiano, ma il legittimo ricorso all'istituto va valutato volta per volta, alla luce degli interessi del caso concreto, la meritevolezza dei quali giustifica la deroga al regime della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. e l'eventuale pregiudizio per i creditori del disponente/gestore.

6. (SEGUE). LE IPOTESI DI UTILIZZAZIONE ABUSIVA E FRAUDOLENTA

Il pregiudizio per i creditori del disponente dovuto alla separazione patrimoniale creata col *trust* e al vincolo di destinazione sui beni che vi sono dedicati deve trovare giustificazione nel perseguimento di interessi meritevoli di tutela, come in generale previsto per i contratti atipici dall'art. 1322, secondo comma, c.c. Non di rado accade però che i privati costituiscano *trusts* in frode ai creditori, avendo l'unico obiettivo di difendere il proprio patrimonio personale o societario. Le difficoltà nell'individuazione di tali operazioni sono per lo più dovute al fatto che, in sede di atto costitutivo, il disponente indica gli interessi da voler perseguire, ancorché fittizi, ma comunque astrattamente meritevoli di tutela. Il *trust* autodichiarato potrebbe essere uno strumento maggiormente utilizzato qualora il disponente sia mosso da intenti abusivi e fraudolenti, dato il controllo di fatto sui

beni vincolati che potrebbe continuare facilmente ad esercitare. Conseguentemente, l'esame di alcune pronunce giudiziali renderà più agevole individuare le caratteristiche comuni delle operazioni abusive e fraudolente.

Va da subito sottolineato che la presenza di utilizzi abusivi ed in frode ai creditori del *trust* autodichiarato ha fortemente contribuito a creare intorno ad esso un alone di sospetto e diffidenza, peraltro sottacendo o facendo passare in secondo piano gli scopi e gli utilizzi legittimi di cui si è in precedenza parlato. Va anzi rilevato che sovente i Giudici, più che sanzionare i singoli casi di abuso tramite specifici strumenti di reazione (nullità, revocatoria, ecc.), hanno preferito scegliere, come si è anche visto nel paragrafo precedente, la più agevole via della affermazione dell'astratta inammissibilità in Italia del *trust* autodichiarato, con ciò appunto contribuendo a generare la diffusa ed erronea opinione della inammissibilità dello stesso, mentre di esso andrebbero sanzionati solo gli aspetti patologici.

Dall'approfondimento del cospicuo gruppo di sentenze specificamente riferite al *trust* autodichiarato emerge l'indubbia ammissibilità dello stesso nell'ordinamento giuridico italiano e la sua conseguente validità in astratto, quale possibile schema preordinato alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, dovendosi aver riguardo alla causa delle operazioni concretamente poste in essere ai fini della verifica di liceità.

In tal senso si segnala anzitutto una decisione della Corte di Cassazione¹⁶⁸ inerente al sequestro dei beni personali di un imprenditore “*indagato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi delitti di bancarotta fraudolenta, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di scritture contabili e, infine, omissione delle dichiarazioni fiscali*”. La Corte era stata chiamata a pronunciarsi sull'ordinanza con cui il giudice di primo grado aveva autorizzato il sequestro di detti beni seppur vincolati in un *trust* autodichiarato e sulla conseguente nullità di quest'ultimo. Nel caso di specie, è stata riconosciuta la nullità dell'operazione, in quanto posta in essere per frodare i creditori, essendosi trattato di “*un mero espediente giuridico, posto in essere ... al fine precipuo di tenere distinti i beni in questione dal proprio*

¹⁶⁸ Corte di Cassazione, 30 marzo 2011, cit.

patrimonio personale, di fatto però mantenendo la disponibilità dei beni conferiti, in quanto egli stesso era trustee, ossia soggetto fiduciario incaricato della gestione (in definitiva, fiduciario di sé stesso), senza vincolo di sorta od obbligo di giustificare i propri poteri, dunque al di là di qualsivoglia controllo da parte dei beneficiari". La coincidenza soggettiva tra il disponente e il *trustee*, qualora comporti il mantenimento del controllo di fatto sui beni destinati da parte del disponente stesso, che continua a servirsene come predilige, comporta l'abusivismo dell'operazione. La perdita da parte del disponente della "*disponibilità di quanto abbia conferito in trust*", non richiede il materiale trasferimento della proprietà dei beni a terzi, bensì il mancato utilizzo di detti beni per scopi estranei al *trust*. Sicché, ove "*risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente il trust è nullo (sham trust) e non produce l'effetto segregativo che gli è proprio*". Peraltro, in accordo con la Suprema Corte, la mancata previsione nell'atto costitutivo di obblighi in capo al gestore che gli impongano di giustificare il proprio operato e l'assenza di controllo da parte dei beneficiari (perché "complici", o, più semplicemente, disinteressati) sono di certo indicativi di un'operazione di dubbia liceità.

In materia societaria, con riferimento ad un *trust* autodichiarato liquidatorio, è intervenuta la Corte di Appello di Catania¹⁶⁹, al fine della verifica di liceità dello stesso. Si trattava di un *trust* costituito da un imprenditore a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni sociali assunte. Egli si era autonominato *trustee*, volendo procedere personalmente alla liquidazione dei beni conferiti. La Corte ha dichiarato la nullità di siffatto *trust*, ritenendo inammissibile "*la proposta di concordato preventivo con cessione dei beni il cui buon esito venga garantito dalla società proponente attraverso la costituzione di un trust liquidatorio autodichiarato nel cui atto istitutivo sia previsto che la liquidazione dei beni conferiti in trust venga demandata a soggetti (trustee e garanti) integralmente riconducibili alla compagine azionaria della stessa società*". Seppur potenzialmente meritevole di tutela un *trust* autodichiarato con finalità liquidatorie a garanzia dei creditori, in accordo con la Corte, bisogna ammettere che numerose perplessità sorgono nel caso in cui, in deroga al dettato dell'art. 182 della legge

¹⁶⁹ Corte di Appello di Catania, 16 novembre 2012, in *Giustizia civile*, 2013, I, pag. 2597.

fallimentare, il *trustee* prenda il posto del liquidatore giudiziale nominato dal Tribunale. Un'operazione di tal genere non può in astratto ritenersi inammissibile, salvo il possibile vaglio giudiziale volto a valutare la sussistenza della meritevolezza degli interessi nel caso concreto.

Un'altra interessante decisione¹⁷⁰ riguarda il conferimento immobiliare del patrimonio del disponente in un *trust* autodichiarato, successivamente alla notifica di un atto di citazione da parte di alcuni creditori della disponente. Il Tribunale ha accolto la domanda volta a far dichiarare l'inefficacia di detto *trust*, ritenendo sussistenti l'*eventus damni* e il *consilium fraudis*, trattandosi di un'operazione che aveva il solo scopo di proteggere i propri beni personali sottraendoli al soddisfacimento dei creditori: a parere del Giudicante, "*l'atto di cui si tratta ha ad oggetto l'istituzione di un trust ed il conferimento dello stesso degli immobili ... e comporta, quindi, un sostanziale depauperamento del patrimonio del debitore, non compensato da alcuna entrata*". La convenuta aveva sostenuto l'onerosità dell'atto in sede di comparse conclusionali, adducendo che fosse volto a mantenere i figli, ma può ritenersi che anche in tal caso il Tribunale avrebbe accolto la domanda, alla luce del pregiudizio creato per i creditori. Peraltro, la decisione è anche fondata sul fatto che "*la debitrice nulla ha dedotto in ordine alla residua consistenza del patrimonio*". Qualora il disponente dimostri la presenza di altri beni personali, sufficienti a garantire i creditori, potrebbero infatti venir meno le incertezze in ordine alla meritevolezza degli interessi che si vogliono perseguire col *trust*.

Una recente pronuncia¹⁷¹ riguarda la cancellazione dal Registro delle imprese di una società che, in realtà, continuava ad operare sotto la forma del *trust* autodichiarato "*Bussola Trust*", costituito dalla originaria compagine sociale e al quale erano stati trasferiti l'azienda e l'intero patrimonio immobiliare della società. La ricorrente aveva allegato l'illegittimità di detta cancellazione, adducendo il carattere meramente apparente dell'ultimo bilancio depositato anteriormente alla cancellazione e la sostanziale prosecuzione della società. Il Tribunale anzitutto ha esaminato l'atto costitutivo del *trust*, rilevando che il programma negoziale si sostanziava nella destinazione dei beni conferiti a fini di investimenti; che il

¹⁷⁰ Tribunale di Ivrea, 12 gennaio 2016, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2016, pag. 379.

¹⁷¹ Tribunale di Treviso, 18 maggio 2017, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2018, pag. 193.

patrimonio vincolato coincideva con quello della società cancellata e che i beneficiari erano identificabili nelle persone dei soci della suddetta società; che il guardiano nominato poteva essere revocato con le normali maggioranze assembleari. Ciò posto ed individuata un'intensa attività sociale di collocamento sul mercato del patrimonio del *trust*, oltre che di gestione e amministrazione dello stesso in favore dei beneficiari, è stato possibile ritenere che *“la continuità sostanziale della originaria compagine societaria, per il tramite ed nella forma di detto Trust, traspare non solo in rapporto ai testé evidenziati profili strutturali/operativi connotanti quest'ultimo ma, altresì, in considerazione della materialmente proseguita – pure post cancellazione dal Registro – ordinaria gestione immobiliare da parte del medesimo soggetto giuridico”*. Il Tribunale ha così ritenuto superata la presunta estinzione della società grazie ad un *“fatto dinamico”*¹⁷² costituito dalla gestione immobiliare ed *“idoneo a dimostrare la prosecuzione dell'attività sociale pur dopo la cancellazione volontaria, ossia da vicende le quali, come sopra evidenziato, appaiono – sotto il profilo della continuità operativa imprenditoriale – senz'altro sufficienti a costituire idonea prova contraria rispetto all'effetto costitutivo/estintivo della cancellazione stessa”*. In considerazione di ciò e ritenendo fraudolenta l'operazione concretamente posta in essere, in quanto volta esclusivamente a sottrarre i beni sociali ai creditori mediante l'imposizione del vincolo di destinazione, la sentenza ordina la *“cancellazione della cancellazione”* della società dal Registro delle imprese¹⁷³. In nessun caso, infatti, possono avallarsi quegli usi abusivi del *trust* che celino la sostanziale continuazione della società preesistente e che abbiano l'unica finalità di imporre il vincolo di destinazione per tutelare il patrimonio aziendale senza la reale sussistenza di interessi meritevoli di tutela.

¹⁷² In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 12 marzo 2013, n. 6070, in *Foro italiano*, 2013, I, pag. 2212: *“Per superare la presunzione di estinzione occorre, invece, la prova di un fatto dinamico: cioè che la società abbia continuato in realtà ad operare - e dunque ad esistere - pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registro”*.

¹⁷³ In merito alla ammissibilità della cosiddetta *“cancellazione della cancellazione”* si è espressa la Corte di Cassazione, 9 aprile 2010, n. 8426, in *Giustizia civile*, 2011, 3, pag. 735 con nota di V. Criscuoli e E. Grimaldi, *La cancellazione delle società (e le sopravvenienze attive); Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2010, pag. 1401, con nota di M. Cataldo, *Gli effetti della cancellazione della società per i creditori*; in *Giurisprudenza commerciale*, 2011, 4, II, pag. 887, con nota di A. Zorzi, *Cancellazione ed estinzione della società tra problemi di diritto intertemporale, questioni di giurisdizione fallimentare, cessazione dell'impresa e fusione per incorporazione*.

Di stampo parzialmente differente è una decisione del Tribunale di Forlì¹⁷⁴, in riferimento al *trust* autodichiarato “*Notte Fonda*”, costituito da un fideiussore di una società che intendeva presentare una domanda di concordato preventivo, vincolante alcuni beni del fideiussore medesimo a garanzia dei creditori. La finalità del *trust* in questione consisteva infatti nel “*rassicurare i creditori sulla non dispersione del patrimonio personale del fidejussore e sulla successiva liquidazione degli immobili conferiti e si pone in collegamento con la volontà di raggiungere la soluzione della crisi della società garantita tramite concordato*”. Ciò appurato, il Tribunale ha ritenuto sussistente la meritevolezza degli interessi in casi simili, poiché “*l’atto di segregazione non persegue il mero intento di distogliere dai creditori il patrimonio del disponente per renderlo inattaccabile, ma quello di facilitarne la procedura di concordato assicurando ai creditori una parità di trattamento*”, essendosi peraltro il disponente impegnato in qualità di *trustee* a vendere i beni conferiti e a non vincolarli in alcun modo. Sussistendo i requisiti riportati, dovrebbe normalmente ritenersi legittimo il ricorso al *trust* autodichiarato, a sostegno di una procedura di concordato preventivo, e, conseguentemente, condividersi nel caso concreto la deroga all’art. 2740 c.c. in tema di responsabilità patrimoniale. Invero però il Tribunale ha dichiarato nel caso concreto la revoca ai sensi dell’art. 2901 c.c. dell’atto di dotazione del *trust*, poiché pur “*non integrando un’ipotesi di nullità per violazione di principi inderogabili dell’ordinamento deve tuttavia accogliersi la domanda di revocatoria dell’atto di conferimento dei beni in Trust in quanto la destinazione in trust di tutti i beni personali del fidejussore stesso determina la paralisi, per tutta la durata del trust, dell’esecuzione dei crediti azionabili nei confronti della ... quale garante*”. A parere del Giudicante l’operazione concretamente posta in essere, seppur astrattamente lecita, celava intenti abusivi e fraudolenti, ed era revocabile ai sensi dell’art. 2901 c.c. in tema di azione revocatoria, ricorrendo in particolare l’*eventus damni* ed il *consilium fraudis*. Ancora una volta emerge la indubbia ammissibilità del *trust* autodichiarato e la conseguente validità in astratto; la peculiarità di tale pronuncia risiede però nel ritenere tutte le ipotesi di *trusts* autodichiarati valide sia in astratto che in concreto, dovendosi poi valutare l’efficacia qualora siano aggredite, in presenza dei

¹⁷⁴ Tribunale di Forlì, 5 febbraio 2015, cit.

relativi presupposti, da un'azione revocatoria, da una di riduzione o con uno degli altri rimedi.

Alcune altre pronunce inerenti alle ipotesi di utilizzazione abusiva e fraudolenta riguardano casistiche in cui il disponente, oltre ad autonominarsi *trustee*, coincide anche in tutto o in parte con la posizione beneficiaria.

Anzitutto vi è una decisione della Commissione tributaria di primo grado di Trento¹⁷⁵ inerente ad un *trust* autodichiarato ove il disponente gestore aveva conferito una grossa somma di denaro, provento di un dividendo distribuito da una società. La decisione è stata principalmente dettata da una caratteristica del *trust* in questione, e cioè dalla persona del disponente/*trustee*, che era anche uno dei beneficiari, in quanto facente parte del nucleo familiare cui erano destinati i beni (al momento, nello specifico, il denaro) conferiti. Nel caso di specie, la Commissione ha messo in luce la differenza tra le reali finalità dell'operazione, consistenti in uno sgravio fiscale che si sarebbe ottenuto sulla tassazione della cifra incassata, e quelle fittizie, volte al soddisfacimento dei bisogni della famiglia del disponente. La decisione ha così rilevato l'abusività dell'operazione, proprio perché volta al conseguimento di finalità non meritevoli di tutela e differenti da quelle indicate nell'atto costitutivo. In parte motiva, la Commissione ha ritenuto però che i *trusts* c.d. autodichiarati siano generalmente inammissibili perché consentono il facile occultamento di intenti abusivi e fraudolenti e perché non collimano con la disciplina della Convenzione dell'Aja, nonostante se ne riconosca la versatilità e la flessibilità. La visione restrittiva della Commissione inerente alla generale inammissibilità del *trust* autodichiarato, volta ad evitare uno spregiudicato utilizzo dell'istituto, non è condivisibile e la coincidenza solo parziale del disponente/gestore con uno dei beneficiari non può considerarsi *ex se* motivo di illiceità. Bisogna infatti considerare che, seppur operazioni simili o analoghe a quella da ultimo esaminata sono potenzialmente rischiose, in quanto il disponente trae diretto vantaggio dai beni vincolati, si rileva la presenza di ulteriori beneficiari in grado di agire per l'adempimento del disponente/gestore; è pur vero che, specie in ambito familiare, gli altri beneficiari scelti potrebbero essere minori, incapaci, o comunque soggetti che non intendano entrare in conflitto con lui. Non è possibile

¹⁷⁵ Commissione tributaria di Trento, 26 maggio 2017, n. 88, in *giustiziatributaria.gov.it*.

escludere l'ammissibilità di detta tipologia di *trusts*, dovendosene anzi riconoscere l'esistenza e la (seppur scarsa) diffusione, in quanto né la Convenzione dell'Aja, né la legge di recepimento, né il diritto interno pongono ostacoli in tal senso. Con riferimento a quest'ultimo, può anzi ricordarsi il caso del fondo patrimoniale, in cui è legittimo l'utilizzo dei beni e dei proventi che li riguardano da parte dei coniugi che li conferiscono.

Peraltro, si era già espressa positivamente con riferimento ad un *trust* autodichiarato caratterizzato dalla coincidenza parziale tra le tre posizioni soggettive (in quanto il disponente/*trustee* era anche uno dei beneficiari) una già richiamata pronuncia della Corte di Cassazione¹⁷⁶, sull'assunto dell'efficienza dell'operazione per la tutela ed il perseguimento dei bisogni familiari e sulla meritevolezza della stessa, dovuta anche alla previsione del trasferimento della formale titolarità dei beni vincolati ai beneficiari rimanenti (i figli) dopo la morte del disponente.

Differente è il caso, oggetto di due decisioni, in cui il *trust* sia autodichiarato e il disponente/gestore si autonomini anche quale unico beneficiario. Si reputa infatti che in tali ipotesi il vincolo di destinazione, impresso per finalità reali o fittizie, non abbia altro scopo che tutelare i beni del patrimonio personale da eventuali azioni esecutive da parte dei (presenti o, eventualmente, futuri) creditori. Non volendosi infatti beneficiare (né in tutto né in parte) uno o più soggetti terzi, diversi dal conferente, l'intento abusivo e fraudolento dell'operazione è certo, non trovando il vincolo di destinazione nessuna ragione giustificativa. In tal senso, chiunque può, grazie e tramite i propri beni, perseguire i risultati e le finalità che desidera, mediante una prudente e mirata gestione del patrimonio personale, senza ricorrere ai vincoli di destinazione.

La prima è una sentenza del Tribunale di Pavia¹⁷⁷ avente ad oggetto un *trust* autodichiarato volto al soddisfacimento dei bisogni familiari e personali del disponente/gestore/beneficiario. Il giudice patavino non ha ritenuto sussistente alcun interesse meritevole di tutela nella segregazione del patrimonio del disponente, essendo “*il trust costituito prevalentemente per il soddisfacimento dei*

¹⁷⁶ Corte di Cassazione, 18 dicembre 2015, cit.

¹⁷⁷ Tribunale di Pavia, 12 giugno 2014, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2016, pag. 56.

bisogni personali e familiari del disponente e in particolare per il mantenimento del tenore e qualità di vita goduto dallo stesso al momento della costituzione del trust". In effetti, non emerge alcuna ragione giustificativa in un *trust* posto in essere in favore di un beneficiario affinché continui a soddisfare i suoi bisogni e a mantenere l'attuale stile di vita, non essendo necessaria la segregazione patrimoniale e il pregiudizio per il creditori. La decisione del Tribunale è infatti fondata su una specifica e condivisa interpretazione del requisito della meritevolezza degli interessi sussistenti, che non devono risolversi nella liceità *tout court*, bensì devono rappresentare un "*quid pluris, tanto più se si considera che l'atto di destinazione potenzialmente pregiudica direttamente terzi estranei come i creditori*". L'intento fraudolento del *trust* in questione era per di più confermato dal momento in cui lo stesso era stato costituito, cioè subito dopo la pubblicazione di una sentenza con cui il disponente era stato condannato al pagamento di un'ingente somma di denaro. Il Tribunale era stato chiamato a pronunciarsi però solamente sulla sospensione di una procedura esecutiva di un immobile pignorato ricompreso tra i beni vincolati in *trust* e, per le motivazioni di cui sopra, ha rigettato l'istanza non pronunciandosi sul merito, ma fissando il termine per l'introduzione del relativo giudizio.

Più di recente è invece intervenuta una seconda decisione¹⁷⁸, inerente ad un caso di *trust* autodichiarato, denominato *trust "Papiro"*, anch'esso caratterizzato dalla coincidenza soggettiva del disponente/gestore con l'unico beneficiario. Il caso di specie riguardava il vincolo di destinazione opposto dalla debitrice di una società cessionaria di un credito, che non essendo riuscita a soddisfarsi integralmente con la vendita del bene ipotecato, tentava di rifarsi su altri beni della debitrice medesima. Quest'ultima aveva infatti costituito il *trust* in questione vincolando i restanti beni del suo patrimonio personale, al fine apparentemente di soddisfare le sue esigenze di mantenimento e di sostentamento. Il Tribunale ha ritenuto che "*tale negozio era radicalmente nullo in quanto immeritevole di tutela, siccome preordinato allo scopo di istituire una segregazione di beni puramente apparente*". Nello specifico, non veniva messa in discussione l'applicabilità in Italia della legge straniera in base alla quale il *trust* "Papiro" era stato costituito (la legge dello Stato

¹⁷⁸ Tribunale di Massa, 12 aprile 2016, in *I Contratti*, 2016, pag. 861, con nota di A. Costa, *Nullità del trust c.d. autodichiarato quale sham trust*.

di Jersey – Isole del Canale), bensì la contrarietà con i principi dell'ordinamento interno e la conseguente impossibilità di riconoscerlo in base al combinato disposto degli artt. 13 e 15 della Convenzione dell'Aja. Per tali motivazioni il *trust* in questione è stato considerato “*sham*”, cioè simulato, in quanto posto in essere solo al fine della “*preordinata sottrazione dei beni vincolati alla garanzia patrimoniale generica, sì da risultare obiettivamente asservito alla funzione esclusiva di vanificare l'aggressione dei creditori istituendo una artificiosa apparenza di spoliazione del patrimonio, che rimane di contro saldamente sotto il controllo del debitore*”. Il Tribunale non è infatti neppure entrato nel merito, essendo il *trust* oggetto della pronuncia non solo caratterizzato dalla coincidenza tra le posizioni soggettive della disponente e della *trustee*, bensì anche “*da un'ulteriore circostanza eccentrica, sostanziata dall'essere ... non già soltanto disponente e trustee, bensì, ..., anche beneficiaria dei trust ...*”. Conseguentemente, può ritenersi che la coincidenza soggettiva tra disponente, gestore e beneficiario costituisce un'ipotesi di *sham trust*, perché creato a fini abusivi e fraudolenti; né sembra differire l'ipotesi in cui il disponente/gestore del *trust* autodichiarato si nomini solo quale primo beneficiario, indicando i soggetti che successivamente profitteranno del vincolo di destinazione¹⁷⁹.

Da questa analisi giurisprudenziale può affermarsi che non appaiono condivisibili le pronunce dei Tribunali contrarie all'ammissibilità del *trust* autodichiarato in generale, esistendo sì operazioni abusive e fraudolente, ma sussistendone moltissime altre legittime ed efficaci.

La maggior parte delle ipotesi esaminate evidenzia tuttavia la promiscuità tra operazioni perfettamente lecite ed altre abusive, ma anche la possibile presenza di situazioni velate, volte cioè realmente alla destinazione dei beni in favore delle finalità previste, ma poste in essere anche alla luce del vantaggio derivante dal vincolo di destinazione. Solo la verifica della meritevolezza degli interessi dello specifico caso in base al criterio della causa in concreto, tenendo conto delle circostanze e del comportamento tenuto dalle parti, può essere in grado di svelare le casistiche di ingiustificato ricorso al *trust*. In tal senso si è espressa la più volte

¹⁷⁹ Corte di Cassazione, 19 maggio 2017, n. 12683, in *ilcaso.it*, 15 settembre 2017.

richiamata sentenza della Suprema Corte del 2005¹⁸⁰, laddove si legge che “*il programma di segregazione corrisponde solo allo schema astrattamente previsto dalla Convenzione, laddove il programma concreto non può che risultare sulla base del singolo regolamento di interessi attuato, la causa concreta del negozio, secondo la nozione da tempo recepita da questa Corte. Quale strumento negoziale astratto, il trust può essere piegato invero al raggiungimento dei più vari scopi pratici; occorre perciò esaminare, al fine di valutarne la liceità, le circostanze del caso di specie, da cui desumere la causa concreta dell’operazione: fatto particolarmente rilevante in uno strumento estraneo alla nostra tradizione di diritto civile e che si affianca, in modo particolarmente efficace, ad altri esempi di intestazione fiduciaria volta all’elusione di norme imperative*”.

7. IL CONFRONTO CON LE FIGURE AFFINI

La rilevata presenza di ipotesi di utilizzazione abusiva e fraudolenta del *trust* autodichiarato non consente di affermare la generale e drastica inammissibilità in ragione della coincidenza soggettiva tra il disponente e il *trustee*. Tale conclusione è confortata dalle numerose pronunce che confermano il legittimo ricorso all’istituto da parte dei privati, alla luce della generale possibilità di concludere contratti atipici ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, c.c., purché sussista la meritevolezza degli interessi nel caso concreto. D’altronde, anche il frequente utilizzo nella prassi per le finalità più disparate conferma l’efficienza e la funzionalità dell’istituto, che ben si attaglia alle esigenze dei consociati.

Infatti, la possibile costituzione di vincoli di destinazione che comportino la segregazione patrimoniale e la (conseguente) deroga al principio della responsabilità di cui all’art. 2740 c.c. è legislativamente disciplinata e, in alcuni casi, specificamente tipizzata, in più istituti, le cui affinità strutturali col *trust* sono spesso molteplici.

Il primo settore in cui si è registrata tale possibilità è stato quello familiare, con l’introduzione dell’istituto del fondo patrimoniale ad opera della riforma del diritto

¹⁸⁰ Corte di Cassazione, 9 maggio 2014, cit.

di famiglia del 1975¹⁸¹. L'esigenza costituzionalmente garantita di tutelare i bisogni del nucleo familiare e di assicurare il soddisfacimento delle relative esigenze ha indotto il legislatore a consentire la creazione del vincolo di destinazione. Numerose appaiono le caratteristiche comuni tra il fondo patrimoniale e il *trust*¹⁸², fra cui la necessità di un negozio istitutivo e la non obbligatorietà del negozio traslativo, la gratuità non donativa dell'atto, il coinvolgimento di posizioni giuridiche. Bisogna però rilevare anche le differenze; due appaiono le principali. Anzitutto, l'interesse meritevole giustificativo del vincolo di destinazione è predeterminato e specifico nel caso del fondo patrimoniale, in quanto oggetto di disciplina *ad hoc* allo scopo di garantire la tutela, il sostentamento e l'evoluzione del nucleo familiare (in tal senso, la nozione di “bisogni della famiglia” prevista dall'art. 167 c.c. non deve essere limitata alle sole esigenze alimentari e deve necessariamente essere rapportata alla più ampia nozione di mantenimento, ma non consente di perseguire altre finalità); col *trust* possono invece perseguirsi svariati scopi, non aprioristicamente definiti e individuati. Secondariamente, vi è una diversità con riguardo alla forma dell'atto costitutivo, che è libera (salvo quella richiesta dalla natura dei beni conferiti) nel caso del *trust*, diversamente dal fondo patrimoniale, ove è necessaria per legge quella pubblica o il testamento.

È ammissibile la costituzione di un *trust* per perseguire i medesimi interessi per i quali è previsto il fondo patrimoniale¹⁸³; anzi la maggiore duttilità del *trust* può garantire una maggiore efficienza per i privati nel caso concreto.

Ciò appare confermato anzitutto dal possibile superamento della tassativa elencazione dei beni che possono essere destinati ai bisogni della famiglia, prevista in tema di fondo patrimoniale dall'art. 167 c.c.: la costituzione del *trust* consente infatti di vincolare non solo beni immobili, mobili, mobili registrati e titoli di credito, ma anche partecipazioni societarie e svariati strumenti finanziari.

Per altro verso, col *trust*, in base alla volontà del disponente con riguardo alle esigenze del caso concreto, possono anche essere stabilite regole inerenti

¹⁸¹ Per una approfondita analisi dell'istituto, per tutti, T. Auletta, *Il fondo patrimoniale*, Milano, 1990.

¹⁸² Tribunale di Genova, 6 novembre 2015, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2016, pag. 379.

¹⁸³ In merito a tale utilizzo si veda la recente sentenza del Tribunale di Mantova, 19 febbraio 2018, in *ilcaso.it*, 28 marzo 2018, ove si parla di “*family trust*”.

all'amministrazione del fondo e all'alienazione dei beni differenti da quelle previste dagli artt. 168 e 169 c.c.

Un altro vantaggio che il *trust* consente di ottenere è inerente alla cessazione del vincolo di destinazione: l'art. 169 c.c. appare generico circa la devoluzione dei beni già oggetto del fondo, che potrebbe invece essere specificamente regolamentata col *trust*. Emerge infatti la maggiore elasticità del *trust*, il cui termine finale è assolutamente libero e discrezionale, contrariamente al fondo patrimoniale, che è tassativamente ancorato allo scioglimento del matrimonio (salvo il caso di cui all'art. 171, secondo comma, c.c.). In proposito, i vantaggi sono rinvenibili in tutte quelle ipotesi in cui si vogliono destinare dei beni ai bisogni della famiglia per un tempo indipendente dallo scioglimento del matrimonio, per garantirne il soddisfacimento qualora intervengano cause che per legge ne comporterebbero la cessazione (quale, ad esempio, la morte di uno dei coniugi).

Infine, bisogna riconoscere che nel fondo patrimoniale non sono individuati dei beneficiari predeterminati, né sono specificati i bisogni familiari cui i beni destinati vanno dedicati, sicché è difficoltoso ogni possibile sindacato circa l'effettiva devoluzione patrimoniale; col *trust* devono invece indicarsi inequivocabilmente i soggetti avvantaggiati e le finalità esclusive.

In dottrina¹⁸⁴ e in giurisprudenza¹⁸⁵ sovente si ritiene preferibile il ricorso all'istituto del fondo patrimoniale, alla luce delle maggiori garanzie oggetto di specifiche previsioni legislative, dovendosi considerare prevalente la *lex specialis* sulla disciplina generale. In tal senso, qualora si voglia destinare dei beni ai “bisogni della famiglia”, lo strumento adeguato sarebbe appunto solo ed esclusivamente quello del fondo patrimoniale.

¹⁸⁴ In tal senso, *ex multis*, S. Meucci, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, op. cit., pag. 223; M. Ceolin, *Il punto sull'art. 2645-ter a cinque anni dalla sua introduzione*, in *Nuova Giurisprudenza civile e commerciale*, 2001, II, pag. 376. *Contra*: G.A.M. Trimarchi, *Negoziato di destinazione nell'ambito familiare e nella famiglia di fatto*, in *Rivista del notariato*, 2009, pag. 438.

¹⁸⁵ *Ex multis*, la già richiamata pronuncia del Tribunale di Firenze, 23 ottobre 2002, cit. e quella del Tribunale di Reggio Emilia, 14 maggio 2007, cit. Si vedano anche alcune pronunce amministrative, fra cui Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, 10 aprile 1986, in *I Tribunali amministrativi regionali*, 1986, I, pag. 1728; Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, 21 novembre 1986, *I Tribunali amministrativi regionali*, 1986, I, pag. 4245; Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, 13 luglio 1999, in *Comuni d'Italia*, 2000, pag. 442; Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, 23 settembre 2002, in *Foro amministrativo*, 2002, pag. 2820; Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, 21 gennaio 2004, in *Foro amministrativo*, 2004, pag. 197.

Bisogna però riconoscere, come già prima si accennava, che la maggiore duttilità del *trust* potrebbe meglio rispondere alla volontà di colui che costituisce il vincolo e alle finalità che si vogliono realmente perseguire, garantendo una maggiore efficienza rispetto al fondo patrimoniale, a prescindere dalla presenza di un *trustee* coincidente col disponente o meno. Si pensi, ad esempio, alla volontà dei privati di tutelare le coppie di fatto o il rapporto tra persone dello stesso sesso alla medesima stregua della famiglia¹⁸⁶. Infatti, il fondo patrimoniale non può esistere in assenza di matrimonio, sicché, oltre alle precedenti ipotesi, non potrebbero trovare tutela le situazioni in cui siano coinvolte persone di stato civile libero con figli naturali.

Dal confronto col fondo patrimoniale è possibile trarre un duplice ordine di conseguenze. Anzitutto, la indubbia e consueta ammissibilità di atti comportanti la creazione di vincoli di destinazione in grado (potenzialmente) di pregiudicare i creditori, volti alla tutela e al perseguimento di determinati interessi superiori tutelati dall'ordinamento. Secondariamente, la possibile maggiore efficienza di istituti, quale il *trust*, che, non dovendo rientrare in stringenti parametri normativi, possono meglio attagliarsi alle esigenze dei privati nel caso concreto; d'altronde, la possibilità di ricorrervi liberamente non è vietata da alcuna norma.

La possibilità di costituzione di vincoli di destinazione anche nel diritto societario è testimoniata dalla disciplina inerente ai patrimoni destinati ad uno specifico affare, di cui agli artt. 2447 *bis* c.c. e seguenti, alla luce dei quali è possibile dar vita ad una separazione patrimoniale creando un vincolo di destinazione. Successivamente alla costituzione del vincolo, infatti, i creditori della società non potranno aggredire il patrimonio destinato allo specifico affare, che potrà essere escusso solo per i debiti contratti per la destinazione cui è dedicato. Proprio a causa del (potenziale) pregiudizio per i creditori sociali, sono numerose le cautele assunte dal legislatore in quest'ambito per il tramite di norme imperative.

¹⁸⁶ In realtà, è possibile ormai tutelare tali situazioni in forza della disciplina sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto, di cui alla legge 20 maggio 2016 n. 76, quantunque (almeno rispetto alle relazioni non giuridicamente formalizzate) non sia del tutto chiaro cosa la nuova disciplina consenta dal versante patrimoniale (al di là della riconosciuta possibilità di aderire al regime della comunione dei beni); sul tema si segnalano, tra gli altri, R. Amagliani, *Autonomos e contratti di convivenza*, in *La famiglia all'imperfetto? Corso di diritto civile 2015 – 2016*, a cura di A. Busacca, Napoli, 2016, pagg. 305 ss.; G. Di Rosa, *I contratti di convivenza*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2016, pag. 695; G. D'Amico, *Contratto di convivenza e atto di destinazione*, in *Famiglia e diritto*, 2018, pagg. 203 ss.

Anzitutto, la costituzione del patrimonio destinato è riservata alle sole società per azioni e può avvenire esclusivamente per effetto di una delibera dell'organo amministrativo. È poi prevista la necessaria trascrizione nel registro imprese ai fini dell'opponibilità ai terzi, oltre che nei registri immobiliari e dei mobili registrati, se tali beni siano coinvolti. Inoltre, è richiesta la "specificità" dell'operazione, in quanto la stessa deve essere descritta in termini precisi e circoscritti nella delibera dell'organo amministrativo che la assume.

La disciplina di cui agli artt. 2447 *bis* c.c. e seguenti risulta quindi molto stringente e dettagliata, rendendo ammissibile il vincolo di destinazione solo per ridurre l'eccessiva pericolosità di alcune operazioni aziendali, per evitare operazioni poco trasparenti e spesso diffuse (quale, ad esempio, la costituzione di una società *ad hoc* per un singolo affare), per ampliare le forme di finanziamento delle imprese.

Tramite il ricorso al *trust* possono essere perseguite le medesime finalità di quelle disciplinate dagli artt. 2447 *bis* c.c. e seguenti ed anzi possono essere ottenuti ulteriori vantaggi, fra cui anzitutto la possibile costituzione del patrimonio destinato in tutti i tipi sociali e non solamente nelle società per azioni¹⁸⁷, non essendo ciò legislativamente proibito.

Il ricorso al *trust* consentirebbe anche un margine di certo più ampio nella gestione del patrimonio destinato, poiché il gestore potrebbe avere poteri diversificati sui beni oggetto del vincolo, ulteriori a quelli legislativamente previsti per i patrimoni destinati allo specifico affare, quali poteri traslativi, modificativi, surrogatori su detti beni.

¹⁸⁷ Ciò in accordo con quanto sostenuto da alcuni autori in tema di creazione mediante atto di destinazione *ex art. 2645 ter* c.c. di un patrimonio destinato (alla stregua di quello previsto dagli artt. 2447 *bis* e seguenti c.c.) nelle società a responsabilità limitata, fra cui R. Quadri, *L'art. 2645-ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, in *Contratto e impresa*, 2006, pag. 1717 ss.; R. Lenzi, *I patrimoni destinati: costituzione e dinamica dell'affare*, in *Rivista del notariato*, 2003, pag. 543, ove si ritiene che la creazione del medesimo patrimonio destinato mediante un *trust* nelle società a responsabilità limitata debba soggiacere al limite del dieci per cento previsto dall'art. 2447 *bis* c.c. e agli altri principi in materia. Contrariamente, alcuni autori ritengono che la scelta di inserire la disciplina dei patrimoni destinati ad uno specifico affare nelle norme in materia di società per azioni sia limitativa della possibile applicazione analogica, anche ricorrendo a strumenti diversi che avrebbero il precipuo scopo di eludere la volontà del legislatore. Ci si riferisce a A. L. Niutta, *Sub. art. 2447-bis*, in *Commentario romano al nuovo diritto delle società*, II, 2, Padova, 2011, pag. 925; G. Pescatore, *La funzione di garanzia dei patrimoni destinati*, Milano, 2008, pag. 159.

Un ulteriore vantaggio può infine rinvenirsi nella possibilità, grazie al *trust*, di derogare alla stringente disciplina normativa in tema di amministrazione: i patrimoni destinati ai sensi degli artt. 2447 *bis* e seguenti c.c. vanno infatti gestiti dagli amministratori della società; col *trust* potrebbe invece individuarsi un differente gestore.

Conseguentemente, anche in ambito societario, al fine di costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare, è possibile e più duttile il ricorso al *trust* (anche autodichiarato) piuttosto che alla rigorosa disciplina legislativa di cui agli artt. 2447 *bis* e seguenti c.c., purché non si violino i principi inderogabili in materia. Anche in tal caso, quindi, seppur potrebbe ritenersi preferibile l'applicazione della *lex specialis* mediante il ricorso alla disciplina di cui agli artt. 2447 *bis* e seguenti c.c., non può negarsi la possibile costituzione di un *trust* per il perseguimento dei medesimi interessi.

In conclusione, le fattispecie del fondo patrimoniale e dei patrimoni destinati ad uno specifico affare devono entrambe considerarsi a struttura “chiusa”, in quanto utilizzabili solo per il perseguimento degli interessi legislativamente previsti e non per scopi differenti o in ipotesi ulteriori, diversamente dal *trust* e dall'atto di destinazione di cui all'art. 2645 *ter* c.c., che si caratterizzano per essere aperti al possibile utilizzo per le più svariate e non predeterminate o predeterminabili (in maniera assoluta) finalità. Ciò consente già di rilevare le particolari affinità sussistenti tra il *trust* e l'atto di destinazione di cui all'art. 2645 *ter* c.c.

L'opinione dominante ritiene che l'art. 2645 *ter* c.c. renda ammissibile il *trust* (e, segnatamente il *trust* c.d. interno, che, come si è già detto, coinvolge soggetti italiani e ha ad oggetto beni situati in Italia)¹⁸⁸. Ad un primo esame, si potrebbe sostenere che l'art. 2645 *ter* c.c. configuri un'ipotesi di *trust* “all'italiana”, poiché, dalle numerose analogie tra le due figure, potrebbe evincersi la volontà del legislatore di inserire nel nostro ordinamento una norma che disciplini in modo particolareggiato e specifico un istituto analogo al *trust*. Sicché la conseguenza sarebbe la necessaria applicazione al *trust* delle regole previste per l'atto di

¹⁸⁸ A. C. Di Landro, *L'art. 2645 ter c.c. e il trust. Spunti per una comparazione*, op. cit., pag. 612; G. Palermo, *Sulla riconducibilità del “trust interno” alle categorie civilistiche*, op. cit., pag. 140. *Contra*: R. Quadri, *L'art. 2645-ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, op. cit., pagg. 1732 -1733; G. Cipriani, *L'amministrazione di sostegno ed il trust interno*, op. cit., pag. 307.

destinazione¹⁸⁹. In realtà, non può, in accordo con la giurisprudenza¹⁹⁰, condividersi detta prospettiva alla luce delle non poche differenze che intercorrono tra l'atto di destinazione di cui all'art. 2645 *ter* c.c. e il *trust*. Due appaiono le principali.

La prima riguarda i beni che possono essere oggetto del vincolo e della conseguente segregazione patrimoniale: solo beni immobili o mobili registrati nel caso dell'art. 2645 *ter* c.c., qualunque bene nel caso del *trust* (ad esempio, si pensi alle partecipazioni societarie o ai titoli di credito).

La seconda riguarda la durata, potenzialmente illimitata per il *trust*, non più di novanta anni o non oltre la durata della vita della persona fisica beneficiaria per il vincolo ai sensi dell'art. 2645 *ter* c.c.

Con riferimento alla forma dell'atto istitutivo emerge poi una ulteriore diversità, essendo esplicitamente richiesta dall'art. 2645 *ter* c.c. la forma pubblica.

Il *trust* è quindi un istituto diverso dall'atto di destinazione di cui all'art. 2645 *ter* c.c., con innegabili somiglianze, ma anche significative differenze. E sono proprio queste ultime, già sopra evidenziate, a far ritenere ancora una volta il *trust* uno strumento maggiormente elastico e duttile. In tal senso, si è parlato dell'atto di destinazione quale "frammento di *trust*", nel senso che "*tutto ciò che è nell'atto di destinazione è anche nei trusts, ma i trusts, si presentano con una completezza di regolamentazione e una collocazione nell'area della fiducia che l'atto di destinazione non presenta*"¹⁹¹. Ad ogni modo, l'efficienza e l'utilità di entrambe le fattispecie va colta proprio nella possibile destinazione patrimoniale volta alla tutela di interessi atipici e non legislativamente predeterminati, purché, in ogni caso, sussista la meritevolezza degli interessi.

Una problematica sorta in seguito all'introduzione dell'art. 2645 *ter* c.c. è di particolare interesse perché riferibile anche al *trust*: ci si è chiesti se la necessaria sussistenza del requisito della meritevolezza degli interessi (esplicitamente

¹⁸⁹ Per un'ampia trattazione sul tema S. Bartoli, *Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone*, op. cit., pagg. 429 ss.

¹⁹⁰ *Ex multis* Tribunale di Brindisi, 28 marzo 2011, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2011, pagg. 639 ss.; Tribunale di Urbino, 31 gennaio 2012, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2012, pagg. 406 ss.; Tribunale di Reggio Emilia, 22 giugno 2012, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2013, pagg. 57 ss.; Tribunale di Firenze, 11 aprile 2013, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2013, pag. 533; Tribunale di Firenze, 16 maggio 2013, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2013, pagg. 531 ss.

¹⁹¹ M. Lupoi, *Gli "atti di destinazione" nel nuovo art. 2645-ter cod. civ. quale frammento di trust*, op. cit., pag. 172.

richiamato dal predetto articolo) coincida con la liceità o richieda una verifica ulteriore¹⁹². Già si è discusso sui criteri di accertamento della meritevolezza degli interessi nel primo capitolo, ma, in ogni caso, va ribadito che si ritiene necessario un controllo aggiuntivo e ulteriore alla verifica della mera liceità, volto a valutare la meritevolezza nel caso concreto, ove si tratti di istituti che, derogando al principio della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., consentono di costituire un vincolo comportante la separazione dei beni destinati per alcune e non predeterminate finalità¹⁹³.

Le rilevate analogie dell'istituto del *trust* (e specificamente del *trust* autodichiarato) col fondo patrimoniale, coi patrimoni destinati ad uno specifico affare e con l'atto di destinazione di cui all'art. 2645 *ter* c.c., che derivano dalla possibilità di costituire nel nostro ordinamento vincoli di destinazione comportanti una separazione patrimoniale, con la conseguente deroga all'art. 2740 c.c., forniscono un'ulteriore prova della piena cittadinanza dell'istituto del *trust* all'interno dell'ordinamento giuridico italiano. L'esame delle differenze sia sul piano strutturale che su quello degli effetti ha anzi evidenziato i maggiori vantaggi che i privati possono ottenere ricorrendo al *trust* piuttosto che alle figure tipiche. Peraltro, ciò appare confermato anche dal confronto con altri istituti simili.

Ulteriori particolarità del *trust* si rilevano infatti dal confronto col negozio fiduciario¹⁹⁴. Quest'ultimo, non legislativamente disciplinato ma oggetto di ampia analisi in dottrina¹⁹⁵ e in giurisprudenza¹⁹⁶, va considerato il risultato di due distinti negozi: quello traslativo del diritto reale e quello obbligatorio, con cui l'intestatario

¹⁹² Tribunale di Trieste, 7 aprile 2006, cit.

¹⁹³ In tal senso, *ex multis*, M. Cinque, *L'atto di destinazione per i bisogni della famiglia di fatto: ancora sulla meritevolezza degli interessi ex art. 2645-ter cod. civ.*, in *Nuova giurisprudenza civile e commerciale*, 2008, I, pagg. 692 ss.; S. Rossi, *Alcune riflessioni sulla nozione di meritevolezza dell'art. 1322 del codice civile. L'art. 2645-ter*, in *Rivista del notariato*, 2010, pag. 621.

¹⁹⁴ Per un trattazione sul tema si veda un autore, secondo il quale il negozio fiduciario è quello che presenta le maggiori similitudini con il *trust*: si tratta di C. Grassetti, *Del negozio fiduciario e della sua ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1936, I, pag. 345.

¹⁹⁵ S. Pugliatti, *Fiducia e rappresentanza indiretta*, in *Diritto civile*, Milano, 1951; N. Lipari, *Il negozio fiduciario*, Milano, 1964; G. Messina, *I negozi fiduciari*, Milano 1948.

¹⁹⁶ *Ex multis* Corte di Cassazione, 16 aprile 2008, n. 9970, in *Giustizia civile*, 2008, pag. 595; Corte di Cassazione, 25 giugno 2008, n. 17334, in *Le società*, 2008, pag. 1476.

si impegna a destinare il bene allo scopo indicato dal fiduciante. I poteri del titolare dei beni sono quindi limitati agli obblighi previsti nel patto fiduciario, ma tali restrizioni non sono opponibili ai terzi essendo rilevanti solo nei rapporti interni. Ciò comporta l'esposizione del bene oggetto del negozio alle possibili esecuzioni dei creditori del fiduciario, poiché il bene trasferito entra a far parte del suo patrimonio personale, non costituendo una massa distinta e dedicata. Col *trust* il gestore gode invece di tutti i poteri necessari per il perseguimento degli scopi (salve espresse limitazioni nell'atto costitutivo) per i quali il *trust* medesimo è stato costituito e i beni oggetto del vincolo non sono aggredibili dai creditori personali del disponente. D'altronde, diversamente dal gestore del *trust*, il fiduciante non può esercitare una qualsivoglia azione a tutela della proprietà, non essendo il bene sostanzialmente di sua proprietà, sicché, nel caso in cui il fiduciario non rispetti gli obblighi previsti nel patto (si pensi, ad esempio, al caso in cui egli non voglia ritrasferire il bene), il fiduciante può solo chiedere una pronuncia giudiziale volta ad ottenere la risoluzione del contratto, il ritrasferimento del bene e il risarcimento dei danni.

Dal punto di vista del rapporto fiduciario, è anche possibile rilevare delle analogie tra il *trust* e il mandato senza rappresentanza, che ricorre allorché il mandatario, titolare della formale proprietà dei beni trasferitigli dal mandante, assume l'obbligo di amministrarli o di trasferirli a terzi, senza spendere il nome del mandante medesimo. Non potrebbe invece farsi il paragone col *trust* nel caso in cui il mandato sia con rappresentanza, in quanto gli effetti giuridici delle operazioni compiute dal mandatario si ripercuotono immediatamente nella sfera giuridica del mandante. Sovente nella prassi il mandato senza rappresentanza è utilizzato al posto delle intestazioni fiduciarie, ma le medesime finalità sono anche raggiungibili col ricorso al *trust*. Anzi, col *trust*, sarebbero maggiori le garanzie per il disponente, data la segregazione patrimoniale conseguente al vincolo di destinazione, assente nel mandato. Certamente, però, avremmo una configurazione bilaterale del *trust*, in quanto il disponente sarebbe anche il beneficiario, e, conseguentemente, è necessaria la presenza di un gestore terzo (viceversa si verificherebbe una ipotesi di nullità del *trust*, come già rilevato nel capitolo precedente). In ogni caso appaiono innegabili le somiglianze tra il ruolo del mandatario e quello del *trustee*, poiché l'attività di entrambi è volta al perseguimento degli scopi impartitigli. Vi sono però

anche delle differenze, che peraltro comprovano la maggiore efficienza che si ottiene ricorrendo al *trust*. Anzitutto la unilaterale costituzione del *trust*, a fronte della natura bilaterale del mandato. Sono anche diverse le conseguenze della separazione patrimoniale: l'assoluta distinzione della massa dedicata sia dal patrimonio del disponente che del gestore nel caso del *trust*; l'opponibilità ai creditori del mandatario (e non del mandante) nel mandato. Infine un'ulteriore diversità riguarda l'estinzione del mandato, che avviene *ex lege* per la morte, l'interdizione, l'inabilitazione del mandatario o del mandante; diversamente il *trust* non si estingue in tali ipotesi.

Da ultimo, con esclusivo riferimento agli effetti, è anche possibile rilevare alcune analogie e differenze tra il *trust* e il contratto a favore di terzi disciplinato dall'art. 1411 c.c. Quest'ultimo ricorre qualora un contraente si obbliga nei confronti di un altro ad eseguire una prestazione in favore di un soggetto terzo, che, al fine della deviazione degli effetti in suo favore, dovrà dichiarare di volerne profittare. Emerge già una prima somiglianza col *trust*, consistente nella comune caratteristica di rendere possibile l'acquisto di un diritto da parte di un soggetto e nei confronti di un altro in virtù di un atto di disposizione compiuto da un terzo. Peraltro, sia col *trust* che col contratto di cui all'art. 1411 c.c., il terzo beneficiario acquista il diritto dal momento della stipulazione in suo favore, salvo il fatto che nel primo, diversamente dal contratto a favore di terzi, il beneficiario non acquista la proprietà della cosa. Ulteriori differenziazioni riguardano poi i poteri del beneficiario del *trust* e del terzo favorito dal contratto, in quanto quest'ultimo può esprimere un gradimento sull'operazione che lo riguarda potendo dichiarare di volerne profittare o meno; il beneficiario del *trust* non esprime invece nessuna volontà in tal senso. Infine, seppur si tratti di due fattispecie non sovrapponibili, soprattutto a causa della impossibile creazione di un patrimonio destinato e sottratto alla tutela dei creditori col contratto a favore di terzi, rilievo che peraltro consente di ribadire la maggiore convenienza che si ottiene ricorrendo al *trust*, bisogna riconoscere che entrambe hanno il comune pregio di essere funzionali alla realizzazione degli effetti in favore di soggetti (inizialmente) estranei al contratto.

8. IL REGIME DELLA TRASCRIZIONE

Il contemperamento degli interessi dei privati, il cui perseguimento è agevolato dal possibile ricorso al *trust*, e dei diritti dei terzi e, in particolare, dei creditori, pregiudicati dal vincolo di destinazione impresso col *trust*, trova un punto di equilibrio nei necessari adempimenti pubblicitari.

La possibilità di trascrizione del *trust* e delle vicende ad esso inerenti, con riferimento ai beni coinvolti, è ormai indubbia, come dimostrato dalle posizioni dottrinali¹⁹⁷ in materia, oltre che dalle numerose pronunce giudiziali¹⁹⁸, alcune delle quali, peraltro favorevoli all'ammissibilità dell'istituto nell'ordinamento italiano, sono state già sopra analizzate. Infatti, seppur nel nostro ordinamento (a differenza di altri, stranieri) sia assente una legge specifica sulla trascrizione del *trust* ai fini dell'opponibilità ai terzi, essa è necessaria alla luce dell'art. 12 della Convenzione dell'Aja (già oggetto di legge di recepimento). L'art. 12 abilita infatti il *trustee*, quale formale titolare del diritto di proprietà sui beni oggetto del vincolo, a richiedere la trascrizione; anzi dal medesimo art. 12 sembra emergere un vero obbligo dei soggetti coinvolti nel *trust*, in quanto chiunque tra loro deve “*richiedere l'iscrizione in qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust*”.

La funzionalità della pubblicità del *trust* va anche desunta dai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, al fine di stabilizzare gli effetti della separazione patrimoniale e di garantirne l'opposizione ai terzi; d'altronde, la trascrizione garantisce la conoscenza del vincolo da parte dei terzi che possono

¹⁹⁷ L. Santoro, *Il trust in Italia*, Milano, 2004, pagg. 82 ss.; A. Gambaro, *Un argomento a due gobbe in tema di trascrizioni del trustee in base alla XV Convenzione dell'Aja*, in *Rivista di diritto civile*, 2002, II, pag. 919; S. Bartoli, *Il trust*, op. cit., pagg. 571 ss.; F. Steidl, *Trascrizione di atti attributivi di immobili al trustee*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2002, pag. 350; M. L. Cenni, *Acquisto immobiliare e duplice formalità*, in *Trusts e attività fiduciarie*, pag. 305; P. Piccoli - E. Corso - M. Dolzani, *La trascrizione degli atti riguardanti trusts*, in *Rivista del notariato*, 1995, pag. 1389; P. Amati - P. Piccoli, *Trascritto un immobile in trust*, in *Rivista del notariato*, 1999, pag. 593; P. Piccoli, *Trascrizione dell'acquisto immobiliare del trustee*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2000, pag. 227; P. Piccoli, *Troppi timori in tema di trascrivibilità del «trust» in Italia*, in *Rivista del notariato*, 1995, pag. 616; A. Palazzo, *Pubblicità immobiliare ed opponibilità del trust*, in *Trusts e attività fiduciarie*, op. cit., pag. 337; L. F. Risso, *Trascrizione di trasferimento dal disponente al trustee*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2001, pag. 481.

¹⁹⁸ Tribunale di Chieti, 10 marzo 2000, cit.; Tribunale di Bologna, 18 aprile 2000, cit.; Tribunale di Pisa, 22 dicembre 2001, cit.; Tribunale di Milano, 29 ottobre 2002, cit.; Tribunale di Trento, 20 luglio 2004, cit.; Tribunale di Trento, 7 aprile 2005, cit.; Tribunale di Napoli, 16 giugno 2005, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2006, pag. 249; Tribunale di Trieste, 23 settembre 2005, cit.; Tribunale di Trento, 25 gennaio 2006, cit.; Tribunale di Bolzano, 16 agosto 2006, cit.

vantare interessi patrimoniali sui beni del disponente. In tal senso, l'ammissibilità della pubblicità può ricavarsi dalla *ratio* sottesa all'art. 2645 c.c., col quale il legislatore, oltre alla tassativa elencazione già oggetto dell'art. 2643 c.c., estende la categoria dei negozi soggetti a trascrizione ad ogni atto o provvedimento che produca i medesimi effetti dei contratti menzionati nel predetto art. 2643 c.c. Gli effetti dell'atto di conferimento dei beni in *trust* sono conformi a quelli del trasferimento della proprietà di cui all'art. 2643, primo comma, numero 1), c.c. e già ciò solamente è indicativo della possibile trascrizione: il trasferimento della formale titolarità dei beni al *trustee*, seppur trattasi di una proprietà qualificata, non dà vita infatti ad un diritto di proprietà atipico, proprio perché i beni entrano a far realmente parte del suo patrimonio, sebbene costituiscano una massa distinta e dedicata.

Contrariamente a quanto rilevato in alcune pronunce giudiziali¹⁹⁹, non serve far riferimento alla disciplina di cui all'art. 2645 *ter* c.c. al fine di giustificare l'ammissibilità della trascrizione del *trust*, essendo quest'ultima, come sopra sostenuto, a prescindere possibile.

Conseguentemente, appaiono superati gli orientamenti dottrinali²⁰⁰ e giurisprudenziali²⁰¹ contrari alla trascrizione del *trust*, per lo più basati sul *numerus clausus* dei diritti reali in relazione alla natura atipica di esso, oltre che sulla rigidità del sistema della trascrizione, ostativa della pubblicizzazione di atti comportanti effetti differenti da quelli tipici. Infatti, la tassatività degli atti soggetti a trascrizione non è sancita dal codice civile e, peraltro, numerosi obblighi pubblicitari sono ormai contenuti in leggi speciali²⁰².

¹⁹⁹ Tribunale di Saluzzo, 9 novembre 2006, cit.; Tribunale di Reggio Emilia 14 maggio 2007, cit.; Tribunale di Cagliari, 4 agosto 2008, cit.; Tribunale di Bologna, 23 settembre 2008, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2008, pag. 631.

²⁰⁰ F. Gazzoni, *Tentativo dell'impossibile (osservazioni di un giurista «non vivente» su trust e trascrizione)*, in *Rivista del notariato*, 2001, pag. 11; F. Gazzoni, «*In Italia tutto è permesso, anche quel che è vietato (lettera aperta a Maurizio Lupoi sul trust e su altre bagattelle)*», op. cit.; F. Gazzoni, *Il cammello, il leone, il fanciullo e la trascrizione del trust*, op. cit.; L. Ragazzini, *Trust interno e ordinamento giuridico italiano*, in *Rivista del notariato*, 1999, pag. 279; C. Castronovo, *Trust e diritto civile italiano*, op. cit., pag. 1335.

²⁰¹ Corte di Appello di Napoli, 27 maggio 2004, cit.; Tribunale di Belluno, 25 settembre 2002, cit.; Tribunale di Napoli, 1 ottobre 2003, cit.

²⁰² F. Steidl, *Trascrizione di atti attributivi di immobili al trustee*, op. cit.

Per ciò che concerne le modalità di attuazione delle formalità pubblicitarie, bisogna considerare che nella nota di trascrizione possono essere menzionati solo soggetti muniti di soggettività giuridica in senso tradizionale²⁰³, fra i quali non rientra il *trust*. Come procedere? Qualora l'operazione abbia effetti traslativi, dovuti al trasferimento dal disponente al gestore dei beni destinati, si ritiene che vadano predisposte due note: la prima volta a esternare il conferimento dei beni, mediante la trascrizione contro il disponente e a favore del *trustee*; la seconda che invece pubblicizza la costituzione del vincolo di destinazione, da trasciversi solo contro il *trustee*. Nel quadro "D" della nota si devono invece indicare tutte le caratteristiche dell'operazione²⁰⁴. Tale tecnica appare funzionale alla pubblicità sia del *trust* concretamente costituito, come anche dei beni coinvolti dal vincolo di destinazione. È invece in disuso il precedente metodo, seppur accolto da parte della dottrina²⁰⁵, fondato sul compimento di un'unica formalità, consistente nella trascrizione contro il disponente e a favore del *trustee* e nell'indicazione della qualità di quest'ultimo nel quadro "D" della nota (oltre che degli estremi dell'atto costitutivo).

Va inoltre segnalata la tesi, non condivisa dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritarie (già richiamate) per le ragioni sopra esposte inerenti al funzionamento del sistema pubblicitario, recentemente sostenuta da alcuni autori²⁰⁶, di trascrivere il *trust* (anche quello autodichiarato) contro il disponente e a favore del *trust* medesimo, quale soggetto giuridico (identificandolo con la sua denominazione, sede e codice fiscale), indicando il gestore solo nel quadro "D" della nota.

²⁰³ Per un ampio approfondimento sul funzionamento del sistema pubblicitario in senso tradizionale si veda G. Frezza, *Annotazioni. Cancellazioni. Titolo e nota di trascrizione. Formalità e procedimento*, in *Il codice civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F. D. Busnelli, Milano, 2017, pagg. 1 – 561.

²⁰⁴ Sul tema si veda G. Gallizia, *Trattamento tributario dell'atto dispositivo in trust di beni immobili*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2001, pagg. 147 ss.

²⁰⁵ M. Lupoi, *Trusts*, Milano, 2001, pag. 608; P. Piccoli - E. Corso - M. Dolzani, *La trascrizione degli atti riguardanti trusts*, op. cit., pagg. 1397 ss. In giurisprudenza Tribunale di Chieti, 10 marzo 2000, cit.

²⁰⁶ B. Franceschini, *Trascrizione degli atti di conferimento in trust*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2014, pagg. 385 ss.; O. Moschetti, *Le formalità trascritte a favore e contro il trustee*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2014, pag. 487; D. Parisi, *Trascrizione nei confronti del trust: appunti per una rilettura dell'art. 2656 cod. civ.*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2014, pagg. 374 ss.; D. Parisi, *Trascrizione a favore del trust: l'uovo di Colombo?*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2011, pagg. 608 ss.

Anche con riferimento ai *trusts* autodichiarati, pur in assenza del trasferimento della proprietà dei beni vincolati al gestore, la tesi della possibile trascrizione è ad oggi ampiamente condivisa²⁰⁷. In tal senso è orientata anche la giurisprudenza maggioritaria²⁰⁸. L'adesione a tale soluzione deriva dall'interpretazione dell'art. 12 della Convenzione dell'Aja, dal quale emerge l'esigenza di esteriorizzare l'esistenza del *trust* e del connesso vincolo di destinazione, purché ciò non contrasti con la legislazione dello Stato in cui esso debba operare. In effetti, come si accennava, nell'ordinamento italiano la tipizzazione degli atti soggetti a trascrizione non è inderogabile e anzi l'art. 2645 c.c. consente di trascrivere gli atti che realizzino effetti analoghi a quelli realizzati dagli atti tipizzati. Può così trarsi una duplice conseguenza: la possibile trascrizione di atti diversificati e non aprioristicamente elencabili *in toto* e l'effettiva esigenza di pubblicizzare detti atti.

Anche il *trust* autodichiarato può trascriversi (e lo si trascrive): è, in questo caso, bastevole l'esecuzione di una sola formalità, contro il gestore, al fine di rendere pubblica l'esistenza del vincolo di destinazione²⁰⁹. In tal maniera non si viola infatti il principio su cui (tradizionalmente) il sistema pubblicitario si basa, cioè la possibile trascrizione solo "a favore" e "contro" soggetti di diritto, titolari di diritti reali. Tra l'altro, la possibile trascrizione del vincolo di destinazione, anche in assenza di effetti traslativi dei beni che lo riguardano e a prescindere dal riconoscimento del riconoscimento della soggettività giuridica, appare confermata dall'art. 2647 c.c., in tema di trascrizione del fondo patrimoniale, ove è legislativamente prevista la sola trascrizione a carico dei coniugi (o del coniuge proprietaria del bene destinato al fondo) titolari.

²⁰⁷ Per una trattazione in merito si vedano F. Cerio, *La trascrizione del trust interno auto-dichiarato su beni immobili o complessi di beni immobili*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2005, pag. 185; L. Monti, *Trust unilaterale e trascrizione*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2003, pag. 480.

²⁰⁸ Corte di Appello di Venezia, 10 luglio 2014, cit.; Tribunale di Torino, 10 febbraio 2011, in *Rivista del notariato*, 2011, pag. 408, con nota di A. Stefani, *Trascrizione a favore del trust: una nuova frontiera?* e in *Trusts e attività fiduciarie*, 2011, pag. 627; Tribunale di Udine, 4 novembre 2013, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2014, pag. 437; Tribunale di Torino, 10 marzo 2014, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2014, pag. 430.

²⁰⁹ G. Gallizia, *Trattamento tributario dell'atto dispositivo in trust di beni immobili*, op. cit., pag. 149.

In realtà, da alcune pronunce giurisprudenziali²¹⁰ emerge la possibilità di trascrizione direttamente a favore del *trust* quale soggetto di diritto, ma, in accordo con la giurisprudenza maggioritaria²¹¹, tale possibilità va ad oggi negata, a prescindere dalla natura autodichiarata o meno del *trust*.

Diversamente, potrebbe comunque immaginarsi la trascrizione “a favore” del *trust* in quanto tale, non qualificandolo come soggetto giuridico, bensì una semplice massa separata di beni²¹². Invero, come sostenuto dal Tribunale di Torino²¹³, ciò potrebbe giustificarsi alla luce della riforma sul condominio (legge 11 dicembre 2012, n. 220), modificativa dell’art. 2659 c.c., ove consente la trascrizione del pignoramento “a favore” e “contro” il condominio, ritenendolo un’entità differente dai singoli condomini, seppur privo di personalità giuridica. A conclusioni analoghe giunge il medesimo Tribunale riferendosi ai fondi comuni di investimento, privi di soggettività giuridica, i cui apporti sono nella prassi trascritti “a favore” e “contro” il fondo²¹⁴, quale massa patrimoniale autonoma²¹⁵.

²¹⁰ Tribunale di Roma, 8 luglio 1999, in *Giurisprudenza italiana*, 2001, pag. 959; Tribunale di Parma, 21 ottobre 2003, cit.; Tribunale di Trento, 20 luglio 2004, cit.

²¹¹ Corte di Cassazione, 27 gennaio 2017, cit.; Tribunale di Voghera, 25 febbraio 2010, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, pag. 278; Tribunale di Reggio Emilia, 25 marzo 2013, in *Nuova giurisprudenza civile e commerciale*, 2013, I, pag. 898; Tribunale di Bassano del Grappa, 29 maggio 2013, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2014, pag. 441. In posizione mediana si colloca la pronuncia della Corte di Appello di Trieste, 30 luglio 2014, in *Vita notarile*, 2015, pag. 2015, ove è negato il riconoscimento della soggettività al *trust*, ma non la trascrivibilità in favore del *trustee*. Negano la soggettività giuridica del *trust*, senza affrontare le problematiche della trascrizione, anche Corte di Cassazione, 22 dicembre 2011, n. 28363, in *I contratti*, 2012, pag. 693, con nota di G. M. Tancredi, *In tema di soggettività giuridica del trust* e Corte di Cassazione, 9 maggio 2014, cit.

²¹² Tribunale di Milano, 29 ottobre 2002, cit.; Tribunale di Verona, 8 gennaio 2003, cit.; Tribunale di Parma, 13 ottobre 2003, in *Rivista del notariato*, 2004, pag. 565; Tribunale di Palermo, 21 ottobre 2003, in *Giurisprudenza di merito*, 2004, pag. 469; Tribunale di Napoli, 14 luglio 2004, in *Corriere del merito*, 2005, pag. 13.

²¹³ Tribunale di Torino, 10 febbraio 2011, cit.; Tribunale di Torino, 10 marzo 2014, cit. In dottrina, per una esaustiva trattazione sulla soggettività giuridica del condominio, si veda R. Amagliani, *La soggettività del condominio negli edifici, i ripensamenti del legislatore e le esigenze della prassi (a proposito della legittimazione a richiedere l’equa ripartizione per la irragionevole durata del processo in cui è stato parte esclusivamente l’amministratore condominiale)*, in *dirittocivilecontemporaneo.com*.

²¹⁴ In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato con il parere n. 698, adunanza del giorno 11 maggio 1999, in *Consiglio di Stato*, 1999, pag. 2216.

²¹⁵ Tale modalità pubblicitaria non è però condivisa in giurisprudenza: si veda in proposito una rilevante pronuncia della Corte di Cassazione, 15 luglio 2010, n. 16605, in *Giurisprudenza commerciale*, 2011, II, pag. 1128, con nota di A. Scano, *Fondi comuni immobiliari e imputazione degli effetti dell’attività di investimento* e con nota di C. Ghigi, *Separazione patrimoniale e fondi*

In conclusione, la funzionalità della trascrizione del *trust* è innegabile: il frequente ricorso all'istituto dai parte dei privati, testimoniato dalle numerose pronunce giudiziali in merito, oltre che dalle consistenti posizioni dottrinali in materia, comporta la crescita delle esigenze di tutela dei terzi (e, in particolare, di coloro che vantino posizioni creditorie), in relazione alle vicende dei beni oggetto dei vincoli di destinazione, a prescindere dalla sussistenza di effetti traslativi.

I contrasti giurisprudenziali e dottrinali sopra rilevati circa le modalità di pubblicizzazione dei *trusts*, specie di quelli autodichiarati, sono molteplici e, nella prassi, comportano difformi modalità di trascrizione dei medesimi.

Il concetto di soggettività giuridica attualmente avallato non consente di trascrivere “in favore” o “contro” un *trust* in quanto tale, ma solo “in favore” o “contro” il *trustee* quale gestore ed esecutore materiale dell'operazione.

Una rivisitazione della nozione di soggettività giuridica, tale da allargarla anche ai *trusts*, consentirebbe però di trarre sfaccettati vantaggi²¹⁶, fra cui la prescindibile nuova trascrizione in caso di sostituzione del gestore, essendo bastevole solamente un'annotazione a margine dell'originaria trascrizione, e anche “*un evidente vantaggio pratico nel caso in cui il vecchio trustee revocato oppure gli eredi del trustee defunto non siano collaborativi e disponibili ad intervenire nell'atto con il quale il soggetto titolare del relativo potere nomina il nuovo trustee*”²¹⁷. In tale ultimo caso, che frequentemente ricorre allorché il *trustee* revocato o gli eredi del gestore defunto vogliano trattenere i beni del *trust* non ritrasferendoli al nuovo gestore (o al disponente o ai beneficiari in base alle disposizioni dell'atto costitutivo), non sarebbe infatti necessaria una pronuncia

comuni di investimento; in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2011, II, pag. 417, con nota di V. Lemma, *Autonomia dei fondi comuni di investimento e regolazione della gestione collettiva del risparmio* e con nota di F. Gentiloni Silveri, *Limiti di responsabilità patrimoniale nei fondi comuni di investimento. Novità recenti: tra giurisprudenza e legislazione*; in *Responsabilità civile*, 2011, pag. 124, con nota di F. R. Fantetti, *Separazione e titolarità del patrimonio nei fondi comuni di investimento*; in *Giurisprudenza italiana*, 2011, 2, pag. 331, con nota di A. Boggio, *Fondi comuni di investimento, separazione patrimoniale, interessi protetti e intestazione di beni immobili*. In detta pronuncia si legge infatti che i fondi comuni di investimento “*sono privi di un'autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio; pertanto, in caso di acquisto nell'interesse del fondo, l'immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia*”.

²¹⁶ Sulla necessaria riconsiderazione del concetto di soggettività giuridica si veda L. Bullo, *Separazioni patrimoniali e trascrizione: nuove sfide per la pubblicità immobiliare*, Padova, 2012.

²¹⁷ Tribunale di Torino, 10 febbraio 2011, cit.

giudiziale di condanna, bensì una annotazione a margine dell'originaria trascrizione, senza la necessaria presenza del *trustee* revocato o degli eredi del defunto.

Peraltro, come già rilevato, la possibile trascrizione nei confronti del *trust* è stata già avallata da alcune pronunce giurisprudenziali²¹⁸, alla luce della ratifica della Convenzione dell'Aja o della necessaria applicazione analogica delle normative interne; invero, tale visione è stata sostenuta anche da alcuni autori, ritenendo necessario l'adattamento del diritto interno in seguito al riconoscimento del *trust*, specie al fine di evitare un'illegittima abolizione dell'istituto²¹⁹.

D'altro canto, la diretta trascrizione "in favore del *trust*" con un'unica nota potrebbe anche essere ammessa e disciplinata senza richiederne la necessaria soggettività, in analogia a quanto avviene in sede di costituzione e conferimento dei fondi immobiliari chiusi e di trascrizione del pignoramento immobiliare nel condominio.

L'utilità della pubblicità a favore del *trust* in quanto tale è innegabile, in quanto consentirebbe una palese esteriorizzazione del vincolo di destinazione in seguito alle ispezioni nei registri immobiliari, senza l'attento esame del quadro D, ad oggi imprescindibile al fine di conoscere tutte le caratteristiche dell'operazione. Come manifestato dalle divergenti proiezioni dottrinali e giurisprudenziali in materia, la questione è ancora aperta; bisogna prendere atto che le modalità operative sono ad oggi varie, ma che (a prescindere da queste) è indubbia la necessaria trascrizione dell'operazione.

²¹⁸ Si veda la nota 209.

²¹⁹ S. Asaro – F. Colletti – D. Recco, *La Trascrizione. La Giurisprudenza di risoluzione dei conflitti tra più aventi causa*, Milano, 2011, pag. 79; S. Cervelli, *Trascrizione ed ipoteca*, Milano, 2009, pag. 103.

Capitolo terzo

I RIMEDI ALL'UTILIZZO ABUSIVO DEI *TRUSTS* AUTODICHIARATI

Sommario: 1. Il vaglio della causa in concreto e la nullità del *trust* – 2. (Segue).
L'accertamento della simulazione – 3. L'azione revocatoria ordinaria e fallimentare –
4. Il rimedio *ex art. 2929 bis c.c.*

1. IL VAGLIO DELLA CAUSA IN CONCRETO E LA NULLITÀ DEL *TRUST*

Nei capitoli precedenti si è tentato di dimostrare che il *trust* c.d. autodichiarato, caratterizzato dalla coincidenza tra il disponente e il *trustee*, non è di per sé, come certa dottrina e giurisprudenza avevano in passato sostenuto, uno strumento illecito o abusivo, potendosi ben prestare ad utilizzi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico in svariati ambiti. Può quindi affermarsi con sufficiente certezza la liceità della causa “in astratto” del *trust* autodichiarato. Il problema si pone semmai nell'individuazione dei rimedi giuridici appropriati nell'ipotesi in cui esso venga utilizzato in maniera abusiva o per perseguire fini illeciti, o comunque non meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Superate infatti in Italia le perplessità inerenti all'ammissibilità del *trust* e del *trust* c.d. autodichiarato in seguito anche alla ratifica della Convenzione dell'Aja del primo luglio 1985, vi è stata una diffusa utilizzazione dell'istituto da parte dei privati per le finalità più disparate. Proprio la “apertura” della fattispecie, che non è limitata al perseguimento di interessi predeterminati e specifici, si presta ad un'efficiente e ampia utilizzazione in base agli scopi che nel caso concreto si vogliono perseguire. Tale caratteristica se, da un lato, incentiva il ricorso all'istituto, dall'altro comporta non poche difficoltà nell'individuazione e repressione delle ipotesi di utilizzazione abusiva e fraudolenta, la cui presenza (come si è visto) non è da trascurare dato il tendenziale pregiudizio creato ai creditori del disponente in seguito alla separazione patrimoniale impresa col vincolo di destinazione. Trattandosi di un negozio atipico²²⁰, ai sensi dell'art. 1322,

²²⁰ Seppur il *trust* nasca da un atto unilaterale, è ritenuto da molti un contratto. In tal senso R. Sacco, *La nozione del contratto*, in *Contratti e obbligazioni*, II, *Trattato di diritto privato*, diretto da P.

secondo comma, c.c., non si potrà prescindere, oltre che dagli ordinari canoni di liceità, dalla valutazione della meritevolezza degli interessi che il disponente intende perseguire e, nello specifico, da quella della causa concreta con riferimento agli elementi della singola fattispecie in relazione al contesto in cui essa opera. Tale approccio alla problematica del *trust*, che si colloca nell'ambito delle più recenti evoluzioni della teoria della causa contrattuale, è volto a compiere una valutazione ulteriore rispetto al solo controllo di liceità, per verificare l'effettivo perseguimento di interessi meritevoli di tale tutela giuridica da poter giustificare la deroga al principio della responsabilità patrimoniale e il (conseguente e potenziale) pregiudizio per le posizioni creditorie.

Le ipotesi "tipiche" di *trust* sono caratterizzate dalla presenza di due negozi giuridici, distinti, anche se sovente contestuali: uno è la costituzione del *trust*, l'altro è il trasferimento dei beni al *trustee*. Essendo necessario reagire ad un utilizzo illecito o abusivo del *trust*, occorre individuare rimedi nei confronti dell'uno o dell'altro dei due negozi, o di entrambi, a seconda di dove si annidi l'operazione abusiva o illecita. Ad esempio, potrebbe ritenersi legittima la costituzione del *trust* e agirsi con l'azione revocatoria avverso il trasferimento dei beni, come, viceversa, potrebbe aggredirsi la costituzione del *trust* ritenendo la causa illecita e, nel qual caso, potrebbe divenire superfluo operare avverso il trasferimento dei beni. Così non è nel caso del *trust* autodichiarato, ove, essendovi identità tra il disponente e il *trustee*, non vi è trasferimento di beni, e, quindi, l'atto che pone in essere il programma negoziale che si vuole perseguire col *trust* è unico. Ciò è stato messo ben in evidenza di recente dalla Cassazione, la quale, trovandosi di fronte ad un *trust* autodichiarato, non ne ha messo in dubbio la liceità e, proprio sottolineando l'assenza di atti traslativi, ha ritenuto che la costituzione del *trust* in oggetto non andasse sottoposta ad imposta proporzionale, bensì ad imposta di registro e ipotecaria in misura fissa²²¹. Da tal punto di vista, le caratteristiche di un *trust* autodichiarato sono particolarmente simili a quelle del fondo patrimoniale e dell'atto di destinazione ai sensi dell'art. 2645 *ter* c.c., molto più di quanto lo siano

Rescigno, Torino, 1989, 2, per il quale il contratto non sempre sorge da una duplice dichiarazione, essendo possibile che si perfezioni con "la recezione della proposta seguita dalla inattività della controparte".

²²¹ Trattasi della nota Corte di Cassazione, 26 ottobre 2016, n. 21614, cit., fondamentale in materia di *trust* autodichiarato, in quanto è la prima che espressamente ne riconosce l'ammissibilità in Italia.

per le ipotesi “tipiche” di *trust*. Conseguentemente, la reazione avverso l’utilizzo abusivo o illecito di un *trust* autodichiarato si sostanzia nell’agire necessariamente avverso l’atto di costituzione, sia che si vogliano utilizzare i rimedi contro l’impiego abusivo e illecito della causa, sia che si voglia ricorrere ad altri strumenti, quali la revocatoria o il rimedio di recente introdotto dall’art. 2929 *bis* c.c.

Occorre iniziare da quello che appare sicuramente il profilo più interessante e importante del tema dei rimedi avverso l’utilizzazione abusiva o fraudolenta del *trust*: il vaglio della causa negoziale, e ciò, da un canto, richiamando l’importanza del principio causalistico nel nostro ordinamento, e, dall’altro, individuando come la causa venga intesa nella dottrina e nella giurisprudenza.

Il codice civile del 1942, inserendo la causa tra i requisiti essenziali del contratto, sposa inequivocabilmente il principio causalistico, ritenendo necessaria la sussistenza di una ragione che giustifichi le operazioni poste in essere dai privati. Tale scelta è per lo più dovuta all’affermarsi del principio causalistico e alla conseguente necessità di giustificare l’effetto traslativo che immediatamente deriva dal consenso legittimamente manifestato, differentemente da altri ordinamenti (quale, ad esempio, quello tedesco), ove, in caso di traslazione dei diritti, può operare il principio di astrazione, per cui si prescinde dalla presenza di una giustificazione causale. L’astrazione causale non è ammessa nel nostro sistema giuridico, sicché, ove la causa non risulti, il contratto si presume inesistente. Se il principio causalistico non è discutibile qualora si tratti di contratti ad effetti reali, bisogna ammettere che si registrano delle attenuazioni nell’ambito di tale principio nell’ambito dei contratti ad effetti obbligatori, ove la causa si reputa esistente anche se non inserita nel contratto: in quest’ultimo caso, in realtà, non si prescinde dalla sua essenziale presenza, ma si tratta di un’astrazione c.d. processuale, che si concretizza in un’inversione dell’onere della prova a carico del convenuto.

Differente è l’ipotesi dei contratti in cui la causa non sia immediatamente individuabile, ma non sia assente in assoluto: essa potrebbe infatti essere rinvenuta altrove, ad esempio in un contratto esterno e collegato, dovendosi sempre aver riguardo non al singolo contratto di per sé considerato, bensì alla completa operazione negoziale. Non è però bastevole una dipendenza formale tra i due negozi, data ad esempio dalla riunione dei contratti in uno stesso documento, bensì un collegamento sostanziale, necessario, perché corrispondente ad uno schema

legale che preveda una realizzazione complessa dell'operazione (appunto con più contratti), o volontario, perché strutturato dai contraenti per le esigenze del caso concreto.

Ancora diverso è il caso dei negozi con causa variabile o incompleta, cioè di quei contratti in cui è apparentemente assente una funzione specifica e ove non sarebbe possibile una valutazione sulla causa in astratto, ma che sono conclusi dalle parti per le più svariate finalità (si pensi, ad esempio, alla cessione del contratto, alla delegazione, all'accollo, all'espromissione).

È però assente nel nostro ordinamento ogni qualsivoglia indicazione che consenta inequivocabilmente di interpretare il concetto di causa e i parametri di verifica del medesimo: le previsioni di cui agli artt.1343 c.c. e 1344 c.c. in tema di illiceità della causa e del contratto in frode alla legge non esauriscono affatto le problematiche in tal senso.

Dall'entrata in vigore del codice, la dottrina²²² e la giurisprudenza²²³ maggioritarie non dubitavano nel far coincidere la causa con la "funzione economico – sociale" del contratto. Tale teoria, di stampo oggettivo, astratta e che sottraeva dalla valutazione dell'elemento causale la rilevanza della volontà dei contraenti e le peculiarità del caso specifico, era probabilmente influenza dall'ideologia fascista in un'ottica di controllo dirigistico dell'economia di mercato²²⁴. D'altronde, anche la Relazione al codice presentata per l'approvazione

²²² E. Betti, *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino, 1943; R. Scognamiglio, *Dei contratti in generale*, in *Commentario Scialoja Branca*, 1970, pagg. 300 ss.; G. De Nova, *Il tipo contrattuale*, Padova, 1974; V. Roppo, *Il contratto*, in *Trattato Iudica Zatti*, Milano, 2011, pagg. 341 ss.; F. Santoro Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1989, pagg. 127 ss.

²²³ Corte di Cassazione, 7 maggio 1955, n. 1299, in *Giustizia civile*, 1955, I, pag. 1075; Corte di Cassazione, 15 febbraio 1963, n. 331, in *Giustizia civile*, 1963, I, pag. 736; Corte di Cassazione, 16 ottobre 1968, n. 3317, in *Foro italiano*, 1969, I, pag. 361; Corte di Cassazione, 13 ottobre 1975, n. 3300, in *Giustizia civile*, 1977, I, pag. 111; Corte di Cassazione, 22 gennaio 1976, n. 185, in *Foro italiano*, 1976, I, pag. 618; Corte di Cassazione, 11 agosto 1980, n. 4921, in *Massimario di giustizia civile*, 1980, pag. 2083; Corte di Cassazione, 18 febbraio 1983, n. 1244, in *Massimario di giustizia civile*, 1983, pag. 2; Corte di Cassazione, 15 giugno 1991, n. 6771, in *Giurisprudenza del lavoro*, 1996, pag. 602; Corte di Cassazione, 15 luglio 1993, n. 7844, in *Giurisprudenza italiana*, 1995, I, pag. 734; Corte di Cassazione, 19 marzo 1999, n. 2526, in *Massimario di giustizia civile*, 1999, pag. 613; Corte di Cassazione, 4 aprile 2003, n. 5324, in *Massimario di giustizia civile*, 2003, pag. 4; Corte di Cassazione, 20 agosto 2003, n. 12216, in *I Contratti*, 2004, pag. 392.

²²⁴ Per una trattazione in merito si veda G. Gorla, *Il contratto*, op. cit., pagg. 224 ss.

del medesimo si esprimeva in tal senso²²⁵. In quest'ottica, il contratto doveva svolgere una funzione meritevole di apprezzamento da parte della collettività e, conseguentemente, degna di tutela giuridica. L'utilità del contratto era accertata in ogni caso in cui si ricorreva ad un modello contrattuale astratto, perché già valutata a monte dal legislatore, che l'aveva ritenuta meritevole tipizzandola in quanto volta a disciplinare rapporti frequenti in ambito sociale ed economico; diversamente, il ricorso alle figure contrattuali atipiche era possibile in presenza di interessi meritevoli di tutela. Il controllo di meritevolezza per i contratti atipici era volto a valutare l'apprezzamento sociale del contratto concluso e non l'importanza che esso rivestiva in relazione agli obiettivi dei contraenti che lo avevano concluso. Peraltro, la visione della causa quale "funzione economico – sociale" conduceva ad un assorbimento della causa medesima con il tipo contrattuale, poiché essa era da ritenersi sussistente in tutte le ipotesi di contratti tipizzati, senza un necessario controllo concreto ulteriore, e, invece, sarebbe stata di dubbia fondatezza in tutte le ipotesi atipiche, dovendola valutare in base all'utilità sociale dell'operazione posta in essere dalle parti, a prescindere da ogni interesse delle medesime e dalle specifiche caratteristiche del contratto concluso.

Negli anni novanta, la teoria della causa sino ad allora sposata iniziò a declinare, non rivelandosi più idonea, in seguito all'evoluzione normativa e sociale e all'introduzione di nuovi istituti che garantiscono una maggiore autonomia alla libertà contrattuale dei privati e, in particolare, alla luce della inadeguatezza della medesima in relazione ai contratti conclusi e alla pressante esigenza di ancorare il giudizio di meritevolezza degli interessi dei contratti atipici, ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, c.c., ad una valutazione in concreto, avuto riguardo alle esigenze delle parti e agli obiettivi da perseguire.

In verità, già precedentemente, alcuni autori, resisi conto della inadeguatezza del concetto di causa in astratto quale funzione "economico - sociale" del contratto, propugnavano posizioni intermedie, ritenendo necessario identificarla con la sintesi

²²⁵ Ci si riferisce alla Relazione del Ministro guardasigilli presentata all'udienza del 16 marzo 1942, ove si legge che è necessario "tenere fermo, contro il pregiudizio incline a identificare la causa con lo scopo pratico individuale, che la causa richiesta dal diritto non è lo scopo soggettivo, qualunque esso sia, perseguito dal contraente nel caso concreto (...), ma è la funzione economico – sociale che il diritto riconosce rilevante ai suoi fini e che sola giustifica la tutela dell'autonomia privata".

degli effetti giuridici essenziali del negozio²²⁶, se non proprio con gli interessi individuali dei soggetti coinvolti²²⁷.

Solo recentemente, però, in seguito ad un ampio dibattito dottrinale²²⁸ è prevalsa la nuova teoria della causa in concreto²²⁹: sostanzialmente si ritiene che la causa vada individuata e valutata in relazione alla singola e specifica operazione negoziale posta in essere dalle parti. In tal senso si è mossa anche la giurisprudenza²³⁰ più recente, abbandonando anch'essa la concezione della causa quale funzione "economico - sociale", ritenendo più aderente all'ordinamento giuridico attuale una concezione della causa in funzione "economico - individuale", quale sintesi degli interessi che il singolo e specifico negozio è concretamente volto a realizzare, al di là del modello astrattamente utilizzato. In base a tale teoria, di stampo soggettivo, la ragione e la giustificazione dei contratti conclusi vanno ricercate, in relazione al singolo contratto, nella volontà delle parti, nel regolamento contrattuale, e negli effetti che ne scaturiscono, oltre che nelle motivazioni per cui esse lo concludono.

²²⁶ In tal senso S. Pugliatti, *Precisazioni in tema di causa del negozio giuridico*, in *Diritto civile. Metodo. Teoria. Pratica. Saggi*, Milano, 1951, pagg. 105 ss. Tale visione è stata riproposta più di recente da F. Perlingieri, *Manuale di diritto civile*, Napoli, 1997, pag. 416.

²²⁷ Così, parlando anche di causa quale funzione "economico - individuale" del contratto, G. B. Ferri, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1968, pagg. 254 ss.

²²⁸ Si veda lo sforzo di sintesi di R. Rolli, *Causa in astratto e causa in concreto*, Padova, 2008.

²²⁹ R. Sacco, *La causa*, in *Sacco – De Nova*, Torino, 1933; M. Bessone, *Adempimento e rischio contrattuale*, Milano, 1968, pagg. 278 ss.; G. Gorla, *Il contratto*, op. cit., pagg. 204 ss.; G. B. Ferri, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1996; E. Navarretta, *Le ragioni della causa e il problema dei rimedi. L'evoluzione storica e le prospettive nel diritto europeo dei contratti*, in *Rivista di diritto commerciale*, 2003, II, pagg. 985 ss. Più recentemente, M. Barcellona, *Della causa. Il contratto e la circolazione della ricchezza*, Padova, 2015.

²³⁰ Corte di Cassazione, 4 luglio 1997, n. 6016, in *Giurisprudenza del lavoro*, 1997, pag. 586; Corte di Cassazione, 11 gennaio 2001, n. 317, in *I contratti*, 2001, pag. 466; Corte di Cassazione, 21 gennaio 2005, n. 1273, in *Giustizia civile*, 2006, I, pag. 177; Corte di Cassazione, 2 febbraio 2006, n. 2285, in *Obbligazioni e contratti*, 2006, pag. 549; Corte di Cassazione, 14 marzo 2006, n. 5438, in *I contratti*, 2007, pag. 522; Corte di Cassazione, 8 maggio 2006, n. 10490, in *I contratti*, 2007, pagg. 621 ss., con commento di F. Rimoldi, *La causa quale ragione in concreto del singolo contratto*; in *Corriere giuridico*, 2006, pagg. 1718 ss., con nota di F. Rolfi, *La causa come "funzione economico sociale": tramonto di un idolum tribus?*; in *Giustizia civile*, 2007, pagg. 1986 ss., con nota di B. Izzi, *La causa del contratto come funzione economico - individuale*; in *Nuova giurisprudenza civile e commerciale*, 2007, I, pagg. 299 ss., con nota di M. Cuccovillo, *La nullità del contratto d'opera per difetto di causa*; Tribunale di Udine, 17 agosto 2015, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2016, pag. 159.

La principale critica alla teoria della causa quale funzione “economico – sociale” era infatti connessa all’assorbimento tra causa e tipo che la stessa comportava, non potendosi giustificare la coincidenza tra contratti tipici e sussistenza e liceità della causa, specie in tutte le ipotesi in cui, pur ricorrendosi all’utilizzo della fattispecie tipica, in realtà non vi erano ragioni giustificative dell’operazione. Si tratta delle ipotesi in cui, seppur il contratto corrisponda ad un tipo legale, è inidoneo a svolgere la astratta funzione prevista dal legislatore; anche in presenza di un contratto tipico, le parti possono infatti mirare a perseguire interessi illeciti²³¹.

L’affermarsi della teoria della causa quale funzione “economico – individuale” del contratto ha così comportato un’evoluzione del rapporto esistente tra la causa e il giudizio di meritevolezza. Precedentemente, alla luce della nozione di causa quale funzione “economico – sociale”, non si riteneva necessario procedere al vaglio di meritevolezza degli interessi ogni qualvolta i privati ricorrevano ad un modello contrattuale tipico, dovendolo considerare in tali ipotesi positivamente superato. Oggi, in base alla teoria della causa quale funzione “economico – individuale”, da molti più comunemente chiamata della causa in concreto, non si ritiene più di identificare la causa col tipo, mentre invece si ritiene necessario vagliare la causa in concreto, dovendosi sempre aver riguardo agli scopi voluti dalle parti, in base ad una valutazione oggettiva ancorata alla composizione degli interessi del caso specifico, identificando i casi di assenza di causa seppur si ricorra ad una tipologia contrattuale tipica (dotata di causa in astratto, ma non nel caso concreto), sia in generale delle ipotesi in cui la causa sembri sussistere, ma in realtà non via sia o sia illecita.

Venendo allo specifico tema del lavoro, può sin d’ora sottolinearsi che il controllo della sussistenza della liceità e della “causa in concreto” appare il metodo più appropriato per verificare il fondamento giustificativo dei vincoli di destinazione, quale è senz’altro il *trust*, e la meritevolezza e la liceità dei sottesi interessi, oltre che il funzionamento del regolamento contrattuale e l’idoneità del medesimo per il perseguimento degli scopi per cui è stato creato.

²³¹ Tale proiezione si deve, tra i primi, a C. M. Bianca, *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, Milano, 2000, pagg. 447 ss. e a G. Alpa, *L’uso giurisprudenziale della causa del contratto*, in *Nuova giurisprudenza civile e commerciale*, 1995, II, pagg. 1 ss.

Per di più, la teoria della causa in concreto, in seguito alla valutazione degli interessi in gioco e della volontà delle parti, consente di giustificare operazioni caratterizzate dalla gratuità, pur non in assenza dello spirito di liberalità che caratterizza la donazione e analoghi atti, ma comunque meritevoli di tutela. Trattasi di contratti a titolo gratuito, ove un solo soggetto sopporta un sacrificio, a fronte di scopi non coincidenti con lo spirito donativo, bensì nel perseguimento di vantaggi differenti dalla controprestazione, ad esempio di tipo empirico o fattuale. Ed è questo il caso del *trust*, ove, frequentemente, l'operazione non viene posta in essere per liberalità, ma per fini di organizzazione patrimoniale.

Precisato quindi che la verifica della causa in concreto dello specifico atto costitutivo di *trust* costituisce il miglior strumento per valutare la sua rispondenza ai principi dell'ordinamento giuridico, occorre verificare quali siano gli strumenti di reazione che l'ordinamento giuridico offre qualora da tale verifica emerga l'illiceità o l'abusività del *trust* medesimo. Tale problema può ovviamente affrontarsi, in un quadro più generale, solo collocandolo nell'ambito dei rimedi generali che l'ordinamento predispone a fronte dell'assenza di causa, della sua illiceità o della mancanza di meritevolezza.

L'assenza della causa, quale elemento essenziale del contratto, è sanzionata dall'art. 1418, secondo comma, c.c. con la previsione della nullità, trattandosi in particolare di una nullità strutturale, alla luce della mancanza all'interno del contratto di un elemento essenziale.

Sovente, la causa è assente *ab origine* (difetto c.d. genetico), cioè manca al momento della conclusione del contratto, ma può verificarsi che essa venga meno successivamente (difetto c.d. sopravvenuto): in entrambi i casi il contratto sarà nullo, data l'essenzialità appunto della causa, sia nella fase di conclusione del contratto, che in quella di esecuzione.

Nel *trust* è improbabile che possa parlarsi di assenza di causa, essendo esso generalmente posto in essere per fini ben precisi, che possono ricavarsi dall'atto di costituzione, ove non possono mancare gli scopi per i quali il *trust* è stato costituito. Ben più frequenti sono invece, come si è ampiamente sottolineato, i casi nei quali il *trust* venga utilizzato per fini illeciti e/o abusivi o, comunque, non meritevoli di tutela.

Come è noto, la causa non può essere illecita (art. 1343 c.c.) e, qualora lo sia, perché contraria alle norme imperative²³², all'ordine pubblico²³³ o al buon costume²³⁴, la sanzione è quella della nullità, ai sensi dell'art. 1418, secondo comma, c.c.

Può ritenersi che una norma si identifichi quale imperativa in base al contenuto precettivo, volto a vietare determinate condotte allo scopo di non pervenire a risultati nocivi per la collettività, e che il contratto la violi qualora miri a realizzare ciò che la norma vieta, in contrasto alla volontà legislativa di tutelare finalità di interesse pubblico; l'imperatività della norma deve ricavarsi dal contenuto della medesima o perché si qualifichi inderogabile o perché miri a tutelare interessi particolarmente rilevanti per la collettività.

La contrarietà all'ordine pubblico deriva invece dalla violazione dei valori su cui l'ordinamento giuridico si fonda, che si ricavano anzitutto dalla Costituzione, ma anche dalle fonti subordinate, al fine di impedire il perseguimento di interessi contrastanti con i fondamentali principi etici, morali e culturali dello Stato nel determinato momento storico in cui il contratto interviene. A fini classificatori ed esemplificativi, si parla di ordine pubblico politico (riferito alle regole inerenti al funzionamento dello Stato), di ordine pubblico personalistico (per i diritti fondamentali della persona), di ordine pubblico economico e di protezione (con riguardo ai principi del mercato, della circolazione della ricchezza, di rispetto della concorrenza e delle parti del contratto).

Infine, il buon costume va rinvenuto nel rispetto dei valori etici della collettività, con riferimento ai principi che costituiscono la morale sociale, fra cui il pudore sessuale, la correttezza, la buona fede, la pacifica convivenza. Come

²³² Sul tema, tra gli altri, E. Caputo, *Sui criteri di determinazione del carattere imperativo di una norma*, in *Giustizia civile*, 1978, I, pag. 903; G. De Nova, *Il contratto contrario a norme imperative*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1985, pag. 435.

²³³ A. Guarneri, *L'ordine pubblico e il sistema delle fonti del diritto civile*, Padova, 1974; L. Lonardo, *Meritevolezza della causa e ordine pubblico*, Napoli, 1988; G. B. Ferri, *Ordine pubblico, buon costume, e la teoria del contratto*, Milano, 1970; G. Panza, *Buon costume e buona fede*, Napoli, 1973.

²³⁴ In merito si vedano G. B. Ferri, *Ordine pubblico, buon costume, e la teoria del contratto*, op. cit.; G. Panza, *Buon costume e buona fede*, op. cit.; M. F. Nodari, *Pubblicazioni oscene e contratto di rilegatura*, in *I contratti*, 1996, pag. 9; D. Carusi, *Contratto illecito e soluti retentio*, Napoli, 1995; S. Delle Monache, *Il negozio immorale tra negazione dei rimedi restitutori e tutela proprietaria*, Padova, 1999; D. Maffei, *Contratti illeciti o immorali e restituzioni*, Milano, 1999.

avviene per l'ordine pubblico, il buon costume è una categoria generale, che si presta ad una variegata applicazione date le numerose materie che possono riguardarla, ma, a differenza dell'ordine pubblico, non dipende dalla politica legislativa, poiché si ispira all'evoluzione sociale.

Un'altra ipotesi di illiceità della causa e della (conseguente e possibile) declaratoria di nullità è contenuta nell'art. 1344 c.c., riguardante il contratto in frode alla legge, in quanto il contratto non può considerarsi causalmente giustificato qualora miri ad eludere l'applicazione di una norma imperativa, dettata al fine di tutelare interessi superiori e generali. Si tratta delle ipotesi in cui venga concluso un contratto lecito allo scopo di conseguire un risultato vietato. Per ciò che concerne le modalità identificative del contratto in frode alla legge, appaiono due le strade possibili.

Secondo una prima teoria di stampo soggettivo, bisogna valutare le intenzioni dei contraenti al fine di rilevare gli intenti fraudolenti, e, da un punto di vista concreto, il perseguimento di una finalità analoga a quella vietata; in base alla teoria di stampo oggettivo, si deve invece aver riguardo al fatto che il contratto persegua direttamente lo stesso risultato che la norma imperativa vieta, per il tramite atti indiretti e mirati²³⁵.

Solo il vaglio della causa "in concreto" del singolo atto costitutivo del *trust* autodichiarato, e degli interessi che le parti con esso perseguono può consentire la verifica della eventuale illiceità della causa, perché contraria alle norma imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, tanto da decretarne la nullità. Va peraltro rilevato che l'ipotesi più frequente è quella del *trust* che venga posto in essere per frodare, direttamente o indirettamente, le ragioni dei creditori e non può esservi dubbio che tali ipotesi rientri appieno nelle ipotesi di invalidità, essendo la tutela del credito uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.

In conclusione, il parametro più appropriato alla luce del quale valutare la liceità e la meritevolezza degli interessi dei *trusts* costituiti dai privati è proprio quello della causa in concreto, con riferimento alle circostanze del caso di specie, alla luce del regolamento di interessi voluto dal disponente e dei riflessi che il

²³⁵ Sul tema, tra gli altri, G. D'Amico, *Libertà di scelta del tipo contrattuale e frode alla legge*, Milano, 1993; G. Gitti, *Il contratto in frode alla legge*, in *Rivista critica di diritto privato*, 1989, pag. 617; U. Morello, *Frode alla legge*, Milano, 1969; G. Giacobbe, *Frode alla legge*, in *Enciclopedia del diritto*, XVIII, pag. 1969.

medesimo comporta, essendo necessario procedere al vaglio del concreto programma negoziale e della meritevolezza dei correlati interessi, alla luce della più moderna dottrina civilistica sulla causa, abbondantemente sposata dalle pronunce giurisprudenziali²³⁶. Nello specifico, come già rilevato, va analizzata la causa in concreto dell'atto costitutivo del *trust*, specie nel *trust* autodichiarato, ove mancano ulteriori atti traslativi come invece avviene nelle ipotesi tipiche di *trust*.

In particolare, nell'ipotesi del *trust* autodichiarato, ove le ipotesi di utilizzazione abusiva e fraudolenta potrebbero rivelarsi maggiori, il controllo della meritevolezza dovrà avvenire valutando gli scopi che il disponente vuol perseguire, anche in correlazione alle ragioni del mancato trasferimento ad un gestore terzo dei beni destinati al *trust*, oltre che alle effettive modalità attraverso le quali si intende avvantaggiare i beneficiari.

Peraltro, non essendo presente un modello di *trust* oggetto di specifica tipizzazione normativa ed essendo (conseguentemente) impossibile procedere ad una valutazione di compatibilità con ogni qualsivoglia fattispecie astratta, l'analisi della causa in concreto è l'alternativa più adeguata per verificare la sussistenza di interessi meritevoli di tutela che giustifichino l'operazione atipica.

La meritevolezza di tali interessi non deve sussistere solo con riferimento alla liceità, ma richiede appunto un'ulteriore controllo che valuti la congruità dell'iniziativa privata con gli interessi sacrificati (anche in un momento futuro alla costituzione del *trust*) alla luce dello scopo effettivo voluto dal disponente, interessi che nella maggior parte dei casi sono quelli del ceto creditorio.

Non a caso, il ricorso all'autorità giudiziaria volto a valutare la liceità della causa nel caso concreto e l'eventuale nullità del *trust* è stato sovente posto in essere in casi in cui il *trust* era stato istituito da un soggetto già insolvente, o che, comunque, versava in grave situazione debitoria. In tal caso la giurisprudenza ha affermato che, al fine di valutare la sussistenza e la liceità della causa, bisognava aver riguardo alle circostanze del caso concreto e agli interessi in gioco, anche in

²³⁶ *Ex multis*, in materia di *trust*, Corte di Cassazione 9 maggio 2014, cit.; Tribunale di Milano, 16 giugno 2009, cit.; Tribunale di Reggio Emilia, 14 marzo 2011, cit. In proposito, si rinvia alla ampia analisi della giurisprudenza compiuta nel capitolo secondo del presente lavoro.

relazione al patrimonio complessivo del soggetto disponente e all'entità dei diritti vantati dai suoi creditori²³⁷.

La sanzione della nullità appare la più idonea a colpire l'utilizzo abusivo del *trust* in generale, ma a maggior ragione lo è nel *trust* autodichiarato, ove, come si è dato, mancano degli atti traslativi autonomi da poter colpire con ulteriori azioni.

La scelta da parte del nostro ordinamento della rigida sanzione della nullità per l'assenza o illiceità della causa si basa sulla volontà di tutelare interessi generali, onde invalidare operazioni che non abbiano una apprezzabile funzione sociale, o, come nell'ipotesi del *trust* posto in essere per fini abusivi, che abbiano causa illecita: conseguente è la scelta del legislatore in favore di una larga legittimazione attiva, che spetta a chiunque, anche ai terzi estranei al contratto, purché vi abbiano interesse, in quanto coinvolti nel rapporto contrattuale, potenzialmente in grado di danneggiarli²³⁸. Nella specie, saranno normalmente i creditori del disponente, danneggiati dalla separazione patrimoniale conseguente alla costituzione del *trust*, ad agire in giudizio per la declaratoria di nullità.

La nullità può essere anche rilevata d'ufficio dal giudice, e ciò può certamente costituire un elemento importante laddove il singolo *trust* venga coinvolto in un giudizio civile, senza però che la nullità sia stata l'oggetto specifico della domanda giudiziale, pur con i limiti della rilevabilità d'ufficio. Inizialmente, la giurisprudenza escludeva la rilevabilità d'ufficio, in ossequio al principio della domanda previsto negli artt. 99 c.p.c. e 112 c.p.c., qualora non fosse stato specificamente contestato l'atto²³⁹. Tale posizione è stata superata dalla Corte di Cassazione con una successiva pronuncia, ove è stata ritenuta possibile la rilevabilità d'ufficio della nullità anche in via incidentale, senza fuoriuscire dal *petitum*²⁴⁰.

²³⁷ Tribunale di Milano, 17 luglio 2009, cit.; Tribunale di Milano, 30 luglio 2009, cit.

²³⁸ Sull'interesse ad agire del terzo si sono espresse, tra le altre, Corte di Cassazione, 1 luglio 1993, n. 7197, in *Massimario di giustizia civile*, 1993, pag. 1101; Corte di Cassazione, 11 gennaio 2001, cit.

²³⁹ Corte di Cassazione, 14 ottobre 2005, n. 19903, in *Foro italiano*, 2006, I, pag. 210.

²⁴⁰ Corte di Cassazione, 15 settembre 2008, n. 23674, in *Massimario di giustizia civile*, 2008, pag. 1363.

Le medesime ragioni di tutela della collettività e dei rapporti economici ha indotto il legislatore a scegliere per l'imprescrittibilità dell'azione di nullità (salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di rivendica della proprietà) e a non ammettere la convalida. Ai sensi dell'art. 1423 c.c. il contratto nullo non può infatti essere convalidato, salvo che la legge disponga diversamente.

Le ragioni di tale scelta vanno ricercate nella gravità della nullità, vizio che suggerisce di non consentire alle parti di recuperare gli effetti del contratto, specie alla luce dell'ampia legittimazione attiva, dalla quale discenderebbe la possibile convalida da parte di molteplici soggetti. Da ciò deriva che un *trust* con scopi illeciti o abusivi potrebbe essere aggredito con l'azione di nullità in qualsiasi momento, anche dopo molti anni, e ciò conferma il fatto che l'azione di nullità è probabilmente il rimedio migliore e più efficace per sanzionare tali tipi di *trust*.

L'azione di nullità, specie alla luce dell'allargata legittimazione attiva che la connota, è quindi uno dei rimedi cui i privati pregiudicati dal vincolo di destinazione impresso col *trust* possono ricorrere per verificare e invalidare i casi in cui la causa sia insussistente, illecita o, infine, di sanzionare l'operazione qualora sia posta in essere per aggirare norme inderogabili di legge poste in favore della comunità, fra cui, in particolare, quelle in tutela dei creditori.

La nullità, accertata con sentenza dichiarativa, opera automaticamente e ha effetti retroattivi sia fra le parti che nei riguardi dei terzi. La sentenza di nullità fa venir meno i trasferimenti *ex tunc*, anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato in buona fede, a prescindere dall'esecuzione di ogni eventuale formalità pubblicitaria. Bisogna però considerare che la ripetibilità delle prestazioni eseguite nell'ambito di un contratto nullo è esclusa, ai sensi dell'art. 1422 c.c., in seguito all'acquisizione del diritto per usucapione o alla prescrizione delle azioni di ripetizione.

Generalmente, il contratto nullo non produce effetti; bisogna però ammettere che tale affermazione non è vera in assoluto. Già al momento della conclusione, il contratto, seppur poi dichiarato nullo, produce degli effetti in ambito fiscale; inoltre, ai sensi dell'art. 2652, numero 6, c.c., se il contratto è stato trascritto da almeno cinque anni antecedentemente alla domanda di nullità sono salvi i diritti dei terzi subacquirenti, e, quindi, esso produce anche in tal caso effetti.

2. (SEGUE). L'ACCERTAMENTO DELLA SIMULAZIONE

Si sono in precedenza esaminate ipotesi nelle quali la volontà del disponente era quella di porre in essere realmente un *trust*, pur anche a fini fraudolenti. Potrebbe però anche verificarsi che la volontà del disponente non sia quella di costituire realmente un *trust*, ma di porre in essere un atto simulato, non volendo in realtà costituire il *trust*, ma solo occultare i propri beni o sottrarli ai creditori. Ipotesi questa meglio realizzabile con l'utilizzo di un *trust* autodichiarato, ove si realizza una separazione patrimoniale all'interno del patrimonio del disponente senza che vi sia un trasferimento di beni.

La verifica della causa in concreto costituisce il metodo più appropriato per l'individuazione anche delle operazioni simulate, c.d. ipotesi di *sham trusts*, poste in essere “*come mero espediente per creare un diaframma tra patrimonio personale e proprietà costituita in trust, con evidente finalità elusiva delle ragioni creditorie di terzi*”²⁴¹.

La simulazione, come è noto, consiste nel porre in essere un atto in realtà non voluto, creando una situazione apparente diversa da quella reale. Essa si caratterizza per la contemporanea presenza di due elementi: l'atto simulato, che consiste nel negozio concluso per esteriorizzare una situazione apparente, e l'intento simulatorio, che si risolve in un accordo simulatorio, precedente o contestuale alla conclusione del negozio simulato (ma non posteriore), qualora la simulazione venga posta in essere da più parti, con l'obiettivo che esso non abbia effetto, o che abbia effetti differenti da quelli ivi previsti²⁴². In effetti, alla giurisprudenza si sono presentati numerosi casi nei quali il *trust*, specie se autodichiarato, appariva essere simulato²⁴³. Ovviamente trattavasi di simulazione

²⁴¹ In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione, 7 novembre 2014, n. 46137, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2015, pag. 175. Sulla riconduzione del fenomeno simulatorio all'assenza di causa si vedano S. Pugliatti, *La simulazione nei negozi unilaterali*, in *Scritti in onore di A. Scialoja*, III, Bologna, 1953, pag. 425; A. Gentili, *Il contratto simulato. Teoria della simulazione e analisi del linguaggio*, Napoli, 1982; nella manualistica F. Gazzoni, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2009, pag. 973; N. Distaso, *La simulazione dei negozi giuridici*, Torino, 1960, pagg. 141 ss.

²⁴² L'accordo simulatorio è una dichiarazione e non un contratto. Ne discende la non applicabilità delle norme del diritto dei contratti, in particolare di quelle sulla forma, sul consenso, sulla liceità. In merito si veda F. Venosta, *La forma dei negozi preparatori e revocatori*, Milano, 1997.

²⁴³ Si veda la giurisprudenza citata al par. 6 del cap. 2.

assoluta, ove il disponente poneva in essere il *trust* al solo fine di proteggersi dai suoi creditori, ma senza realmente volerlo.

Un indice sintomatico di tale situazione, cioè quindi della costituzione di un *trust* simulato (c.d. *sham trust*), viene solitamente individuato nella circostanza che il disponente continui a comportarsi come pieno proprietario dei beni vincolati col *trust*, non dedicandoli (in tutto o in parte) agli scopi che giustificano il vincolo di destinazione, ma limitandosi a godere dell'effetto segregativo.

Ricorrere peraltro alla figura della simulazione anziché alla nullità della causa per sanzionare un *trust* fraudolento comporta delle conseguenze parzialmente diverse, in particolare nei confronti dei terzi e dei creditori, dovendosi applicare le regole dettate in tema di simulazione.

A differenza che per la nullità della causa e del contratto, dalla disciplina della simulazione emerge infatti l'assenza di un giudizio di disvalore morale nei confronti del fenomeno della simulazione medesima da parte del legislatore, il quale si occupa solo di attribuire rilevanza alla reale volontà delle parti, come emerge sia nel caso della simulazione relativa, ove è attribuita rilevanza al contratto dissimulato, sia nella simulazione assoluta, ove vengono caducati gli effetti del contratto simulato. Ciò è confermato inoltre dalle previsioni contenute nell'art. 1415 c.c., che si occupa degli effetti della simulazione nei confronti dei terzi²⁴⁴.

Il legislatore, con la previsione di cui all'art. 1415, primo comma, c.c., ha preferito tutelare i terzi che in buona fede hanno acquisito diritti dal titolare apparente, in forza dell'applicazione del principio dell'apparenza giuridica e dell'affidamento incolpevole, in tutela dei soggetti che abbiano agito confidando nella realtà dei fatti. Ad essi infatti non può essere opposta la simulazione, né dalle parti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante. La legge preferisce quindi far gravare il pregiudizio conseguente alla simulazione sugli

²⁴⁴ In materia si vedano Corte di Cassazione, 29 marzo 1977, n. 1216, in *Giurisprudenza italiana*, 1977, I, 1, pag. 1509; Corte di Cassazione, 17 gennaio 1980, n. 87, in *Foro italiano*, 1981, I, pag. 507; Corte di Cassazione, 11 maggio 1982, n. 2923, in *Giurisprudenza italiana*, 1982, I, 1, pag. 1142; Corte di Cassazione, 25 novembre 1982, n. 6381, in *Giurisprudenza italiana*, 1983, I, 1, pag. 1259; Corte di Cassazione, 16 marzo 1984, n. 1809, in *Foro italiano*, 1984, I, pag. 1564; Corte di Cassazione, 4 febbraio 1985, n. 768, in *Giurisprudenza italiana*, 1986, I, 1, pag. 494; Corte di Cassazione, 22 maggio 1993, n. 5792, in *Foro italiano*, 1995, I, pag. 654; Corte di Cassazione, 11 agosto 1997, n. 7470, in *Giurisprudenza italiana*, 1998, pag. 1826; Corte di Appello di Napoli, 18 febbraio 1958, in *Foro padano*, 1958, I, pag. 595; Corte di Appello di Milano, 14 maggio 1963, in *Foro italiano*, 1963, I, pag. 1249.

aventi causa del simulato alienante, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione, essendo quest'ultima in grado di esteriorizzare potenziali dubbi sulla genuinità dell'operazione. Qualora la domanda di simulazione abbia ad oggetto un contratto la cui trascrizione non è richiesta, perché ad esempio trattasi di bene mobile, la disputa sull'acquisto è invece regolata dalle regole sul possesso di cui agli artt. 1153 e seguenti c.c. Gli aventi causa del simulato acquirente devono essere in buona fede, cioè ignoranti di ledere un diritto altrui: in capo al terzo la buona fede si presume, sicché grava sul soggetto che vuol far rilevare la simulazione l'onere di provarla. Infine, alla luce della generale previsione di cui all'art. 1415, secondo comma, c.c., i terzi pregiudicati possono sempre far valere la simulazione nei confronti delle parti, indifferentemente dall'assolutezza o relatività della simulazione medesima, anche al fine di avanzare le loro pretese risarcitorie: essi sono infatti pregiudicati dall'apparenza e, in tal modo, possono tutelare il loro interesse a far prevalere la realtà.

L'art. 1416 c.c. disciplina i rapporti tra la simulazione e i creditori, distinguendo tra i conflitti tra le parti e i creditori del titolare apparente e quelli tra le parti e i creditori del simulato alienante. Nello specifico, le parti non possono opporre la simulazione ai creditori del titolare apparente che hanno compiuto atti di esecuzione sui beni oggetto del contratto simulato, purché questi ultimi non siano in mala fede, motivo per cui soccomberebbero. Oltre alla necessaria sussistenza della buona fede, bisogna anche considerare che l'eventuale presenza di una domanda di simulazione trascritta non consentirà al creditore precedente di prevalere. Il secondo comma della norma prevede la possibilità per i creditori del simulato alienante di agire per far accertare la simulazione che li pregiudichi, prevalendo sui creditori chirografari del simulato acquirente, purché il loro credito sia sorto anteriormente all'atto simulato: le fondamenta giustificative di tale scelta, che tutela maggiormente i creditori del simulato alienante, risiedono nella volontà di far prevalere la realtà in seguito al pregiudizio che essi subiscono conseguentemente alla diminuzione patrimoniale del loro debitore causata dall'atto simulato. I creditori del titolare apparente continueranno invece a prevalere in presenza di garanzie reali o qualora il loro credito sia sorto successivamente alla conclusione del contratto simulato.

Nel caso di operazioni simulate il rimedio consiste dunque nell'esperienza dell'azione cosiddetta appunto di simulazione. Essa, che è volta all'accertamento della simulazione medesima, ha carattere dichiarativo. A prescindere dall'impostazione del legislatore, che si è espresso solo per l'inefficacia, deve ritenersi che la simulazione, come ormai accertato dalla dottrina²⁴⁵ e dalla giurisprudenza²⁴⁶, comporti la nullità dell'atto simulato. A questo orientamento risultano allineate anche le pronunce giudiziarie (analizzate nel capitolo che precede) inerenti alle ipotesi di *sham trusts*, ove i giudici li hanno ritenuti affetti da nullità.

Conseguentemente, l'azione volta ad accertare la simulazione va considerata una sottospecie dell'azione di nullità e, quindi, va sottoposta alla relativa disciplina (trattata nel paragrafo che precede, cui si rinvia); d'altronde, il codice civile non conosce specificamente l'azione di simulazione, limitandosi a menzionarla agli artt. 2652 e 2690 con riferimento alla trascrizione delle relative domande. In particolare, la legittimazione ad agire spetta sia alle parti del negozio che a chiunque vi abbia interesse, nella specie i creditori che ritengano di essere danneggiati dalla costituzione del *trust*, che potrebbero agire senza limiti di tempo, essendo l'azione imprescrittibile.

Oltre che in relazione alla tutela dei terzi ed ai conflitti tra i creditori, la simulazione presenta però anche un regime specifico in materia di prova, che la differenzia parzialmente dalla disciplina della nullità. Il codice civile, all'art.1417, nel trattare appunto le regole sulla prova, differenzia la posizione delle parti dell'atto simulato dai terzi estranei. La parte (nella specie potremmo pensare il disponente del *trust*) che agisca per far accertare la simulazione è sottoposto a limiti in ordine alla prova, salvo che voglia far valere l'illiceità del contratto, mentre per i creditori o i terzi non vi sono limiti alla prova. Ai sensi dell'art. 1417 c.c., infatti, i

²⁴⁵ R. Sacco, *Le controdiichiarazioni*, in *Obbligazioni e contratti. II*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, Torino, 1997, vol. 10, pag. 243; N. Distaso, *La simulazione dei negozi giuridici*, op. cit., pagg. 145 ss.; F. Santoro Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1973, pag. 151; F. Ferrara, *Della simulazione dei negozi giuridici*, Milano, 1913, pagg. 241 ss.

²⁴⁶ Tra le molte Corte di Cassazione, 8 settembre 1977, n. 3925, in *Foro italiano*, 1978, I, pag. 361; Corte di Cassazione, 9 giugno 1992, n. 7084, in *Nuova giurisprudenza civile e commerciale*, 1993, I, pag. 361, con nota di R. Dogliotti, *Sulla natura della controdiichiarazione come atto di riconoscimento dell'accordo simulatorio*.

terzi non devono soggiacere a particolari limiti, potendo ricorrere senza limiti alla prova per testimoni, come per presunzioni²⁴⁷.

Quindi, la disciplina della simulazione e la relativa azione costituiscono un altro efficace rimedio, oltre all'azione di nullità, a disposizione dei soggetti pregiudicati dalla costituzione del *trust* e del *trust* autodichiarato in particolare. Non a caso, analizzando (nel capitolo precedente) la giurisprudenza in materia di utilizzazione abusiva e fraudolenta del *trust*, si è rilevata la presenza di numerosi casi nei quali la giurisprudenza si è pronunciata per la presenza di uno *sham trust*, simulato e costituito unicamente per tutelare il patrimonio del disponente.

3. L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA E FALLIMENTARE

Vi sono anche altri strumenti di più facile utilizzo che l'ordinamento appronta per sanzionare l'uso abusivo del *trust*. Tali strumenti "esterni" (ad esempio quelli approntati per la tutela dei creditori, dei consumatori, degli investitori, della concorrenza, ecc.) in Italia appaiono complementari al controllo della causa; in altri ordinamenti, come quello tedesco, ove a seguito della riforma del codice civile "BGB" non sono più presenti l'elemento della causa ed il controllo sulla meritevolezza degli interessi, essi diventano esclusivi e primari al fine di arginare l'uso abusivo dell'autonomia contrattuale.

Proposta autonomamente o congiuntamente ad un'altra azione (quale, sovente, quella di simulazione), l'azione revocatoria, ordinaria e fallimentare, è il rimedio più efficace per i creditori pregiudicati dal vincolo di destinazione impresso col *trust*.

Nel *trust* non autodichiarato, l'atto da rendere inefficace tramite l'azione revocatoria non è quello costitutivo del *trust*, che ha la mera funzione di indicare le finalità da perseguire e disciplinare le modalità operative, bensì quello con cui i beni vengono trasferiti al gestore, ossia il cosiddetto atto traslativo. Infatti, l'atto costitutivo, differentemente da quello traslativo, non viene travolto dalla declaratoria di revoca e può essere fonte di ulteriori atti di conferimento. Però, nell'ipotesi del *trust* autodichiarato, l'atto traslativo è assente, sicché potrebbe

²⁴⁷ Corte di Cassazione, 2 ottobre 1978, n. 4366, in *Giustizia civile*, 1979, I, pag. 77; Corte di Cassazione, 24 aprile 1996, n. 3857, in *Vita notarile*, 1996, pag. 1319.

dubitarsi della possibilità di agire con l'azione revocatoria. Deve invece ritenersi che, nell'ipotesi del *trust* autodichiarato, così come in quella della costituzione del fondo patrimoniale, l'azione revocatoria sia comunque esperibile, contro l'atto costitutivo e, in particolare, contro la disposizione patrimoniale (pur non essendo traslativa) volta a vincolare i beni che in esso è insita.

L'esperimento della revocatoria ordinaria, disciplinata dagli artt. 2901 e seguenti c.c., richiede la verifica dell'esistenza di un credito e di un atto di disposizione, oltre che la valutazione circa la sussistenza di due presupposti: il *consilium fraudis* (presupposto soggettivo) e *l'eventus damni* (presupposto oggettivo).

La sussistenza del *consilium fraudis* va valutata considerando il comportamento di colui che pone in essere l'atto, e, in particolare, la conoscenza del pregiudizio che l'atto può arrecare ai creditori e, con riferimento agli atti compiuti anteriormente al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dei medesimi, qualora posti in essere al fine di frodare i (successivi) creditori. Può così distinguersi il caso in cui il *trust* sia costituito da un soggetto già esposto a situazione debitoria da quello in cui egli invece non lo sia: solo nel secondo caso necessita la dolosa predeterminazione, diversamente dal primo, in cui occorre invece la mera conoscenza della predisposizione dell'atto a pregiudicare il soddisfacimento dei creditori.

L'eventus damni è invece individuabile nella potenziale idoneità dell'atto a pregiudicare gli interessi dei creditori, da valutarsi con riferimento al patrimonio complessivo del debitore: in tal senso, l'atto con cui si disponga di uno più beni a fronte di un (restante) patrimonio di grande valore non può considerarsi lesivo delle ragioni dei creditori. Pur tuttavia, *l'eventus damni* sussiste anche quando il patrimonio del debitore diviene tale da generare una maggiore difficoltà per i creditori nell'esecuzione coattiva del credito.

Con riguardo all'atto di disposizione e ai presupposti necessari per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria bisogna distinguere due ipotesi: per gli atti a titolo oneroso è necessario che il terzo fosse in mala fede, poiché consapevole del pregiudizio causato ai creditori dall'atto, o, nel caso di atto posto in essere anteriormente al sorgere del credito, che egli abbia partecipato alla dolosa

preordinazione; per gli atti a titolo gratuito non è richiesta la valutazione della buona fede del terzo, essendo sufficiente la prova della frode e del danno²⁴⁸.

Nelle ipotesi “tipiche” di *trust*, ai fini della valutazione circa la gratuità o l’onerosità, non può farsi riferimento al rapporto tra il disponente e il *trustee*, essendo quest’ultimo sostanzialmente un fiduciario del disponente ed essendo l’atto di trasferimento in suo favore esclusivamente gratuito e funzionale al perseguimento degli scopi del *trust*²⁴⁹. Bisogna invece far riferimento al disponente e ai beneficiari, in quanto essi sono i soggetti realmente avvantaggiati dall’operazione, distinguendo le intenzioni esclusivamente liberali del primo, dal caso in cui l’atto di dotazione abbia natura onerosa, perché posto in essere per perseguire le finalità di un *trust* costituito per adempiere ad una propria obbligazione (ad esempio per estinguere un preesistente rapporto)²⁵⁰. Inoltre, la valutazione circa la natura liberale o onerosa non potrà prescindere dalla valutazione delle reali intenzioni del disponente e ai rapporti tra le parti in relazione al contesto in cui si collocano²⁵¹.

Infine, ai sensi dell’art. 2901, terzo comma, c.c. non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto, sicché sono escluse dall’ambito applicativo della disciplina le ipotesi di *trusts* costituiti con l’obiettivo di soddisfare uno o più creditori una volta maturato il tempo dell’adempimento.

Ad ogni modo, il vittorioso esperimento dell’azione revocatoria non produce la nullità dell’atto, bensì l’inefficacia del medesimo nei confronti del creditore precedente, trattandosi, nello specifico, di un’inefficacia relativa, con la conseguenza che il creditore vittorioso, ma lui soltanto, potrà soddisfarsi sui beni costituiti in *trust* senza tener conto della separazione patrimoniale.

Gli utilizzi abusivi e fraudolenti del *trust* nell’ambito delle procedure concorsuali possono invece essere sanzionati mediante il ricorso all’azione

²⁴⁸ Tribunale di Piacenza, 6 luglio 2015, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2016, pag. 62.

²⁴⁹ In tal senso si sono espressi Tribunale Alessandria, 24 novembre 2009, cit.; Tribunale di Novara, 29 gennaio 2015, in *ilcaso.it*, 6 maggio 2015; Tribunale di Bologna, 23 aprile 2015, in *ilcaso.it*, 3 giugno 2015.

²⁵⁰ In questi termini si è espresso il Tribunale di Alessandria, 24 novembre 2009, cit.; Tribunale di Novara, 29 gennaio 2015, cit.

²⁵¹ Tribunale di Cassino, 8 gennaio 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, pag. 419.

revocatoria fallimentare, disciplinata dagli artt. 64 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Essa, differentemente dalla revocatoria ordinaria, prescinde dal danno quale presupposto dell'inefficacia e la riconduce unicamente al compimento dell'atto in un periodo cosiddetto "sospetto"²⁵².

L'art. 64 prevede anzitutto l'inefficacia *ex lege* degli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nel periodo sospetto dei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, ad esclusione dei regali d'uso e degli atti compiuti per adempiere ad un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, purché sussista la proporzione tra la liberalità compiuta e l'intero patrimonio del disponente. La gratuità, da valutarsi con riferimento ai beneficiari (in quanto essi solamente traggono vantaggio dal *trust*)²⁵³, sussiste qualora si tratti di atti non imposti dalla legge e che comportino un vantaggio patrimoniale di un soggetto senza corrispettivo alcuno a favore di chi pone in essere l'atto, indipendentemente dalla sussistenza dello spirito di liberalità²⁵⁴. Inoltre, in seguito alla recente introduzione dell'art. 64, secondo comma, della legge fallimentare, l'acquisizione dei beni oggetto degli atti a titolo gratuito al patrimonio del fallimento avviene mediante la trascrizione della sentenza che dichiara il fallimento medesimo: si tratta della cosiddetta inefficacia "automatica", grazie alla quale il curatore può direttamente ricomprendere nel patrimonio del fallimento i beni oggetto degli atti a titolo gratuito.

La disciplina contenuta nella seconda parte dell'art. 64 della legge fallimentare va applicata anche ai *trusts* costituiti per realizzare obblighi morali o finalità di utilità sociale: questi infatti non potranno essere revocati qualora i beni destinati, in proporzione, non pregiudichino il patrimonio del disponente²⁵⁵. Ed è proprio il

²⁵² Per una esaustiva trattazione in merito si vedano G. Ragusa Maggiore, *Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori*, in G. Ragusa Maggiore – C. Costa, *Il fallimento. Le procedure concorsuali*, II, Torino, 1997, pag. 200; G. Terranova, *Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori*, in F. Bricola – F. Galgano, *Legge fallimentare, artt. 64-71*, in Commentario A. Scialoja – G. Branca, I, Bologna – Roma, 1993, pagg. 54 ss.

²⁵³ G. Tucci, *Trust, concorso dei creditori ed azione revocatoria*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2003, pag. 34; G. Schiano di Pepe, *Trust di protezione patrimoniale e fallimento*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2004, pag. 220;

²⁵⁴ A. Jorio, *Le crisi d'impresa*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2000, pagg. 428 ss.

²⁵⁵ Sul tema si vedano G. Ragusa Maggiore, *Costituzione di patrimonio familiare e revocatoria fallimentare*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1964, II, pag. 25; G. De Semo, *Le obbligazioni naturali in relazione all'art. 64 della legge fallimentare*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1959, I, pag. 106; F. Alvino, *Gli atti compiuti in adempimento di un*

parametro della proporzionalità tra la liberalità compiuta e il patrimonio del disponente che consente di escludere la revocabilità, oltre che degli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o per uno scopo di pubblica utilità, anche dei regali d'uso. Al fine della valutazione di detta proporzionalità, in dottrina non vi è unanimità di vedute: vi è chi ritiene che si debba aver riguardo al patrimonio netto del fallito²⁵⁶, ma, in questa ipotesi, pressoché tutti gli atti compiuti in stato di insolvenza saranno revocabili; deve invece prescindere dall'entità del patrimonio del disponente e aversi riguardo al valore sociale cui la liberalità mira nel caso concreto in relazione alla posizione non solo economica, ma appunto anche sociale del disponente medesimo²⁵⁷.

Conseguentemente, nelle ipotesi di cui agli artt. 64 della legge fallimentare, l'azione promossa dal creditore darà luogo ad una pronuncia a natura dichiarativa²⁵⁸, essendo l'inefficacia automatica, e non è soggetta a prescrizione²⁵⁹.

L'art. 67 della legge fallimentare si occupa invece degli atti a titolo oneroso, distinguendoli in atti anormali e atti di normale gestione. Al fine di valutare la gratuità o l'onerosità dell'atto di disposizione, come sopra detto, si deve aver riguardo al solo rapporto tra il disponente e i beneficiari (non essendo rilevante il ruolo del *trustee*). Qualora infatti, a fronte dell'indicazione dei beneficiari nell'atto costitutivo del *trust*, il disponente non riceva o abbia ricevuto alcuna controprestazione anche in via indiretta, l'atto dovrà qualificarsi come atto gratuito. Invece, qualora la costituzione del *trust* avvenga quale controprestazione a delle utilità ricevute dal fallito, anche tramite altri negozi collegati, l'atto andrà qualificato a titolo oneroso, ma è ipotesi ben più rara.

Gli atti anormali, individuati nel primo comma della norma, sono revocabili salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore:

dovere morale, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1964, II, pag. 19; A. Morace Pinelli, *Struttura dell'atto negoziale di destinazione e del trust, anche alla luce della legislazione fiscale, ed azione revocatoria*, in *Contratto e impresa*, 2009, pag. 448.

²⁵⁶ A. Maffei Alberti, *Il danno nella revocatoria*, Padova, 1970, pag. 150.

²⁵⁷ M. Sandulli, *Gratuità dell'attribuzione e revocatoria fallimentare*, Napoli, 1976, pag. 250; G. Rago, *Manuale della revocatoria fallimentare*, Milano, 2001, pag. 390; L. Gatt, *La liberalità*, in *Studi di diritto privato*, II, Torino, 2005, pag. 355.

²⁵⁸ Corte di Cassazione, 21 novembre 1983, n. 6929, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1984, II, pag. 65.

²⁵⁹ Corte di Cassazione, 16 gennaio 1970, n. 93, in *Rivista del notariato*, 1971, II, pag. 82.

si tratta degli atti compiuti dal fallito nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso; degli atti compiuti dal fallito nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento; di pegni, anticresi e ipoteche volontarie costituiti dal fallito nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti. Infine, possono essere revocati i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi dalla data di dichiarazione del fallimento per debiti scaduti.

Gli atti di normale gestione, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, possono essere revocati solo se il curatore provi che l'altra parte sapeva dello stato di insolvenza del debitore: si tratta dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, degli atti a titolo oneroso e di quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. Il curatore può provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dei terzi anche mediante presunzioni semplici e, a tal fine, *“il procedimento che occorre necessariamente seguire ai fini della valutazione degli indizi si articola in un duplice apprezzamento, costituito in primo luogo dalla valutazione analitica di ciascuno degli elementi indiziari, ai fini dell'eliminazione di quelli intrinsecamente privi di rilevanza e della conservazione di quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, occorre invece procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, al fine di accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi. Alla stregua di tale principio, è stata ritenuta viziata da errore di diritto e censurabile in sede di legittimità la decisione di merito in cui il giudice si fosse limitato a negare valore indiziaro agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se gli stessi, quand'anche sforniti singolarmente di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi,*

*nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento*²⁶⁰.

Peraltro, il presupposto soggettivo della conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore può essere presunto sulla base di alcuni sintomi di insolvenza, fra i quali la presenza di protesti, di procedimenti esecutivi, di iscrizione di ipoteche, di notizie sui giornali inerenti alla crisi dell'impresa²⁶¹.

D'altro canto, il terzo dovrà fornire la prova di non essere venuto a conoscenza dello stato di insolvenza, né di averlo potuto desumere da indici sintomatici²⁶², in particolare *“dimostrando che al momento del compimento dell'atto impugnato non esistevano elementi rilevanti dell'insolvenza e che le circostanze erano tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore fallito si trovava in una situazione normale di esercizio di impresa”*²⁶³.

Infine, nel terzo comma dell'art. 67 sono elencati degli atti esclusi dall'ambito applicativo dell'azione revocatoria. Si tratta dei pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso; delle rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca; delle vendite e dei preliminari di vendita a giusto prezzo aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero quelli destinati a costituire la sede principale dell'impresa dell'acquirente; degli atti, dei pagamenti e delle garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano, la cui fattibilità è attestata da un professionista non legato all'impresa, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria della stessa e ad assicurarne il riequilibrio finanziario; dei pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito; dei

²⁶⁰ Corte di Cassazione, 2 novembre 2017, n. 26067, in *ilcaso.it*, 15 novembre 2017.

²⁶¹ In giurisprudenza Corte di Cassazione, 6 novembre 1993, n. 11013, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1994, pag. 361. In dottrina L. Guglielmucci, *Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori*, in *Diritto fallimentare*, 1996, pag. 156.

²⁶² Corte di Cassazione, 11 febbraio 1995, n. 1545, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1995, pag. 848.

²⁶³ Corte di Cassazione, 6 agosto 2009, n. 17998, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2010, pag. 621.

pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.

Inoltre, la revocabilità è esclusa nel caso in cui il *trust* sia costituito al fine di attuare un concordato preventivo, un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano di risanamento e sia previsto nel piano quale modalità di esecuzione: l'esclusione è in tali ipotesi giustificata alla luce della natura dell'operazione volta a garantire la continuità imprenditoriale e, quindi, della meritevolezza degli interessi che mira a perseguire, ma anche e soprattutto ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettere d) ed e) della legge fallimentare²⁶⁴. In particolare, con riguardo alle ipotesi di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) della legge fallimentare, l'esclusione della revocabilità degli atti, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato, di un concordato o di un accordo di ristrutturazione dei debiti è giustificata alla luce della necessità di garantire i soggetti che assistono l'impresa in crisi e si fonda sulla necessaria attestazione di un professionista che valuti la fattibilità del piano e la veridicità dei dati. Diversamente, con riferimento alle ipotesi di cui all'art. 67, terzo comma, lettera e), per la revocabilità di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti sono necessari due presupposti: l'omologa giudiziale e l'approvazione (a maggioranza) dei creditori della proposta di concordato; nel caso del concordato preventivo è inoltre necessario il positivo giudizio sulla ammissibilità della domanda e sull'omologazione da parte del tribunale; nell'ipotesi dell'accordo di ristrutturazione è invece richiesto un giudizio cosiddetto "rafforzato" di omologazione del tribunale, basato sul positivo parere con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento della totale esposizione debitoria.

Differentemente da quanto sopra visto per gli atti a titolo gratuito, l'inefficacia ai sensi dell'art. 67 della legge fallimentare è subordinata ad una pronuncia giudiziale a carattere costitutivo²⁶⁵ ed è soggetta ad un termine di decadenza di tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque di non oltre cinque anni dal

²⁶⁴ Per una trattazione in materia R. Rosapepe, *Il Fallimento*, in AA. VV., *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2008, pag. 252.

²⁶⁵ Corte di Cassazione, 8 luglio 1996, n. 6225, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1996, pag. 999; Corte di Cassazione, 13 giugno 1996, n. 5443, in *Giurisprudenza italiana*, 1997, I, pag. 904.

compimento dell'atto (art. 69 *bis* della legge fallimentare). In ogni caso, la competenza sull'azione revocatoria fallimentare spetta al tribunale che ha dichiarato il fallimento, ai sensi dell'art. 24 della legge fallimentare.

Ai sensi dell'art. 66 della legge fallimentare, il curatore potrebbe anche agire con la revocatoria ordinaria: in questo caso le regole da seguire sono quelle del codice civile (e, in particolare, il curatore non deve fornire la prova della conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore), ad eccezione del profilo per cui l'azione favorirà tutti i creditori e non il singolo creditore che agisce in revocatoria ordinaria²⁶⁶. In realtà, difficilmente il curatore ricorre all'azione revocatoria ordinaria, se non nei casi in cui non possa più usufruire di quella fallimentare (ad esempio per l'intervenuto termine prescrizione di cui all'art. 69 *bis* della legge fallimentare).

La revocatoria ordinaria e quella fallimentare, seppur profondamente differenti, hanno in comune il pregio di consentire ai creditori pregiudicati o al curatore fallimentare di far dichiarare l'inefficacia dell'atto traslativo pregiudizievole e di ricostituire la garanzia patrimoniale pregiudicata.

Il possibile ricorso all'azione revocatoria ordinaria al fine di accertare gli intenti abusivi e fraudolenti con riferimento ad operazioni di dubbia liceità si rivela così particolarmente efficace per i creditori, che, in seguito al vittorioso esperimento dell'azione medesima, possono far pignorare i beni coinvolti, formalmente di proprietà del *trustee*, mediante la forma dell'espropriazione verso il terzo²⁶⁷. Qualora i beni, nel caso di *trust* autodichiarato o di un *trust* senza effetti traslativi, siano invece rimasti nel patrimonio del disponente si deve procedere attraverso le normali regole in materia di espropriazione. Per quanto riguarda invece l'azione revocatoria fallimentare, avendo essa, a differenza della revocatoria ordinaria, effetti restitutori, i beni verranno sempre e comunque acquisiti dal fallimento, il quale provvederà a liquidarli tramite le regole delle vendite fallimentari.

Da un punto di vista processuale, il *trustee* deve partecipare al giudizio quale litisconsorte necessario con il disponente, in quanto titolare dei beni vincolati;

²⁶⁶ Corte di Cassazione, 7 maggio 2015, n. 9170, in *Banca dati Leggi d'Italia*.

²⁶⁷ Tribunale di Torino, 5 maggio 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, pag. 92.

ovviamente nel *trust* autodichiarato, mancando il *trustee*, parteciperà solo il disponente; non appare invece necessaria la partecipazione dei beneficiari, i quali non sono titolari di alcun diritto soggettivo, a meno di una differente previsione dell'atto di conferimento²⁶⁸.

Da ultimo, potrebbe ipotizzarsi l'applicazione analogica al *trust* della disciplina contenuta nell'art. 155 della legge fallimentare, in materia di patrimoni destinati ad uno specifico affare, con la conseguenza che il curatore, qualora ritenga utile nell'interesse della procedura mantenere in vita il *trust* e subentrare nella sua gestione, sostituirsi al *trustee*, ipotesi questa peraltro non applicabile al *trust* autodichiarato.

In ogni caso, nelle more del giudizio di revoca, è possibile ricorrere al mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale del sequestro conservativo sui beni costituiti in *trust*, ai sensi dell'art. 2905 c.c. Il creditore (o il curatore) può richiederlo, in presenza del *fumus boni iuris* (ovvero di una serie di elementi che consentano di ritenere fondato il diritto del creditore) e del *periculum in mora* (consistente nell'opportunità di custodire i beni, atteso il rischio che vengano distratti o depauperati).

4. IL RIMEDIO EX ART. 2929 BIS C.C.

Con esclusivo riferimento agli atti a titolo gratuito, è stato di recente introdotto l'art. 2929 *bis* c.c., recante “*espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito*”. Detto articolo, inserito ad opera dell'art. 12 del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2015, n. 132, è stato successivamente modificato dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 (che convertiva il decreto legge 3 maggio 2016, n. 59).

La questione della possibile applicazione da parte dei creditori pregiudicati del rimedio di cui all'art. 2929 *bis* c.c. agli atti posti in essere prima della sua entrata in

²⁶⁸ In giurisprudenza Corte di Cassazione, 3 agosto 2017, n. 19376, in *ilcaso.it*, 17 novembre 2017; Corte di Cassazione, 19 aprile 2018, n. 9637, in *ilcaso.it*, 9 maggio 2018; *contra* Corte di Cassazione, 20 febbraio 2015, n. 3456, in *dirittoegiustizia.it*, 23 febbraio 2015; Tribunale di Reggio Emilia, 26 aprile 2012, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2012, pag. 493. In dottrina si vedano S. P. Cerri, *Trust e azione revocatoria nella recente giurisprudenza di merito*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2015, pag. 137; I. Valas, *Le trust disputes: azioni relative ai termini del trust e alla sua validità*, op. cit., pag. 465.

vigore è stata positivamente risolta dalla dottrina²⁶⁹ e in giurisprudenza²⁷⁰. In tal caso, anche il creditore che già ha agito in revocatoria può avvalersi di tale strumento, chiedendo la cessazione del relativo giudizio e procedendo col pignoramento. D'altronde si rileva, antecedentemente all'introduzione dell'art. 2929 *bis* c.c., anche in materia di *trust*, la presenza di alcune pronunce giudiziali favorevoli al pignoramento in favore di creditori muniti di titolo esecutivo anche in assenza di una pronuncia di revoca²⁷¹.

Lo scopo della norma risiede nella volontà di agevolare il creditore munito di titolo esecutivo, il quale, nell'anno successivo alla trascrizione dell'atto pregiudizievole, può procedere direttamente con il pignoramento, evitando così il lungo *iter* giudiziale per giungere al giudizio di revoca. Si tratta di una sorta di "azione revocatoria sommaria"²⁷², altrimenti detta "revocatoria semplificata", ove non è presente la fase di merito, che è sostituita da una presunzione di frode da parte del debitore in caso di atto a titolo gratuito. La fase di merito potrebbe essere in assoluto assente, oppure essere instaurata successivamente, in caso di opposizione da parte del debitore o del terzo assoggettato a espropriazione, ai sensi dell'art. 2929 *bis*, terzo comma, c.c.

È possibile rilevare delle differenze con l'azione revocatoria. Anzitutto si può ricorrere allo strumento di cui all'art. 2929 *bis* c.c. solo per un credito sorto anteriormente all'atto pregiudizievole del debitore e solamente qualora il creditore sia munito di titolo esecutivo; dette limitazioni, da applicarsi anche al creditore successivo che interviene ai sensi dell'ultimo inciso del primo comma della norma²⁷³, non sono invece previste per la revocatoria.

²⁶⁹ G. Oberto, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis c.c. Dalla Pauliana alla Renziana?*, op. cit., pag. 34; *contra* G. Rizzi, *L'art. 2929-bis c.c.: una nuova tutela per il ceto creditorio. Appunti e riflessioni*, in *federnotizie.it*.

²⁷⁰ Tribunale di Ferrara, 29 settembre 2015 e Tribunale di Ferrara, 10 novembre 2014, entrambe in *Foro italiano*, 2016, I, pag. 2265.

²⁷¹ Tribunale di Brindisi, 28 marzo 2011, cit.; Tribunale di Pavia, 12 giugno 2014, cit.; Tribunale di Reggio Emilia, 23 marzo 2015, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2015, pag. 371.

²⁷² Tribunale di Ferrara, 29 settembre 2015, cit.

²⁷³ G. Finocchiaro, *Creditore legittimato a pignorare il bene del suo debitore*, in *Guida al diritto*, 2015, 31, pag. 65.

Da un punto di vista temporale, l'azione ai sensi dell'art. 2929 *bis* c.c. può essere esperita entro un anno dalla data in cui l'atto pregiudizievole è stato trascritto; tale termine, in accordo con parte della dottrina²⁷⁴, va ritenuto di decadenza e non prescrizione, sicché non ne è possibile la sospensione e l'interruzione.

Ulteriori differenze con l'azione revocatoria possono infine rilevarsi nella irrilevanza della buona fede dell'eventuale avente causa del debitore a titolo oneroso, data la limitazione di cui al quarto comma dell'art. 2929 *bis* c.c. e nell'inversione dell'onere della prova, in quanto (ai sensi dell'art. 2929 *bis*, terzo comma, c.c.), come si accennava, spetta al debitore o al terzo assoggettato ad esecuzione di opporsi all'esecuzione, contestando la gratuità dell'atto, che l'atto abbia creato un pregiudizio oppure che, pur in presenza del pregiudizio, il debitore non ne abbia avuto conoscenza.

L'art. 2929 *bis* c.c., diversamente dall'azione revocatoria, è applicabile agli atti "di costituzione di un vincolo di indisponibilità", aventi ad oggetto "beni immobili o mobili iscritti in un pubblico registro"²⁷⁵, nell'esclusiva ipotesi in cui si tratti di atti a titolo gratuito; la conseguente applicabilità della relativa disciplina al *trust* è indubbia. Come già si diceva in tema di revocatoria, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 2929 *bis* c.c., per valutare la gratuità o meno del *trust* bisogna aver riguardo al rapporto tra il disponente e i beneficiari²⁷⁶, essendo il *trustee* solamente un esecutore fiduciario.

È discussa l'applicazione dell'art. 2929 *bis* c.c. qualora il *trust* concretamente posto in essere sia volto al mantenimento dei membri della famiglia del disponente: vi è chi ritiene infatti che tali operazioni non abbiano natura liberale e che, conseguentemente, la gratuità delle medesime sia esclusa, perché volte a soddisfare

²⁷⁴ A. Di Sapio, *Introduzione all'art. 2929-bis c.c. e al novellato art. 64 l.fall.*, in *Diritto dell'economia e dell'impresa*, 2016, 2, pag. 218; G. Oberto, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis c.c. Dalla Pauliana alla Renziana?*, op. cit., pag. 38.

²⁷⁵ Si discute circa la possibile applicazione della norma ad altri beni le cui vicende circolatorie siano sottoposte a regimi pubblicitari (vedi, ad esempio, i titoli di credito): in senso positivo A. Di Sapio, *Introduzione all'art. 2929-bis c.c. e al novellato art. 64 l.fall.*, op. cit., pag. 246; in senso negativo D. Muritano, *Il nuovo art. 2929 bis c.c.: quale futuro per la protezione del patrimonio familiare?*, in *Rivista di diritto bancario*, 2015, XI, pag. 15.

²⁷⁶ M. Lupoi, *Aggiungi un posto a tavola: azione revocatoria in ambito di trust e litisconsorzio necessario*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2013, pagg. 12 ss.

obblighi familiari e di sostentamento²⁷⁷. Tale esclusione non è in linea di massima condivisibile, se non confortata da alcuni presupposti che risaltino in maniera specifica nel caso di specie, volti appunto a sottrarre le destinazioni patrimoniali gratuite all'espropriazione da parte del creditore del disponente. Si tratterebbe di inserire nel *trust* delle clausole da cui emerga l'obbligo *ex lege* di mantenimento del beneficiario e la corrispondenza dell'entità del predetto obbligo con gli effettivi vantaggi conseguiti dal beneficiario medesimo²⁷⁸. Peraltro, secondo alcuni autori²⁷⁹, il *trust* può essere escluso dall'applicazione dell'art. 2929 *bis* c.c. solo qualora operi nel periodo in cui il disponente sia in vita, poiché solo in tal caso potranno riconoscersi obblighi di mantenimento in capo a quest'ultimo (non sarebbero cioè escludibili dall'applicazione della disciplina i *trusts* testamentari o, comunque, tutti quei *trusts* volti a operare successivamente alla morte del disponente). Ad ogni modo, l'applicabilità dell'art. 2929 *bis* c.c. ai *trusts* volti ad adempiere agli obblighi di mantenimento e di sostentamento previsti *ex lege* in capo al disponente deve condividersi alla luce dell'applicazione analogica delle pronunce giurisprudenziali in tema di fondo patrimoniale, ove risalta che quest'ultimo e gli atti ad esso funzionali vanno considerati a titolo gratuito²⁸⁰.

Diversamente, la norma non può trovare applicazione nell'ipotesi del *negotium mixtum cum donazione*, dovendosene condividere la natura onerosa²⁸¹, ma anche alla luce della difficile valutazione dell'entità della percentuale gratuita rispetto a quella onerosa: in tale ipotesi, come in ogni altro caso in cui la gratuità dell'atto sia

²⁷⁷ M. Lupoi, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, op. cit., pagg. 326 ss.; A. Di Sapia, *Trust e amministrazione di sostegno (atto primo)*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, pagg. 364 ss.; A. Gianola, *L'atto gratuito rilevante*, in *Diritto dell'economia e dell'impresa*, 2016, 2, pag. 281; P. Amenta, *Trust a protezione del disabile*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2000, pagg. 619 ss.

²⁷⁸ A. Gianola, *L'atto gratuito rilevante*, op. cit., pagg. 281 ss.; A. Di Sapia, *Introduzione all'art. 2929-bis c.c. e al novellato art. 64 l.fall.*, op. cit., pagg. 251 ss.; S. Bartoli - D. Muritano, *Le clausole dei trusts interni*, Torino, 2008, pagg. 147 ss.

²⁷⁹ A. C. Di Landro, *Il trust per disabili. Prospettive applicative*, in *Diritto della famiglia e delle successioni*, 2003, pagg. 123 ss.; S. Bartoli, *Il trust*, op. cit., pagg. 664 ss.

²⁸⁰ Corte di Cassazione, 23 marzo 2005, n. 6267, in *Massimario di giustizia civile*, 2005, pag. 3; Corte di Cassazione, 7 ottobre 2008, n. 24757, in *Guida al diritto*, 2008, pag. 43.

²⁸¹ D. Muritano, *Il nuovo art. 2929 bis c.c.: quale futuro per la protezione del patrimonio familiare?*, op. cit., pag. 10; G. Oberto, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis c.c. Dalla Pauliana alla Renziana?*, op. cit., pag. 91.

soltanto parziale (o di difficile valutazione), è più corretto agire con l'azione revocatoria²⁸².

Dal punto di vista procedurale, analogamente a quanto avviene nel caso della revocatoria, vi è una differenza a seconda che si tratti di un *trust* autodichiarato o meno: nel primo caso, il pignoramento colpisce il disponente; nel secondo e in ogni caso in cui il bene (“*per effetto o in conseguenza dell’atto*”) è stato trasferito ad un terzo, ai sensi dell’art. 2929 *bis*, secondo comma, c.c., bisogna procedere con l’espropriazione presso il terzo proprietario *ex art.* 602 c.p.c. e il creditore che promuove l’azione sarà preferito rispetto ai creditori personali del terzo nella distribuzione del ricavato. Si badi che il pignoramento va eseguito nei confronti del *trustee*, essendo illegittima l’esecuzione nei confronti del *trust* semplicemente in persona del *trustee* o, nel caso del *trust* autodichiarato, del disponente/*trustee*, poiché è quest’ultimo il formale titolare dei diritti vincolati, mentre il *trust* è un ente privo di personalità giuridica²⁸³.

Qualora invece il disponente abbia trasferito al *trustee* uno o più beni, ma se ne sia riservato l’uso, l’abitazione, l’usufrutto o vi abbia costituito una servitù, è possibile il pignoramento nell’intero, considerando insussistenti tali diritti, che vengono meno in seguito alla vendita del bene o dei beni coinvolti; sulla vendita hanno diritto a soddisfarsi anzitutto il creditore procedente e quelli intervenuti e, in subordine, i terzi che vantino ulteriori diritti.

Infine, ai sensi dell’art. 2929 *bis*, terzo comma, c.c., il disponente/debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni interessato possono opporsi all’esecuzione nelle forme di cui agli artt. 615 e 619 c.p.c., al fine di contestare la fondatezza del pignoramento o il reale pregiudizio procurato al creditore o la consapevolezza del debitore circa il pregiudizio arrecato. In particolare, il terzo assoggettato a espropriazione si individua in base all’attuale titolare del bene, quindi coincide col *trustee* al quale il bene è stato trasferito o con terzi subacquirenti. Inoltre, può proporre opposizione ogni altro interessato, cioè il beneficiario pregiudicato oppure il guardiano (se presente).

²⁸² D. Muritano, *Il nuovo art. 2929 bis c.c.: quale futuro per la protezione del patrimonio familiare?*, op. cit., pagg. 11 ss.

²⁸³ Corte di Cassazione, 22 dicembre 2015, n. 25800, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2016, pag. 267; Corte di Cassazione, 27 gennaio 2017, n. 2043, in *Corriere giuridico*, 2017, 6, pag. 781; Tribunale di Ravenna, 8 agosto 2017, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2018, pag. 179.

Da ultimo, superando le precedenti perplessità della dottrina²⁸⁴, l'art. 2929 *bis*, quarto comma, c.c., fa salvi i diritti di un eventuale acquirente a titolo oneroso del “*contraente immediato*”, cioè del subacquirente del disponente/debitore, salvo gli effetti della trascrizione pignoramento.

In conclusione, il rimedio *ex art. 2929 bis* c.c. si rivela un'efficace strumento volto a tutelare i creditori pregiudicati dall'alienazione di un bene da parte del debitore o dalla costituzione su di esso di un vincolo di destinazione, purché l'operazione sia caratterizzata dalla gratuità. La sua funzionalità consiste nel possibile pignoramento volto ad ottenere l'espropriazione del bene oggetto dell'atto sospetto con particolare celerità, evitando i complessi *iter* procedurali che le altre azioni richiedono; d'altro canto, il mancato pregiudizio per il disponente è garantito dal terzo comma dell'art. 2929 *bis* c.c., ove, tramite un'inversione dell'onere della prova, è consentito dimostrare la sussistenza di interessi meritevoli di tutela nel caso concreto e la (conseguente) stabilità del vincolo.

²⁸⁴ F. Tassinari, *Dell'espropriazione di bene oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito*, in *Notiziario Insignum*, 2015, 25, pagg. 16 ss.; G. Rizzi, *L'art. 2929-bis c.c.: una nuova tutela per il ceto creditorio. Appunti e riflessioni*, op. cit.; D. Muritano, *Il nuovo art. 2929 bis c.c.: quale futuro per la protezione del patrimonio familiare?*, op. cit., pagg. 19 ss.; . Di Sapio, *Introduzione all'art. 2929-bis c.c. e al novellato art. 64 l.fall.*, op. cit., pagg. 319 ss.; G. Oberto, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis c.c. Dalla Pauliana alla Renziana?*, op. cit., pagg. 44 ss.

INDICE BIBLIOGRAFICO

ALBANESE G., DE BLASIO G.

- *Who trusts others more? A cross-European study*, in *Springer Science+Business Media*, New York, 12 novembre 2013.

ALPA G.

- *L'uso giurisprudenziale della causa del contratto*, in *Nuova giurisprudenza civile e commerciale*, 1995, II, pagg. 1 ss.

ALVINO F.

- *Gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1964, II, pag. 19.

AMAGLIANI R.

- *La soggettività del condominio negli edifici, i ripensamenti del legislatore e le esigenze della prassi (a proposito della legittimazione a richiedere l'equa ripartizione per la irragionevole durata del processo in cui è stato parte esclusivamente l'amministratore condominiale)*, in *dirittocivilecontemporaneo.com*;
- *Autonomos e contratti di convivenza*, in *La famiglia all'imperfetto? Corso di diritto civile 2015 – 2016*, a cura di A. Busacca, 2016, pagg. 305 ss.

AMATI P. - PICCOLI P.

- *Trascritto un immobile in trust*, in *Rivista del notariato*, 1999, pag. 593.

AMBROSINI S.

- *Il concordato preventivo*, in *Trattato di diritto fallimentare*, diretto da F. Vassalli, F. P. Luiso ed E. Gabrielli, IV, Torino, 2014, pag. 101.

AMENTA P.

- *Trust a protezione del disabile*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2000, pagg. 619 ss.

ASARO S. – COLLETTI F. – RECCO D.

- *La Trascrizione. La Giurisprudenza di risoluzione dei conflitti tra più aventi causa*, Milano, 2011.

ATZOTI M.

- *Uno strumento utile chiamato "trust liquidatorio"*, in *Guida al diritto*, 2011, 7, pag. 55.

AULETTA T.

- *Il fondo patrimoniale*, Milano, 1990.

BARCELLONA M.

- *Della causa. Il contratto e la circolazione della ricchezza*, Padova, 2015.

BARTOLI S. - MURITANO D.

- *Le clausole dei trusts interni*, Torino, 2008;
- *Trust, negozi di destinazione e legge fallimentare*, Vicenza, 2017.

BARTOLI S.

- *Il trust*, Milano, 2001;
- *Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone*, Milano, 2011.

BASSETTI R. – BATTISTELLA L. – CORSINI F. – GALLARATI A. –
LOCONTE S. – TERZUOLO A.

- *Il trust: criticità, correzioni, sviluppi*, Torino, 2017.

BESSONE M.

- *Adempimento e rischio contrattuale*, Milano, 1968.

BETTI E.

- *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino, 1943;
- *Teoria generale del negozio giuridico*, rist. corr. 2° ed. (1950), introduzione di G. B. Ferri, a cura di G. Crifò, Napoli, 1994.

BIANCA C. M.

- *Diritto civile, 3, Il contratto*, Milano, 2000.

BIGLIAZZI GERI L.

- *Patrimonio autonomo e separato*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1976, pagg. 686 ss.

BRECCIA U.

- *Le obbligazioni*, in *Trattato di diritto privato* a cura di G. Iudica, P. Zatti, Milano, 1991, pag. 61.

BULLO L.

- *Separazioni patrimoniali e trascrizione: nuove sfide per la pubblicità immobiliare*, Padova, 2012.

BURN E. H. - VIRGO G. J.

- *Trusts & Trustees*, Oxford, 2008.

BUSANI A. - FANARA C.- MANELLA G. O.

- *Trust e crisi d'impresa*, Milano, 2013.

CALÒ E.

- *Dal probate al family trust: riflessi e ipotesi applicative in diritto italiano*, Milano, 1996.

CAPUTO E.

- *Sui criteri di determinazione del carattere imperativo di una norma*, in *Giustizia civile*, 1978, I, pag. 903.

CARANNANTE C.

- *Trust interno ed atto di destinazione*, in *Gazzetta notarile*, 2008, pag. 2.

CARBONE S. M.

- *Autonomia privata, scelta della legge regolatrice del trust e riconoscimento dei suoi effetti nella Convenzione dell'Aja del 1985*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2000, pagg. 145 ss.

CARUSI D.

- *Contratto illecito e soluti retentio*, Napoli, 1995.

CASTRONOVO C.

- «*Il trust e "sostiene Lupoi"*», in *Europa e diritto privato*, 1998, pagg. 441 e ss.;
- *Trust e diritto civile italiano*, in *Vita notarile*, 1998, pag. 1324.

CAVALLINI C.

- *Trust e procedure concorsuali*, in *Rivista delle società*, 2011, 6, pag. 1108.

CENNI M. L.

- *Acquisto immobiliare e duplice formalità*, in *Trusts e attività fiduciarie*, pag. 305.

CEOLIN M.

- *Il punto sull'art. 2645-ter a cinque anni dalla sua introduzione*, in *Nuova Giurisprudenza civile e commerciale*, 2001, II, pag. 376.

CERIO F.

- *La trascrizione del trust interno auto-dichiarato su beni immobili o complessi di beni immobili*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2005, pag. 185.

CERRI S. P.

- *Trust e azione revocatoria nella recente giurisprudenza di merito*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2015, pag. 137.

CERVELLI S.

- *Trascrizione ed ipoteca*, Milano, 2009, pag. 103.

CICCARELLO S.

- *Privilegio (dir. priv.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXV, Milano 1986, pag. 723.

CINQUE M.

- *L'atto di destinazione per i bisogni della famiglia di fatto: ancora sulla meritevolezza degli interessi ex art. 2645-ter cod. civ.*, in *Nuova giurisprudenza civile e commerciale*, 2008, I, pagg. 692 ss.

CIPRIANI G.

- *L'amministrazione di sostegno ed il trust interno*, in *Nuova giurisprudenza civile e commerciale*, 2006, II, pag. 307.

CLEMENTS R. - ABASS A.

- *Equity and Trusts*, Oxford, 2013.

COLESANTI V.

- *Mito e realtà della "par condicio"*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1984, pag. 32.

CONTALDI L.

- *Il trust nel diritto internazionale privato italiano*, Milano, 2001.

F. CRISCUOLO

- *Arbitraggio e determinazione dell'oggetto del contratto*, Napoli, 1995.

D'AMICO A.

- *La proprietà "destinata"*, in *Rivista di diritto civile*, 2014, pagg. 525 ss.

D'AMICO G.

- *Libertà di scelta del tipo contrattuale e frode alla legge*, Milano, 1993;
- *Contratto di convivenza e atto di destinazione*, in *Famiglia e diritto*, 2018, pagg. 203 ss.

D'ANGELO G.

- *Appunti sulla par condicio creditorum*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1991, pag. 726.

DAVIES P. S. - VIRGO G.

- *Equity & trusts*, Oxford, 2016.

DE DONATO A.

- *Trust convenzionale: lineamenti di teoria e pratica*, Roma, 1999;
- *L'atto di destinazione – Profili applicativi*, in *Vita notarile*, 2007, pag. 341.

DELLE MONACHE S.

- *Il negozio immorale tra negazione dei rimedi restitutori e tutela proprietaria*, Padova, 1999.

DE NOVA G.

- *Il tipo contrattuale*, Padova, 1974;
- *Il contratto contrario a norme imperative*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1985, pag. 435.

DE SEMO G.

- *Le obbligazioni naturali in relazione all'art. 64 della legge fallimentare*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1959, pag. 106.

DI CIOMMO F.

- *La Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 ed il c.d. trust interno*, in *Temi Romana*, n. 1, 1999, pagg. 791 ss.

DI LANDRO A. C.

- *Il trust per disabili. Prospettive applicative*, in *Diritto della famiglia e delle successioni*, 2003, pagg. 123 ss.;
- *L'art. 2645 ter c.c. e il trust. Spunti per una comparazione*, in *Rivista del notariato*, 2009, pagg. 583 ss.;
- *Trust, Viaggio nella prassi professionale tra interessi privati, fini pubblici e benefici*, Napoli, 2010;
- *Applicazione dei trust in materie di pubblico interesse*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2011, pag. 561.

DI MAJO A.

- *Le obbligazioni*, in *Manuale di Diritto privato europeo*, vol. II, (a cura di) C. Castronovo, S. Mazzamuto, Milano, 2007, pag. 142.

DI MARZIO F.

- *La nullità del contratto*, Padova, 1999.

DI MARZIO G.

- *Diritto negoziale e crisi della grande impresa*, in *ifallimentarista.it*;
- *Il diritto negoziale della crisi d'impresa*, Milano, 2011.

DI ROSA G.

- *I contratti di convivenza*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2016, pag. 695.

DI SAPIO A.

- *Trust e amministrazione di sostegno (atto primo)*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, pagg. 364 ss.;
- *Introduzione all'art. 2929-bis c.c. e al novellato art. 64 l.fall.*, in *Diritto dell'economia e dell'impresa*, 2016, 2, pag. 218.

DIMUNDO F.

- *"Trust interno" istituito da società insolvente in alternativa alla liquidazione fallimentare*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2010, pag. 10.

DISTASO N.

- *La simulazione dei negozi giuridici*, Torino, 1960, pagg. 141 ss.

DOGLIOTTI M. - PICCALUNGA F.

- *La modifica del trust: giudice di common law e giudice italiano*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2004, pag. 552.

DOUGLAS J.

- *Trusts and Their Equivalents in Civil Law Systems: Why Did the French Introduce the Fiducie into the Civil Code in 2007 What Might Its Effects Be?*, The WA Lee Lecture 2012, 13 QUT L. Rev. 19 (2013).

EDWARDS R. - STOCKWELL N.

- *Trusts and equity*, Harlow, 2015.

FABIANI E.

- *L'ulteriore upgrade degli accordi di ristrutturazione e l'incentivo ai finanziamenti nelle soluzioni concordate*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2010, pag. 902.

FANTICINI F.

- *Trust e fallimento*, a cura di C. Modenese, D. Pasquariello e N. Soldati, Milano, 2013, pag. 404.

FEDELE A.

- *La invalidità del negozio di diritto privato*, Torino, 1943.

FERRARA F.

- *Della simulazione dei negozi giuridici*, Milano, 1913, pagg. 241 ss.

FERRI G. B.

- *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1968;
- *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1996;
- *Ordine pubblico, buon costume, e la teoria del contratto*, Milano, 1970.

FIMMANÒ F.

- *Trust e procedure concorsuali*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2010, 6, pag. 33;
- *Trust e diritto delle imprese in crisi*, in *Rivista del notariato*, 2011, pagg. 511 ss.

FINOCCHIARO G.

- *Creditore legittimato a pignorare il bene del suo debitore*, in *Guida al diritto*, 2015, 31, pag. 65.

FRANCESCHINI B.

- *Trascrizione degli atti di conferimento in trust*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2014, pagg. 385 ss.

FREZZA G.

- *Annotazioni. Cancellazioni. Titolo e nota di trascrizione. Formalità e procedimento*, in *Il codice civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F. D. Busnelli, Milano, 2017, pagg. 1 – 561.

GALASSO A. - MORMILE L.

- *Il “trust antimafia” tra principi generali e interessi antagonisti*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2012, pag. 592.

GALLARATI A.

- *Il trust come organizzazione complessa*, Milano, 2010;
- *La crisi del debitore “civile” e “commerciale” tra accordi di ristrutturazione e trust*, in *Contratto e impresa*, 2013, pag. 128;
- *Rimedi e sanzioni contro i trust liquidatori in frode ai creditori*, in *Rivista di diritto bancario*, 2014, pagg. 1 ss.

GALLETTI D.

- *Il trust e le procedure concorsuali: una convivenza subito difficile*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2010, 5, pag. 900.

GALLIZIA G.

- *Trattamento tributario dell’atto dispositivo in trust di beni immobili*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2001, pagg. 147 ss.

GAMBARO A.

- *Un argomento a due gobbe in tema di trascrizioni del trustee in base alla XV Convenzione dell’Aja*, in *Rivista di diritto civile*, 2002, II, pag. 919;
- *Appunti sulla proprietà nell’interesse altrui*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2007, 2, pagg. 170 – 171.

GARTON J.

- *Trusts law*, Cambridge, 2015.

GATT L.

- *La liberalità*, in *Studi di diritto privato*, II, Torino, 2005, pag. 355.

GAZZONI F.

- *Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi*, in *Rivista di diritto civile*, 1978, I, pag. 62;
- «*In Italia tutto è permesso, anche quel che è vietato (lettera aperta a Maurizio Lupoi sul trust e su altre bagattelle)*», in *Rivista del notariato*, 2001, pagg. 1247 e ss.;
- *Tentativo dell'impossibile (osservazioni di un giurista «non vivente» su trust e trascrizione)*, in *Rivista del notariato*, 2001, pag. 11;
- *Il cammello, il leone, il fanciullo e la trascrizione del trust*, in *Rivista del notariato*, 2002, pagg. 1107 ss.;
- *Osservazioni sull'art. 2645 ter*, in *Giustizia civile*, 2006, II, pagg. 165 ss.;
- *Manuale di diritto privato*, Milano, 2009, pag. 973.

GENTILI A.

- *Il contratto simulato. Teoria della simulazione e analisi del linguaggio*, Napoli, 1982.

GIACOBBE G.

- *Frode alla legge*, in *Enciclopedia del diritto*, XVIII, pag. 1969.

GIANOLA A.

- *L'atto gratuito rilevante*, in *Diritto dell'economia e dell'impresa*, 2016, 2, pag. 281.

GITTI G.

- *Il contratto in frode alla legge*, in *Rivista critica di diritto privato*, 1989, pag. 617.

GORLA G.

- *Il contratto*, Milano, 1954.

GRASSETTI C.

- *Del negozio fiduciario e della sua ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1936, I, pag. 345.

GRAZIADEI G.

- *Soggettività del trust e natura dell'attribuzione al trustee*, in *Rivista del notariato*, 2017, pag. 262.

GRAZIADEI M. – MATTEI U. – SMITH L.

- *Commercial Trusts in European Private Law*, Cambridge, pag. 1005.

GRAZIADEI M.

- *Diritti nell'interesse altrui. Undisclosed agency e trust nell'esperienza giuridica inglese*, Trento, 1995.

GRECO V.

- *Il trust quale strumento di soluzione e di prevenzione della crisi d'impresa nella riforma delle procedure concorsuali*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2007, pag. 212.

GUARINIELLO F.

- *Il Trust autodichiarati a scopo puramente liquidatorio*, in *Rivista bancaria*, 2011.

GUARNERI A.

- *L'ordine pubblico e il sistema delle fonti del diritto civile*, Padova, 1974;
- *Meritevolezza dell'interesse*, in *Digesto civile*, Torino, 1994, pag. 33.

GUGLIELMUCCI L.

- *Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori*, in *Diritto fallimentare*, 1996, pag. 156.

JORIO A.

- *Le crisi d'impresa*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2000, pagg. 428 ss.

HAYTON D. J.

- *The Law of trusts*, London, 2003.

LA TORRE G. - FUSI A.

- *Applicazione della legge straniera per la modifica delle clausole di un trust interno in favore di interdetto*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2005, pag. 58.

LA TORRE G. –SARRO R.

- *Trust per la realizzazione di un ospedale*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, pag. 433.

LENZI R.

- *I patrimoni destinati: costituzione e dinamica dell'affare*, in *Rivista del notariato*, 2003, pag. 543.

LEUZZI S.

- *I trusts nel diritto di famiglia*, Milano, 2012;
- *Il trust nel concordato preventivo*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2013, pag. 586.

LIBCHABER R.

- *Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007*, in *Répertoire du Notariat - Defrénois*, 2007, 15 – 16, pag. 1099.

LIPARI N.

- *Il negozio fiduciario*, Milano, 1964;
- *Fiducia statica e trust*, in *I trusts in Italia oggi*, a cura di I. Benvenuti, Milano, 1996, pagg. 73 ss.

LO CASCIO S.

- *Il concordato preventivo ed il trust*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2007, pag. 245.

LONARDO L.

- *Meritevolezza della causa e ordine pubblico*, Napoli, 1988.

LUPOI M.

- *Appunti sulla real property e sul trust nel diritto inglese*, Milano, 1971;
- *Introduzione ai trusts*, Milano, 1994;
- *The Civil Law Trust*, 32 *Vand. J. Transnat'l L.* 967, 7, 1999;
- *Trusts*, Milano, 2001;
- *Gli “atti di destinazione” nel nuovo art. 2645 – ter cod. civ. quale frammento di trust*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2006, pag. 172;
- *Istituzioni del diritto dei trust e gli affidamenti fiduciari*, Padova, 2008;
- *Due parole tecniche sull’atto istitutivo di un trust liquidatorio e sui trust nudi*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2011, pag. 211;
- *Aggiungi un posto a tavola: azione revocatoria in ambito di trust e litisconsorzio necessario*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2013, pagg. 12 ss.;
- *Il dovere professionale di conoscere la giurisprudenza*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2016, pag. 115;

- *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Vicenza, 2016;
- *Atti istitutivi di trust*, Milano, 2017.

MACARIO F.

- *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, Napoli, 1996, pagg. 182 ss.

MAFFEI ALBERTI A.

- *Il danno nella revocatoria*, Padova, 1970.

MAFFEIS D.

- *Contratti illeciti o immorali e restituzioni*, Milano, 1999.

MAISANO A.

- *La tutela concorsuale dei diritti*, in *Processo e tecniche di attuazione dei diritti*, a cura di S. Mazzamuto, II, Napoli, 1989, pag. 845.

MAJELLO U.

- *I problemi di legittimità e di disciplina dei negozi atipici*, in *Rivista di diritto civile*, 1987, I, pag. 494.

MESSINA G.

- *I negozi fiduciari*, Milano 1948.

MESSINEO F.

- *Dottrina generale del contratto*, Milano, 1952.

MEUCCI S.

- *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, Firenze, 2009.

MOLINARI M.

- *Il Trust Onlus: vince ancora la prassi virtuosa dei trust interni*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2012, pag. 21, commento all'Atto di indirizzo del 25 maggio 2011.

MONEGAT M.

- *Trust di famiglia*, in D. Zanchi, *Il trustee nella gestione dei patrimoni. Responsabilità e risoluzione dei conflitti*, Torino, 2009, pag. 256;
- *Raffronto tra fondo patrimoniale e trust*, in M. Montefameglio, *La protezione dei patrimoni*, Ravenna, 2009.

MONTEFAMEGLIO M.

- *Trust e mandato fiduciario*, in *Trust*, II, Torino, 2010, pag. 251.

MONTI L.

- *Trust unilaterale e trascrizione*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2003, pag. 480.

MORACE PINELLI A.

- *Struttura dell'atto negoziale di destinazione e del trust, anche alla luce della legislazione fiscale, ed azione revocatoria*, in *Contratto e impresa*, 2009, pag. 448.

MORELLO U.

- *Frode alla legge*, Milano, 1969.

MOSCHETTI O.

- *Le formalità trascritte a favore e contro il trustee*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2014, pag. 487.

MURITANO D.

- *Trust e atto di destinazione negli accordi fra conviventi more uxorio*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2007, pag. 199;
- *Note sul trust istituito da imprese in crisi (in funzione liquidatoria)*, studio del CNN n. 161 – 2011/I;
- *Il nuovo art. 2929 bis c.c.: quale futuro per la protezione del patrimonio familiare?*, in *Rivista di diritto bancario*, 2015, XI, pag. 15.

NAVARRETTA E.

- *Le ragioni della causa e il problema dei rimedi. L'evoluzione storica e le prospettive nel diritto europeo dei contratti*, in *Rivista di diritto commerciale*, 2003, II, pagg. 985 ss.

NIUTTA A. L.

- *Sub. art. 2447-bis*, in *Commentario romano al nuovo diritto delle società*, II, 2, Padova, 2011, pag. 925.

NODARI M. F.

- *Pubblicazioni oscene e contratto di rilegatura*, in *I contratti*, 1996, pag. 9.

NUZZO M.

- *L'interesse meritevole di tutela tra la liceità dell'atto di destinazione e opponibilità dell'effetto della separazione patrimoniale*, in *Famiglia e impresa: strumenti negoziali per la separazione patrimoniale*, in *I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, 2010, 1, pag. 31.

OBERTO G.

- *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis c.c. Dalla Pauliana alla Renziana?*, Torino, 2015.

PALAZZO A.

- *Pubblicità immobiliare ed opponibilità del trust*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2002, pagg. 337 ss.

PALERMO G.

- *Funzione illecita e autonomia privata*, Milano, 1970;
- *Sulla riconducibilità del “trust interno” alle categorie civilistiche*, in *Rivista di diritto commerciale*, 2000, 3-4/5-6, pag. 140.

PANZA G.

- *Panza, Buon costume e buona fede*, Napoli, 1973.

PANZANI L.

- *Trust e concordato preventivo*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2005, pag. 555.

PARISI D.

- *Trascrizione a favore del trust: l’uovo di Colombo?*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2011, pagg. 608 ss.;
- *Trascrizione nei confronti del trust: appunti per una rilettura dell’art. 2656 cod. civ.*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2014, pagg. 374 ss.

PATRONE M. G. B.

- *Multiproprietà e trust nell’ordinamento italiano*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2013, pag. 119.

PEARCE R. - STEVENS J. - BARR W.

- *The Law of Trusts and Equitable Obligations*, Oxford, 2010.

PELLEGRINI L.

- *Trust interno e pubblicità tavolare*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2005, pag. 565.

PENNER J. E.

- *The Law of Trusts*, Oxford, 2014.

PERLINGIERI F.

- *Manuale di diritto civile*, Napoli, 1997.

PESCATORE G.

- *La funzione di garanzia dei patrimoni destinati*, Milano, 2008, pag. 159.

PETRELLI G.

- *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *Rivista di diritto civile*, 2006, pag. 180.

PETTIT P. H.

- *Equity and the Law of Trusts*, Oxford, 2009.

PEZZANO A., CIPRIANI G.

- *L'atto di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ.*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2003, pag. 442.

PICCOLI P. - CORSO E. - DOLZANI M.

- *La trascrizione degli atti riguardanti trusts*, in *Rivista del notariato*, 1995, pag. 1389.

PICCOLI P.

- *Possibilità operative del trust nell'ordinamento italiano. L'operatività del trustee dopo la Convenzione dell'Aja*, in *Rivista del notariato*, 1995, pagg. 67 ss.;
- *Troppi timori in tema di trascrivibilità del «trust» in Italia*, in *Rivista del notariato*, 1995, pag. 616;
- *Trascrizione dell'acquisto immobiliare del trustee*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2000, pag. 227.

PINO A.

- *Il patrimonio separato*, Padova, 1950.

PIRRUCCIO P.

- *La segregazione dell'intero patrimonio aziendale nel trust non consente il normale svolgimento della procedura concorsuale*, in *Giurisprudenza di merito*, 2010, pag. 1596.

POCAR F.

- *La libertà di scelta della legge regolatrice del trust*, in *I trusts in Italia oggi*, a cura di I. Benvenuti, Milano, 1996, pagg. 3 ss.

PUGLIATTI S.

- *Fiducia e rappresentanza indiretta*, in *Diritto civile*, Milano, 1951;
- *Precisazioni in tema di causa del negozio giuridico*, in *Diritto civile. Metodo. Teoria. Pratica. Saggi*, Milano, 1951;
- *La simulazione nei negozi unilaterali*, in *Scritti in onore di A. Scialoja*, III, Bologna, 1953, pag. 425.

QUADRI R.

- *L'art. 2645-ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, in *Contratto e impresa*, 2006, pag. 1717.

RAGAZZINI L.

- *Trust interno e ordinamento giuridico italiano*, in *Rivista del notariato*, 1999, pag. 279.

RAGO G.

- *Manuale della revocatoria fallimentare*, Milano, 2001.

RAGUSA MAGGIORE G.

- *Costituzione di patrimonio familiare e revocatoria fallimentare*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1964, II, pag. 25;
- *Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori*, in G. Ragusa Maggiore – C. Costa, *Il fallimento. Le procedure concorsuali*, II, Torino, 1997, pag. 200.

RANNUCCI R.

- *I difficili rapporti tra i trust e le procedure concorsuali*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2014, 5, pag. 574.

RISSO L. F. - MURITANO D.

- *Il trust: diritto interno e Convenzione de L'Aja, Ruolo e responsabilità del notaio*, in *I trust interni e le loro clausole*, a cura di E. Q. Bassi e F. Tassinari, Consiglio Nazionale del Notariato, 2007, pag. 37.

RISSO L. F.

- *Trascrizione di trasferimento dal disponente al trustee*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2001, pag. 481.

RIZZI G.

- *L'art. 2929-bis c.c.: una nuova tutela per il ceto creditorio. Appunti e riflessioni*, in *federnotizie.it*.

ROLLI R.

- *Causa in astratto e causa in concreto*, Padova, 2008.

ROPPO V.

- *Il contratto*, in *Trattato Iudica Zatti*, Milano, 2011, pagg. 341 ss.;
- *La responsabilità patrimoniale*, in *Trattato di diritto privato 2*, diretto da P. Rescigno, Torino, 2011.

ROSAPEPE R.

- *Il Fallimento*, in AA. VV., *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2008, pag. 252.

ROSSI S.

- *Alcune riflessioni sulla nozione di meritevolezza dell'art. 1322 del codice civile. L'art. 2645-ter*, in *Rivista del notariato*, 2010, pag. 621.

ROVELLI L.

- *Il ruolo del trust nella composizione negoziale dell'insolvenza di cui all'art. 182 bis l.f.*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2007, pag. 398.

RUSSO E.

- *Norma imperativa, norma cogente, norma inderogabile, norma indisponibile, norma dispositiva, norma suppletiva*, in *Rivista di diritto civile*, 2001, pagg. 585 ss.

SACCO R.

- *La causa*, in *Sacco – De Nova*, Torino, 1933;
- *Il contratto*, in *Trattato Vassalli*, VI, 2, Torino, 1975, pag. 571;
- *La nozione del contratto*, in *Contratti e obbligazioni*, II, *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, Torino, 1989, 2;
- *Le controdedichiarazioni*, in *Obbligazioni e contratti. II*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, Torino, 1997, vol. 10, pag. 243.

SALVATORE V.

- *Il trust: profili di diritto internazionale e comparato*, Milano, 1996.

SANDULLI M.

- *Gratuità dell'attribuzione e revocatoria fallimentare*, Napoli, 1976.

SANTORO L.

- *Il trust in Italia*, Milano, 2004.

SANTORO PASSARELLI F.

- *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1973, pag. 151;
- *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1989, pagg. 127 ss.

SCIANCELEPORE G.

- *L'Italia si conferma ordinamento no trust (spigolando oltre ogni contaminazione)*, in *comparazionedirittocivile.it*.

SCHIANO DI PEPE G.

- *Trust di protezione patrimoniale e fallimento*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2004, pag. 220.

SCHLESINGER P.

- *Poteri unilaterali di modificazione del rapporto contrattuale*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1992, I, pag. 18;

- *Atti istitutivi di vincoli di destinazione. Riflessioni introduttive*, pag. 4, intervento al convegno *Trust e atto di destinazione (art. 2645-ter c.c.) e altri strumenti di separazione del patrimonio*, Milano, 22 maggio 2006.

SCOGNAMIGLIO R.

- *Dei contratti in generale*, in *Commentario Scialoja Branca*, 1970, pagg. 300 ss.;
- *Sull'invalidità successiva dei negozi giuridici*, in *Scritti giuridici*, I, 1996, pag. 208.

SEMINO G.

- *L'utilizzo dei trust al fine di stabilire gli assetti proprietari e il governo delle società*, in *Trust*, a cura di G. Lepore, M. Monegat e I. Valas, Torino, 2010, II, pag. 16.

SPADA P.

- *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645-ter del codice civile*, Milano, 2007.

SPOLATORE P.

- *Garanzia patrimoniale e trust nella crisi d'impresa*, in *Sistema finanziario e diritto dell'impresa*, collana diretta da F. Anelli, A. A. Dolmetta, G. B. Portali, G. Presti, Milano, 2018.

STEIDL F.

- *Trascrizione di atti attributivi di immobili al trustee*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2002, pag. 350.

STOLFI N.

- *Teoria del negozio giuridico*, Padova, 1961.

STURNIOLO G.

- *L'utilizzo "distorto" del trust liquidatorio: problemi, prospettive e possibili soluzioni*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, pag. 408.

TARZIA G.

- *Par aut dispar condicio creditorum*, in *Rivista di diritto processuale*, 2005, pag. 9.

TASSINARI F.

- *Dell'espropriazione di bene oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito*, in *Notiziario Insignum*, 2015, 25, pagg. 16 ss.

TERRANOVA G.

- *Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori*, in F. Bricola – F. Galgano, *Legge fallimentare, artt. 64-71*, in *Commentario A. Scialoja – G. Branca*, I, Bologna – Roma, 1993, pagg. 54 ss.

TONELLI A.

- *Trust di ente pubblico. Un'applicazione pratica per asilo nido*, in *Trust*, a cura di G. Lepore, M. Monegat e I. Valas, Torino, 2010, II, pag. 167;
- *La nuova strada della non riconoscibilità per i trust "ripugnanti"*, in *ilcaso.it*, 6 febbraio 2014.

TRIMARCHI G. A. M.

- *Negozi di destinazione nell'ambito familiare e nella famiglia di fatto*, in *Rivista del notariato*, 2009, pag. 438.

TUCCI G.

- *Trust, concorso dei creditori ed azione revocatoria*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2003, pag. 34.

UNDERHILL A. - HAYTON D. J.

- *Law relating to Trusts and Trustees*, Londra – Dublino – Edimburgo, 2003.

VALAS I.

- *Le trust disputes: azioni relative ai termini del trust e alla sua validità*, in *Trust. Applicazioni nel diritto commerciale e azioni a tutela dei diritti in trust*, a cura di M. G. Monegat, G. Lepore e I. Valas, vol. II, Torino, 2010, pag. 465.

VALLE A.

- *La categoria dell'inefficacia del contratto*, in *Contratto e impresa*, 1998, pag. 1203.

VENOSTA F.

- *La forma dei negozi preparatori e revocatori*, Milano, 1997.

VICARI A.

- *Il trust sham o simulato: questioni di diritto internazionale privato*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, pag. 607.

WATT G.

- *Equity and trusts law*, Oxford, 2012.

ZANCHI D.

- *Trust per una squadra di calcio*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2015, pag. 475;
- *Diritto e pratica dei trusts*, Torino, 2016.

GIURISPRUDENZA

- Corte di Cassazione, 21 febbraio 1899, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2003, pag. 454;
- Corte di Cassazione, 29 marzo 1909, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2003, pag. 638;
- Corte di Cassazione, 7 maggio 1955, n. 1299, in *Giustizia civile*, 1955, I, pag. 1075;
- Corte di Cassazione, 15 febbraio 1963, n. 331, in *Giustizia civile*, 1963, I, pag. 736;
- Corte di Cassazione, 16 ottobre 1968, n. 3317, in *Foro italiano*, 1969, I, pag. 361;
- Corte di Cassazione, 16 gennaio 1970, n. 93, in *Rivista del notariato*, 1971, II, pag. 82;
- Corte di Cassazione, 2 luglio 1975, n. 2578, in *Rivista di diritto commerciale*, 1976, II, pag. 263;
- Corte di Cassazione, 13 ottobre 1975, n. 3300, in *Giustizia civile*, 1977, I, pag. 111;
- Corte di Cassazione, 22 gennaio 1976, n. 185, in *Foro italiano*, 1976, I, pag. 618;
- Corte di Cassazione, 29 marzo 1977, n. 1216, in *Giurisprudenza italiana*, 1977, I, 1, pag. 1509;
- Corte di Cassazione, 8 settembre 1977, n. 3925, in *Foro italiano*, 1978, I, pag. 361;
- Corte di Cassazione, 2 ottobre 1978, n. 4366, in *Giustizia civile*, 1979, I, pag. 77;
- Corte di Cassazione, 17 gennaio 1980, n. 87, in *Foro italiano*, 1981, I, pag. 507;
- Corte di Cassazione, 11 agosto 1980, n. 4921, in *Massimario di giustizia civile*, 1980, pag. 2083;
- Corte di Cassazione, 11 maggio 1982, n. 2923, in *Giurisprudenza italiana*, 1982, I, 1, pag. 1142;

- Corte di Cassazione, 25 novembre 1982, n. 6381, in *Giurisprudenza italiana*, 1983, I, 1, pag. 1259;
- Corte di Cassazione, 18 febbraio 1983, n. 1244, in *Massimario di giustizia civile*, 1983, pag. 2;
- Corte di Cassazione, 21 novembre 1983, n. 6929, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1984, II, pag. 65;
- Corte di Cassazione, 16 marzo 1984, n. 1809, in *Foro italiano*, 1984, I, pag. 1564;
- Corte di Cassazione, 4 febbraio 1985, n. 768, in *Giurisprudenza italiana*, 1986, I, 1, pag. 494;
- Corte di Cassazione, 15 giugno 1991, n. 6771, in *Giurisprudenza del lavoro*, 1996, pag. 602;
- Corte di Cassazione, 9 giugno 1992, n. 7084, in *Nuova giurisprudenza civile e commerciale*, 1993, I, pag. 361, con nota di DOGLIOTTI R., *Sulla natura della controdichiarazione come atto di riconoscimento dell'accordo simulatorio*;
- Corte di Cassazione, 22 maggio 1993, n. 5792, in *Foro italiano*, 1995, I, pag. 654;
- Corte di Cassazione, 1 luglio 1993, n. 7197, in *Massimario di giustizia civile*, 1993, pag. 1101;
- Corte di Cassazione, 15 luglio 1993, n. 7844, in *Giurisprudenza italiana*, 1995, I, 1, pag. 734;
- Corte di Cassazione, 6 novembre 1993, n. 11013, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1994, pag. 361;
- Corte di Cassazione, 11 febbraio 1995, n. 1545, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1995, pag. 848;
- Corte di Cassazione, 24 aprile 1996, n. 3857, in *Vita notarile*, 1996, pag. 1319;
- Corte di Cassazione, 13 giugno 1996, n. 5443, in *Giurisprudenza italiana*, 1997, I, pag. 904;
- Corte di Cassazione, 8 luglio 1996, n. 6225, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1996, pag. 999;
- Corte di Cassazione, 4 luglio 1997, n. 6016, in *Giurisprudenza del lavoro*, 1997, pag. 586;

- Corte di Cassazione, 11 agosto 1997, n. 7470, in *Giurisprudenza italiana*, 1998, pag. 1826;
- Corte di Cassazione, 19 marzo 1999, n. 2526, in *Massimario di giustizia civile*, 1999, pag. 613;
- Corte di Cassazione, 11 gennaio 2001, n. 317, in *I contratti*, 2001, pag. 466;
- Corte di Cassazione, 4 aprile 2003, n. 5324, in *Massimario di giustizia civile*, 2003, pag. 4;
- Corte di Cassazione, 20 agosto 2003, n. 12216, in *I Contratti*, 2004, pag. 392;
- Corte di Cassazione, 6 febbraio 2004, n. 2288, in *I Contratti*, 2004, pag. 801;
- Corte di Cassazione, 21 gennaio 2005, n. 1273, in *Giustizia civile*, 2006, I, pag. 177;
- Corte di Cassazione, 23 marzo 2005, n. 6267, in *Massimario di giustizia civile*, 2005, pag. 3;
- Corte di Cassazione, 14 ottobre 2005, n. 19903, in *Foro italiano*, 2006, I, pag. 210;
- Corte di Cassazione, 2 febbraio 2006, n. 2285, in *Obbligazioni e contratti*, 2006, pag. 549;
- Corte di Cassazione, 14 marzo 2006, n. 5438, in *I contratti*, 2007, pag. 522;
- Corte di Cassazione, 8 maggio 2006, n. 10490, in *I contratti*, 2007, pagg. 621 ss., con commento di RIMOLDI F., *La causa quale ragione in concreto del singolo contratto*; in *Corriere giuridico*, 2006, pagg. 1718 ss., con nota di ROLFI F., *La causa come "funzione economico sociale": tramonto di un idolum tribus?*; in *Giustizia civile*, 2007, pagg. 1986 ss., con nota di IZZI B., *La causa del contratto come funzione economico – individuale*; in *Nuova giurisprudenza civile e commerciale*, 2007, I, pagg. 299 ss., con nota di CUCCOVILLO M., *La nullità del contratto d'opera per difetto di causa*;
- Corte di Cassazione, 16 aprile 2008, n. 9970, in *Giustizia civile*, 2008, pag. 595;
- Corte di Cassazione, 25 giugno 2008, n. 17334, in *Le società*, 2008, pag. 1476;
- Corte di Cassazione, 15 settembre 2008, n. 23674, in *Massimario di giustizia civile*, 2008, pag. 1363;

- Corte di Cassazione, 7 ottobre 2008, n. 24757, in *Guida al diritto*, 2008, pag. 43;
- Corte di Cassazione, 3 dicembre 2008, n. 50672, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2015, pag. 569;
- Corte di Cassazione, 6 agosto 2009, n. 17998, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2010, pag. 621;
- Corte di Cassazione, 12 novembre 2009, n. 23941, in *Nuova giurisprudenza civile e commerciale*, 2010, I, pag. 448, con nota di DI LEO C., *Contratto di assicurazione e causa concreta*;
- Corte di Cassazione, 9 aprile 2010, n. 8426, in *Giustizia civile*, 2011, 3, pag. 735 con nota di CRISCUOLI V. e GRIMALDI E., *La cancellazione delle società (e le sopravvenienze attive)*; in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2010, pag. 1401, con nota di CATALDO M., *Gli effetti della cancellazione della società per i creditori*; in *Giurisprudenza commerciale*, 2011, 4, II, pag. 887, con nota di ZORZI A., *Cancellazione ed estinzione della società tra problemi di diritto intertemporale, questioni di giurisdizione fallimentare, cessazione dell'impresa e fusione per incorporazione*;
- Corte di Cassazione, 15 luglio 2010, n. 16605, in *Giurisprudenza commerciale*, 2011, II, pag. 1128, con nota di SCANO A., *Fondi comuni immobiliari e imputazione degli effetti dell'attività di investimento* e con nota di GHIGI C., *Separazione patrimoniale e fondi comuni di investimento*; in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2011, II, pag. 417, con nota di LEMMA V., *Autonomia dei fondi comuni di investimento e regolazione della gestione collettiva del risparmio* e con nota di GENTILONI SILVERI F., *Limiti di responsabilità patrimoniale nei fondi comuni di investimento. Novità recenti: tra giurisprudenza e legislazione*; in *Responsabilità civile*, 2011, pag. 124, con nota di FANTETTI F. R., *Separazione e titolarità del patrimonio nei fondi comuni di investimento*; in *Giurisprudenza italiana*, 2011, 2, pag. 331, con nota di BOGGIO A., *Fondi comuni di investimento, separazione patrimoniale, interessi protetti e intestazione di beni immobili*;
- Corte di Cassazione, 30 marzo 2011, n. 13276, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2016, pag. 58;
- Corte di Cassazione, 22 dicembre 2011, n. 28363, in *I contratti*, 2012, pag. 693, con nota di TANCREDI G. M., *In tema di soggettività giuridica del trust*;
- Corte di Cassazione, 8 febbraio 2013, n. 13285, in *Rivista di diritto industriale*, 2013, con nota di TASSONI G., *Assetto anti-concorrenziale e immeritevolezza di tutela del contratto atipico ex art. 1322 II co. c.c.*;
- Corte di Cassazione, 12 marzo 2013, n. 6070, in *Foro italiano*, 2013, I, pag. 2212;

- Corte di Cassazione, 9 maggio 2014, n. 10105, in *Rivista del notariato*, 2014, 2, pag. 135; in *Rivista del notariato*, 2015, pag. 79, con nota di BARTOLI S.; in *Foro italiano*, 2015, I, pag. 1328; in *Trusts e attività fiduciarie*, 2014, pag. 585, con nota di FANTICINI G., *L'ingloriosa fine del trust liquidatorio istituito dall'imprenditore insolvente: tamquam non esset!*;
- Corte di Cassazione, 7 novembre 2014, n. 46137, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2015, pag. 175;
- Corte di Cassazione, 20 febbraio 2015, n. 3456, in *dirittoegiustizia.it*, 23 febbraio 2015;
- Corte di Cassazione, 24 febbraio 2015, n. 3735, in *Il fisco*, 11, 2015, pag. 1077;
- Corte di Cassazione, 24 febbraio 2015, n. 3737, in *Foro italiano*, 4, 2015, pag. 1215;
- Corte di Cassazione, 25 febbraio 2015, n. 3886, in *Vita notarile*, 1, 2015, pag. 386;
- Corte di Cassazione, 7 maggio 2015, n. 9170, in *Banca dati Leggi d'Italia*;
- Corte di Cassazione, 18 dicembre 2015, n. 25478, in *Corriere tributario*, 9, 2016, pag. 682;
- Corte di Cassazione, 22 dicembre 2015, n. 25800, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2016, pag. 267;
- Corte di Cassazione, 26 ottobre 2016, n. 21614, in *Il fisco*, 2016, n. 46, pag. 4476;
- Corte di Cassazione, 27 gennaio 2017, n. 2043, in *Corriere giuridico*, 2017, 6, pag. 781;
- Corte di Cassazione, 19 maggio 2017, n. 12683, in *ilcaso.it*, 15 settembre 2017;
- Corte di Cassazione, 3 agosto 2017, n. 19376, in *ilcaso.it*, 17 novembre 2017;
- Corte di Cassazione, 2 novembre 2017, n. 26067, in *ilcaso.it*, 15 novembre 2017;
- Corte di Cassazione, 19 aprile 2018, n. 9637, in *ilcaso.it*, 9 maggio 2018.

- Corte di Appello di Napoli, 18 febbraio 1958, in *Foro padano*, 1958, I, pag. 595;
- Corte di Appello di Milano, 14 maggio 1963, in *Foro italiano*, 1963, I, pag. 1249;
- Corte di Appello di Firenze, 9 agosto 2001, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2002, pag. 244;
- Corte di Appello di Napoli, 27 maggio 2004, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2004, pag. 570;
- Corte di Appello di Milano, 20 luglio 2004, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2005, pag. 87;
- Corte di Appello di Milano, 29 ottobre 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, pag. 271;
- Corte di Appello di Firenze, 9 agosto 2011, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2002, pag. 244;
- Corte di Appello di Catania, 16 novembre 2012, in *Giustizia civile*, 2013, I, pag. 2597;
- Corte di Appello di Trieste, 19 dicembre 2013, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2014, pag. 290;
- Corte di Appello di Venezia, 10 luglio 2014, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2015, pag. 183;
- Corte di Appello di Trieste, 30 luglio 2014, in *Vita notarile*, 2015, pag. 2015;
- Corte di Appello di Milano, 30 gennaio 2017, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2017, pag. 399.

- Tribunale di Oristano, 15 marzo 1956, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2003, pag. 294;
- Tribunale di Casale Monferrato, 13 aprile 1984, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2003, pag. 93;
- Tribunale di Milano, 27 dicembre 1996, in *Le società*, 1997, pag. 585;
- Tribunale di Genova, 24 marzo 1997, in *Giurisprudenza commerciale*, 1998, II, pag. 759;

- Tribunale di Lucca, 23 settembre 1997, in *Foro italiano*, 1998, I, pag. 2011, con nota di BRUNETTI E., *Il testamento dello zio d'America. Il trust testamentario*;
- Tribunale di Roma, 13 aprile 1999, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2000, pag. 83;
- Tribunale di Roma, 2 luglio 1999, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2000, pag. 85;
- Tribunale di Roma, 8 luglio 1999, in *Giurisprudenza italiana*, 2001, pag. 959;
- Tribunale di S. Maria Capua Vetere, 14 luglio 1999, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2000, pag. 51;
- Tribunale di Chieti, 10 marzo 2000, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2000, pag. 372;
- Tribunale di Bologna, 18 aprile 2000, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2000, pag. 372;
- Tribunale di Perugia, 26 giugno 2001, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2002, pag. 52;
- Tribunale di Pisa, 22 dicembre 2001, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2002, pag. 241;
- Tribunale di Perugia, 16 aprile 2002, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2002, pag. 584;
- Tribunale di Firenze, 6 giugno 2002, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2004, pag. 256;
- Tribunale di Belluno, 25 settembre 2002, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2003, pag. 255;
- Tribunale di Milano, 20 ottobre 2002, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2003, pag. 265, con nota di CORABI M., *Un caso di revoca e sostituzione giudiziale del trustee*;
- Tribunale di Firenze, 23 ottobre 2002, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2003, pag. 406;
- Tribunale di Milano, 29 ottobre 2002, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2003, pag. 270;
- Tribunale di Verona, 8 gennaio 2003, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2003, pag. 409;

- Tribunale Roma, 3 aprile 2003, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2004, pagg. 101 ss., con nota di FAUCEGLIA G., *La funzione del trust nelle procedure concorsuali*;
- Tribunale di Bologna, 16 giugno 2003, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2003, pag. 580, con commento di TONELLI A., *Si apre per i trust interni anche la strada del registro delle imprese*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2004, pag. 560;
- Tribunale di Bologna, 1 ottobre 2003, in *Foro italiano*, 2004, I, pag. 1295;
- Tribunale di Napoli, 1 ottobre 2003, in *Giurisprudenza napoletana*, 2004, pag. 471;
- Tribunale di Parma, 13 ottobre 2003, in *Rivista del notariato*, 2004, pag. 565;
- Tribunale di Parma, 21 ottobre 2003, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2004, pag. 73;
- Tribunale di Palermo, 21 ottobre 2003, in *Giurisprudenza di merito*, 2004, pag. 469;
- Tribunale di Bologna, 3 dicembre 2003, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2004, pag. 254;
- Tribunale di Roma, 5 marzo 2004, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2004, pag. 406;
- Tribunale di Firenze, 8 aprile 2004, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2004, pag. 567;
- Tribunale di Firenze, 7 luglio 2004, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2005, pag. 85;
- Tribunale di Napoli, 14 luglio 2004, in *Corriere del merito*, 2005, pag. 13;
- Tribunale di Trento, 20 luglio 2004, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2004, pag. 573;
- Tribunale di Brescia, 12 ottobre 2004, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2005, pag. 83;
- Tribunale di Venezia, 4 gennaio 2005, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2005, pag. 245;
- Tribunale di Milano, 23 febbraio 2005, in *Corriere del merito*, 2005, 6, pag. 667, con nota di BARTOLI S., *Omologazione di una separazione consensuale prevedente l'istituzione di un trust interno autodichiarato*;

- Tribunale di Parma, 3 marzo 2005, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2005, pag. 409;
- Tribunale di Milano, 8 marzo 2005, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2005, pag. 585;
- Tribunale di Trento, 7 aprile 2005, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2005, pag. 406;
- Tribunale di Napoli, 16 giugno 2005, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2006, pag. 249;
- Tribunale di Velletri, 29 giugno 2005, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2005, pag. 577;
- Tribunale di Firenze, 2 luglio 2005, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2006, pag. 89;
- Tribunale di Trieste, 23 settembre 2005, in *Guida al diritto*, 2005, 41, pag. 57, con nota di FANTICINI G. e TONELLI A., *Il giudice ha il compito di verificare che l'atto sia compatibile con il sistema*; in *Corriere del merito*, 2005, pag. 1277; in *Trusts e attività fiduciarie*, 2006, pag. 83;
- Tribunale di Rovereto, 28 ottobre 2005, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2006, pag. 419;
- Tribunale di Pordenone, 20 dicembre 2005, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2006, pag. 247;
- Tribunale di Trento, 25 gennaio 2006, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2006, pag. 419;
- Giudice Tavolare di Cortina d'Ampezzo, 22 marzo 2006, in *Professione & trusts. Rivista on-line sul diritto dei trusts*, 2005, n. 5, con nota di FANTICINI G., *Nota a commento del Decreto Tavolare n. 23/2006 del Giudice Tavolare di Cortina d'Ampezzo del 22 marzo 2006 n. 23*;
- Tribunale di Trieste, 7 aprile 2006, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2006, pag. 417;
- Tribunale di Milano, 7 giugno 2006, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2006, pag. 575;
- Tribunale di Prato, 12 luglio 2006, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2007, pag. 58;
- Tribunale di Bolzano, 16 agosto 2006, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2007, pag. 60;

- Tribunale di Saluzzo, 9 novembre 2006, in *Giurisprudenza di merito*, 2008, pag. 739, con nota di DEMARCHI E., *Il trust post fallimentare e l'apparente chiusura del fallimento*; in *Giurisprudenza commerciale*, 2008, II, pag. 207, con nota di IOZZO V., *Note in tema di trust e fallimento*;
- Tribunale di Siena, 16 gennaio 2007, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2007, pag. 266;
- Tribunale di Reggio Emilia, 14 maggio 2007, in *I contratti*, 2008, pag. 15, con nota di REALI A., *Il trust tra tutela e frode ai creditori*; in *Giurisprudenza di merito*, 2008, pag. 707, con nota di CATARCI F., *Trust autodichiarato e garanzia dei creditori*; in *Lex 24* del 17 maggio 2007, pag. 33, con nota di BUSANI A., *Trust salva – ristrutturazione*; in *Professione & trusts. Rivista online sul diritto dei trusts*, 2007, n. 11, con nota di MONTEFAMEGLIO M., *Tribunale di Reggio Emilia – Ufficio Esecuzioni Immobiliari – Ordinanza del 14 maggio 2007*;
- Tribunale di Milano, 10 luglio 2007, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2007, pag. 579;
- Tribunale di Trieste, 19 settembre 2007, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2008, pag. 42;
- Tribunale di Genova, 1 aprile 2008, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2008, pag. 392;
- Tribunale di Cagliari, 4 agosto 2008, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, pag. 275; in *digiec.unirc.it*, con nota di CORAPI E., *Sul trust interno "autodichiarato"*;
- Tribunale di Bologna, 23 settembre 2008, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2008, pag. 631;
- Tribunale di Crotone, 29 settembre 2008, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, pag. 37;
- Tribunale di Napoli, 19 novembre 2008, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, pag. 636, con nota di LO CASCIO G., *Proposta di concordato preventivo mediante trust*;
- Tribunale di Modena, 11 dicembre 2008, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, pag. 177;
- Tribunale di Cassino, 8 gennaio 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, pag. 419;

- Tribunale di Milano, 8 gennaio 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, pag. 633;
- Tribunale de L'Aquila, 11 febbraio 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, pag. 189;
- Tribunale di Roma, 11 marzo 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, pag. 541;
- Tribunale di Torino, 31 marzo 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, pag. 413;
- Tribunale di Bologna, 1 aprile 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, pag. 411;
- Tribunale di Torino, 5 maggio 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, pag. 92;
- Tribunale di Crotone, 26 maggio 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, pag. 650;
- Tribunale di Milano, 16 giugno 2009, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2009, II pag. 498, con nota di DI MAJO A., *Il trust e la disciplina fallimentare, eccessi di consenso*;
- Tribunale di Genova, 17 giugno 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, pag. 531;
- Tribunale di Milano, 17 luglio 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, pag. 628, con nota di RAGANELLA E. – REGNI M., *Il trust liquidatorio nella disciplina concorsuale*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, pag. 603;
- Tribunale di Milano, 30 luglio 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, pag. 80;
- Tribunale di Milano, 22 ottobre 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, pag. 77;
- Tribunale di Firenze, 17 novembre 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, pag. 174;
- Tribunale di Alessandria, 24 novembre 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, pag. 171;
- Tribunale di Voghera, 25 febbraio 2010, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, pag. 278;

- Tribunale di Reggio Emilia, 6 marzo 2010, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, pag. 274;
- Tribunale di Genova, 29 marzo 2010, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, pag. 408;
- Tribunale di Rimini, 21 agosto 2010, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, pag. 618;
- Tribunale di Torino, 10 febbraio 2011, in *Rivista del notariato*, 2011, pag. 408, con nota di STEFANI A., *Trascrizione a favore del trust: una nuova frontiera?* e in *Trusts e attività fiduciarie*, 2011, pag. 627;
- Tribunale di Reggio Emilia, 14 marzo 2011, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2011, pag. 630;
- Tribunale di Brindisi, 28 marzo 2011, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2011, pagg. 639 ss.;
- Tribunale di Vicenza, 31 marzo 2011, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2011, pag. 12;
- Tribunale di Mantova, 18 aprile 2011, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2011, pag. 529;
- Tribunale di Reggio Emilia, 27 agosto 2011, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2012, pag. 61;
- Tribunale di Milano, 15 novembre 2011, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2012, pag. 408;
- Tribunale di Urbino, 31 gennaio 2012, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2012, pagg. 406 ss.;
- Tribunale di Verona, 13 marzo 2012, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2012, pag. 972;
- Tribunale di Lucca, 24 aprile 2012, in *Giurisprudenza commerciale*, 2014, 5, II, pag. 877;
- Tribunale di Reggio Emilia, 26 aprile 2012, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2012, pag. 493;
- Tribunale di Lecco, 26 aprile 2012, in *ilcaso.it*, 16 luglio 2012;
- Tribunale di Reggio Emilia, 22 giugno 2012, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2013, pagg. 57 ss.;

- Tribunale di Milano, 22 gennaio 2013, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2013, pag. 537;
- Tribunale di Milano, 6 marzo 2013, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2013, pag. 536;
- Tribunale di Reggio Emilia, 25 marzo 2013, in *Nuova giurisprudenza civile e commerciale*, 2013, I, pag. 898;
- Tribunale di Ravenna, 4 aprile 2013, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2013, pag. 632;
- Tribunale di Firenze, 11 aprile 2013, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2013, pag. 533;
- Tribunale di Siracusa, 17 aprile 2013, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2014, pag. 189;
- Tribunale di Milano, 3 maggio 2013, in *mpotrustee.it*;
- Tribunale di Firenze, 16 maggio 2013, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2013, pagg. 531 ss.;
- Tribunale di Bassano del Grappa, 29 maggio 2013, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2014, pag. 441;
- Tribunale di Bologna, 12 giugno 2013, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2014, pag. 44;
- Tribunale di Cremona, 8 ottobre 2013, in *Giurisprudenza commerciale*, 2015, II, pag. 616, con nota di GALLARATI A., *Trust liquidatorio e società di capitali*; in *Trusts e attività fiduciarie*, 2013, pag. 303;
- Tribunale di Udine, 4 novembre 2013, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2014, pag. 437;
- Tribunale di Napoli, 28 novembre 2013, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2014, pag. 567;
- Tribunale di Napoli, 3 marzo 2014, in *ilcaso.it*, 10 marzo 2014;
- Tribunale di Torino, 10 marzo 2014, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2014, pag. 430;
- Tribunale di Roma, 3 giugno 2014, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2014, pag. 505, con nota di COSTA A., *Gli svariati utilizzi del trust nelle procedure concorsuali*;

- Tribunale di Pavia, 12 giugno 2014, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2016, pag. 56;
- Tribunale di Reggio Emilia, 21 ottobre 2014, in *ilcaso.it*, 29 ottobre 2014;
- Tribunale di Ferrara, 10 novembre 2014, in *Foro italiano*, 2016, I, pag. 2265;
- Tribunale di Cremona, 9 gennaio 2015, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2015, pag. 297;
- Tribunale di Novara, 29 gennaio 2015, in *ilcaso.it*, 6 maggio 2015;
- Tribunale di Forlì, 5 febbraio 2015, in *I contratti*, 2015, pag. 437; in *Giurisprudenza commerciale*, 2016, II, pagg. 1064 ss.;
- Tribunale di Reggio Emilia, 23 marzo 2015, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2015, pag. 371;
- Tribunale di Bologna, 23 aprile 2015, in *ilcaso.it*, 3 giugno 2015;
- Tribunale di Monza, 13 maggio 2015, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2016, pag. 58;
- Tribunale di Siena, 22 maggio 2015, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2015, pag. 503;
- Tribunale di Piacenza, 6 luglio 2015, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2016, pag. 62;
- Tribunale di Milano, 15 luglio 2015, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2015, pag. 580;
- Tribunale di Udine, 17 agosto 2015, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2016, pag. 159;
- Tribunale di Ferrara, 29 settembre 2015, in *Foro italiano*, 2016, I, pag. 2265;
- Tribunale di Monza, 12 ottobre 2015, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2016, pag. 602, con nota di BONACCORSI DI PATTI D., *In tema di compensazione nel fallimento, cessione dei crediti ed abuso del diritto da parte del cessionario*;
- Tribunale di Bergamo, 4 novembre 2015, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2016, pag. 148;
- Tribunale di Genova, 6 novembre 2015, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2016, pag. 379

- Tribunale di Ivrea, 12 gennaio 2016, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2016, pag. 379;
- Tribunale di Lucca, 8 aprile 2016, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2017, pag. 171;
- Tribunale di Massa, 12 aprile 2016, in *I Contratti*, 2016, pag. 861, con nota di COSTA A., *Nullità del trust c.d. autodichiarato quale sham trust*;
- Tribunale di Treviso, 18 maggio 2017, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2018, pag. 193;
- Tribunale di Roma, 20 luglio 2017, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2018, pag. 53;
- Tribunale di Ravenna, 8 agosto 2017, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2018, pag. 179;
- Tribunale di Roma, 10 ottobre 2017, in *ilcaso.it*, 11 novembre 2017;
- Tribunale di Catania, 14 dicembre 2017, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2018, pag. 767;
- Tribunale di Mantova, 19 febbraio 2018, in *ilcaso.it*, 28 marzo 2018.

- Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, 10 aprile 1986, in *I Tribunali amministrativi regionali*, 1986, I, pag. 1728;
- Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, 21 novembre 1986, *I Tribunali amministrativi regionali*, 1986, I, pag. 4245;
- Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, 13 luglio 1999, in *Comuni d'Italia*, 2000, pag. 442;
- Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, 23 settembre 2002, in *Foro amministrativo*, 2002, pag. 2820;
- Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, 21 gennaio 2004, in *Foro amministrativo*, 2004, pag. 197;
- Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, 30 luglio 2014, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2015, pag. 51.

- Commissione tributaria regionale di Perugia, sez. II, 8 luglio 2015, n. 407, in *giustiziatributaria.gov.it*;
- Commissione tributaria provinciale di Modena, sez. I, 26 ottobre 2015, n. 848, in *giustiziatributaria.gov.it*;
- Commissione tributaria provinciale di Lucca, sez. III, 17 novembre 2015, n. 728, in *giustiziatributaria.gov.it*;
- Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. 46, 8 febbraio 2016, n. 1109, in *giustiziatributaria.gov.it*;
- Commissione tributaria di Trento, 26 maggio 2017, n. 88, in *giustiziatributaria.gov.it*.